



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

LUGLIO/AGOSTO 2026



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	7
SEZIONE SECONDA	44
SEZIONE TERZA	66
SEZIONE QUARTA	99
SEZIONE QUINTA	125
SEZIONE SESTA	161
SEZIONE SETTIMA	201
SEZIONE FERIALE	204

LUGLIO/AGOSTO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



Sez. **U**, **Ordinanza n. 28647 del 23/04/2026** Ud. (dep. **29/07/2026**) Rv. **290248-01**

Presidente: **MOGINI STEFANO**. Estensore: **SIANI VINCENZO**. Relatore: **SIANI VINCENZO**.
Imputato: **BRAMBILLA MICHELE FRANCESCO**. P.M. **ROMANO GIULIO**. (Diff.)

Dich.rilevante e non man. infond.quest.leg.cost., TRIBUNALE BOLOGNA, 05/12/2024

661012 IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI - Sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto con condanna risarcitoria - Reato punito con pena alternativa - Inappellabilità da parte dell'imputato "ex" art. 593, comma 3, cod. proc. pen. - Questione di legittimità costituzionale - Necessità - Ragioni.

In tema di impugnazioni, è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'appello dell'imputato avverso la sentenza di proscioglimento "ex" art. 131-bis cod. pen., pronunciata per reato punito con pena alternativa e recante condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, stante l'impraticabilità di una interpretazione adeguatrice per vincoli di testo e dati di sistema, e attesa la irragionevole asimmetria determinata rispetto alla parte civile, legittimata ad appellare dall'art. 576 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 6, Cod. Pen. art. 131 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 47630 del 2019 Rv. 277550-01, N. 42578 del 2024 Rv. 287234-02, N. 2727 del 2020 Rv. 278557-01, N. 17277 del 2025 Rv. 288073-01, N. 10764 del 2021 Rv. 281566-01, N. 21981 del 2023 Rv. 284685-01, N. 18154 del 2021 Rv. 281330-01, N. 27366 del 2001 Rv. 219985-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266592-01, N. 23406 del 2025 Rv. 288155-01 Rv. 288155-01

Sez. **U**, **Sentenza n. 28898 del 15/01/2026** Cc. (dep. **30/07/2026**) Rv. **290405-01**

Presidente: **MOGINI STEFANO**. Estensore: **ACETO ALDO**. Relatore: **ACETO ALDO**.
Imputato: **V. P.M. DE MASELLIS MARIELLA**. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE ASCOLI PICENO, 18/07/2025

664095 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - Procedimento plurisoggettivo - Interrogatorio preventivo "ex" art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Omissione per esigenze cautelari impeditive - Riferibilità della causa ostativa al singolo indagato - Necessità - Rilevanza di cause derogatorie afferenti a coindagati, anche se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati - Esclusione - Ragioni.

Il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi "ex" art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati "ex" art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non può effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo. (In motivazione, le Sezioni Unite

SEZIONI UNITE

hanno richiamato, a fondamento del principio, il tenore letterale dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., la riserva assoluta di legge di cui all'art. 13, secondo comma, Cost., nonché l'autonomia dell'azione cautelare esercitata nei confronti di ciascun singolo coindagato).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E), Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. F)

Massime precedenti Conformi: N. 27080 del 2025 Rv. 288191-01, N. 30342 del 2025 Rv. 288640-01, N. 29189 del 2025 Rv. 288537-01

Massime precedenti Difformi: N. 19068 del 2025 Rv. 288044-01, N. 26920 del 2025 Rv. 288480-02

Massime precedenti Vedi: N. 31440 del 2020 Rv. 280062-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6903 del 2017 Rv. 268966-01

Sez. U, Sentenza n. 28898 del 15/01/2026 Cc. (dep. 30/07/2026) Rv. 290405-02

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: V. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE ASCOLI PICENO, 18/07/2025

666013 NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA' - Omissione dell'interrogatorio preventivo "ex" art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Espletamento dell'interrogatorio di garanzia postumo - Nullità del titolo cautelare - Sussistenza - Deducibilità per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o rilevanza "ex officio" da parte dello stesso - Ammissibilità - Ragioni.

L'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. integra una nullità c.d. a regime intermedio "ex" art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata "ex officio" anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio di garanzia. (In motivazione, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel caso indicato, non è applicabile la preclusione prevista dall'art. 182, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., in quanto il difensore dell'indagato che subisce l'applicazione a sorpresa di una misura cautelare in violazione dell'obbligo dell'interrogatorio preventivo non può essere qualificato parte che assiste all'atto nullo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E), Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. F), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 27080 del 2025 Rv. 288191-02, N. 27444 del 2025 Rv. 288192-01

Massime precedenti Difformi: N. 30342 del 2025 Rv. 288640-02, N. 26920 del 2025 Rv. 288480-03

Massime precedenti Vedi: N. 13994 del 2020 Rv. 278959-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5396 del 2015 Rv. 263024-01, N. 14535 del 2007 Rv. 235908-01

Sez. U, **Sentenza n. 28898 del 15/01/2026** Cc. (dep. **30/07/2026**) Rv. **290405-03**

*Presidente: **MOGINI STEFANO.** Estensore: **ACETO ALDO.** Relatore: **ACETO ALDO.**
Imputato: **V. P.M. DE MASELLIS MARIELLA.** (Diff.)*

Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE ASCOLI PICENO, 18/07/2025

664095 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - Interrogatorio preventivo "ex" art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Deroga in presenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Deroga riferita ai delitti oggetto di addebito cautelare - Esclusione - Deroga riferita ai delitti che l'indagato si ritiene possa commettere - Sussistenza - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, la deroga alla regola generale dell'interrogatorio preventivo "ex" art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., prevista per il caso in cui sussista l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. "in relazione" ad uno dei delitti indicati agli artt. 407, comma 2, lett. a), o 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale, è determinata avendo riguardo non ai reati per i quali si procede, ma ai reati che l'indagato potrebbe commettere. (In motivazione, le Sezioni Unite hanno evidenziato che l'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel prevedere la deroga, richiama l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la quale si fonda su un giudizio prognostico, relativo al tipo di delitto che l'indagato si ritiene possa commettere).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 362 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A), Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E)

Massime precedenti Vedi: N. 30640 del 2025 Rv. 288542-01, N. 14463 del 2026 Rv. 289770-01, N. 34223 del 2025 Rv. 288689-01

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 32385 del 16/07/2026 Cc. (dep. 31/08/2026) Rv. 290521-02

Presidente: APRILE STEFANO. Estensore: MATTEI SILVIA. Relatore: MATTEI SILVIA. Imputato: GIULIANO CIRO. P.M. COSTANTINI A. ANTONIO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 20/03/2026

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Identificazione degli interlocutori - Riconoscimento delle voci da parte della polizia giudiziaria - Sufficienza - Contestazione dell'interessato - Onere di allegazione.

Ai fini dell'identificazione degli interlocutori di conversazioni intercettate, il giudice può utilizzare il riconoscimento delle voci compiuto dagli operatori di polizia giudiziaria addetti all'ascolto, unitamente a ogni altro elemento idoneo a suffragarlo, gravando sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12858 del 2017 Rv. 269900-01, N. 18453 del 2012 Rv. 252712-01, N. 17619 del 2008 Rv. 239725-01, N. 20610 del 2021 Rv. 281265-02, N. 13085 del 2014 Rv. 259478-01

Massime precedenti Vedi: N. 35011 del 2013 Rv. 257209-01, N. 32255 del 2020 Rv. 280064-01

Sez. 1, Sentenza n. 31387 del 15/07/2026 Cc. (dep. 14/08/2026) Rv. 290554-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: MATTEI SILVIA. Relatore: MATTEI SILVIA. Imputato: MARTIN ALBERTO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE MONZA, 19/03/2026

657004 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - Lavoro di pubblica utilità sostitutivo applicato all'esito del riconoscimento della continuazione - Competenza a disporre la revoca in sede esecutiva - Determinazione - Criteri - Ragioni - Fattispecie.

In tema di esecuzione, la competenza a provvedere sulla revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicata all'esito del riconoscimento "in executivis" della continuazione tra reati oggetto di diverse condanne, appartiene, ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen., al giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, unico legittimato a intervenire sull'intero trattamento sanzionatorio, in ragione dell'unitarietà del rapporto esecutivo e dell'inscindibilità della pena derivante dalla continuazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di revoca adottato dal giudice che aveva irrogato la pena sostitutiva, trasmettendo gli atti al giudice che, per effetto del riconoscimento della continuazione con altri reati, l'aveva successivamente rideterminata).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 63, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 64 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 70 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 661 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14521 del 2026 Rv. 289820-01, N. 1776 del 2024 Rv. 285836-02, N. 10787 del 2025 Rv. 287691-01, N. 22280 del 2018 Rv. 273112-01

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40983 del 2018 Rv. 273751-01, N. 25939 del 2013 Rv. 255347-01

Sez. 1, **Sentenza n. 28233 del 10/07/2026** Cc. (dep. **24/07/2026**) Rv. **290388-01**

Presidente: **CALASELICE BARBARA.** Estensore: **RUSSO CARMINE.** Relatore: **RUSSO CARMINE.** Imputato: **G. P.M. COSTANTINI ANTONIO.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA BRESCIA, 24/03/2026

657031 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento - Malattia del condannato dimorante all'estero - Impossibilità di effettuare la visita fiscale - Rigetto - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di procedimento di sorveglianza, è legittimo il rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza per motivi di salute presentata dal condannato, qualora la prolungata assenza del medesimo dal territorio nazionale impedisca l'esecuzione della visita fiscale di controllo, unico mezzo tramite il quale il giudice può accertare la qualità, l'entità ed il grado del dedotto impedimento. (Fattispecie relativa a condannato dimorante in Messico, nella quale la Corte ha ritenuto che legittimamente il tribunale di sorveglianza avesse rigettato la richiesta di rinvio, pur in presenza di certificati medici che prescrivevano di non effettuare viaggi aerei di durata superiore a tre ore a causa di uno pneumotorace, non essendovi la possibilità di verificare la situazione di salute documentata e la correttezza delle indicazioni terapeutiche).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26762 del 2020 Rv. 279784-01, N. 47622 del 2008 Rv. 242295-01, N. 437 del 2024 Rv. 285613-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36635 del 2005 Rv. 231810-01

Sez. 1, **Sentenza n. 32094 del 09/07/2026** Cc. (dep. **27/08/2026**) Rv. **290509-02**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** Estensore: **TOSCANI EVA.** Relatore: **TOSCANI EVA.** Imputato: **CORDI' VINCENZO.** P.M. **CIAMBELLINI MICHELE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 31/10/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Violazione dell'art. 3 CEDU - Rimedi risarcitori - Discontinuità tra periodi di detenzione - Termine di decadenza di cui all'art. 35-ter, comma 3, ord. pen. - Decorrenza - Incidenza della continuazione riconosciuta in sede esecutiva - Esclusione - Ragioni.

In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'applicazione della continuazione in sede esecutiva fra il reato per il quale la pena detentiva sia stata già completamente espiata e quello per il quale la pena detentiva sia ancora in esecuzione non incide sulla decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 35-ter, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 per la presentazione della domanda risarcitoria, che resta ancorata alla cessazione del periodo di detenzione che ne è oggetto, ostando all'effetto unificante della continuazione la disciplina della fungibilità dettata dall' art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num.

SEZIONE PRIMA

354 art. 35 ter com. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. B) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17531 del 2023 Rv. 284435-01, N. 18819 del 2023 Rv. 284405-01, N. 2642 del 2025 Rv. 287469-01, N. 54862 del 2018 Rv. 274971-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6551 del 2021 Rv. 280433-02

Sez. 1, Sentenza n. 32094 del 09/07/2026 Cc. (dep. 27/08/2026) Rv. 290509-01

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **TOSCANI EVA.** *Relatore:* **TOSCANI EVA.** *Imputato:* **CORDI' VINCENZO.** *P.M. CIAMBELLINI MICHELE. (Parz. Diff.)*

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 31/10/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Violazione dell'art. 3 CEDU - Intervenuta cessazione dell'espiazione della pena - Domanda di riduzione della pena ex art. 35-ter, comma 1, ord. pen. in relazione a periodi di detenzione successivi - Inammissibilità - Condizioni - Ragioni.

In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, è inammissibile il ricorso volto ad ottenere il ristoro nella forma specifica della riduzione di pena, anziché in quella monetaria, per il pregiudizio subito durante l'esecuzione di un titolo diverso da quello in espiazione al momento della domanda, qualora l'esecuzione pregressa sia del tutto slegata da quella in corso.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. B) CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16915 del 2018 Rv. 272830-01, N. 54862 del 2018 Rv. 274971-01

Massime precedenti Vedi: N. 18819 del 2023 Rv. 284405-01, N. 2642 del 2025 Rv. 287469-01

Sez. 1, Sentenza n. 32090 del 09/07/2026 Ud. (dep. 27/08/2026) Rv. 290508-01

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **MATTEI SILVIA.** *Relatore:* **MATTEI SILVIA.** *Imputato:* **A. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/11/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Migranti alla deriva in mare aperto - Trasporto sulle coste italiane - Scriminante del dovere di soccorso in mare ex art. 51 cod. pen. - Applicabilità - Porto di approdo diverso da quello più vicino alla zona di salvataggio - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la causa di giustificazione dell'adempimento del dovere del soccorso in mare, imposto da plurime fonti internazionali, scrimina la condotta di chi abbia imbarcato sul suo natante e trasportato sulle coste italiane migranti alla deriva in mare aperto, rimanendo influente che gli stessi non siano stati sbarcati nel porto sicuro più vicino (nella specie, sulle coste greche), in quanto l'individuazione di un porto diverso, determinata da un errore di valutazione, da un difetto di informazione ovvero dalla necessità di conciliare le esigenze personali con quelle di salvataggio, non incide sulla configurabilità dell'esimente, ma può, al più, integrare un illecito amministrativo.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/04/1979, Legge 03/04/1989 num. 147, Tratt. Internaz. 01/11/1974, Legge 23/05/1980 num. 313, Tratt. Internaz. 10/12/1982, Legge 02/12/1994 num. 689, Costituzione art. 10 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15869 del 2022 Rv. 283189-01, N. 23866 del 2024 Rv. 286405-01, N. 6626 del 2020 Rv. 278578-01, N. 4586 del 2000 Rv. 217165-01

Sez. 1, Sentenza n. 26101 del 07/07/2026 Cc. (dep. 13/07/2026) Rv. 290279-01

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: MIANO ANTONIO. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 16/12/2025

618023 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Provvedimenti dispositivi del giudice delegato - Impugnabilità - Opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di procedimento di prevenzione, avverso i provvedimenti di natura dispositiva del giudice delegato, che, a differenza di quelli di natura gestoria, incidono in modo definitivo su diritti soggettivi, è consentita, in assenza di una specifica disciplina delle impugnazioni, l'opposizione, nelle forme dell'incidente di esecuzione, dinanzi al giudice della prevenzione, che decide con ordinanza impugnabile in cassazione ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con cui la corte d'appello, investita dell'impugnazione avverso il decreto del giudice delegato che aveva disposto la messa all'asta di beni dei quali era stata già autorizzata la restituzione, l'aveva dichiarata inammissibile, ritenendo erroneamente applicabile lo schema procedurale di cui all'art. 40, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativo al controllo sugli atti dell'amministratore giudiziario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13832 del 2018 Rv. 273039-01, N. 6325 del 2015 Rv. 262428-01, N. 7271 del 2025 Rv. 287618-01, N. 21121 del 2021 Rv. 281369-01

Massime precedenti Difformi: N. 19460 del 2018 Rv. 273128-01

Massime precedenti Vedi: N. 35536 del 2019 Rv. 276938-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45371 del 2001 Rv. 220221-01

Sez. 1, Sentenza n. 26191 del 02/07/2026 Cc. (dep. 13/07/2026) Rv. 290424-01

Presidente: CENTONZE ALESSANDRO. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: PMT C/ MATZUZZI CLARETTA. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE FERMO, 27/03/2026

577016 PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Subordinazione del beneficio all'adempimento di obblighi pecuniari - Inottemperanza - Revoca automatica - Esclusione - Allegazione di comprovata impossibilità di adempimento - Possibilità - Valutazione del giudice - Necessità - Sussistenza.

Il mancato assolvimento degli obblighi pecuniari ai quali sia stata subordinata, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., la sospensione condizionale della pena non comporta l'automatica revoca del

SEZIONE PRIMA

beneficio, potendo il condannato allegare la comprovata impossibilità o l'estrema difficoltà dell'adempimento, che il giudice è tenuto a valutare, avvalendosi dei poteri istruttori di cui all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11773 del 2026 Rv. 289564-01, N. 9859 del 2016 Rv. 266466-01, N. 24714 del 2003 Rv. 225330-01, N. 43905 del 2013 Rv. 257587-01, N. 36377 del 2023 Rv. 285245-01, N. 4626 del 2020 Rv. 278290-01, N. 19876 del 2026 Rv. 289903-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7551 del 1998 Rv. 210798-01, N. 37503 del 2022 Rv. 283577-01

Sez. 1, Sentenza n. 26187 del 02/07/2026 Cc. (dep. 13/07/2026) Rv. 290280-01

Presidente: CENTONZE ALESSANDRO. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: GUERRIERO CORRADO. P.M. CIAMBELLINI MICHELE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 13/03/2026

657005 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Continuazione riconosciuta in fase esecutiva tra fatti oggetto di distinte sentenze di condanna - Sospensione condizionale della pena già concessa per uno solo di essi - Revoca automatica - Esclusione - Valutazione in ordine alla estensione o revoca del beneficio - Necessità.

In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, una volta riconosciuta l'unicità del disegno criminoso tra più fatti oggetto di diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei suddetti reati non è automaticamente revocata, neppure nell'ipotesi di diritto di cui all'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., dovendosi valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente rideterminata, ovvero debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3137 del 2022 Rv. 282493-01, N. 24571 del 2009 Rv. 243819-01, N. 5579 del 2008 Rv. 238882-01, N. 9756 del 2017 Rv. 269419-01

Massime precedenti Vedi: N. 15032 del 2026 Rv. 289822-01, N. 14013 del 2025 Rv. 287817-01

Sez. 1, Sentenza n. 26186 del 02/07/2026 Cc. (dep. 13/07/2026) Rv. 290416-01

Presidente: CENTONZE ALESSANDRO. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: D. P.M. SANSONETTI PASQUALE. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 06/03/2026

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Benefici penitenziari - Collaboratori di giustizia - Ravvedimento - Presenza di elementi positivi di prova - Necessità.

Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione,

SEZIONE PRIMA

formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies, Legge 15/03/1991 num. 82 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 43256 del 2018 Rv. 274517-01, N. 34283 del 2005 Rv. 232219-01, N. 48505 del 2004 Rv. 230137-01, N. 1115 del 2010 Rv. 245945-01, N. 48891 del 2013 Rv. 257671-01

Massime precedenti Vedi: N. 19854 del 2020 Rv. 279321-01, N. 637 del 2025 Rv. 287407-01

Sez. 1, Sentenza n. 25444 del 18/03/2026 Ud. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290573-02**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: L. P.M. COSTANTINI A. ANTONIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 04/10/2023

671003 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE - Appello del pubblico ministero - Preclusioni - Conversione in ricorso per cassazione - Necessità - Appello presentato anche dalle parti private - Conversione in appello dell'impugnazione del pubblico ministero - Trattazione congiunta - Condizioni.

In tema di impugnazioni, l'appello del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna resa a seguito di giudizio abbreviato, che deduca questioni inerenti all'applicazione di circostanze diverse da quelle ad effetto speciale, va convertito in ricorso per cassazione, e, nel caso in cui anche l'imputato e le parti civili abbiano ritualmente proposto appello, i motivi di doglianza del pubblico ministero, se riconducibili a quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., vanno trattati nell'ambito del giudizio d'appello, dopo aver esaminato i motivi di gravame delle altre parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 13532 del 2026 Rv. 289885-01, N. 39754 del 2025 Rv. 288879-01, N. 22650 del 2025 Rv. 288285-01, N. 33330 del 2023 Rv. 285019-01, N. 35419 del 2025 Rv. 288680-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23406 del 2025 Rv. 288155-01, N. 27614 del 2007 Rv. 236539-01

Sez. 1, Sentenza n. 25444 del 18/03/2026 Ud. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290573-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: L. P.M. COSTANTINI A. ANTONIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 04/10/2023

661082 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Trattazione orale - Applicabilità dei termini di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. - Esclusione - Parte civile che partecipi all'udienza - Deposito della comparsa conclusionale al termine della propria discussione - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di giudizio di cassazione, l'accoglimento della richiesta di trattazione orale comporta l'abbandono del percorso procedimentale scandito dai termini previsti dall'art. 611, comma 1,

SEZIONE PRIMA

cod. proc. pen., sicché, in virtù del rinvio alle disposizioni relative ai giudizi di merito operato dall'art. 614, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile che partecipi alla discussione può depositare la comparsa conclusionale direttamente in udienza, come consentito dall'art. 523, comma 2, cod. proc. pen., che prevede la presentazione delle conclusioni scritte fino al momento in cui è chiamata ad intervenire, senza fissare termini di decadenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 15486 del 2025 Rv. 287984-01, N. 51174 del 2019 Rv. 278012-02, N. 10022 del 2025 Rv. 287766-02, N. 3256 del 2026 Rv. 289224-01, N. 47279 del 2019 Rv. 277348-01, N. 3286 del 2016 Rv. 265806-01, N. 11630 del 2020 Rv. 278719-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27727 del 2024 Rv. 286581-03

Sez. 1, Sentenza n. 25027 del 26/06/2026 Cc. (dep. 03/07/2026) Rv. 290414-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: CAPUTO FRANCESCO. P.M. ODELLO LUCIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PAOLA, 23/02/2026

657005 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Reato oggetto di sentenza di condanna e reato dichiarato non punibile ex art. 131-bis cod. pen. - Riconoscimento della continuazione onde ottenere la sospensione condizionale della pena negata dal giudice della cognizione - Possibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non consente di riconoscere "in executivis" la continuazione tra un reato oggetto di sentenza di condanna ed uno oggetto di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e, per l'effetto, di concedere in relazione al primo la sospensione condizionale della pena non accordata dal giudice della cognizione, in quanto attraverso l'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. il legislatore non ha attribuito al giudice dell'esecuzione un potere di autonoma rivalutazione del beneficio, ma ha disciplinato una eventuale conseguenza della rideterminazione delle pene inflitte con una pluralità di sentenze di condanna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 1527 del 2019 Rv. 275169-01, N. 5367 del 2026 Rv. 289425-01, N. 29877 del 2023 Rv. 284972-01, N. 30490 del 2023 Rv. 285000-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4687 del 2006 Rv. 232610-01, N. 37107 del 2015 Rv. 264859-01, N. 18891 del 2022 Rv. 283064-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 27381 del 25/06/2026** Cc. (dep. 21/07/2026) Rv. 290295-01

Presidente: **BONI MONICA**. Estensore: **CURAMI MICAELA SERENA**. Relatore: **CURAMI MICAELA SERENA**. Imputato: **VANN NEERVEN GIULIANA MARYAM CHRISTINA**. P.M. **MANUALI VALENTINA**. (Diff.)

Ordina trasmissione degli atti, GIP TRIBUNALE PALERMO, 06/11/2025

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Provvedimento di congelamento emesso da un'autorità giudiziaria di altro Stato membro ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1805 - Riconoscimento ed esecuzione in Italia - Impugnazione del decreto del giudice per le indagini preliminari - Rimedi esperibili - Richiesta di riesame - Ammissibilità - Sussistenza - Ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione.

Il decreto di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di congelamento emesso ai sensi del Regolamento UE 2018/1805 da un'autorità di altro Stato dell'Unione Europea, adottato dal giudice per le indagini preliminari ex art. 2 d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203, è impugnabile mediante richiesta di riesame ai sensi degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen., richiamati, in quanto compatibili, dall'art. 2, comma 5, del medesimo d.lgs. per l'impugnazione del sequestro preventivo, mentre è escluso il ricorso per cassazione per violazione di legge, previsto dal successivo art. 3, comma 5, solo per il riconoscimento dei provvedimenti di confisca.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 14/11/2018 num. 1805, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 6, Decreto Legisl. 07/12/2023 num. 2023 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 07/12/2023 num. 2023 art. 2 com. 5, Decreto Legisl. 07/12/2023 num. 2023 art. 3 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 47141 del 2023 Rv. 285496-01, N. 12666 del 2026 Rv. 289853-01, N. 25283 del 2023 Rv. 284864-01

Sez. 1, **Sentenza n. 27534 del 19/06/2026** Cc. (dep. 22/07/2026) Rv. 290304-01

Presidente: **CASA FILIPPO**. Estensore: **GALLO GIOVANNI**. Relatore: **GALLO GIOVANNI**. Imputato: **MINISCHETTI GIOVANNI**. P.M. **SANSONETTI PASQUALE**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 28/10/2025

657020 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Condanna all'esito di giudizio abbreviato - Omessa applicazione della diminuyente per il rito - Pena rientrante nella cornice edittale - Illegalità - Esclusione - Illegittimità - Sussistenza - Rideterminazione della pena "in executivis" - Possibilità - Esclusione.

L'omessa applicazione della diminuyente per il rito abbreviato, ove la sanzione irrogata rientri comunque nella cornice edittale prevista per il reato contestato, rende illegittima ma non anche illegale la pena, sicché il condannato non può invocare la rideterminazione "in executivis".

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40047 del 2022 Rv. 283943-01, N. 15438 del 2024 Rv. 286287-01, N. 38848 del 2024 Rv. 287098-01, N. 27435 del 2024 Rv. 286609-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 7578 del 2021 Rv. 280539-01, N. 27059 del 2025 Rv. 288214-02

Sez. 1, **Sentenza n. 25433 del 18/06/2026** Cc. (dep. 07/07/2026) Rv. 290386-01

SEZIONE PRIMA

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: LAVELLA VINCENZO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 16/02/2026

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Conversione della pena sostitutiva non eseguita in altra più grave - Consenso del condannato - Necessità - Fattispecie.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice dell'esecuzione può disporre la conversione della pena sostitutiva non eseguita dal condannato in altra pena sostitutiva più grave solo con il suo consenso, da esprimersi personalmente o a mezzo di procuratore speciale, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma terzo, legge 24 novembre 1981, n. 689, nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 19 aprile 2024, n. 31. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità convertendola, senza il consenso del condannato, in quella della detenzione domiciliare).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/04/2024 num. 31 art. 5 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Vedi: N. 5985 del 2026 Rv. 289419-01, N. 40228 del 2025 Rv. 289020-01 Rv. 289020-02, N. 9926 del 2026 Rv. 289605-01

Sez. 1, Sentenza n. 28816 del 16/06/2026 Cc. (dep. 29/07/2026) Rv. 290473-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: RRABOSHTA KUJTIM (CUI 02YXHQT). P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 09/03/2026

678010 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Nullità della notifica dell'ordine di esecuzione - Istanza di restituzione nel termine per proporre istanza di misura alternativa - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

E' inammissibile l'istanza con la quale il condannato, deducendo la nullità della notifica dell'ordine di esecuzione, chieda di essere restituito in termini, ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen., per formulare richiesta di misure alternative, posto che, in presenza di una invalidità processuale, la mancata decorrenza del termine preclude il verificarsi della decadenza. (In motivazione la Corte ha chiarito che il condannato avrebbe dovuto chiedere al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., l'annullamento del provvedimento ritenuto viziato per la nullità della notificazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 54036 del 2018 Rv. 274751-01, N. 16363 del 2026 Rv. 289946-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40151 del 2018 Rv. 273650-01

Sez. 1, Sentenza n. 28464 del 16/06/2026 Cc. (dep. 27/07/2026) Rv. 290380-01

SEZIONE PRIMA

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: DE ANGELIS ROMANO. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE PISTOIA, 16/02/2026

650001 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE - Decorrenza degli effetti giuridici dei provvedimenti del giudice o del pubblico ministero - Data apposta dal magistrato - Irrilevanza - Certificazione di deposito o altro atto equipollente del cancelliere o del segretario - Necessità - Fattispecie.

Gli effetti giuridici di un provvedimento del giudice o del pubblico ministero, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, decorrono non dalla data che il magistrato appone nell'atto di compilarlo, ma dal giorno eventualmente diverso nel quale esso acquisisce giuridica esistenza attraverso la certificazione di deposito del cancelliere o del segretario, o, in mancanza, attraverso altri atti equipollenti che consentano di desumerne l'esistenza e la datazione. (Fattispecie relativa ad ordine di esecuzione, nella quale la Corte, in mancanza di una certificazione di deposito dell'atto del pubblico ministero, lo ha ritenuto emesso nella data in cui la segreteria aveva redatto la nota che ne disponeva la trasmissione al difensore per la notificazione telematica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 110, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 113 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 45604 del 2005 Rv. 232750-01, N. 40959 del 2002 Rv. 225694-01, N. 37186 del 2004 Rv. 229979-01, N. 19309 del 2015 Rv. 263535-01, N. 2939 del 2000 Rv. 217988-01

Massime precedenti Vedi: N. 5621 del 2017 Rv. 269306-01, N. 2691 del 2020 Rv. 278282-02, N. 29655 del 2023 Rv. 284848-01, N. 21893 del 2022 Rv. 283446-01

Sez. 1, Ordinanza n. 26572 del 12/06/2026 Cc. (dep. 15/07/2026) Rv. 290281-01

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: NATALINI ALDO. Relatore: NATALINI ALDO. Imputato: DE PONTE GIOVANNI. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Ordina trasmissione degli atti, TRIB. SORVEGLIANZA PERUGIA, 16/01/2026

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Rigetto del magistrato di sorveglianza della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa - Rimedio esperibile - Reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 35-bis ord. pen. - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di impugnazioni, il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza abbia rigettato la richiesta del detenuto di invio al centro per la giustizia riparativa è reclamabile innanzi al tribunale di sorveglianza, secondo la procedura di cui all'art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. (In applicazione del principio di conservazione delle impugnazioni, la Corte ha nel caso di specie qualificato il ricorso per cassazione presentato dal detenuto come reclamo, trasmettendo gli atti al giudice competente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 7 com. 1 lett. C) CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 8166 del 2026 Rv. 289556-01, N. 415 del 2026 Rv. 289311-01, N. 19393 del 2026 Rv. 289959-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5166 del 2026 Rv. 289325-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 27115 del 12/06/2026** Cc. (dep. 17/07/2026) Rv. 290283-02

Presidente: **CASA FILIPPO**. Estensore: **NATALINI ALDO**. Relatore: **NATALINI ALDO**.
Imputato: **SALAMINA DOMENICO**. P.M. **PERELLI SIMONE**. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' LECCE, 23/01/2026

673008 PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Criterio di verosimiglianza e massime d'esperienza - Utilizzabilità - Condizioni.

In tema di valutazione probatoria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi altrimenti tale dato quale mero indizio, da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti. (Vedi: Sez. U, n. 6682 del 1992, Rv. 191230-01; Sez. 6, n. 4668 del 1995, Rv. 201152).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5905 del 2012 Rv. 252066-01, N. 22790 del 2018 Rv. 272995-01, N. 4652 del 2005 Rv. 230873-01, N. 49029 del 2014 Rv. 261220-01

Massime precedenti Vedi: N. 34032 del 2022 Rv. 283987-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 45276 del 2003 Rv. 226094-01

Sez. 1, **Sentenza n. 27109 del 12/06/2026** Ud. (dep. 17/07/2026) Rv. 290290-03

Presidente: **CASA FILIPPO**. Estensore: **NATALINI ALDO**. Relatore: **NATALINI ALDO**.
Imputato: **PELLE GIUSEPPINA**. P.M. **PERELLI SIMONE**. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE LOCRI, 17/10/2025

599005 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - Realizzazione in forma omissiva - Mancato impedimento di esalazioni olfattive moleste di origine animale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 674, prima ipotesi, cod. pen. nella forma omissiva del mancato impedimento di molestie olfattive derivanti dalle esalazioni maleodoranti di animali, occorre una relazione qualificata di custodia, a titolo di proprietà o detenzione, anche di mero fatto, ascrivibile al soggetto attivo del reato, nel senso della riferibilità ad esso degli animali da cui provengono le emissioni moleste, cosicché l'agente possa individuarsi quale garante sulla base di un obbligo giuridico di protezione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza di una posizione di garanzia a carico del volontario che provveda all'accudimento di gatti che vivono, in stato di libertà, all'interno di una colonia felina, in quanto del tutto privo di potere giuridico sugli animali, nonché materialmente impossibilitato a svolgere su di essi ogni forma di controllo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14467 del 2017 Rv. 269326-01, N. 9049 del 2020 Rv. 278501-01, N. 16286 del 2009 Rv. 243455-01, N. 9855 del 2015 Rv. 262440-01, N. 51448 del 2017 Rv. 271329-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 27109 del 12/06/2026** Ud. (dep. **17/07/2026**) Rv. **290290-02**

Presidente: **CASA FILIPPO.** Estensore: **NATALINI ALDO.** Relatore: **NATALINI ALDO.**
Imputato: **PELLE GIUSEPPINA.** P.M. **PERELLI SIMONE.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE LOCRI, 17/10/2025

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" - Interesse dell'imputato ad impugnare per ottenere la formula "perché il fatto non sussiste" - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, è ammissibile il ricorso per cassazione contro il capo della sentenza di assoluzione "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", sussistendo l'interesse dell'imputato, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ad impugnare il proscioglimento per questione di diritto al fine di ottenere l'assoluzione in fatto con la formula "perché il fatto non sussiste", in funzione dei diversi e più favorevoli effetti stabiliti dagli artt. 652 e 653 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29377 del 2019 Rv. 276524-02, N. 33847 del 2010 Rv. 248127-01, N. 35277 del 2016 Rv. 267740-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37954 del 2011 Rv. 250975-01

Sez. 1, **Sentenza n. 31892 del 11/06/2026** Cc. (dep. **25/08/2026**) Rv. **290408-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** Estensore: **TOSCANI EVA.** Relatore: **TOSCANI EVA.**
Imputato: **ZYKO OLTION.** (Diff.)

Annulla con rinvio, GIUD. SORVEGLIANZA MASSA, 25/02/2026

657051 ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - SANZIONI SOSTITUTIVE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Revocabilità in seguito ad applicazione di misura cautelare - Esclusione - Ragioni.

La sanzione sostitutiva di pena detentiva breve può essere revocata a seguito della sua mancata esecuzione ovvero a causa della violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ai sensi dell'art. 66 legge 24 novembre 1981 n. 689, e non anche in seguito all'applicazione nei confronti del condannato di una misura cautelare, trattandosi di evenienza che, ai sensi dell'art. 68 della citata legge, può determinare unicamente la sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva. (In motivazione, la Corte ha precisato che la revoca disposta per eventuali condotte del condannato inosservanti di prescrizioni non esplicitamente imposte, ovvero di generici obblighi gravanti su ogni consociato, si risolverebbe in una non consentita interpretazione analogica "in malam partem" della norma).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 68, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 72 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST., Preleggi art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 1187 del 2025 Rv. 287425-01, N. 513 del 2016 Rv. 265668-01, N. 9295 del 2025 Rv. 287684-01, N. 20593 del 2023 Rv. 284538-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 29528 del 10/06/2026** Cc. (dep. **04/08/2026**) Rv. **290499-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: ABID ISSAM. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 21/11/2025

618036 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - Sottoposizione del prevenuto a custodia cautelare - Sospensione dell'esecuzione della misura - Ripristino - Rivalutazione della pericolosità sociale - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di sorveglianza speciale, il ripristino della misura sospesa per l'applicazione della custodia cautelare non presuppone la rivalutazione della pericolosità sociale del proposto, imposta dall'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, solo nel caso di detenzione per espiazione di pena, che, diversamente dalla restrizione cautelare, prevede la sottoposizione del detenuto a trattamento rieducativo e risocializzante.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 14 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 30070 del 2025 Rv. 288588-01, N. 29475 del 2019 Rv. 276806-01, N. 14346 del 2025 Rv. 287880-01, N. 42781 del 2024 Rv. 287255-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 51407 del 2018 Rv. 273952-01

Sez. 1, **Sentenza n. 26653 del 04/06/2026** Ud. (dep. **15/07/2026**) Rv. **290417-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: TEKLIYES SOLOMON. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, 06/03/2025

514000 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento - Intermediazione "hawala" - Reato - Configurabilità.

Integra il reato di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento di cui all'art. 131-ter d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) l'intermediazione "hawala", consistente nella sistematica offerta ad un numero indeterminato di clienti, in maniera stabile ed organizzata attraverso una rete di mediatori internazionali, dei servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili e non soggette ai tassi ufficiali di cambio, in quanto attività di mediazione finanziaria onerosa per la rimessa di denaro effettuata da soggetti non autorizzati in violazione dell'art. 114-sexies del T.U.B. (In motivazione la Corte ha, altresì, puntualizzato che, ancorché la remunerazione costituisca conseguenza ordinaria dell'esercizio di tali attività nei confronti del pubblico, l'indicata fattispecie incriminatrice non richiede che dall'intermediazione derivi un profitto per l'agente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 114 sexies, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 131 ter, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 1 com. 2 lett. H 7, Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 11 art. 1 lett. N

Massime precedenti Conformi: N. 36034 del 2020 Rv. 280035-01

Massime precedenti Vedi: N. 37528 del 2020 Rv. 280109-01, N. 41140 del 2003 Rv. 227056-01, N. 5241 del 2021 Rv. 280645-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 32365 del 04/06/2026** Ud. (dep. **31/08/2026**) Rv. **290520-01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** Estensore: **GRIECO TERESA.** Relatore: **GRIECO TERESA.**
Imputato: **ALIBERTI ANGELO RAFFAELE. P.M. ESPOSITO ALDO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 11/09/2025

594179 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Individuazione della data di consumazione del reato - Incertezza sul momento di acquisto del bene - Inverosimiglianza della versione fornita dall'imputato - Criteri.

In tema di ricettazione, la data di consumazione del reato ai fini del computo della prescrizione, in mancanza di prova certa del momento di ricezione del bene di provenienza delittuosa, ed a fronte di una diversa versione dei fatti dell'imputato che il giudice, con adeguata motivazione, ritenga inverosimile, deve essere individuata in quella dell'avvenuto sequestro del bene ovvero in altra data ad essa antecedente e prossima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7245 del 2024 Rv. 285953-01, N. 44322 del 2021 Rv. 282307-01, N. 25927 del 2021 Rv. 281535-01

Sez. 1, **Sentenza n. 31951 del 04/06/2026** Cc. (dep. **26/08/2026**) Rv. **290504-01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** Estensore: **GRIECO TERESA.** Relatore: **GRIECO TERESA.**
Imputato: **B. P.M. ESPOSITO ALDO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 03/12/2025

603063 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - Tentativo - Lancio di una bottiglia di vetro verso la vittima - Dolo omicidiario - Configurabilità - Condizioni.

In tema di tentato omicidio, l'"animus necandi" può desumersi anche dal compimento di un unico atto aggressivo, quale il lanciare da distanza ravvicinata una bottiglia di vetro verso la vittima, se la particolare vulnerabilità della regione corporea attinta e la gravità delle lesioni inferte rivelino l'idoneità concreta e l'univoca direzione della condotta a cagionarne la morte.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Vedi: N. 32891 del 2025 Rv. 288550-01, N. 11928 del 2019 Rv. 275012-01, N. 24173 del 2022 Rv. 283390-01

Sez. 1, **Sentenza n. 25796 del 04/06/2026** Cc. (dep. **09/07/2026**) Rv. **290275-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** Estensore: **APRILE STEFANO.** Relatore: **APRILE STEFANO.** Imputato: **BERLINGERI MASSIMO. P.M. CUOMO LUIGI.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA REGGIO CALABRIA, 17/02/2026

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Provvedimenti di ammissione e revoca al lavoro esterno adottati dal magistrato di sorveglianza - Abnormità - Ragioni.

SEZIONE PRIMA

I provvedimenti di ammissione e di revoca del detenuto al lavoro esterno sono espressione di un potere rimesso dall'ordinamento all'amministrazione penitenziaria, mentre l'intervento del magistrato di sorveglianza è previsto solo in funzione di mera approvazione, sicché è abnorme, in quanto emesso in carenza di potere, il provvedimento di revoca adottato direttamente dal magistrato di sorveglianza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. D), DPR 30/06/2000 num. 230 art. 48, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16379 del 2015 Rv. 263382-01

Massime precedenti Vedi: N. 4979 del 2018 Rv. 272284-01, N. 27374 del 2021 Rv. 281636-01, N. 1449 del 2023 Rv. 283896-01, N. 20171 del 2009 Rv. 244066-01

Sez. 1, Sentenza n. 30050 del 03/06/2026 Cc. (dep. 06/08/2026) Rv. 290487-01

Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO. Estensore: MATTEI SILVIA. Relatore: MATTEI SILVIA. Imputato: PG C/ ELDER FINNEGAN LEE. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO ROMA, 24/02/2026

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Richiesta di rito abbreviato dichiarata inammissibile ex art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Sentenza di condanna - Accoglimento del ricorso per cassazione - Nuovo giudizio di appello - Esclusione delle aggravanti che rendevano il delitto punibile con la pena dell'ergastolo - Riduzione della pena ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. - Mancata impugnazione della sentenza - Ulteriore riduzione della pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto previsto dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. si applica anche in favore dell'imputato non ammesso al rito in ragione della contestazione di aggravanti che rendevano il delitto punibile con la pena dell'ergastolo, che, dopo l'annullamento della sentenza di condanna, abbia ottenuto nel giudizio di rinvio la riduzione di pena ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. per effetto dell'esclusione di quelle aggravanti, e non abbia presentato ricorso per cassazione avverso la nuova sentenza di condanna. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'applicazione della riduzione premiale prescinde dal grado raggiunto dal processo, richiedendo quale sola condizione che l'imputato, condannato all'esito di giudizio che si è svolto o poteva svolgersi nelle forme del rito abbreviato, rinunci al mezzo di impugnazione consentito per quella fase processuale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 27, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 4134 del 2026 Rv. 289124-01, N. 41870 del 2024 Rv. 287148-01, N. 7648 del 2026 Rv. 289497-01, N. 49255 del 2023 Rv. 285683-01, N. 20346 del 2025 Rv. 288216-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 31493 del 29/05/2026** Ud. (dep. **17/08/2026**) Rv. **290500-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: TOSCANI EVA. Relatore: TOSCANI EVA. Imputato: V. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 07/10/2025

659012 GIUDIZIO - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - ESAMI A RICHIESTA DI PARTE - DEPOSITO DELLA LISTA - TERMINE - Rinvio del dibattimento a udienza fissa - Fase degli atti introduttivi non esaurita - Computo del termine per il deposito della lista testimoniale - Indicazione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di giudizio, il rinvio a udienza fissa disposto prima dell'esaurimento della fase degli atti introduttivi e della dichiarazione di apertura del dibattimento impone di valutare la tempestività del deposito della lista testimoniale con riferimento alla data della nuova udienza, in quanto in tale ipotesi le parti riacquistano interamente i diritti non esclusi da specifiche disposizioni normative. (Fattispecie relativa a lista testimoniale che il pubblico ministero aveva depositato senza rispettare il termine prescritto dall'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., in processo la cui prima udienza si era, tuttavia, conclusa con un rinvio preliminare, funzionale all'acquisizione di alcuni atti irripetibili).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6024 del 2016 Rv. 266199-01, N. 42058 del 2010 Rv. 248874-01, N. 498 del 1997 Rv. 207736-01

Massime precedenti Vedi: N. 26048 del 2016 Rv. 266975-01, N. 10425 del 2016 Rv. 267558-01, N. 10395 del 2022 Rv. 282962-01, N. 28371 del 2013 Rv. 256903-01

Sez. 1, **Sentenza n. 31532 del 28/05/2026** Cc. (dep. **18/08/2026**) Rv. **290382-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO. Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO. Imputato: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA BARI, 17/02/2026

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Azione risarcitoria ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. - Credito maturato per il mantenimento del detenuto - Eccezione di compensazione ex art. 1243 cod. civ. - Proponibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o di internati di cui all'art. 35-ter ord. pen., il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio, non può opporre in compensazione, ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., il credito maturato verso il detenuto per le spese di mantenimento, non essendo tale credito certo, né esigibile, prima della definizione del procedimento previsto dall'art. 6 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che può concludersi anche con la remissione del debito, né essendo comunque configurabile con riferimento al periodo di trattamento detentivo inumano.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, Cod. Civ. art. 1243

Massime precedenti Conformi: N. 13377 del 2018 Rv. 272564-01

Massime precedenti Vedi: N. 14562 del 2017 Rv. 269732-01, N. 39289 del 2024 Rv. 287092-01, N. 11108 del 2023 Rv. 284432-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3775 del 2018 Rv. 271649-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 31729 del 28/05/2026** Cc. (dep. 21/08/2026) Rv. 290383-01

Presidente: **BONI MONICA**. Estensore: **ZONCU MARIA GRECA**. Relatore: **ZONCU MARIA GRECA**. Imputato: **NARCISIO PASQUALE**. P.M. **COSTANTINI ANTONIO**. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA TORINO, 19/05/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Valutazione relativa alla pena da espiare - Momento rilevante - Presentazione della richiesta - Esclusione - Momento della decisione - Sussistenza.

In tema di misure alternative alla detenzione, la valutazione relativa alla ammissibilità della richiesta in relazione alla pena residua da espiare deve fare riferimento non al momento di presentazione della stessa, ma a quello della decisione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1787 del 2020 Rv. 277885-01

Massime precedenti Vedi: N. 6013 del 1996 Rv. 206244-01

Sez. 1, **Sentenza n. 31916 del 26/05/2026** Ud. (dep. 26/08/2026) Rv. 290501-01

Presidente: **CENTOFANTI FRANCESCO**. Estensore: **GRIECO TERESA**. Relatore: **GRIECO TERESA**. Imputato: **A**. P.M. **PERELLI SIMONE**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 01/10/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Assunzione del ruolo di conducente dell'imbarcazione quale corrispettivo per la traversata - Aggravante del fine di profitto - Configurabilità - Ragioni.

In tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ricorre l'aggravante del fine di profitto di cui all'art. 12, comma 3-ter, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nel caso in cui il migrante accetti di condurre l'imbarcazione verso le coste italiane a titolo di corrispettivo del trasporto, posto che il mancato versamento del prezzo del viaggio arreca allo stesso un'utilità in senso economico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 3 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14008 del 2021 Rv. 280816-01, N. 35848 del 2019 Rv. 276715-01, N. 35510 del 2019 Rv. 276613-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264436-01, N. 40982 del 2018 Rv. 273937-01, N. 26654 del 2008 Rv. 239924-01

Sez. 1, **Sentenza n. 28251 del 20/05/2026** Ud. (dep. 24/07/2026) Rv. 290425-01

Presidente: **BONI MONICA**. Estensore: **APRILE STEFANO**. Relatore: **APRILE STEFANO**. Imputato: **B**. P.M. **ESPOSITO ALDO**. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, 11/11/2025

609041 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - SEVIZIE E CRUDELTÀ' - Omicidio - Imputato che, dopo aver percorso violentemente la vittima, rendendola inerme ed agonizzante,

SEZIONE PRIMA

le dia fuoco, cagionandone la morte - Aggravante dell'avere agito con crudeltà - Configurabilità - Ragioni.

In tema di omicidio, integra l'aggravante dell'avere agito con crudeltà la condotta di chi, dopo aver reso la vittima inerme ed agonizzante a seguito di violente percosse, ne causi la morte dandole fuoco, così manifestando la volontà di infliggere, con lo sviluppo delle fiamme, sofferenze ulteriori e più intense rispetto a quelle che sarebbero derivate dal già avviato processo di causazione dell'evento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 4), Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 4)

Massime precedenti Vedi: N. 18136 del 2014 Rv. 258909-01, N. 8272 del 2026 Rv. 289629-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40516 del 2016 Rv. 267629-01 Rv. 267630-01

Sez. 1, Sentenza n. 28610 del 20/05/2026 Ud. (dep. **28/07/2026**) Rv. **290458-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **MATTEI SILVIA.** *Relatore:* **MATTEI SILVIA.** *Imputato:* **PMT C/ BACI ARIAN. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 26/01/2026

618027 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - Modifica dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 - Prescrizione di rientro nel luogo di residenza o dimora - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di misure di prevenzione, a seguito della modifica dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ad opera dell'art. 3, comma 2, lett. a), d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, la prescrizione di rientro nel luogo di residenza o di dimora abituale non costituisce più contenuto necessario per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché la sua mancanza non giustifica la disapplicazione del provvedimento questorile. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza assolutoria che aveva ritenuto illegittimo, disapplicandolo, il foglio di via a causa della ritenuta difformità dalla fattispecie tipica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 art. 3 com. 2 lett. A, Legge 13/11/2023 num. 159 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 34556 del 2023 Rv. 285058-01, N. 54155 del 2018 Rv. 274649-01, N. 460 del 2019 Rv. 276155-01

Sez. 1, Sentenza n. 27268 del 20/05/2026 Cc. (dep. **20/07/2026**) Rv. **290292-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **APRILE STEFANO.** *Relatore:* **APRILE STEFANO.** *Imputato:* **P. P.M. ESPOSITO ALDO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE NAPOLI, 29/01/2026

657007 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA - Bene confiscato gravato da ipoteca - Acquisto del credito "in blocco" ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 - Cessionario che intenda opporre il credito ipotecario in sede esecutiva - Onere di provare la buona fede e l'affidamento incolpevole - Sussistenza.

In tema di confisca penale, l'acquisto del credito "in blocco", ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, non esime il cessionario, che intenda far valere dinanzi al giudice

SEZIONE PRIMA

dell'esecuzione il proprio diritto di sequela sul bene confiscato, dal dare la prova della sua buona fede e dell'affidamento incolpevole, avendo egli l'onere di svolgere una verifica completa su ogni singola posizione debitoria acquisita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 2843, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37401 del 2025 Rv. 288834-01, N. 9677 del 2017 Rv. 269761-01, N. 1841 del 2017 Rv. 269123-01, N. 9 del 1999 Rv. 213511-01, N. 4230 del 2026 Rv. 289357-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29847 del 2018 Rv. 272978-01

Sez. 1, Sentenza n. 27235 del 20/05/2026 Cc. (dep. 20/07/2026) Rv. 290286-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: LILA ELIS (CUI 01RP8IQ). P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE PESARO, 12/12/2025

657042 ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - CUSTODIA CAUTELARE E PENE ESPIATE SENZA TITOLO: COMPUTO - Determinazione della pena eseguibile - Consegna del condannato in esecuzione di MAE - Sottoposizione all'estero a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere - Fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen. - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini della determinazione della pena da eseguire, il periodo di sottoposizione a misura cautelare diversa dalla detenzione in carcere, sofferto all'estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo, è fungibile, ex art. 657 cod. proc. pen., a condizione che la persona consegnata sia stata assoggettata a misure preventive che, in ragione del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione, abbiano comportato una privazione della libertà equiparabile a quella imposta dai vincoli custodiali. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la fungibilità del periodo durante il quale il ricorrente era stato sottoposto nel Regno Unito al regime del "conditional bail", sul rilievo che le concrete prescrizioni imposte non avevano comportato una limitazione della libertà personale assimilabile, per intensità e contenuti, alla misura degli arresti domiciliari).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 33 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 26 com. 1, Cod. Pen. art. 137 CORTE COST., Cod. Pen. art. 138 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge Straniera 20/11/2003 num. 44 art. 240 com. 1, Legge Straniera 20/11/2003 num. 44 art. 240 com. 12, Legge Straniera 08/05/2008 num. 4

Massime precedenti Vedi: N. 3664 del 2012 Rv. 251861-01, N. 2820 del 2025 Rv. 287491-01, N. 19292 del 2026 Rv. 290049-01, N. 36231 del 2017 Rv. 271043-01, N. 37302 del 2021 Rv. 281908-01

Sez. 1, Sentenza n. 27252 del 20/05/2026 Cc. (dep. 20/07/2026) Rv. 290287-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: A. P.M. GIORGIO LIDIA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUD. SORVEGLIANZA MESSINA, 04/02/2026

SEZIONE PRIMA

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Persona offesa dal reato - Partecipazione al procedimento volto alla loro concessione e legittimazione all'impugnazione della decisione o alla richiesta di revoca - Esclusione - Ragioni.

La persona offesa del reato non ha titolo per partecipare al procedimento di sorveglianza in cui si discuta della concessione di misure alternative, né per impugnare la relativa decisione, né per domandarne formalmente la revoca, ma ha solo il diritto di ricevere, ove ne abbia fatto richiesta, le comunicazioni e le informazioni previste dall'art. 58-sexies legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. c) legge 2 dicembre 2025, n. 181, in caso di applicazione di misure o di permessi che comportino l'uscita dal carcere del condannato per i delitti contro la persona ivi elencati. (In motivazione, la Corte ha precisato che una tale preclusione non contrasta con gli obblighi derivanti dalla Direttiva 2012/29/UE e dalla Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, né con i principi costituzionali e convenzionali sul giusto processo, in quanto coerente con la preminenza, nella fase dell'esecuzione penale, delle esigenze di rieducazione e risocializzazione del reo sulla tutela della vittima).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE del 2012 num. 29, Tratt. Internaz. 11/05/2011 art. 51, Tratt. Internaz. 11/05/2011 art. 52, Tratt. Internaz. 11/05/2011 art. 56, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 bis CORTE COST., Legge 02/12/2025 num. 181 art. 5 com. 1 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 35794 del 2025 Rv. 289610-01, N. 32546 del 2020 Rv. 279832-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36754 del 2022 Rv. 283509-01

Sez. 1, Sentenza n. 32364 del 19/05/2026 Cc. (dep. 31/08/2026) Rv. 290510-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: GRIECO TERESA. Relatore: GRIECO TERESA. Imputato: COMERT MURAT (CUI 0770NFT). P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE TRIESTE, 04/12/2025

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Imputato alloggio - Omessa traduzione della motivazione della sentenza - Dispositivo tradotto in udienza da un interprete all'imputato presente - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione con cui il difensore dell'imputato alloggio deduca l'omessa traduzione della sentenza, il cui dispositivo, corrispondente all'accordo, sia stato letto in udienza alla presenza dell'imputato assistito dall'interprete, è inammissibile ove non siano indicate le ragioni per le quali la traduzione della decisione nel suo contenuto integrale renderebbe concreta la possibilità di articolare i motivi di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 32878 del 2019 Rv. 277111-02, N. 29592 del 2026 Rv. 290402-01, N. 21497 del 2021 Rv. 281182-01, N. 4195 del 2026 Rv. 289477-01, N. 33545 del 2025 Rv. 288773-01, N. 20522 del 2026 Rv. 290172-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38306 del 2025 Rv. 288798-02 Rv. 288798-01, N. 21369 del 2020 Rv. 279349-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 25443 del 15/05/2026** Ud. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290276-01**

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: SIANI VINCENZO. Relatore: SIANI VINCENZO. Imputato: E. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 09/06/2025

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. - Mancata immediata decisione del collegio - Nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di giudizio di appello, la circostanza che il collegio provveda sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. non con ordinanza, come previsto dal comma 5 della citata disposizione, ma in sentenza, non è causa di nullità di quest'ultima per violazione del diritto di difesa, ove durante la discussione sia stato garantito il contraddittorio sul diritto alla prova. (Fattispecie relativa ad appellante che aveva chiesto procedersi a perizia medico-legale ed al riascolto di un testimone, nella quale la Corte, evidenziato che nel corso della discussione il difensore aveva illustrato tanto il tema della rinnovazione dell'istruttoria, quanto, su espresso invito del collegio, tutti gli ulteriori motivi di appello, ha rilevato che nessun pregiudizio al diritto di difesa era scaturito dal differimento della decisione sulla chiesta rinnovazione, il cui rigetto era stato motivato nella sentenza, peraltro deliberata subito dopo la discussione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 44154 del 2019 Rv. 277692-01, N. 43473 del 2010 Rv. 248979-01

Massime precedenti Vedi: N. 19541 del 2024 Rv. 286494-01, N. 11341 del 2023 Rv. 284577 - 06, N. 18456 del 2014 Rv. 261225-01

Sez. 1, **Sentenza n. 31918 del 14/05/2026** Cc. (dep. **26/08/2026**) Rv. **290503-01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: TOSCANI EVA. Relatore: TOSCANI EVA. Imputato: K. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE RAVENNA, 18/02/2026

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Condannati per il delitto di violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen. - Misure alternative - Osservazione scientifica della personalità - Necessità - Riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen. - Irrilevanza.

I condannati per il reato di violenza sessuale aggravata di cui all'art. 609-ter cod. pen., pur quando sia stata riconosciuta - anche con giudizio di prevalenza - la circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., per poter beneficiare di misure alternative alla detenzione devono essere sottoposti all'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente, per almeno un anno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 ter, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39985 del 2019 Rv. 277487-01, N. 20896 del 2010 Rv. 247464-01, N. 42309 del 2010 Rv. 249025-01, N. 30497 del 2010 Rv. 248579-01

Massime precedenti Vedi: N. 34754 del 2016 Rv. 267510-01, N. 23822 del 2020 Rv. 279444-01, N. 43117 del 2012 Rv. 253698-01

Sez. 1, **Sentenza n. 27966 del 13/05/2026** Cc. (dep. **23/07/2026**) Rv. **290306-01**

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: PAJA ILIR. P.M. CIAMBELLINI MICHELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE MILANO, 04/02/2026

655002 COSA GIUDICATA - COSA GIUDICATA IMPLICITA - Cittadino di Stato extraeuropeo - Reato commesso in territorio italiano - Divieto di "bis in idem" internazionale - Sussistenza in mancanza di accordi - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta Infondatezza - Ragioni - Fattispecie.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non preclude la celebrazione in Italia di un nuovo processo per gli stessi fatti già giudicati con sentenza irrevocabile di condanna in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, in quanto, in mancanza di accordi idonei a derogare alla disciplina di cui all'art. 11 cod. pen., per il cittadino di un Paese extraeuropeo non opera il divieto di "bis in idem" internazionale, che assume valore di principio giuridico generale solo nel circoscritto ambito eurounitario. (Fattispecie relativa a cittadino albanese, autore di un delitto commesso in Italia, arrestato in Albania e ivi giudicato, a seguito di parere favorevole dell'autorità giudiziaria italiana reso a cagione della impossibilità di ottenerne l'estradizione, raggiunto, una volta espiata la pena, da ordine di esecuzione in forza della sentenza definitiva emessa in Italia per lo stesso fatto).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Pen. art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Tratt. Internaz. 19/06/1990 art. 54, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 34576 del 2021 Rv. 282796-01, N. 19481 del 2025 Rv. 288099-01, N. 24795 del 2018 Rv. 273287-01, N. 54467 del 2016 Rv. 268931-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231800-01

Sez. 1, **Sentenza n. 26093 del 08/05/2026** Cc. (dep. **13/07/2026**) Rv. **290278-01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: AVALON SRL.. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE TORINO, 22/12/2025

657007 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA - Art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen. - Portata generale - Possibile pregiudizio ai diritti risarcitori della persona offesa - Verifica del giudice dell'esecuzione - Necessità - Sussistenza.

In tema di confisca, il giudice dell'esecuzione, compulsato dalla persona offesa a tutela del suo accertato diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno, è tenuto, in ragione della portata generale della clausola di salvaguardia di cui all'art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen., a verificare se, a cagione dell'incapienza del patrimonio del condannato, l'attuazione della misura ablatoria determini il dedotto pregiudizio, non potendo tale accertamento essere escluso né dalla partecipazione della persona offesa quale parte civile al giudizio di cognizione, né dalla natura per equivalente della confisca.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 41 com. 1 lett. L, Direttive del Consiglio CEE 24/04/2024 num. 1260 art. 18, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 648 quater

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 7869 del 2024 Rv. 285854-01, N. 25133 del 2025 Rv. 288194-01, N. 6059 del 2025 Rv. 287486-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37200 del 2025 Rv. 288797-02

Sez. 1, Sentenza n. 28620 del 06/05/2026 Cc. (dep. 28/07/2026) Rv. 290459-01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: VARACALLI BRUNO. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 18/06/2025

548014 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - CONCORSO DI NORME - Circolazione con cronotachigrafo manomesso - Art. 179 cod. strada - Natura di norma speciale rispetto alla disposizione di cui all'art. 437 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste rapporto di specialità tra la disposizione di cui all'art. 179 cod. strada, che punisce con una sanzione amministrativa colui che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso, e quella di cui all'art. 437 cod. pen., che sanziona l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro, stante la diversità non solo dei beni giuridici tutelati - rispettivamente, la sicurezza della circolazione stradale e la sicurezza dei lavoratori - ma anche della struttura delle fattispecie, sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST., Cod. Strada art. 179, Legge 24/11/1989 num. 689 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 10494 del 2020 Rv. 278496-01, N. 47211 del 2016 Rv. 268892-01

Massime precedenti Vedi: N. 36705 del 2019 Rv. 276759-01, N. 18221 del 2019 Rv. 275466-01

Sez. 1, Sentenza n. 27974 del 29/04/2026 Cc. (dep. 23/07/2026) Rv. 290307-01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: MASTROIANNI ANTIMO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 18/12/2025

577011 PENA - ESECUZIONE - PENE CONCORRENTI - Formazione dei cumuli parziali - Criteri di imputazione delle pene ai cumuli - Rispetto del disposto dell'art. 657, comma 4 cod. proc. pen. - Necessità - Principio del "favor rei" - Rilevanza unicamente ai fini della scelta tra più soluzioni egualmente legittime - Sussistenza.

In tema di esecuzione di pene concorrenti, la formazione dei cumuli parziali, quando vengano in rilievo reati commessi in tempi diversi e periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi, deve avvenire secondo la successione cronologica dei reati e dei periodi di detenzione, onde evitare l'imputazione di periodi di carcerazione anteriore a pene relative a reati successivamente commessi, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., sicché il principio del "favor rei" può trovare spazio solo per orientare l'interprete nella scelta tra più soluzioni di imputazione della pena, tutte egualmente compatibili con la disciplina positiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 80, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 9277 del 2006 Rv. 233589-01, N. 17503 del 2020 Rv. 279182-01, N. 7762 del 2012 Rv. 252078-01, N. 47799 del 2023 Rv. 285537-01, N. 12937 del 2016 Rv. 266181-01

Sez. 1, Sentenza n. 26647 del 28/04/2026 Cc. (dep. 15/07/2026) Rv. 290282-01

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **GENOVESE ANTONINO FRANCESCO.** *Relatore:* **GENOVESE ANTONINO FRANCESCO.** *Imputato:* **TRIPODI COSTANTINO. P.M. MIGNOLO OLGA.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 17/12/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Benefici penitenziari - Rilevanza ostativa dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, anche se non formalmente contestata - Sussistenza - Condizioni.

Il divieto di concessione di benefici penitenziari (nella specie, la detenzione domiciliare) in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4-bis ord. pen. opera anche quando l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, pur se non formalmente contestata, sia ritenuta sussistente dal tribunale di sorveglianza attraverso l'esame del contenuto della sentenza di condanna o dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che abbia riconosciuto l'identità del disegno criminoso con altri reati separatamente giudicati.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4091 del 2010 Rv. 246053-01, N. 33565 del 2019 Rv. 276496-01, N. 34022 del 2007 Rv. 237295-01, N. 41235 del 2019 Rv. 277451-01, N. 40043 del 2013 Rv. 257408-01, N. 17816 del 2008 Rv. 240005-01, N. 44168 del 2016 Rv. 268297-01, N. 473 del 2019 Rv. 276156-01

Massime precedenti Difformi: N. 42815 del 2016 Rv. 268334-01

Massime precedenti Vedi: N. 10717 del 2022 Rv. 282939-01, N. 6065 del 2018 Rv. 272394-01

Sez. 1, Sentenza n. 27119 del 28/04/2026 Cc. (dep. 17/07/2026) Rv. 290284-01

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Relatore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Imputato:* **S. P.M. CIMMINO ALESSANDRO.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA TRIESTE, 25/11/2025

568005 MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - Assegnazione ad una casa di lavoro ex art. 216 cod. pen. - Inabilità al lavoro dell'internato - Incompatibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure di sicurezza personali, l'inabilità, anche permanente, dell'internato allo svolgimento di attività lavorativa non è di per sé incompatibile con l'assegnazione ad una casa di lavoro, o con la proroga di detta assegnazione, ma rileva ai fini della conformazione del programma trattamentale del predetto e della sua eventuale esclusione dal compimento di determinate attività. (In motivazione, la Corte ha precisato che il lavoro oggetto della misura non si traduce in una prestazione lavorativa ordinaria, ma è parte di un più ampio percorso di

SEZIONE PRIMA

osservazione, controllo e trattamento, da modulare in relazione alle condizioni personali e sanitarie dell'interessato). (Vedi: Sez. 2, n. 2360 del 1973, Rv. 126475-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 202, Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 216 CORTE COST., Cod. Pen. art. 217 CORTE COST., Cod. Pen. art. 218 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10619 del 2018 Rv. 272310-01, N. 46938 del 2004 Rv. 230192-01, N. 14014 del 2011 Rv. 249866-01

Sez. 1, Sentenza n. 26006 del 28/04/2026 Cc. (dep. **10/07/2026**) Rv. **290415-01**

Presidente: **CASA FILIPPO**. Estensore: **NATALINI ALDO**. Relatore: **NATALINI ALDO**. Imputato: **A. P.M. PATSCOT ROBERTO**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. SORVEGLIANZA CATANZARO, 23/06/2022

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Deduzione di un "error in procedendo" - Principio di autosufficienza del ricorso - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione trova applicazione anche nel caso in cui sia dedotto un "error in procedendo", ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., qualora la verifica del vizio richieda l'esame di un atto estraneo al fascicolo processuale, non accessibile alla Corte né rientrante tra quelli da trasmettere a cura della cancelleria ex art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ricorso che deduceva l'omessa notifica di un avviso di udienza al tutore della persona detenuta, indicandola come giudizialmente interdetta senza, tuttavia, allegare il relativo provvedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 165 bis, Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 21983 del 2026 Rv. 290179-01, N. 33523 del 2021 Rv. 281960-02, N. 5897 del 2021 Rv. 280419-01

Sez. 1, Sentenza n. 28308 del 22/04/2026 Cc. (dep. **24/07/2026**) Rv. **290322-01**

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE**. Estensore: **CALASELICE BARBARA**. Relatore: **CALASELICE BARBARA**. Imputato: **PAULUGE NAMALI**. P.M. **EPIDEMDIO TOMASO**. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA MESSINA, 26/11/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Estinzione della pena pecuniaria ex art. 47, comma 12, ord. pen. - Presupposti - Disciplina applicabile - Individuazione - Conseguenze.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, i presupposti per l'estinzione della pena pecuniaria di cui all'art. 47, comma 12, ord. pen. vanno individuati con riferimento alla disciplina vigente al momento dell'ammissione alla misura alternativa, sicché, in caso di affidamento concesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, occorre valutare esclusivamente l'esito positivo della prova e le disagiate condizioni economiche dell'interessato, restando irrilevante lo svolgimento di iniziative riparative e risocializzanti.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 78 com. 1 lett. C), Preleggi art. 11 CORTE COST., Nuovo

SEZIONE PRIMA

Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 52381 del 2016 Rv. 268781-01, N. 16658 del 2015 Rv. 263327-01, N. 7615 del 2019 Rv. 276397-01

Sez. 1, Sentenza n. 28255 del 21/04/2026 Ud. (dep. **24/07/2026**) Rv. **290308-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: MARIGLIANO PASQUALE. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 20/05/2025

677041 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - Assoluzione intervenuta in appello dopo la sentenza di condanna di primo grado - Annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione - Nuovo giudizio di appello - Conferma della sentenza di condanna di primo grado - Obbligo di motivazione rafforzata - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio di appello, il collegio che, in sede di giudizio di rinvio, confermi la sentenza di condanna di primo grado, già riformata da una precedente sentenza di appello poi annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata, atteso che la precedente decisione assolutoria, cassata perché ritenuta carente nell'esame degli elementi acquisiti e nell'esposizione logica ed adeguata delle ragioni del convincimento liberatorio, non è idonea a cristallizzare un ragionevole dubbio con il quale il giudice del rinvio è tenuto a confrontarsi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4222 del 2017 Rv. 268948-01, N. 11550 del 2017 Rv. 269138-01, N. 1129 del 2026 Rv. 289123-02, N. 36333 del 2024 Rv. 286915-02, N. 39522 del 2025 Rv. 288870-01, N. 51898 del 2019 Rv. 278056-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14800 del 2018 Rv. 272430-01, N. 11586 del 2022 Rv. 282808-01

Sez. 1, Sentenza n. 25800 del 17/04/2026 Ud. (dep. **09/07/2026**) Rv. **290277-01**

Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: S. P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 17/04/2025

609038 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MOTIVI ABIETTI O FUTILI - Movente economico lecito - Integrazione dell'aggravante dei motivi abietti - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di circostanze aggravanti, il movente economico astrattamente lecito e tutelabile in sede civile non integra gli estremi del motivo abietto di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., non rivelando di per sé un particolare grado di perversità e bassezza dell'agente tale da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità. (Fattispecie relativa ad omicidio di un congiunto, in cui la Corte ha escluso che integrasse tale aggravante l'interesse dell'imputato ad entrare in possesso di un podere - oggetto di lascito testamentario in suo favore, ma occupato dalla vittima, che non intendeva rilasciarlo - per avviargli un'attività agricola).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 44186 del 2023 Rv. 285405-01, N. 7918 del 2022 Rv. 282947-01, N. 15162 del 2026 Rv. 289870-01, N. 23308 del 2015 Rv. 263602-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40000 del 2025 Rv. 288799-01, N. 337 del 2009 Rv. 241576-01

Sez. 1, Sentenza n. 27107 del 17/04/2026 Ud. (dep. 17/07/2026) Rv. 290273-01

Presidente: **CENTOFANTI FRANCESCO**. *Estensore:* **VALIANTE PAOLO**. *Relatore:* **VALIANTE PAOLO**. *Imputato:* **MITIOGLO VIKTORIIA**. *P.M. ESPOSITO ALDO*. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 09/07/2025

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa presentata dopo la conclusione del giudizio di appello - Ordinanza di rigetto - Impugnazione unitamente alla sentenza - Esclusione - Impugnazione autonoma - Necessità - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'imputato che abbia avanzato richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa dopo la conclusione del giudizio di appello è tenuto ad impugnare l'ordinanza di rigetto non unitamente alla sentenza, ma separatamente, nei relativi termini di legge. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi con i quali l'imputato, nel giudizio di legittimità relativo alla sentenza di condanna, aveva impugnato l'ordinanza di rigetto della richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa, sul rilievo che l'eventuale fondatezza della doglianza non avrebbe potuto comunque condurre all'annullamento della sentenza, non essendo configurabile un vizio del procedimento di secondo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 42, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 43 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 53, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 54 com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 15 bis

Massime precedenti Vedi: N. 25192 del 2025 Rv. 288411-01, N. 17693 del 2018 Rv. 272821-01, N. 8166 del 2026 Rv. 289556-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5166 del 2026 Rv. 289325-01

Sez. 1, Sentenza n. 28266 del 16/04/2026 Cc. (dep. 24/07/2026) Rv. 290310-01

Presidente: **BONI MONICA**. *Estensore:* **CALASELICE BARBARA**. *Relatore:* **CALASELICE BARBARA**. *Imputato:* **GULLOTTI GIUSEPPE**. *P.M. COCOMELLO ASSUNTA*. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 15/05/2025

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Ricorso straordinario per errore di fatto - Pronuncia reiettiva del ricorso ex art. 628-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità - Ragioni.

Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di eliminazione, ai sensi dell'art. 628-bis cod. proc. pen., degli effetti pregiudizievoli di una decisione adottata in violazione della CEDU o dei Protocolli addizionali, trattandosi di pronunzia che concorre alla stabilizzazione del giudicato.

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 bis

Massime precedenti Vedi: N. 25653 del 2022 Rv. 283621-01, N. 1049 del 2026 Rv. 289235-01, N. 3648 del 2026 Rv. 289112-01, N. 34510 del 2025 Rv. 288769-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18651 del 2015 Rv. 263686-01, N. 16103 del 2002 Rv. 221282-01, N. 13199 del 2017 Rv. 269788-01

Sez. 1, Sentenza n. 28273 del 16/04/2026 Cc. (dep. **24/07/2026**) Rv. **290318-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **MONACO MARCO MARIA.** *Relatore:* **MONACO MARCO MARIA.** *Imputato:* **R. P.M. TAMPIERI LUCA.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA CATANZARO, 27/11/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Revoca disposta in conseguenza della presentazione di una denuncia nei confronti del condannato - Successiva archiviazione del procedimento - Rilevanza sulla preclusione triennale di cui all'art. 58-quater ord. pen. - Esclusione - Ragioni.

Il divieto triennale di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, previsto dall'art. 58-quater, comma 3, ord. pen., permane anche se il procedimento penale relativo al fatto che aveva contribuito a determinarla si sia concluso con l'archiviazione. (Conf.: Sez. 1, n. 1160 del 1994, Rv. 197165-01). (In motivazione la Corte ha chiarito che, avendo la preclusione natura oggettiva, il giudice chiamato a pronunciarsi in merito a una successiva richiesta di applicazione di misure alternative non può che prenderne atto, non essendogli consentita alcuna valutazione incidentale di merito).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 11 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17072 del 2024 Rv. 286258-01, N. 104 del 2026 Rv. 289064-01, N. 23369 del 2025 Rv. 288281-01, N. 14860 del 2020 Rv. 279123-01

Sez. 1, Sentenza n. 24763 del 16/04/2026 Cc. (dep. **02/07/2026**) Rv. **290291-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **MATTEI SILVIA.** *Relatore:* **MATTEI SILVIA.** *Imputato:* **D'AGUANO VINCENZO.** P.M. **COCOMELLO ASSUNTA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 20/10/2025

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Sentenza di patteggiamento - Revocabilità della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente condanna - Sussistenza - Modifica dell'art. 445 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 - Irrilevanza - Ragioni.

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche a seguito della novellazione dell'art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituisce titolo idoneo per la revoca, ex art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa, posto che la modifica normativa ha riguardato esclusivamente gli effetti extrapenalali della pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 25 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 2987 del 2008 Rv. 238667-01, N. 42411 del 2007 Rv. 237970-01

Massime precedenti Vedi: N. 3417 del 2025 Rv. 287471-01, N. 44311 del 2024 Rv. 287384-01, N. 4629 del 2021 Rv. 280357-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17781 del 2006 Rv. 233518-01

Sez. 1, Sentenza n. 24172 del 16/04/2026 Ud. (dep. **01/07/2026**) Rv. **290169-01**

Presidente: **APRILE STEFANO.** *Estensore:* **DI GIURO GAETANO.** *Relatore:* **DI GIURO GAETANO.** *Imputato:* **VISTA PIERFRANCESCO. P.M. UFIGLIUGELLI FRANCESCO. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE MILITARE APPELLO ROMA, 22/10/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di collusione ex art. 3 legge n. 1383 del 1941 - Interesse dell'estraneo - Necessità - Esclusione - Accordo - Requisiti - Fattispecie.

Ai fini dell'integrazione del reato di collusione tra l'appartenente alla Guardia di finanza e l'estraneo, previsto dall'art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383, non è necessario che quest'ultimo persegua uno specifico interesse personale, ma è sufficiente la conclusione di un accordo, anche ad esclusivo vantaggio del militare, avente ad oggetto "la frode alla finanza", consistente nell'indicazione o nell'apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento dotato di potenzialità lesiva dell'interesse alla percezione dell'entrata tributaria. (Fattispecie relativa a militare della Guardia di finanza che, simulando la separazione dalla moglie, aveva conseguito indebiti vantaggi fiscali mediante la deducibilità degli assegni periodici versati in modo fittizio a titolo di mantenimento).

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12943 del 2014 Rv. 260135-01, N. 33153 del 2025 Rv. 288568-01, N. 14146 del 2020 Rv. 279050-01, N. 37820 del 2019 Rv. 276840-02, N. 14820 del 2020 Rv. 279051-01

Sez. 1, Sentenza n. 27285 del 16/04/2026 Cc. (dep. **20/07/2026**) Rv. **290293-01**

Presidente: **APRILE STEFANO.** *Estensore:* **GRIECO TERESA.** *Relatore:* **GRIECO TERESA.** *Imputato:* **LESTINGI GOTA ROSA. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Conf.)**

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 17/12/2025

594072 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE - Attenuante della lieve entità del fatto - Delitto tentato - Criteri di valutazione - Indicazione - Fattispecie.

In tema di tentativo di estorsione, la circostanza attenuante della lieve entità del fatto deve essere parametrata non all'azione effettivamente compiuta dall'agente, ma a quella che egli intendeva porre in essere e che non ha realizzato per cause indipendenti dalla sua volontà, nell'ambito di una valutazione complessiva che tenga conto di natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, e della particolare tenuità del danno o del pericolo. (Fattispecie in cui è stata esclusa la ricorrenza dell'attenuante in parola, in quanto il tentativo di estorsione era stato perpetrato in concorso tra due soggetti, con modalità espressive di un'azione organizzata, consistenti in reiterate pressioni in danno di un imprenditore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 311, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 9912 del 2024 Rv. 286076-01, N. 47610 del 2024 Rv. 287350-01, N. 47700 del 2018 Rv. 274968-01, N. 45891 del 2024 Rv. 287398-01

Sez. 1, Sentenza n. 25752 del 16/04/2026 Cc. (dep. **09/07/2026**) Rv. **290423-01**

Presidente: **APRILE STEFANO.** *Estensore:* **MAGI RAFFAELLO.** *Relatore:* **MAGI RAFFAELLO.**
Imputato: **C. P.M. LOY MARIA FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO POTENZA, 17/10/2025

661156 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Consulenza linguistica - Enunciato dichiarativo già valutato in sede processuale - Prova nuova - Esclusione.

In tema di revisione, non costituisce prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la consulenza di analisi linguistica volta ad attribuire un diverso significato a un enunciato dichiarativo già valutato in sede processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1095 del 1998 Rv. 210022-01, N. 2982 del 2010 Rv. 245840-01, N. 39525 del 2025 Rv. 288946-01, N. 34531 del 2013 Rv. 256136-01, N. 28724 del 2021 Rv. 281740-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 624 del 2002 Rv. 220443-01

Sez. 1, Sentenza n. 28261 del 16/04/2026 Cc. (dep. **24/07/2026**) Rv. **290309-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **MONACO MARCO MARIA.** *Relatore:* **MONACO MARCO MARIA.** *Imputato:* **HU WEIWEI.** P.M. **COCOMELLO ASSUNTA.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 12/01/2026

664065 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI - Divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi - Pubblicazione di contenuti sui "social media" - Violazione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di arresti domiciliari, integra violazione della prescrizione di non comunicare con persone diverse dai conviventi la pubblicazione sui "social network" di video, canzoni o messaggi, che, pur quando indirizzata a destinatari indeterminati, costituisce una modalità di comunicazione, con la quale il soggetto ristretto esprime e diffonde il proprio pensiero. (Fattispecie relativa ad aggravamento di misura cautelare disposto a seguito della pubblicazione sui "social network", da parte dell'indagato agli arresti domiciliari, di video di canzoni "trap" in lingua straniera, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che non se ne fosse disposta la traduzione, essendo la violazione configurabile a prescindere dal contenuto di quanto comunicato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 30032 del 2022 Rv. 283609-01, N. 12653 del 2002 Rv. 221259-01, N. 41251 del 2025 Rv. 289029-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 28586 del 16/04/2026** Ud. (dep. **28/07/2026**) Rv. **290389-01**

Presidente: APRILE STEFANO. Estensore: GRIECO TERESA. Relatore: GRIECO TERESA. Imputato: PMT C/ PICCIONE ROSARIO. P.M. VIOLA ALFREDO POMPEO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE VERONA, 04/07/2025

602011 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - Omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982 - Condannato per delitto aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. - Riconoscimento dell'attenuante della dissociazione - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

Il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali significative di cui agli artt. 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n.646 è configurabile anche nei confronti del condannato per un delitto aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. al quale sia stata riconosciuta l'attenuante speciale della dissociazione, posto che l'applicazione di detta circostanza non fa venir meno l'esigenza di monitorare le fonti di reddito di soggetti che abbiano commesso determinati reati o abbiano mostrato una particolare pericolosità.

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 44586 del 2021 Rv. 282227-01, N. 34126 del 2024 Rv. 286921 - 07, N. 5675 del 2026 Rv. 289429-01, N. 24754 del 2015 Rv. 264208-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18474 del 2025 Rv. 287944-02, N. 10713 del 2010 Rv. 245929-01

Sez. 1, **Sentenza n. 28326 del 14/04/2026** Ud. (dep. **24/07/2026**) Rv. **290323-01**

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: ADINI MARCELLO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO SALERNO, 16/06/2025

673012 PROVE - CHIAMATA DI CORREO - Valutazione della dichiarazione accusatoria - Attendibilità soggettiva del dichiarante - Accertamento - Modalità.

In tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, la preliminare verifica soggettiva di attendibilità del dichiarante va condotta tenendo conto, oltre che della costanza e della coerenza logica della narrazione, anche dell'emersione di dati storici rappresentativi della sua avvenuta inclusione nel particolare ambito relazionale in cui risulta maturato il fatto narrato e, successivamente, dell'esistenza, o meno, di elementi di chiara smentita di un segmento significativo del racconto, tali da incidere complessivamente sul giudizio di attendibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14084 del 2013 Rv. 255111-01, N. 34413 del 2019 Rv. 276676-01, N. 36065 del 2024 Rv. 286948-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20804 del 2013 Rv. 255143-01 Rv. 255145-01, N. 45276 del 2003 Rv. 226090-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 25321 del 10/04/2026** Ud. (dep. **06/07/2026**) Rv. **290274-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: N. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO ROMA, 15/07/2025

661102 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE - Accoglimento del ricorso dell'imputato - Annullamento per vizio di motivazione sulla responsabilità ai soli fini civili - Giudice del rinvio - Individuazione - Fattispecie.

L'annullamento disposto in sede di legittimità, a seguito di accoglimento del ricorso dell'imputato per vizi di motivazione della sentenza in punto di definizione della responsabilità ai fini civili, pur quando riferiti ad elementi circostanziali del reato, comporta, ex art. 622 cod. proc. pen., il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. (Fattispecie in cui l'imputato, per il quale era già divenuta definitiva la statuizione di penale responsabilità per omicidio aggravato, aveva presentato ricorso sul trattamento sanzionatorio, con motivi dichiarati inammissibili, nonché, ai fini civili, sul riconoscimento di una circostanza aggravante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 576 com. 1 lett. 5BIS

Massime precedenti Vedi: N. 25509 del 2025 Rv. 288327-01, N. 2242 del 2020 Rv. 278029-02, N. 5888 del 2014 Rv. 258999-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36208 del 2024 Rv. 286880-01, N. 35490 del 2009 Rv. 244275-01, N. 40109 del 2013 Rv. 256087-01, N. 22065 del 2021 Rv. 281228-01

Sez. 1, **Sentenza n. 27356 del 09/04/2026** Cc. (dep. **21/07/2026**) Rv. **290294-01**

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: BIASIZZO ALBORGHETTI ANDREA. P.M. PERELLI SIMONE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 26/11/2025

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Decreto di inammissibilità emesso "de plano" - Mancata acquisizione del parere del pubblico ministero - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità anche a iniziativa della parte privata - Sussistenza - Ragioni.

In tema di procedimento di esecuzione, l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero, nel caso di dichiarazione di inammissibilità adottata "de plano" ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dà luogo a una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deducibile a iniziativa sia del pubblico ministero che della parte privata, unica ad avere diritto alla comunicazione della decisione. (In motivazione, la Corte ha precisato che ciò garantisce l'effettività del contraddittorio, posto che, non essendo previsto che il decreto debba essere notificato al pubblico ministero, questi non ha in concreto la possibilità di far valere la nullità).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22719 del 2023 Rv. 284550-01, N. 42540 del 2018 Rv. 274025-01

Massime precedenti Difformi: N. 2420 del 2000 Rv. 216032-01, N. 34598 del 2023 Rv. 285242-01, N. 9167 del 2021 Rv. 281595-01

Massime precedenti Vedi: N. 50176 del 2017 Rv. 271544-01, N. 17376 del 2007 Rv. 236603-01, N. 13408 del 2021 Rv. 281056-01, N. 12660 del 2019 Rv. 274990-01

Sez. 1, **Sentenza n. 27925 del 09/04/2026** Ud. (dep. 23/07/2026) Rv. 290305-01

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE**. Estensore: **TOSCANI EVA**. Relatore: **TOSCANI EVA**. Imputato: **ABUSHARAB IBRAHIM (CUI 06U1D1H)**. P.M. **PERELLI SIMONE**. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 26/06/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di immigrazione clandestina - Natura - Delitto aggravato dall'evento - Ipotesi speciale rispetto all'art. 586 cod. pen - Sussistenza - Fattispecie.

Il reato introdotto dall'art. 8, comma 1, lett. b), d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, integra un delitto aggravato dall'evento, costruito come ipotesi speciale di quello previsto dall'art. 586 cod. pen., nel quale lo specifico illecito da cui derivano, come conseguenza non voluta, la morte o le lesioni personali è rappresentato non, come nell'art. 586 cod. pen., da qualsiasi delitto doloso, ma dal reato di cui all'art. 12, comma 3, lettere b) o c), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. (In motivazione la Corte ha rilevato che la nuova fattispecie copre l'area delle condotte penalmente rilevanti già ricomprese nell'ambito di applicazione dell'ipotesi aggravata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso formale, ai sensi dell'art. 586 cod. pen., con i reati di omicidio o lesioni personali plurimi colposi, ed ha, conseguentemente, ritenuto legittima la riqualificazione della fattispecie operata in sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 586, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 3 lett. B) CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 3 lett. C) CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 bis com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 bis com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 10/03/2023 num. 20 art. 8 com. 1 lett. B), Legge 05/05/2023 num. 50 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30380 del 2024 Rv. 286789-01, N. 30886 del 2025 Rv. 288643-02, N. 5177 del 2025 Rv. 287556-01

Sez. 1, **Sentenza n. 27145 del 08/04/2026** Cc. (dep. 17/07/2026) Rv. 290407-01

Presidente: **BONI MONICA**. Estensore: **TONA GIOVANBATTISTA**. Relatore: **TONA GIOVANBATTISTA**. Imputato: **RICCO ALESSIO**. P.M. **CENICCOLA E. ELISABETTA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE PAOLA, 27/10/2025

657020 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO - Pena calcolata dal giudice del rinvio in violazione del divieto di "reformatio in peius" - Illegalità e conseguente rideterminabilità "in executivis" - Esclusione - Condizioni.

Non è illegale, sicché non può essere modificata "in executivis", la pena che il giudice del rinvio abbia determinato violando il divieto di "reformatio in peius" in relazione ai singoli aumenti operati per i reati satellite posti in continuazione, a condizione che la stessa, pur essendo superiore a quella inflitta con la sentenza annullata, rientri comunque entro i limiti edittali previsti per ciascuna fattispecie ed entro quelli stabiliti dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 38848 del 2024 Rv. 287098-01, N. 9176 del 2024 Rv. 285873-01, N. 5517 del 2024 Rv. 285801-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 877 del 2023 Rv. 283886-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 27059 del 2025 Rv. 288214-02

Sez. 1, Sentenza n. 24542 del 19/03/2026 Cc. (dep. 02/07/2026) Rv. 290406-02

Presidente: CENTONZE ALESSANDRO. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: CAVALLINI GILBERTO GIORGIO GUIDO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA PERUGIA, 30/10/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Condannato ammesso al regime della semilibertà - Sopravvenienza di condanna all'ergastolo con isolamento diurno - Cessazione della misura alternativa - Necessità - Ragioni.

La sopravvenienza di una condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno comporta la cessazione della semilibertà concessa in relazione a precedenti condanne, poiché la necessità dell'effettiva esecuzione della sanzione penale temporanea aggiuntiva è oggettivamente incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa. (In motivazione la Corte ha precisato che la cessazione della misura non determina una negazione del percorso trattamentale già svolto, né osta ad una successiva nuova concessione del beneficio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 73, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23553 del 2023 Rv. 284723-01, N. 4516 del 2005 Rv. 230749-01, N. 1337 del 1998 Rv. 210025-01, N. 36894 del 2024 Rv. 287651-01, N. 34564 del 2007 Rv. 237853-01, N. 37886 del 2024 Rv. 287079-01, N. 39393 del 2017 Rv. 270969-01

Sez. 1, Sentenza n. 24179 del 19/03/2026 Cc. (dep. 01/07/2026) Rv. 290272-01

Presidente: CENTONZE ALESSANDRO. Estensore: MICALI MASSIMILIANO. Relatore: MICALI MASSIMILIANO. Imputato: LENTINI AGOSTINO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIUD. SORVEGLIANZA PADOVA, 03/11/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Richiesta del detenuto semilibero di godere di una licenza ex art. 52 ord. pen. recandosi in altro Stato, membro dell'Unione europea, in cui risiede la sua famiglia - Applicabilità della procedura di riconoscimento di cui al d.lgs. n. 38 del 2016 - Esclusione - Ragioni.

Il detenuto ammesso alla misura della semilibertà non può fruire di una licenza premio recandosi in altro Stato, membro dell'Unione europea, ove risiede il suo nucleo familiare, trattandosi di richiesta estranea all'ambito applicativo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, di attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008, che riguarda il riconoscimento delle sole decisioni relative a "sanzioni sostitutive" di quella detentiva in grado di incidere stabilmente sulla condizione giuridica del destinatario. (In motivazione, la Corte ha precisato che la misura della semilibertà, non facendo venir meno la condizione di detenzione, non può essere eseguita in un altro Paese dell'Unione europea, a norma della decisione-quadro n. 2008/947/GAI e del d.lgs. n. 38 del 2016).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 947 art. 2, Legge 26/07/1974 num. 354 art. 48, Legge 26/07/1974 num. 354 art. 52, Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 38 art. 2 com. 1 lett. E), Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 38 art. 4, Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 38 art. 5, Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 38 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 5031 del 2024 Rv. 285853-01, N. 20977 del 2020 Rv. 279338-01, N. 20771 del 2022 Rv. 283366-01, N. 23720 del 2025 Rv. 288282-01

Sez. 1, Sentenza n. 24176 del 19/03/2026 Cc. (dep. 01/07/2026) Rv. 290271-01

Presidente: CENTONZE ALESSANDRO. Estensore: MICALI MASSIMILIANO. Relatore: MICALI MASSIMILIANO. Imputato: CORTE APPELO PALERMO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Dichiara competenza, CORTE APPELLO PALERMO, 10/12/2025

657004 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - Istanza di continuazione - Integrazione della domanda in relazione ad ulteriori reati oggetto di sentenze divenute irrevocabili - Determinazione del giudice competente - Criteri - Ragioni.

In tema di esecuzione, la competenza a provvedere sull'istanza di continuazione che il condannato abbia tempestivamente integrato, invocando il riconoscimento del vincolo anche per ulteriori reati oggetto di sentenze "medio tempore" passate in giudicato, va determinata con riferimento al provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo alla data dell'integrazione dell'istanza, dovendosi coniugare il principio della "perpetuatio jurisdictionis" con la possibilità di modificare il contenuto della domanda esecutiva fino a quando non intervenga la decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16916 del 2025 Rv. 288021-01, N. 18216 del 2026 Rv. 289976-01, N. 37300 del 2021 Rv. 282011-01, N. 51271 del 2019 Rv. 277733-01

Sez. 1, Sentenza n. 27355 del 18/03/2026 Cc. (dep. 21/07/2026) Rv. 290387-01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: VALIANTE PAOLO. Relatore: VALIANTE PAOLO. Imputato: P. P.M. COSTANTINI A. ANTONIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 05/11/2025

656014 DIFESA E DIFENSORI - GARANZIE DI LIBERTA' - SEQUESTRO DI CARTE E DOCUMENTI - Divieto previsto dall'art. 103, comma 2, cod. proc. pen. - Riferibilità ai soli documenti formati nel contesto del rapporto professionale - Ragioni.

La garanzia prevista dall'art. 103, comma 2, cod. proc. pen. non riguarda ogni carta o documento rilevante ai fini difensivi, ma solo quelli formati nel contesto del rapporto professionale, che sono diventati "cose pertinenti al reato" in conseguenza dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto stesso, e non anche quelli che ad esso preesistevano e che, in quanto tali, esulano dal mandato difensivo. (In motivazione, la Corte ha affermato che il secondo comma dell'art. 103 cod. proc. pen., che detta una disciplina derogatoria per il sequestro, riguarda specificamente carte e documenti relativi "all'oggetto della difesa", da considerarsi una "species" rispetto al "genus" delle "cose" cui si riferisce il primo comma della predetta disposizione).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 200 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 256 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41786 del 2015 Rv. 264777-01, N. 9866 del 2009 Rv. 242701-01, N. 3513 del 1997 Rv. 208073-01, N. 44941 del 2024 Rv. 287347-01, N. 44892 del 2022 Rv. 283822-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15208 del 2010 Rv. 246586-01

LUGLIO/AGOSTO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 27914 del 14/07/2026 Cc. (dep. **23/07/2026**) Rv. **290511-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: D. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MINORI L'AQUILA, 04/06/2026

664085 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE - Interrogatorio di garanzia - Contestuale espletamento nei confronti di più coindagati - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Ragioni - Deducibilità - Termine - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, il contestuale svolgimento, anche mediante collegamento audiovisivo a distanza, dell'interrogatorio di garanzia nei confronti di più coindagati, tutti contemporaneamente presenti e reciprocamente visibili, incidendo sulla libertà di autodeterminazione dell'indagato con conseguente violazione del suo diritto all'intervento, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, da ritenersi sanata se non eccepita dalla parte che assiste all'atto, prima del suo compimento, ai sensi dell'art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad interrogatorio di garanzia di coindagati minorenni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8977 del 2022 Rv. 282901-01, N. 4242 del 1997 Rv. 208597-01, N. 35160 del 2022 Rv. 283849-01, N. 27236 del 2020 Rv. 279534-01, N. 14868 del 2024 Rv. 286350-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28898 del 2026 Rv. 290405-02 Rv. 290405-02

Sez. 2, Sentenza n. 27615 del 08/07/2026 Cc. (dep. **22/07/2026**) Rv. **290444-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: SGADARI GIUSEPPE. Relatore: SGADARI GIUSEPPE. Imputato: PMT C/ BANCA PROGETTO S.P.A. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 21/04/2026

664119 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - Sequestro preventivo impeditivo nei confronti di un ente di cui si ritenga sussistente la responsabilità da reato - Possibilità - Esclusione.

In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo impeditivo, di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., non può essere disposto nei confronti di un ente, del quale sia stata ritenuta sussistente la responsabilità da reato. (In motivazione, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nella parte in cui consente nei confronti dell'ente il solo sequestro preventivo finalizzato alla confisca, sull'assunto che la diversità di disciplina è ragionevolmente giustificata dalla differenza ontologica tra persona giuridica e persona fisica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 7, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 24, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 34, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 53 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 19717 del 2025 Rv. 288087-01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Difformi: N. 34293 del 2018 Rv. 273515-01

Massime precedenti Vedi: N. 2808 del 2009 Rv. 242648-01, N. 14047 del 2024 Rv. 286297-01, N. 41435 del 2014 Rv. 260044-01, N. 25764 del 2023 Rv. 284915-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848-01, N. 38343 del 2014 Rv. 261112-01

Sez. 2, Sentenza n. 26628 del 02/07/2026 Cc. (dep. **15/07/2026**) Rv. **290442-01**

Presidente: **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Estensore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Relatore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Imputato:* **BARBA RAFFAELE ANTONIO GIUSEPPE. P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 22/05/2025

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. - Errore percettivo - Omesso esame di memorie difensive - Configurabilità - Esclusione - Presupposti.

L'omesso esame di memorie difensive non integra errore percettivo rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nel caso in cui le questioni in esse prospettate risultino comunque, anche implicitamente, disattese dalla motivazione della decisione, posto che la rilevanza del contenuto delle memorie attiene al giudizio valutativo della Corte ed è estranea all'ambito applicativo del ricorso straordinario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11172 del 2024 Rv. 286048-01, N. 27622 del 2023 Rv. 284804-01, N. 29240 del 2018 Rv. 273193-01, N. 35817 del 2019 Rv. 276741-01, N. 46806 del 2021 Rv. 282384-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18651 del 2015 Rv. 263686-01, N. 16103 del 2002 Rv. 221283-01

Sez. 2, Sentenza n. 29101 del 01/07/2026 Cc. (dep. **30/07/2026**) Rv. **290513-01**

Presidente: **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Estensore:* **BORIO MARIAPAOLA.** *Relatore:* **BORIO MARIAPAOLA.** *Imputato:* **FUSCO LUCA. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 07/05/2026

673132 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME - Sequestro probatorio di dispositivi informatici - Restituzione all'avente diritto previa estrazione di "copia forense" - Istanza di riesame - Interesse - Necessità.

In tema di sequestro probatorio, ove il vincolo riguardi dispositivi elettronici, contenenti dati informatici, già restituiti all'avente diritto in esito all'estrazione di "copia forense", è ammissibile la richiesta di riesame finalizzata alla verifica della proporzionalità del mezzo di ricerca della prova, rispetto ai dati personali non rilevanti a fini investigativi, nel solo caso in cui sia dimostrata la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati contenuti nella copia estratta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 37409 del 2024 Rv. 286989-01, N. 3349 del 2026 Rv. 289097-01, N. 9797 del 2025 Rv. 287778-01, N. 13694 del 2019 Rv. 274975-01

Massime precedenti Difformi: N. 40677 del 2025 Rv. 289038-01, N. 20103 del 2026 Rv. 290132-01, N. 17878 del 2022 Rv. 283302-01, N. 34324 del 2025 Rv. 288682-01, N. 26372 del 2025 Rv. 288535-01

Massime precedenti Vedi: N. 27310 del 2026 Rv. 290199-01, N. 34167 del 2019 Rv. 277314-01, N. 34517 del 2019 Rv. 277029-01, N. 14526 del 2025 Rv. 287823-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 40963 del 2017 Rv. 270497-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18253 del 2008 Rv. 239397-01

Sez. 2, Sentenza n. 28523 del 30/06/2026 Ud. (dep. **28/07/2026**) Rv. **290455-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: TIANO FRANCESCO. P.M. FURNARI FABIOLA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 28/10/2025

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Procedimento per il delitto di truffa - Sentenza di condanna per il delitto di appropriazione indebita - Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come truffa, nel caso in cui l'imputazione contenga gli elementi fattuali del conseguimento del possesso del bene da parte dell'agente e della sua successiva appropriazione. (Fattispecie relativa ad imputato che, ricevuta una somma destinata all'estinzione di pendenze gravanti su un'autovettura, se ne appropriava, omettendo di adempiere all'incarico assunto e rendendosi irreperibile per la persona offesa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522

Massime precedenti Conformi: N. 1378 del 2015 Rv. 261861-01

Massime precedenti Vedi: N. 30488 del 2023 Rv. 284953-01, N. 5260 del 2017 Rv. 269666-01, N. 10989 del 2023 Rv. 284427-01, N. 49175 del 2019 Rv. 277948-01, N. 8636 del 2026 Rv. 289557-01, N. 30027 del 2021 Rv. 281810-01, N. 5772 del 2020 Rv. 278212-01, N. 18366 del 2024 Rv. 286379-01, N. 3686 del 2024 Rv. 285718-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264438-01, N. 36551 del 2010 Rv. 248051-01

Sez. 2, Sentenza n. 31236 del 30/06/2026 Ud. (dep. **13/08/2026**) Rv. **290524-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BRIGNONE CATERINA. Relatore: BRIGNONE CATERINA. Imputato: VALENTI DAVIDE. P.M. FURNARI FABIOLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 10/11/2025

671098 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO CONSEQUENTE - Mancata revoca espressa del decreto penale opposto - Nullità del conseguente giudizio - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE SECONDA

La revoca del decreto penale di condanna opposto è un antecedente indefettibile del successivo giudizio, e si verifica "ope legis", sicché la mancanza di un formale provvedimento di revoca, in difetto di sanzione processuale, non è causa di nullità del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41592 del 2017 Rv. 270892-01, N. 38966 del 2005 Rv. 232552-01, N. 22013 del 2010 Rv. 247277-01, N. 18753 del 2010 Rv. 247155-01

Massime precedenti Vedi: N. 4353 del 2024 Rv. 285705-01, N. 17484 del 2020 Rv. 279096-01, N. 48593 del 2022 Rv. 284075-01, N. 53913 del 2016 Rv. 269290-01

Sez. 2, Sentenza n. 28525 del 30/06/2026 Cc. (dep. 28/07/2026) Rv. 290457-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: COSTANZO MAICOL. P.M. FURNARI FABIOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 15/04/2026

664027 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE - Elementi nuovi - Sopravvenuta applicazione nei confronti di un coindagato o coimputato di una misura meno gravosa - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, la modifica "in melius" del regime cautelare nei confronti di un coindagato o coimputato non rileva quale "elemento nuovo" idoneo a giustificare l'applicazione del medesimo meno grave trattamento ad un altro soggetto, posto che la scelta della misura dipende dalla natura e dal grado delle esigenze cautelari, che possono variare in ragione sia dell'entità del contributo assicurato dal concorrente alla realizzazione del reato sia di profili attinenti alla personalità del singolo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39346 del 2017 Rv. 271056-01, N. 5165 del 1999 Rv. 214667-01

Massime precedenti Vedi: N. 41185 del 2021 Rv. 282376-01, N. 12745 del 2024 Rv. 286199-01, N. 40999 del 2025 Rv. 289040-01, N. 24256 del 2023 Rv. 284683-01, N. 25104 del 2021 Rv. 281493-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14535 del 2007 Rv. 235908-01

Sez. 2, Sentenza n. 28524 del 30/06/2026 Cc. (dep. 28/07/2026) Rv. 290456-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: CIOCE MICHELE. P.M. FURNARI FABIOLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 11/04/2025

665021 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - MUTAMENTO - Dichiarazione o elezione di domicilio - Impossibilità di procedere alla notificazione nel domicilio indicato - Ulteriori accertamenti da parte dell'ufficiale giudiziario - Necessità - Esclusione.

In tema di notificazioni all'imputato, l'ufficiale giudiziario, in caso di impossibilità ad eseguirla presso il domicilio dichiarato o eletto, non ha né il potere né il dovere di procedere ad ulteriori accertamenti, potendo, per contro, effettuare la notificazione direttamente a mani del difensore.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36479 del 2014 Rv. 260126-01

Massime precedenti Vedi: N. 25627 del 2025 Rv. 288212-02, N. 3930 del 2021 Rv. 280383-01, N. 52174 del 2017 Rv. 271560-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14573 del 2022 Rv. 282848-02, N. 58120 del 2017 Rv. 271772-01

Sez. 2, Sentenza n. 28215 del 30/06/2026 Ud. (dep. **24/07/2026**) Rv. **290445-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. *Estensore:* **NICASTRO GIUSEPPE**. *Relatore:* **NICASTRO GIUSEPPE**. *Imputato:* **C. P.M. FURNARI FABIOLA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APP.SEZ.MINORENNI CAMPOBASSO, 19/02/2026

661192 IMPUGNAZIONI - SPESE - Ricorso per cassazione - Declaratoria di inammissibilità - Imputato minorenni - Impugnazione proposta dagli esercenti la potestà genitoriale - Condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende - Necessità.

In tema di impugnazioni, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nell'interesse dell'imputato minorenni dall'esercente la responsabilità genitoriale comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 34

Massime precedenti Conformi: N. 8379 del 2017 Rv. 269446-01, N. 20780 del 2010 Rv. 247183-01

Massime precedenti Vedi: N. 13560 del 2002 Rv. 221853-01, N. 33412 del 2025 Rv. 288698-01, N. 1028 del 2026 Rv. 289261-01, N. 12340 del 2020 Rv. 278702-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 150 del 2000 Rv. 216704-01

Sez. 2, Sentenza n. 30206 del 30/06/2026 Ud. (dep. **07/08/2026**) Rv. **290522-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. *Estensore:* **BRIGNONE CATERINA**. *Relatore:* **BRIGNONE CATERINA**. *Imputato:* **PUZIO SALVATORE**. P.M. **FURNARI FABIOLA**. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 20/01/2026

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. - Possibilità di riconoscere l'attenuante della lieve entità del fatto - Esclusione - Ragioni.

In tema di estorsione, l'attenuante della lieve entità del fatto, resa applicabile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, non può essere riconosciuta nel caso in cui ricorra l'aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato l'incompatibilità logica tra le due circostanze, in quanto diverse ontologicamente e funzionalmente, osservando che il ricorso al metodo mafioso esprime un peculiare disvalore e profili di allarme sociale inconciliabili con la minima offensività richiesta per la diminuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 311, Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 32569 del 2023 Rv. 284980-01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 6768 del 2026 Rv. 289439-02, N. 5973 del 2015 Rv. 262270-01, N. 47610 del 2024 Rv. 287350-01, N. 45891 del 2024 Rv. 287398-01

Sez. 2, Sentenza n. 32110 del 24/06/2026 Ud. (dep. 27/08/2026) Rv. 290543-01

Presidente: COSCIONI GIUSEPPE. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: PISTONO MARIDA. P.M. MIRANDA MARIA LUISA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 10/11/2025

594211 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Truffa in danno di ente pubblico acquirente - Venditore che ottiene la commessa e il corrispettivo - Consapevolezza da parte sua di non poter eseguire la prestazione - Dolo - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di truffa, è ravvisabile l'elemento soggettivo del dolo nella condotta di chi, in assenza di ogni ragionevole certezza circa la possibilità di adempiere l'obbligazione assunta, rimasta poi ineseguita, millanti all'ente pubblico acquirente la concreta possibilità di eseguire una prestazione promessa, conseguendo, in tal modo l'affidamento della commessa e l'anticipata corresponsione del corrispettivo. (Fattispecie relativa alla vendita di mascherine FFP2 durante l'emergenza pandemica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 com. 1, Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 178 del 2026 Rv. 289107-01, N. 30726 del 2020 Rv. 279908-01, N. 26190 del 2023 Rv. 284659-01, N. 51551 del 2019 Rv. 278231-01, N. 39698 del 2019 Rv. 277708-01

Sez. 2, Sentenza n. 32110 del 24/06/2026 Ud. (dep. 27/08/2026) Rv. 290543-02

Presidente: COSCIONI GIUSEPPE. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: PISTONO MARIDA. P.M. MIRANDA MARIA LUISA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 10/11/2025

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Truffa contrattuale - Consegna di "aliud pro alio" - Danno patrimoniale - Intero esborso sostenuto dalla persona offesa - Ragioni - Fattispecie.

In tema di truffa contrattuale, qualora le differenze tra la prestazione pattuita e quella eseguita siano tali da aver integrato un "aliud pro alio", il danno patrimoniale coincide con l'intero esborso economico sostenuto dalla persona offesa in esecuzione del contratto fraudolentemente concluso, poiché l'estraneità del bene consegnato al programma negoziale concordato tra le parti ed il mancato conseguimento dello scopo perseguito dall'acquirente escludono che possa essere riconosciuta qualsivoglia residua utilità alla prestazione ricevuta, non consentendo di procedere ad una valutazione differenziale del bene consegnato rispetto a quello convenuto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la confisca dell'intero importo corrisposto, senza deduzione dei costi sostenuti dall'autore della condotta criminosa nell'eseguire la prestazione diversa da quella pattuita).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 ter, Cod. Pen. art. 640 quater

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 9988 del 2015 Rv. 262794-01, N. 22003 del 2013 Rv. 255652-01, N. 33092 del 2018 Rv. 273432-01, N. 40765 del 2021 Rv. 282194-01, N. 55170 del 2018 Rv. 274251-01, N. 2125 del 2022 Rv. 282675-03

Sez. 2, Sentenza n. 25781 del 23/06/2026 Ud. (dep. **09/07/2026**) Rv. **290429-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: MARRAS MASSIMILIANO. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 08/10/2025

671098 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO CONSEQUENTE - Sindacato del giudice sugli eventuali motivi dedotti nell'atto di opposizione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna, il giudice non è tenuto a pronunciarsi sui motivi eventualmente dedotti dall'imputato nell'atto di opposizione, che, in quanto finalizzato esclusivamente all'instaurazione del giudizio, non richiede formule sacramentali o vincolate, né postula l'indicazione delle ragioni sottese all'impugnazione, essendo sufficienti l'indicazione degli elementi che consentano l'individuazione certa del provvedimento impugnato, e l'inequivoca manifestazione della volontà di sottoporlo a sindacato giurisdizionale. (Fattispecie relativa a deduzione sulla tardività della querela, formalizzata dall'imputato solo nell'atto di opposizione, e non anche nel corso del successivo giudizio, nella quale la Corte ha ritenuto che legittimamente il giudice non si fosse pronunciato sulla stessa, non essendovi tenuto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 22158 del 2019 Rv. 276534-01, N. 13598 del 2019 Rv. 275710-01, N. 34683 del 2021 Rv. 282159-01, N. 12358 del 2020 Rv. 278918-01, N. 20261 del 2014 Rv. 259648-01

Sez. 2, Sentenza n. 26216 del 19/06/2026 Cc. (dep. **13/07/2026**) Rv. **290439-01**

Presidente: ALMA MARCO MARIA. Estensore: MOSTARDA FABIO. Relatore: MOSTARDA FABIO. Imputato: RADIO COMMUNICATION SERVICES S.R.L. C/ BUCCHI GABRIELE. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annula senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 20/11/2025

661154 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE - Richiesta erroneamente formulata ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - Riconduzione d'ufficio del motivo a quello di cui all'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Possibilità - Limite - Fatti allegati dal richiedente - Necessità - Ragioni.

In tema giudizio di revisione, il giudice può ricondurre la richiesta, erroneamente formulata ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., all'ipotesi di cui alla successiva lettera c), solo a condizione di non travalicare il limite dei fatti allegati dal richiedente a fondamento della domanda, non essendogli consentito, in presenza di un mezzo di impugnazione a critica vincolata, una rielaborazione dello stesso, funzionale ad estrarne motivi suscettibili di utile scrutinio, laddove la parte interessata non abbia quanto meno allegato l'esistenza di nuove prove idonee al proscioglimento ex art. 631 cod. proc. pen.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18064 del 2025 Rv. 288137-02, N. 8294 del 2024 Rv. 285870-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 624 del 2002 Rv. 220441-01

Sez. 2, Sentenza n. 26731 del 19/06/2026 Cc. (dep. 16/07/2026) Rv. 290443-02

Presidente: **ALMA MARCO MARIA.** *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **DE DOMINICIS MARIO. P.M. STURZO GASPARE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' FOGGIA, 12/03/2026

594014 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - Riciclaggio e autoriciclaggio - Criptovalute acquistate con i proventi del delitto presupposto - Utilizzo di un servizio di "mixing" - Ostacolo alla tracciabilità delle transazioni e alla riferibilità dei beni digitali al titolare - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di riciclaggio e autoriciclaggio, l'utilizzo di un servizio di "mixing" (nella specie, il cd. "wasabi wallet") integra una condotta idonea a ostacolare la tracciabilità delle transazioni poste in essere mediante criptovalute acquistate con il provento del delitto presupposto, caratterizzandosi per l'anonimizzazione della gestione dei beni digitali, con il trasferimento di parte dell'informazione al di fuori della rete stessa, così da impedire la diretta tracciabilità dei passaggi di acquisto e cessione degli stessi, nonché la diretta riferibilità al titolare della valute digitali. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che tali sistemi possono essere utilizzati per realizzare operazioni di "cyberlaundering", che consentono di recidere il collegamento tra gli indirizzi di origine e quelli di destinazione attraverso il deposito delle criptovalute su conti di ingresso, il raggruppamento dei fondi di più utenti e la successiva redistribuzione su plurimi conti di uscita).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 4855 del 2023 Rv. 284390-01, N. 35260 del 2021 Rv. 281942-01, N. 8269 del 2025 Rv. 287523-01, N. 25348 del 2025 Rv. 288326-01, N. 6024 del 2024 Rv. 285933-01, N. 27023 del 2022 Rv. 283681-02, N. 24273 del 2025 Rv. 288151-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25191 del 2014 Rv. 259590-01

Sez. 2, Sentenza n. 26731 del 19/06/2026 Cc. (dep. 16/07/2026) Rv. 290443-01

Presidente: **ALMA MARCO MARIA.** *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **DE DOMINICIS MARIO. P.M. STURZO GASPARE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' FOGGIA, 12/03/2026

594014 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - Autoriciclaggio - Provento del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - Impiego nell'acquisto di "cryptoassets" - Autonoma individualità rispetto al reato presupposto - Sussistenza - Provvista economica del nuovo delitto trasformativo - Sussistenza.

Integra il delitto di autoriciclaggio l'acquisto, con l'impiego del provento del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di "cryptoassets", posto che gli stessi, in quanto beni rappresentativi di un valore o di un diritto digitale, costituito da dati informatici, sostituiscono il

SEZIONE SECONDA

profitto illecitamente accumulato e, pur essendo legati da un nesso di derivazione causale con il delitto presupposto, assumono, a seguito dell'intervenuta trasformazione, un'autonoma individualità, così integrando la provvista del nuovo illecito di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la criptovaluta, seppur bene smaterializzato, ha natura di "res in commercium", oggetto di autonomi rapporti giuridici di scambio e, dunque, produttiva di utilità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1, Cod. Pen. art. 648 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 1 com. 2 lett. M, Regolam. Comunitario 31/05/2023 num. 2023 art. 3 com. 1 lett. 5, Decreto Legisl. 27/12/2024 num. 204 art. 1 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 4855 del 2023 Rv. 284390-01, N. 40672 del 2025 Rv. 289046-01, N. 20138 del 2025 Rv. 288063-01, N. 6024 del 2024 Rv. 285933-01, N. 27023 del 2022 Rv. 283681-02, N. 20740 del 2026 Rv. 290125-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25191 del 2014 Rv. 259590-01

Sez. 2, Ordinanza n. 26361 del 17/06/2026 Cc. (dep. 14/07/2026) Rv. 290441-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: RABBEJ TAREK. P.M. PEDICINI ETTORE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 18/09/2025

609127 REATO - REATO CONTINUATO - PENA - Reati puniti con sanzioni eterogenee - Reato più grave punito con pena congiunta - Reato satellite punito con sola pena detentiva - Aumento ex art. 81 cod. pen. - Criteri di determinazione - Fattispecie.

In tema di reato continuato, l'aumento di pena per il reato satellite punito con la sola pena detentiva, nel caso in cui quello più grave sia sanzionato con pena congiunta, ricomprende entrambe le specie di pena previste per quest'ultimo. (Fattispecie relativa a concorso tra il delitto di rapina e quello di lesioni aggravate, nella quale la Corte ha ritenuto legittimo l'aumento per continuazione tanto della reclusione quanto della multa, pur essendo il delitto di lesioni punito con la sola pena detentiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2328 del 2026 Rv. 289171-01, N. 9251 del 2025 Rv. 287713-01, N. 33420 del 2023 Rv. 284998-01, N. 49865 del 2018 Rv. 274375-01, N. 22088 del 2020 Rv. 280421-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40983 del 2018 Rv. 273751-01

Sez. 2, Sentenza n. 25109 del 17/06/2026 Cc. (dep. 03/07/2026) Rv. 290426-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: NIRTA GIUSEPPE. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 13/11/2025

661063 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO - Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Ambito di operatività - Decisioni in materia di riconoscimento di sentenza straniera - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE SECONDA

Non è proponibile ricorso straordinario per errore di fatto avverso le decisioni della Corte di cassazione rese in tema di riconoscimento di sentenza straniera, posto che le stesse, pur presupponendo il giudicato, non sono destinate ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità, già intervenuto "aliunde".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 731, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 733

Massime precedenti Conformi: N. 45093 del 2017 Rv. 271152-01

Massime precedenti Vedi: N. 41086 del 2014 Rv. 260854-01, N. 375 del 2026 Rv. 289182-01 Rv. 289182-01, N. 35329 del 2024 Rv. 286888-01, N. 25239 del 2020 Rv. 279466-01, N. 34510 del 2025 Rv. 288769-01, N. 7440 del 2025 Rv. 287661-01, N. 15812 del 2019 Rv. 276628-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13199 del 2017 Rv. 269790-01

Sez. 2, Sentenza n. 26350 del 12/06/2026 Cc. (dep. **14/07/2026**) Rv. **290440-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: BORGHESI CORRADO. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 30/03/2026

661130 IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - CASI - Occupazione di immobile destinato a domicilio altrui ex art. 634-bis cod. pen. - Richiesta del pubblico ministero di reintegrazione nel possesso dell'immobile ai sensi dell'art. 321-bis cod. proc. pen. - Rigetto della richiesta - Persona offesa - Appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. - Carenza di legittimazione - Ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. - Inammissibilità - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la persona offesa dal reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, previsto dall'art. 634-bis cod. pen., non è legittimata ad impugnare con l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. il rigetto della richiesta di reintegrazione nel possesso dell'immobile avanzata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 321-bis cod. proc. pen., né, conseguentemente, a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile tale impugnazione. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'istituto disciplinato dall'art. 321-bis cod. proc. pen. è strutturalmente diverso dal sequestro preventivo, in quanto non comporta l'apprensione coattiva di un bene, ma, presupponendo che lo stesso sia libero da vincoli, mira ad imporre un "facere", ossia il trasferimento coattivo del suo possesso in favore del soggetto legittimato, ed ha, altresì, rilevato che l'interesse privatistico ed individuale del proprietario a rientrare nella disponibilità materiale dell'immobile trova adeguata tutela negli strumenti offerti dal processo civile).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 101, Cod. Pen. art. 634 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 2, Decreto Legge 11/04/2025 num. 48 art. 10 com. 1, Decreto Legge 11/04/2025 num. 48 art. 10 com. 3, Legge 09/06/2025 num. 80 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18556 del 2013 Rv. 255384-01, N. 17038 del 2026 Rv. 290032-01, N. 37666 del 2014 Rv. 259982-01, N. 27895 del 2022 Rv. 283635-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 25106 del 11/06/2026 Ud. (dep. **03/07/2026**) Rv. **290410-01**

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: CAPUANO ALBERTO. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 09/01/2026

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" - Interesse dell'imputato ad impugnare - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse dell'imputato, assolto con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", a proporre ricorso per cassazione al fine di ottenere una pronuncia liberatoria con la più ampia formula "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", in quanto soltanto queste ultime contengono un accertamento positivo, rispettivamente, dell'inesistenza del fatto storico e dell'estraneità dell'imputato ad esso, idoneo a produrre gli effetti preclusivi favorevoli di cui agli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. (Conf.: n. 6989 del 1995, Rv. 201954-01). (Fattispecie relativa ad imputato del delitto di cui all'art. 346 bis cod. pen., assolto "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" a seguito della riformulazione della fattispecie incriminatrice ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114, il cui interesse ad impugnare è stato ritenuto sussistente in ragione della pendenza a suo carico di un procedimento disciplinare e della costituzione di parti civili nel processo penale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 346 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 1 com. 1 lett. E CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27109 del 2026 Rv. 290290-02, N. 28846 del 2009 Rv. 244293-01

Massime precedenti Vedi: N. 29377 del 2019 Rv. 276524-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40049 del 2008 Rv. 240815-01, N. 37954 del 2011 Rv. 250975-01

Sez. 2, Sentenza n. 24732 del 11/06/2026 Cc. (dep. **02/07/2026**) Rv. **290365-01**

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: CARDAMONE DANIELA. Relatore: CARDAMONE DANIELA. Imputato: EB REPAIR S.R.L. IN PERSONA DEL L.R.P.T. DI GUILMI MARGHERITA. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)

Annula con rinvio, TRIB. LIBERTA' CHIETI, 26/03/2026

673135 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Sequestro probatorio - "Fumus commissi delicti" - Reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen. - Reato presupposto - Individuazione della tipologia - Necessità - Fattispecie.

In tema di sequestro probatorio, l'accertamento del "fumus commissi delicti", nel caso in cui il vincolo sia disposto in relazione ai delitti di riciclaggio, reimpiego, ricettazione o autoriciclaggio, postula l'individuazione, quantomeno nella sua tipologia, del reato presupposto, che costituisce l'elemento strutturale di tali fattispecie incriminatrici, senza che sia necessaria la compiuta ricostruzione dei relativi estremi storico-fattuali. (In applicazione del principio, la Corte non ha mosso censure al rigetto dell'istanza di restituzione di un'autovettura avanzata dalla società che ne risultava formalmente intestataria, in quanto bene proveniente dal delitto di appropriazione indebita in danno di altra società proprietaria, individuato quale delitto presupposto degli ipotizzati reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter.1 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 38910 del 2025 Rv. 289016-01, N. 6584 del 2022 Rv. 282629-01, N. 20449 del 2026 Rv. 290171-01, N. 16012 del 2023 Rv. 284522-01, N. 23 del 1997 Rv. 206657-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36072 del 2018 Rv. 273548-01

Sez. 2, Sentenza n. 25324 del 10/06/2026 Ud. (dep. **06/07/2026**) Rv. **290427-01**

Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI. Estensore: CARDAMONE DANIELA. Relatore: CARDAMONE DANIELA. Imputato: PG C/ CICORIA SIMONE. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE PISA, 18/12/2025

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Termine massimo - Atti interruttivi - Decorrenza del termine ordinario di prescrizione tra un atto interruttivo ed il successivo - Prescrizione "intermedia" - Sussistenza.

In tema di prescrizione, perché possa ritenersi non verificata la estinzione del reato, pur in presenza di più atti interruttivi, è necessario che non sia superato il termine massimo previsto dall'art 161, comma secondo, cod. pen., ed anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario di cui all'art. 157, comma primo, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Pen. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28290 del 2013 Rv. 256365-01, N. 1018 del 2000 Rv. 215571-01, N. 20654 del 2014 Rv. 259583-01 Rv. 259583-01, N. 50297 del 2018 Rv. 274048-01, N. 51475 del 2019 Rv. 277853-01, N. 35278 del 2007 Rv. 237860-01

Massime precedenti Vedi: N. 40996 del 2021 Rv. 282091-01

Sez. 2, Sentenza n. 24264 del 09/06/2026 Cc. (dep. **01/07/2026**) Rv. **290390-01**

Presidente: PARDO IGNAZIO. Estensore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA. Imputato: GRECO VITTORIA. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BARI, 02/03/2026

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sequestro preventivo - Immobile di edilizia residenziale pubblica - Occupante abusivo - Interesse ad impugnare - Esclusione - Ragioni.

In tema di sequestro preventivo, l'occupante abusivo di un immobile di edilizia residenziale pubblica non ha un interesse concreto e attuale ad impugnare il provvedimento impositivo del vincolo reale disposto in relazione all'imputazione provvisoria ascrittagli ai sensi degli artt. 633 e 639-bis cod. pen., poiché, per le caratteristiche del bene sequestrato, la proprietà dello stesso in capo all'ente incaricato della gestione ed il rigetto della richiesta di assegnazione, non può conseguire alcuna utilità dall'eventuale accoglimento della richiesta di riesame, non essendo titolare di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela e dovendo individuarsi nel suddetto ente l'unico possibile beneficiario di un provvedimento di restituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 39184 del 2025 Rv. 288972-01, N. 38222 del 2025 Rv. 288851-01, N. 3033 del 2025 Rv. 287437-01, N. 22848 del 2026 Rv. 290186-01, N. 15874 del 2019 Rv. 276416-01, N. 14526 del 2025 Rv. 287823-01, N. 16352 del 2021 Rv. 281098-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01, N. 7983 del 2026 Rv. 289319-01

Sez. 2, Sentenza n. 29093 del 03/06/2026 Ud. (dep. **30/07/2026**) Rv. **290512-01**

Presidente: CAPUTO ANGELO. Estensore: SBRANA FRANCESCA. Relatore: SBRANA FRANCESCA. Imputato: GRECO ANGELO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 12/11/2025

661154 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE - Giudizio di revisione - Verbal di dichiarazioni rese in sede di indagini difensive - Natura di documenti - Esclusione - Atti del procedimento - Conseguenze - Accordo sull'acquisizione - Necessità - Fattispecie.

In tema di giudizio di revisione, i verbali delle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive non costituiscono prova documentale, ma atti del procedimento, sicché la loro mera allegazione alla richiesta di revisione non ne consente, quanto al contenuto dichiarativo, l'utilizzazione ai fini della decisione, per la quale è necessaria l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, anche tacito, sempre che il comportamento processuale della parte interessata non sia incompatibile con una volontà contraria. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la mera richiesta di acquisizione documentale, senza che fosse stato sollecitato il consenso del pubblico ministero, il quale, di contro, aveva concluso per l'inammissibilità delle prove dedotte, potesse valere, in assenza di esplicita e specifica istanza volta all'acquisizione dei verbali, come accordo tacito alla loro acquisizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24086 del 2024 Rv. 286469-01, N. 12615 del 2026 Rv. 289753-01, N. 44926 del 2023 Rv. 285316-01 Rv. 285316-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 624 del 2002 Rv. 220443-01

Sez. 2, Sentenza n. 26346 del 26/05/2026 Cc. (dep. **14/07/2026**) Rv. **290430-01**

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: DI MATTEO LUCA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PESCARA, 12/09/2025

673135 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Sequestro probatorio - Dati informatici - Copia forense acquisita da diverso ufficio del pubblico ministero - Ammissibilità - Analisi dei dati - Garanzie di pertinenzialità e proporzionalità - Necessità - Omissione - Inutilizzabilità - Sussistenza.

In tema di mezzi di ricerca della prova, l'acquisizione da parte di un diverso ufficio del pubblico ministero della copia forense dei dati contenuti in dispositivi informatici o telematici già

SEZIONE SECONDA

sequestrati, in altro procedimento penale, da omologo ufficio requirente, non esonera il primo dall'osservanza, nella successiva attività di analisi dei contenuti della suddetta copia, delle garanzie di pertinenzialità e proporzionalità, che, laddove omesse, determinano l'inutilizzabilità dei dati estratti, per violazione di regole procedurali espressive delle disposizioni costituzionali e sovranazionali a tutela della segretezza della corrispondenza, del diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione dei dati di carattere personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 117 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 CORTE COST., Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262

Massime precedenti Vedi: N. 543 del 2026 Rv. 289205-01, N. 1286 del 2025 Rv. 287421-01, N. 36776 del 2024 Rv. 286923-01, N. 41974 del 2019 Rv. 277372-01, N. 17677 del 2025 Rv. 288139-01, N. 34265 del 2020 Rv. 279949-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5876 del 2004 Rv. 226711-01

Sez. 2, Sentenza n. 28366 del 30/04/2026 Ud. (dep. 27/07/2026) Rv. 290542-02

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **BELTRANI SERGIO.** *Relatore:* **BELTRANI SERGIO.** *Imputato:* **RIZZO ANTONIO ROCCO.** *P.M. MOLINO PIETRO.* (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 20/06/2025

659001 GIUDIZIO - IN GENERE - Accesso ai programmi di giustizia riparativa - Dissenso della persona offesa - Onere dell'imputato richiedente di prospettare l'utilità di una mediazione estesa ai gruppi parentali della persona offesa o alla vittima di diverso reato - Necessità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di giustizia riparativa, l'imputato istante, a fronte del dissenso della persona offesa alla partecipazione al programma, è tenuto a prospettare l'utilità di una mediazione estesa ai gruppi parentali di quest'ultima ovvero alla vittima di un reato diverso da quello per cui si procede, in quanto l'accoglimento della richiesta postula, in positivo, l'utilità dello svolgimento del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 42, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 43, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 45, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 46, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 53 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Vedi: N. 27216 del 2026 Rv. 290197-01, N. 40791 del 2025 Rv. 288952-01, N. 8653 del 2026 Rv. 289378-01, N. 646 del 2024 Rv. 285764-01, N. 415 del 2026 Rv. 289311-01, N. 19393 del 2026 Rv. 289959-01, N. 22410 del 2026 Rv. 290238-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5166 del 2026 Rv. 289325-01

Sez. 2, Sentenza n. 28366 del 30/04/2026 Ud. (dep. 27/07/2026) Rv. 290542-03

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **BELTRANI SERGIO.** *Relatore:* **BELTRANI SERGIO.** *Imputato:* **RIZZO ANTONIO ROCCO.** *P.M. MOLINO PIETRO.* (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 20/06/2025

659001 GIUDIZIO - IN GENERE - Giustizia riparativa - Reati procedibili d'ufficio - Mancata possibilità di disporre la sospensione del processo ai fini dello svolgimento del programma - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

SEZIONE SECONDA

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24, comma primo, e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui non prevede che la sospensione del processo possa essere disposta per i reati procedibili d'ufficio, atteso che tale disciplina è coerente con le finalità deflative, testualmente desumibili dalla previsione di cui all'art. 152, comma terzo, n. 2, cod. pen., che anche connotano la giustizia riparativa, la quale si configura come un'esperienza giuridicamente rilevante ma destinata a svilupparsi fuori ed indipendentemente dal processo penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis com. 4, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 1, Costituzione art. 27 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5166 del 2026 Rv. 289325-01

Sez. 2, Sentenza n. 25450 del 29/04/2026 Cc. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290428-01**

Presidente: **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Estensore:* **CALVISI MICHELE.** *Relatore:* **CALVISI MICHELE.** *Imputato:* **MANGIACAPRA FRANCESCO. P.M. PATARNELLO MARCO.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 27/01/2026

664095 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Invito a presentarsi - Ricerche dell'indagato - Valutazione di sufficienza - Giudizio di fatto - Limitazioni al sindacato di legittimità - Fattispecie.

In tema di interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., la verifica della ritualità della notificazione dell'invito a comparire e della sufficienza delle ricerche dell'indagato costituisce accertamento di fatto, insindacabile in cassazione se congruamente motivato. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che l'eventuale indicazione di ulteriori luoghi di reperimento dell'indagato, dedotta per la prima volta in sede di riesame, non determina l'invalidità dell'ordinanza cautelare, in quanto portata a conoscenza del giudice solo successivamente alla sua emissione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 358 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. F

Massime precedenti Vedi: N. 7506 del 2026 Rv. 289472-01, N. 29649 del 2025 Rv. 288331-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17274 del 2020 Rv. 279281-01, N. 28898 del 2026 Rv. 290405-01 Rv. 290405-02 Rv. 290405-03

Sez. 2, Sentenza n. 29172 del 17/04/2026 Ud. (dep. **31/07/2026**) Rv. **290514-01**

Presidente: **IMPERIALI LUCIANO.** *Estensore:* **COLELLA SIMONETTA.** *Relatore:* **COLELLA SIMONETTA.** *Imputato:* **GUARESÌ FILIPPO. P.M. MOLINO PIETRO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 23/10/2025

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Imputato e parte civile ammessi entrambi al patrocinio a spese dello stato - Condanna dell'imputato al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali della parte civile - Possibilità - Ragioni.

SEZIONE SECONDA

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'imputato ammesso al beneficio, nel caso di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile ad esso del pari ammessa, deve essere altresì condannato alla rifusione, in favore dell'Erario, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, non potendo le stesse restare a carico dello Stato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 107 com. 1 lett. F, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 153

Massime precedenti Conformi: N. 18187 del 2025 Rv. 288033-01, N. 33136 del 2025 Rv. 288709-01, N. 33630 del 2022 Rv. 283521-02, N. 48907 del 2016 Rv. 268211-01, N. 4211 del 2026 Rv. 289334-01, N. 19932 del 2026 Rv. 290044-01, N. 38271 del 2008 Rv. 242026-01, N. 25854 del 2019 Rv. 276457-01

Massime precedenti Difformi: N. 33103 del 2020 Rv. 279839-01, N. 15144 del 2025 Rv. 289129-01

Massime precedenti Vedi: N. 30390 del 2025 Rv. 288578-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5464 del 2020 Rv. 277760-01

Sez. 2, Sentenza n. 25037 del 15/04/2026 Ud. (dep. **03/07/2026**) Rv. **290369-01**

Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA. Estensore: CALVISI MICHELE. Relatore: CALVISI MICHELE. Imputato: FALL MAMADOU. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 11/03/2025

665033 NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA - Mancata consegna dell'atto notificando per rifiuto o temporanea assenza del destinatario ovvero per assenza o inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo - Perfezionamento della procedura notificatoria - Spedizione della raccomandata "informativa" - Insufficienza - Prova della sua ricezione - Necessità.

In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica dell'atto rifiutato dal destinatario, o non consegnato per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non si perfeziona con la spedizione della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma solo con la sua ricezione da parte del destinatario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20959 del 2025 Rv. 288267-01, N. 4359 del 2024 Rv. 285752-01, N. 36330 del 2021 Rv. 281947-01 Rv. 281947-01, N. 21492 del 2022 Rv. 283429-01, N. 13900 del 2016 Rv. 266718-01

Massime precedenti Difformi: N. 3514 del 2019 Rv. 275341-01, N. 36598 del 2017 Rv. 270729-01, N. 3827 del 2011 Rv. 249370-01, N. 40481 del 2018 Rv. 273886-01, N. 36241 del 2019 Rv. 277583-01

Massime precedenti Vedi: N. 14558 del 2025 Rv. 287912-01, N. 14033 del 2023 Rv. 284377-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7697 del 2017 Rv. 269028-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 25029 del 09/04/2026** Ud. (dep. **03/07/2026**) Rv. **290366-02**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: MARRAS GIOVANNI. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO SALERNO, 19/06/2025

661116 IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE - Sentenza di proscioglimento relativa ai reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - Limite di appellabilità per il pubblico ministero previsto dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge n. 114 del 2024 - Appello del pubblico ministero e della parte civile - Inammissibilità del primo - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento relativa ai reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non può essere dichiarato inammissibile nel caso in cui sia proposto gravame anche dalla parte civile, poiché, in base al disposto di cui all'art. 580 cod. proc. pen., l'esigenza di evitare la "frammentazione dei controlli" sulla sentenza prevale sul limite di appellabilità per la pubblica accusa previsto dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114. (Fattispecie relativa a sentenza pronunciata successivamente al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge citata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. P)

Massime precedenti Vedi: N. 20257 del 2025 Rv. 288091-01, N. 17493 del 2025 Rv. 288029-02 Rv. 288029-01, N. 37721 del 2025 Rv. 288906-01, N. 35419 del 2025 Rv. 288680-01, N. 20143 del 2025 Rv. 288070-01, N. 6984 del 2025 Rv. 287528-01, N. 25385 del 2026 Rv. 290164-01, N. 14480 del 2026 Rv. 289854-01

Sez. 2, **Sentenza n. 25032 del 09/04/2026** Cc. (dep. **03/07/2026**) Rv. **290368-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: CERSOSIMO EMANUELE. Relatore: CERSOSIMO EMANUELE. Imputato: SAVIO MARCO. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE MONZA, 27/10/2025

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Confisca per equivalente - Individuazione dei beni e delle somme di denaro - Necessità - Motivazione - Contenuto - Indicazione.

In tema di patteggiamento, la statuizione sulla confisca per equivalente deve individuare in modo specifico le somme di denaro ed i beni da sottoporre a vincolo e richiede una motivazione altrettanto specifica, tanto in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, quanto al rigetto delle eventuali deduzioni difensive concernenti l'esistenza di una sproporzione tra il valore dei beni ablati e il profitto del reato, non essendo a tal fine sufficiente la sintetica motivazione tipica del rito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 282 del 2020 Rv. 278464-01, N. 17092 del 2021 Rv. 281358-01, N. 13915 del 2022 Rv. 283081-01, N. 5936 del 2026 Rv. 289399-01, N. 32678 del 2015 Rv. 264254-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21368 del 2020 Rv. 279348-01 Rv. 279348-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 27330 del 31/03/2026** Ud. (dep. 21/07/2026) Rv. 290555-06

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: MOSTARDA FABIO. Relatore: MOSTARDA FABIO. Imputato: RETE PER LA LEGALITA' SICILIA ASS.NI E FOND.NI CONTRO IL RACKET E L'US C/ CELESIA GIROLAMO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 14/11/2024

667001 PARTE CIVILE - IN GENERE - Legittimazione ad agire e prova del diritto azionato - Differenze - Indicazione.

La legittimazione attiva all'azione civile nel processo penale, consistente nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine alla situazione giuridica sostanziale azionata, va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie prospettata dalla parte, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, secondo le ordinarie regole civilistiche della sussistenza del danno in concreto e della sua derivazione dall'illecito contestato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49038 del 2014 Rv. 261143-01, N. 14768 del 2016 Rv. 266899-01

Massime precedenti Vedi: N. 10215 del 2019 Rv. 276500-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261110-01

Sez. 2, **Sentenza n. 27330 del 31/03/2026** Ud. (dep. 21/07/2026) Rv. 290555-05

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: MOSTARDA FABIO. Relatore: MOSTARDA FABIO. Imputato: RETE PER LA LEGALITA' SICILIA ASS.NI E FOND.NI CONTRO IL RACKET E L'US C/ CELESIA GIROLAMO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 14/11/2024

677007 SENTENZA - CONDANNA - DANNI - CONDANNA GENERICA - Associazione di tipo mafioso - Costituzione di parte civile di un Comune quale soggetto danneggiato - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di condanna generica al risarcimento dei danni, il Comune può essere considerato danneggiato dal delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, posto che tale reato cagiona un pregiudizio, anche di carattere patrimoniale, quanto meno all'immagine della città ed allo sviluppo del turismo e delle attività produttive, con conseguente lesione di interessi propri, giuridicamente tutelati, dell'ente avente la rappresentanza della collettività danneggiata. (Conf.: n. 8381 del 1992, Rv.191448-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 13244 del 2014 Rv. 259560-01, N. 10215 del 2019 Rv. 276500-01, N. 44528 del 2019 Rv. 277148-03

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 27330 del 31/03/2026** Ud. (dep. 21/07/2026) Rv. 290555-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: MOSTARDA FABIO. Relatore: MOSTARDA FABIO. Imputato: RETE PER LA LEGALITA' SICILIA ASS.NI E FOND.NI CONTRO IL RACKET E L'US C/ CELESIA GIROLAMO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 14/11/2024

559109 IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA' - Attenuante della collaborazione - Diniego per ininfluenza delle dichiarazioni dell'imputato - Utilizzo delle stesse dichiarazioni per la condanna di un coimputato assolto in primo grado - Contraddittorietà della motivazione - Sussistenza.

In tema di ricorso per cassazione, è affetta da contraddittorietà la motivazione della sentenza di appello che neghi al ricorrente l'attenuante della collaborazione prevista dall'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., ritenendo ininfluenti le dichiarazioni auto ed etero accusatorie da lui rese, nonostante le stesse siano state utilizzate, nella medesima decisione, per ribaltare la pronuncia di primo grado che aveva assolto altro coimputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 2355 del 2025 Rv. 287479-01, N. 4218 del 2026 Rv. 289369-02, N. 4803 del 2025 Rv. 287429-01, N. 13678 del 2022 Rv. 283034-01, N. 39846 del 2023 Rv. 285368-01, N. 53600 del 2017 Rv. 271635-01

Sez. 2, **Sentenza n. 27330 del 31/03/2026** Ud. (dep. 21/07/2026) Rv. 290555-03

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: MOSTARDA FABIO. Relatore: MOSTARDA FABIO. Imputato: RETE PER LA LEGALITA' SICILIA ASS.NI E FOND.NI CONTRO IL RACKET E L'US C/ CELESIA GIROLAMO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 14/11/2024

677007 SENTENZA - CONDANNA - DANNI - CONDANNA GENERICA - Giudizio di impugnazione - Contestazione della sussistenza del danno-evento - Obbligo di esame - Sussistenza - Ragioni.

In tema di condanna generica al risarcimento dei danni, il giudice dell'impugnazione, nel caso in cui l'imputato abbia formulato censure ammissibili circa la sussistenza del danno-evento, ossia della lesione del bene-interesse protetto dall'ordinamento, lamentato dal danneggiato costituitosi parte civile, è tenuto a esaminarle, non potendo limitarsi a confermare la condanna generica, posto che la statuizione contenuta nella sentenza penale ha efficacia di giudicato nel successivo giudizio civile risarcitorio quanto all'accertamento, in essa implicitamente contenuto, del danno-evento e del nesso di causalità materiale con il fatto-reato. (In motivazione, la Corte ha affermato che la condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile postula l'accertamento, vincolante per il giudice civile, del danno-evento e del nesso di causalità materiale, essendo riservato a quest'ultimo solo l'accertamento del danno-conseguenza e la liquidazione del relativo ammontare, mediante l'ulteriore verifica del nesso di causalità giuridica tra l'evento lesivo e le conseguenze pregiudizievoli). (Cfr.: Cass. civ., n. 25418 del 2025, Rv. 676341-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 31574 del 2023 Rv. 284954-02, N. 36350 del 2015 Rv. 265637-01, N. 51160 del 2023 Rv. 285612-01, N. 6380 del 2017 Rv. 269132-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 27330 del 31/03/2026** Ud. (dep. **21/07/2026**) Rv. **290555-04**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: MOSTARDA FABIO. Relatore: MOSTARDA FABIO. Imputato: RETE PER LA LEGALITA' SICILIA ASS.NI E FOND.NI CONTRO IL RACKET E L'US C/ CELESIA GIROLAMO. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 14/11/2024

677007 SENTENZA - CONDANNA - DANNI - CONDANNA GENERICA - Prova del danno-evento - Onere della prova - Parte civile - Differente modulazione a seconda che la parte civile sia persona offesa o mero danneggiato da reato - Indicazione - Fattispecie.

In tema di condanna generica al risarcimento dei danni, la prova del danno-evento risarcibile ai sensi dell'art. 185 cod. pen. può ritenersi acquisita, in caso di condanna agli effetti penali, solo quando parte civile sia la persona offesa, ossia il titolare del bene-interesse tutelato dalla norma penale, mentre quando la parte civile è il danneggiato, ossia chiunque abbia subito dal reato un danno patrimonialmente valutabile, essa deve essere specificamente fornita da quest'ultimo, laddove l'imputato abbia svolto difese incompatibili con il suo riconoscimento. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e ad altri reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., in cui la Corte ha annullato con rinvio le statuizioni civili in favore delle associazioni rappresentative di interessi collettivi, meri danneggiati da reato, ritenendo insufficiente a provare i danni-evento dalle stesse lamentati il generico riferimento alla loro operatività in un territorio comunale, senza che fossero stati dimostrati tempi, concrete finalità, modalità e concreti effetti dell'attività svolta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38921 del 2017 Rv. 271107-01, N. 6380 del 2017 Rv. 269132-01, N. 43494 del 2016 Rv. 268427-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261110-01

Sez. 2, **Sentenza n. 25048 del 05/03/2026** Ud. (dep. **03/07/2026**) Rv. **290409-01**

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: IMPERIALI LUCIANO. Relatore: IMPERIALI LUCIANO. Imputato: FERRENTINO MARCO. P.M. PATSCOT ROBERTO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 04/06/2025

655003 COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") - Condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. - Valorizzazione di un episodio estorsivo ai soli fini della prova del reato associativo - Successivo giudizio per il delitto di estorsione - Preclusione del "ne bis in idem" - Operatività - Esclusione.

La preclusione processuale derivante dal divieto di "bis in idem" non opera nel caso in cui il soggetto, già condannato per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, sia chiamato a rispondere in un successivo procedimento di un singolo episodio estorsivo, pur se commesso al fine di agevolare la medesima associazione mafiosa o avvalendosi della forza di intimidazione da questa derivante, allorché tale ultima condotta sia stata valorizzata nel primo giudizio ai soli fini della prova del reato associativo e non abbia costituito oggetto di specifica contestazione e condanna.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17014 del 2024 Rv. 286332-02, N. 32057 del 2025 Rv. 288633-01, N. 15724 del 2025 Rv. 287947-02, N. 25912 del 2021 Rv. 281956-01, N. 26676 del 2025 Rv. 288738-03, N. 31828 del 2019 Rv. 276719-02, N. 18020 del 2022 Rv. 283371-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34655 del 2005 Rv. 231799-01

LUGLIO/AGOSTO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



Sez. 3, **Sentenza n. 32394 del 21/07/2026** Cc. (dep. **31/08/2026**) Rv. **290541-01**

Presidente: **GENTILI ANDREA**. Estensore: **SCARCELLA ALESSIO**. Relatore: **SCARCELLA ALESSIO**. Imputato: **K. P.M. BALDI FULVIO**. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' FIRENZE, 28/04/2026

664091 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE - Annullamento dell'ordinanza cautelare per omessa traduzione in lingua comprensibile all'indagato - Rinnovazione della misura - Regime previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. - Applicabilità in via analogica - Esclusione - Ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni omogenee - Esclusione.

In tema di misure cautelari personali, il regime derogatorio previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., che consente la rinnovazione della misura divenuta inefficace solo in presenza di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non è applicabile al caso di annullamento del provvedimento coercitivo per omessa traduzione dell'ordinanza in una lingua comprensibile all'indagato, perché costituisce disciplina eccezionale, strettamente correlata alla speciale sanzione processuale prevista dal legislatore per l'inosservanza dei termini del procedimento di riesame, come tale insuscettibile di applicazione analogica ad ipotesi differenti, né la sua mancata estensione alla prima tipologia di vicende determina una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto le due situazioni sono sorrette da presupposti, finalità e meccanismi di tutela differenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 28002 del 2016 Rv. 267662-01, N. 8515 del 2017 Rv. 269540-01, N. 53124 del 2017 Rv. 271653-01, N. 8695 del 2018 Rv. 272217-01, N. 38408 del 2018 Rv. 275154-01, N. 47617 del 2016 Rv. 268429-01

Sez. 3, **Sentenza n. 29220 del 09/07/2026** Ud. (dep. **31/07/2026**) Rv. **290333-02**

Presidente: **ACETO ALDO**. Estensore: **GAI EMANUELA**. Relatore: **GAI EMANUELA**. Imputato: **VAZQUEZ PETER PAUL**. P.M. **GIORDANO LUIGI**. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, GIP TRIBUNALE UDINE, 17/11/2025

576001 PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA' E D'ARTE) - IN GENERE - Illecito trasferimento all'estero di beni culturali - Beni appartenenti a privati - Confisca prevista dall'art. 174, comma 3, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ora art. 518-duodevices cod. pen. - Giudizio di proporzionalità - Necessità - Contenuto.

In tema di illecito trasferimento all'estero di beni culturali, la confisca prevista dall'art. 174, comma 3, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, trasfuso nell'art. 518-duodevices cod. pen., avente natura di misura recuperatoria di carattere amministrativo, deve essere disposta, anche in caso di proscioglimento per cause diverse da quelle che incidono sulla materialità del fatto; qualora, tuttavia, abbia ad oggetto beni appartenenti a un soggetto privato, nel rispetto del principio di proporzionalità e dell'art. 1 Prot. 1 CEDU in tema di protezione della proprietà, può essere applicata soltanto all'esito di un giudizio di bilanciamento tra il diritto di proprietà e l'interesse pubblico al recupero del bene al patrimonio culturale, nel quale il giudice valuta la tempestività e la coerenza nel tempo dell'azione delle autorità pubbliche, eventuali inerzie ad esse imputabili e il comportamento eventualmente colposo del proprietario in ordine alla natura del bene e alla sua esportabilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 174 com. 3, Cod. Pen. art. 518, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 49438 del 2009 Rv. 245862-01, N. 19692 del 2018 Rv. 272870-01, N. 42458 del 2015 Rv. 265046-01, N. 22 del 2019 Rv. 274745-04, N. 11269 del 2020 Rv. 278764-01

Sez. 3, Sentenza n. 31546 del 09/07/2026 Cc. (dep. 18/08/2026) Rv. 290350-01

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **GAI EMANUELA.** *Relatore:* **GAI EMANUELA.**
Imputato: **PG C/ MARCHETTA MAURIZIO S. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)**

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 23/04/2026

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE
- Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Presupposti - Stato di bisogno dei lavoratori - Nozione - Accertamento.

Ai fini della integrazione del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la libertà di autodeterminazione della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. (In motivazione, la Corte ha osservato che lo stato di bisogno deve essere accertato con riguardo alla concreta situazione personale, familiare, patrimoniale, economica e ambientale del singolo lavoratore e non è automaticamente escluso né dalla regolarità dell'assunzione né dalla possibilità di accedere, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, alle misure di sostegno al reddito previste dalla legge fino al reperimento di una nuova occupazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 603 bis

Massime precedenti Conformi: N. 24441 del 2021 Rv. 281405-01

Massime precedenti Vedi: N. 7861 del 2022 Rv. 282604-01, N. 27582 del 2020 Rv. 279961-01

Sez. 3, Sentenza n. 29220 del 09/07/2026 Ud. (dep. 31/07/2026) Rv. 290333-01

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **GAI EMANUELA.** *Relatore:* **GAI EMANUELA.**
Imputato: **VAZQUEZ PETER PAUL. P.M. GIORDANO LUIGI. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, GIP TRIBUNALE UDINE, 17/11/2025

576001 PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA' E D'ARTE) - IN GENERE - Illecito trasferimento all'estero di cose di interesse artistico - Dichiarazione di rilevante interesse artistico dell'opera - Necessità - Esclusione - Accertamento in concreto - Sufficienza - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 174 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, confluito in continuità normativa nell'art. 518-undecies cod. pen., non è richiesto che il bene sia stato previamente dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. cit., essendo sufficiente che, in concreto, ne sia accertato l'oggettivo interesse culturale ai sensi dell'art. 10 del medesimo decreto.(Fattispecie in tema di tentativo di esportazione di una collezione privata, comprendente strumenti ad arco antichi di eccezionale interesse culturale per il patrimonio nazionale ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. e) del Codice dei beni Culturali, nonché di interesse storico in relazione alla figura del suo realizzatore ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. d) del medesimo codice).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 13, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 174, Legge 09/03/2022 num. 22, Cod. Pen. art. 518 undecies

Massime precedenti Conformi: N. 10468 del 2018 Rv. 272623-01

Massime precedenti Vedi: N. 30653 del 2024 Rv. 286801-01, N. 17223 del 2017 Rv. 269627-01

Sez. 3, Sentenza n. 27313 del 08/07/2026 Ud. (dep. **20/07/2026**) Rv. **290252-01**

Presidente: **DI STASI ANTONELLA**. *Estensore:* **CORBETTA STEFANO**. *Relatore:* **CORBETTA STEFANO**. *Imputato:* **PENZO MAURO**. *P.M. BALDI FULVIO*. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE VICENZA, 24/11/2025

517001 CACCIA - IN GENERE - Detenzione di esemplari morti di aviofauna protetta - Reato ai sensi dell'art. 30, lett. b) o lett. h), legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di reati venatori, non integra le contravvenzioni di cui all'art. 30, comma 1, lett. b) o lett. h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la detenzione di esemplari morti di aviofauna protetta, atteso che la "ratio" della tutela legislativa deve individuarsi nella salvaguardia della selvaggina non cacciabile intesa come essere vivente (Conf. Sez. 3, n. 3980 del 1995, Rv. 201982-01).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 lett. B, H CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21212 del 2007 Rv. 236745-01

Sez. 3, Sentenza n. 28842 del 08/07/2026 Cc. (dep. **29/07/2026**) Rv. **290331-01**

Presidente: **DI STASI ANTONELLA**. *Estensore:* **VERDEROSA PIA**. *Relatore:* **VERDEROSA PIA**. *Imputato:* **PMT C/ MANELLI MICHELE QUAL**. *P.M. DI NARDO MARILIA*. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE SIENA, 17/02/2026

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Richiesta di emissione di decreto penale di condanna - Ordinanza di rigetto del Gip per inosservanza del termine previsto dall'art. 459, comma 1, cod. proc. pen - Tardività imputabile al Gip - Abnormità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna per inosservanza del termine previsto dall'art. 459, comma 1, cod. proc. pen., anche quando il ritardo è imputabile allo stesso giudice, trattandosi di un provvedimento che non determina la stasi del procedimento e che non risulta avulso dal sistema, in quanto espressione di un potere riconosciuto dall'ordinamento. (Fattispecie relativa alla reiterazione di richiesta di decreto penale di condanna da parte del pubblico ministero a seguito del rigetto di una precedente richiesta tempestivamente proposta, sulla quale il giudice per le indagini preliminari aveva provveduto oltre il termine di cui all'art. 459, comma 1, cod. proc. pen., determinandone il decorso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8137 del 2004 Rv. 227510-01, N. 21485 del 2019 Rv. 275587-01, N. 14764 del 2014 Rv. 261473-01, N. 5566 del 2004 Rv. 227853-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20569 del 2018 Rv. 272715-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 31810 del 07/07/2026 Cc. (dep. 24/08/2026) Rv. 290433-01

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: VERDEROSA PIA. Relatore: VERDEROSA PIA. Imputato: GAMBA MARCO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 25/03/2026

664034 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE - Ordinanza che dispone la misura cautelare personale ex art. 310 cod. proc. pen. - Requisito di cui all'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, il requisito della sommaria descrizione del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, prescritto a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. per l'ordinanza applicativa della misura non si applica all'ordinanza con cui il tribunale del riesame dispone la misura in accoglimento dell'appello del pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in quanto le esigenze della difesa sono soddisfatte dal contraddittorio nel procedimento cautelare instauratosi in seguito all'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1016 del 2020 Rv. 278122-01, N. 8518 del 2021 Rv. 280603-01, N. 28187 del 2025 Rv. 288395-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17274 del 2020 Rv. 279281-01

Sez. 3, Sentenza n. 28841 del 03/07/2026 Ud. (dep. 29/07/2026) Rv. 290354-01

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: DI CORSO MAURIZIO. P.M. MIRANDA MARIA LUISA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 26/01/2026

596024 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI - Regularizzazione della merce attraverso l'eliminazione delle false indicazioni - Effetti sul reato di cui all'art. 517 cod. pen. - Estinzione - Esclusione.

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la regolarizzazione amministrativa delle merci commercializzate con false o fallaci indicazioni di provenienza, prevista dall'art. 4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed attuata con l'asportazione dei segni, delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di prodotto di origine italiana, oppure attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy", non comporta l'estinzione del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 49 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19746 del 2010 Rv. 247484-01, N. 3669 del 2006 Rv. 233285-01, N. 49394 del 2004 Rv. 230477-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 27668 del 02/07/2026** Ud. (dep. **23/07/2026**) Rv. **290285-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Imputato: LERRO MADDALENA. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 04/03/2026

609001 REATO - IN GENERE - Uccisione di animali - Limiti all'applicabilità delle disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale - Disciplina di cui all'art. 19-ter disp. coord. cod. pen. - Operatività - Condizioni - Fattispecie.

In tema di uccisione di animali, ai fini della applicabilità del limite previsto dall'art. 19-ter disp. att. cod. pen. all'operatività delle disposizioni incriminatrici del titolo IX-bis del libro II del codice penale, il giudice è tenuto a verificare se l'attività concretamente posta in essere, della cui liceità si invoca il riconoscimento, sia disciplinata da una legge speciale riconducibile alle materie tassativamente indicate dalla medesima disposizione e, in caso affermativo, ad accertare se le relative condotte si siano svolte nei limiti consentiti o imposti dalla normativa applicabile. (Fattispecie relativa all'uccisione di un cavallo adibito al traino di una carrozzella, in cui la Corte ha ritenuto non rispettati i limiti e le condizioni previsti dalla disciplina speciale concernente il servizio di trasporto turistico mediante veicoli a trazione animale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 544 bis, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 19 ter

Massime precedenti Vedi: N. 40751 del 2015 Rv. 265164-01, N. 11606 del 2012 Rv. 252251-01, N. 7529 del 2024 Rv. 285955-01, N. 17691 del 2019 Rv. 275865-01, N. 10163 del 2018 Rv. 272620-01

Sez. 3, **Sentenza n. 30137 del 01/07/2026** Ud. (dep. **07/08/2026**) Rv. **290378-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: BOVE VALERIA. Relatore: BOVE VALERIA. Imputato: M. P.M. CIAMBELLINI MICHELE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 18/02/2026

659001 GIUDIZIO - IN GENERE - Giustizia riparativa - Istanza dell'imputato di accesso al programma formulata in grado di appello - Giudizio di appello limitato all'esame del gravame del pubblico ministero diretto ad aggravare la pena - Inammissibilità dell'istanza - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

E' inammissibile la richiesta di invio al programma di giustizia riparativa formulata dall'imputato nell'ambito di un giudizio di appello limitato all'esame del gravame proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna e diretto all'inasprimento del trattamento sanzionatorio, salvo che l'istanza rappresenti la finalità di conseguire l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., concedibile di ufficio, ed allegghi gli specifici elementi fattuali necessari alla valutazione dell'utilità del percorso riparativo. (Nella specie, l'istanza era stata presentata da imputato il cui appello era stato dichiarato inammissibile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 2 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 45, Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. N.6

Massime precedenti Vedi: N. 415 del 2026 Rv. 289311-01, N. 22410 del 2026 Rv. 290238-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5166 del 2026 Rv. 289325-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 27315 del 30/06/2026 Ud. (dep. **20/07/2026**) Rv. **290364-01**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: SOFFLI LETIZIA. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 09/03/2026

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Decisioni in camera di consiglio ex art. 598-bis cod. proc. pen. - Notifica del decreto di citazione presso il precedente domicilio eletto anziché presso il domicilio successivamente dichiarato - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità con le conclusioni scritte - Necessità - Deducibilità per la prima volta nel giudizio di legittimità - Esclusione.

Nel giudizio cartolare di appello, la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio effettuata presso il precedente domicilio eletto, anziché presso quello successivamente indicato nella dichiarazione di nomina del difensore di fiducia per il giudizio di appello, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta alle regole di deducibilità dettate dall'art. 182 cod. proc. pen., la quale, pertanto, deve essere eccepita dal difensore con le conclusioni scritte ex art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen., non essendo deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis

Massime precedenti Vedi: N. 2332 del 2024 Rv. 285795-01, N. 27546 del 2023 Rv. 284810-01, N. 19290 del 2015 Rv. 263829-01, N. 2818 del 2015 Rv. 262590-01, N. 42755 del 2014 Rv. 260434-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 119 del 2005 Rv. 229539-01, N. 19602 del 2008 Rv. 239396-01

Sez. 3, Sentenza n. 26238 del 30/06/2026 Ud. (dep. **13/07/2026**) Rv. **290196-01**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: PAZIENZA VITTORIO. Relatore: PAZIENZA VITTORIO. Imputato: DOSI ANDREA. P.M. GIORDANO LUIGI. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 17/11/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati in materia di IVA - Quantificazione della base imponibile - Costi sostenuti - Documentazione e registrazione - Necessità - Sussistenza - Reati concernenti le imposte dirette - Allegazione documentale - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Ai fini della configurabilità dei delitti in materia di IVA, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve essere effettuata sulla base dei soli costi effettivamente documentati, atteso che l'imposta sul valore aggiunto è collocata in un sistema chiuso, di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità delle fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, nel quale non hanno alcun rilievo i costi effettivi non registrati, che, al contrario, possono essere presi in considerazione ai fini dell'accertamento dei delitti di evasione delle imposte dirette, non vincolate al rispetto di stringenti oneri documentali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 1 lett. F

Massime precedenti Conformi: N. 53980 del 2018 Rv. 274564-01

Massime precedenti Vedi: N. 8700 del 2019 Rv. 275856-01, N. 39930 del 2025 Rv. 289039-02, N. 14821 del 2025 Rv. 287860-01

Sez. 3, Sentenza n. 27216 del 30/06/2026 Ud. (dep. **20/07/2026**) Rv. **290197-01**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Imputato: C. P.M. GIORDANO LUIGI. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 03/12/2025

659001 GIUDIZIO - IN GENERE - Giustizia riparativa - Richiesta di ammissione al programma - Valutazione di utilità ex art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. - Criteri - Dissenso della persona offesa - Rilevanza - Limiti.

In tema di giustizia riparativa, il giudizio sull'utilità dell'avvio del programma previsto dall'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., richiede una valutazione complessiva degli interessi coinvolti e del contesto relazionale inciso dal reato, che tenga conto delle caratteristiche personologiche della vittima e degli altri soggetti interessati, dei rischi di vittimizzazione secondaria o di manipolazione e dell'effettiva disponibilità dell'autore del reato ad intraprendere un percorso di responsabilizzazione verso l'altro, sicché il rifiuto della persona offesa a partecipare al percorso, pur costituendo elemento rilevante ai fini della valutazione demandata al giudice, non può essere assunto quale unico parametro cui ancorare il giudizio di utilità né può, di per sé solo, giustificare il diniego di accesso all'istituto o, al contrario, rendere automatico il ricorso alla mediazione con vittima aspecifica, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. a), d.lgs. 18 ottobre 2022, n. 150.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 42, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 43, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 45, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 46, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 53 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 58, Direttive del Consiglio CEE 25/10/2012 num. 29 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 40791 del 2025 Rv. 288952-01, N. 646 del 2024 Rv. 285764-01, N. 8653 del 2026 Rv. 289378-01, N. 19393 del 2026 Rv. 289959-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5166 del 2026 Rv. 289325-01

Sez. 3, Sentenza n. 26075 del 26/06/2026 Ud. (dep. **13/07/2026**) Rv. **290363-01**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: GIORGIANNI GIOVANNI. Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI. Imputato: PEDRETTI CARDUCCIO. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 25/11/2025

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Contestazione di dichiarazione fraudolenta avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - Condanna per l'uso di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - Esclusione - Ragioni.

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, accusato del delitto di dichiarazione fraudolenta per essersi avvalso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condannato per il medesimo reato, ma per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, posto che l'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 richiede che le operazioni cui le fatture si riferiscono siano inesistenti, senza distinguere tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30874 del 2018 Rv. 273728-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 4236 del 2019 Rv. 275692-01, N. 1998 del 2020 Rv. 278378-01

Sez. 3, Sentenza n. 30264 del 26/06/2026 Ud. (dep. **10/08/2026**) Rv. **290379-01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **AMOROSO MARIA CRISTINA.** *Relatore:* **AMOROSO MARIA CRISTINA.** *Imputato:* **G. P.M. PEDICINI ETTORE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 07/11/2025

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Subordinazione del beneficio alla partecipazione a specifici percorsi di recupero ex art. 165, comma quinto, cod. pen. - Delitto di violenza sessuale - Ipotesi di minore gravità - Applicazione - Doverosità - Ragioni - Discrezionalità del giudice - Limiti.

In tema di sospensione condizionale della pena, la subordinazione del beneficio alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, prevista dall'art. 165, comma quinto, cod. pen., deve essere disposta anche nell'ipotesi di violenza sessuale di minore gravità di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., configurandosi quale effetto legale obbligatorio non suscettibile di esclusione da parte del giudice. (In motivazione, la Corte ha osservato che, in capo al giudice, residua uno spazio di discrezionalità il quale attiene alla determinazione delle modalità di attuazione del percorso di recupero, in una logica di individualizzazione coerente con le caratteristiche del caso concreto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 com. 5, Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41641 del 2025 Rv. 289001-01

Sez. 3, Sentenza n. 31902 del 24/06/2026 Ud. (dep. **25/08/2026**) Rv. **290334-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ZUNICA FABIO.** *Relatore:* **ZUNICA FABIO.** *Imputato:* **PICCIOCCI GIOVANBATTISTA. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 27/05/2025

614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Incenerimento di residui vegetali - Inosservanza delle condizioni di cui all'art. 182, comma 6-bis, d.lgs. n.152 del 2006 - Reato di cui all'articolo 256 comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006 - Sussistenza - Fattispecie.

Integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 l'incenerimento di residui vegetali effettuato nel luogo di produzione al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. (Fattispecie in cui l'imputato, in un periodo dell'anno nel quale l'accensione dei fuochi era vietata nel territorio regionale, aveva bruciato residui vegetali derivanti dall'attività agricola superando il limite di tre metri steri per ettaro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 182 com. 6, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 185 com. 1 lett. F

Massime precedenti Conformi: N. 38658 del 2017 Rv. 270897-01, N. 5504 del 2016 Rv. 265838-01

Massime precedenti Vedi: N. 21936 del 2016 Rv. 267470-01, N. 31108 del 2024 Rv. 286703-01, N. 76 del 2015 Rv. 261790-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 28527 del 23/06/2026** Ud. (dep. 28/07/2026) Rv. 290375-01

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: RAVASIO DANIELE. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 18/03/2025

671082 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - IN GENERE - Omessa notificazione del decreto al difensore di fiducia - Opposizione presentata dall'imputato - Sanatoria della nullità - Sussistenza - Ragioni.

L'omessa notificazione del decreto penale di condanna al difensore di fiducia integra una nullità di ordine generale, che è sanata dall'opposizione presentata dall'imputato, sia perché, ex art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la parte ha accettato gli effetti dell'atto nullo, sia perché, ex art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la parte si è avvalsa della facoltà cui era preordinato l'atto, stanti l'equiparazione dell'opposizione ad un mezzo di impugnazione e l'unicità del diritto di impugnare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22768 del 2018 Rv. 273722-01, N. 16611 del 2019 Rv. 275654-01, N. 9212 del 2012 Rv. 252363-01, N. 17582 del 2010 Rv. 247094-01

Massime precedenti Vedi: N. 6330 del 2023 Rv. 284085-01

Sez. 3, **Sentenza n. 28370 del 23/06/2026** Ud. (dep. 27/07/2026) Rv. 290352-01

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: COLOMBO ALESSANDRO LUCA. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE MILANO, 22/11/2023

609045 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - Omessa richiesta in sede di conclusioni - Obbligo di motivazione del mancato riconoscimento - Insussistenza - Richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena - Equipollenza - Esclusione.

Il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza, non equivalendo a quest'ultima la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E)

Massime precedenti Conformi: N. 11539 del 2014 Rv. 258696-01, N. 35570 del 2017 Rv. 270694-01, N. 26272 del 2019 Rv. 276044-01

Massime precedenti Vedi: N. 54179 del 2018 Rv. 275440-01, N. 57116 del 2017 Rv. 271869-01, N. 12624 del 2019 Rv. 275057-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 26076 del 23/06/2026** Cc. (dep. **13/07/2026**) Rv. **290194-01**

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: PAZIENZA VITTORIO. Relatore: PAZIENZA VITTORIO. Imputato: SATTA FABIO. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE SASSARI, 15/04/2026

621000 SPORT - Misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive - DASPO - Ordinanza di convalida - Omessa indicazione dell'orario di deposito - Mancanza negli atti di ulteriori dati idonei a verificare il rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore - Conseguenza - Caducazione della misura - Sussistenza - Ragioni.

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, l'omessa indicazione dell'orario di deposito dell'ordinanza di convalida dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia imposto dal Questore ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, comporta la caducazione della misura qualora dagli atti non emergano ulteriori elementi idonei a dimostrare il rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore dalla notificazione del provvedimento questorile all'interessato, la cui inosservanza, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, integra una nullità generale, perché, in tema di libertà personale e di materia soggetta a disciplina rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di legittimità dei provvedimenti giudiziari.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20785 del 2010 Rv. 247185-01, N. 37755 del 2025 Rv. 288836-01, N. 5624 del 2017 Rv. 269244-01, N. 10294 del 2026 Rv. 289568-01, N. 14796 del 2026 Rv. 289784-01, N. 24260 del 2023 Rv. 284667-01, N. 28489 del 2024 Rv. 286707-01, N. 20366 del 2021 Rv. 281341-01, N. 20772 del 2010 Rv. 247606-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4441 del 2006 Rv. 232711-01

Sez. 3, **Sentenza n. 31786 del 18/06/2026** Ud. (dep. **24/08/2026**) Rv. **290489-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: LIBERATI GIOVANNI. Relatore: LIBERATI GIOVANNI. Imputato: TERESA BENEDETTO GIOVANNI. P.M. COSTANTINI A. ANTONIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 26/11/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reato di omessa dichiarazione - Reddito derivante dall'esercizio in forma associata di attività d'impresa illecita - Determinazione del reddito imputabile ai concorrenti - Mancata individuazione delle quote di partecipazione agli utili e del valore dei conferimenti - Criteri - Applicazione della presunzione di uguaglianza di cui all'art. 5, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986 - Sussistenza.

Ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione, il reddito imponibile derivante dall'esercizio in forma associata di un'attività d'impresa illecita, qualora non risultino determinate le quote di partecipazione agli utili né il valore dei conferimenti, deve essere imputato ai partecipanti in parti uguali ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dovendosi sulla quota così attribuita calcolare l'imposta evasa ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 53656 del 2018 Rv. 275452-01, N. 53137 del 2017 Rv. 271827-01, N. 42160 del 2010 Rv. 248729-01, N. 44311 del 2024 Rv. 287384-03

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 29126 del 16/06/2026** Ud. (dep. 31/07/2026) Rv. 290328-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Imputato: CAPONE ANTONINO. P.M. DI NARDO MARILIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 13/10/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo - Successiva scadenza di debiti tributari - Mancato pagamento - Configurabilità del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 - Sussistenza.

In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento dell'IVA di cui all'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la sola presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo non rileva né sotto il profilo dell'elemento soggettivo, né sotto quello dell'esigibilità della condotta, perché non impedisce il pagamento dei debiti tributari che scadono successivamente alla sua presentazione ma prima dell'adozione di provvedimenti da parte del tribunale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 84, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 88, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 94

Massime precedenti Conformi: N. 49795 del 2018 Rv. 274199-01, N. 39310 del 2019 Rv. 277171-01

Massime precedenti Vedi: N. 2860 del 2019 Rv. 274822-01, N. 12912 del 2016 Rv. 266708-01, N. 13628 del 2020 Rv. 279421-01, N. 9248 del 2022 Rv. 283228-01

Sez. 3, **Sentenza n. 29130 del 16/06/2026** Cc. (dep. 31/07/2026) Rv. 290540-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Imputato: AQUINO LUCIO CESARE. P.M. DI NARDO MARILIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 11/03/2026

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di omessa dichiarazione - Proventi derivanti da attività illecita - Reato - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati tributari, integra il delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'omessa presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi anche quando questi sono costituiti da proventi da reato, sia perché gli stessi, se non già sottoposti a sequestro o a confisca penale, rientrano, ai sensi dell'art. 14, comma 4, legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle categorie di reddito imponibile di cui all'art. 6, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, sia perché la fattispecie incriminatrice non è circoscritta alle condotte relative ai soli redditi di provenienza lecita, sia perché, in materia, non sono configurabili i presupposti per l'operatività del principio "nemo tenetur se detegere". (Fattispecie relativa a redditi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 1, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 53656 del 2018 Rv. 275452-01, N. 53137 del 2017 Rv. 271827-01, N. 44311 del 2024 Rv. 287384-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 31782 del 12/06/2026 Ud. (dep. **24/08/2026**) Rv. **290411-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: BATTISTINI MASSIMO. Relatore: BATTISTINI MASSIMO. Imputato: DOZIO JACOPO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 18/02/2026

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Dolo specifico di evasione - Prova - Registrazione delle fatture nelle scritture contabili e utilizzazione nella dichiarazione fiscale - Insufficienza - Ulteriori elementi dimostrativi - Necessità.

In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la prova del dolo specifico di evasione richiesto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere desunta dalla mera registrazione delle fatture nelle scritture contabili e dalla loro indicazione nella dichiarazione fiscale, trattandosi di elementi del fatto tipico del reato, ma richiede l'accertamento di ulteriori elementi dimostrativi della finalità evasiva perseguita dall'agente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27112 del 2015 Rv. 264390-01, N. 37848 del 2017 Rv. 271044-01, N. 37131 del 2024 Rv. 287020-01, N. 19012 del 2015 Rv. 263745-01, N. 52411 del 2018 Rv. 274104-01

Sez. 3, Sentenza n. 29199 del 12/06/2026 Cc. (dep. **31/07/2026**) Rv. **290332-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: GALANTI ALBERTO. Relatore: GALANTI ALBERTO. Imputato: OBUE IKECHUKWU KENNETH. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 25/02/2026

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Condanna a pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva - Revoca di diritto della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa - Esclusione - Ragioni.

La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., non opera quando la pena detentiva inflitta per il delitto ovvero per la contravvenzione della stessa indole successivamente commessi sia stata sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, poiché, ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche quando sostitutiva della pena detentiva. (Diff.: n. 5359 del 1995, Rv. 242249).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 41216 del 2008 Rv. 242249-01 Rv. 242249-01, N. 5638 del 2009 Rv. 242451-01, N. 20289 del 2008 Rv. 239993-01

Massime precedenti Vedi: N. 3417 del 2025 Rv. 287471-01, N. 46917 del 2019 Rv. 277238-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 29205 del 12/06/2026** Cc. (dep. 31/07/2026) Rv. 290289-01

Presidente: **ACETO ALDO**. Estensore: **GALANTI ALBERTO**. Relatore: **GALANTI ALBERTO**.
Imputato: **BUSIELLO CARLO**. P.M. **MANUALI VALENTINA**. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 09/03/2026

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Rigetto della richiesta di misura cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - Appello del pubblico ministero privo di deduzioni in tema di esigenze cautelari - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, è ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare fondata sull'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, anche se il gravame nulla deduce sul tema delle esigenze cautelari non esaminato dal primo giudice, poiché l'effetto devolutivo dell'impugnazione attribuisce al giudice dell'appello il potere di verificare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per l'applicazione della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5332 del 2024 Rv. 286061-01

Massime precedenti Difformi: N. 43948 del 2023 Rv. 285400-01

Massime precedenti Vedi: N. 46129 del 2021 Rv. 282355-01, N. 3089 del 1999 Rv. 214476-01, N. 34631 del 2022 Rv. 283646-01, N. 17749 del 2017 Rv. 269853-01

Sez. 3, **Sentenza n. 27220 del 11/06/2026** Cc. (dep. 20/07/2026) Rv. 290198-01

Presidente: **RAMACCI LUCA**. Estensore: **VERDEROSA PIA**. Relatore: **VERDEROSA PIA**.
Imputato: **BITTERLE ARMINGEON SUSANNE**. P.M. **PARASPORO CINZIA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' POTENZA, 19/02/2026

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Interventi in assenza di titolo su area abusivamente lottizzata - Accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Condono edilizio - Ammissibilità - Differenze.

In tema di lottizzazione abusiva, alle opere realizzate senza titolo abilitativo su area abusivamente lottizzata non è applicabile l'istituto dell'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, perché i manufatti edificati nel contesto di una lottizzazione abusiva non possono mai considerarsi conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della loro realizzazione, stante il contrasto con i parametri di pianificazione stabiliti per l'area di interesse, ed essendo in relazione ad essi ammissibile esclusivamente un provvedimento di condono edilizio, che legittima soltanto l'opera edilizia cui si riferisce, senza comportare alcuna valutazione di conformità dell'intera lottizzazione alle scelte generali di pianificazione urbanistica.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 lett. C CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 44517 del 2019 Rv. 277261-01, N. 28784 del 2018 Rv. 273307-01

Massime precedenti Vedi: N. 24319 del 2003 Rv. 225311-01, N. 28532 del 2009 Rv. 244441-01, N. 43591 del 2015 Rv. 265153-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 25511 del 10/06/2026** Ud. (dep. **08/07/2026**) Rv. **290256-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: PMT C/ SHAHZAD UMAIR C.U.I.. P.M. MIRANDA MARIA LUISA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE GORIZIA, 25/02/2026

598050 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' PERSONALE - IN GENERE - Delitto di repressione della falsa attribuzione di lavori altrui - Momento consumativo - Individuazione - Fattispecie.

Il delitto previsto dall'art. 1, primo comma, legge 19 aprile 1925, n. 475 costituisce reato di mera condotta che si consuma con la presentazione, come propri, di lavori altrui negli esami o concorsi indicati dalla norma, essendo irrilevante, ai fini della consumazione della fattispecie base, il mancato conseguimento del risultato, che rileva esclusivamente ai fini dell'integrazione dell'ipotesi più grave prevista dal secondo comma. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 1, primo comma, legge cit. nella forma consumata, in relazione alla avvenuta presentazione all'esame di teoria per il rilascio della patente di guida di risposte fornite da terzi e ricevute dal candidato mediante dispositivi elettronici occultati negli indumenti, sebbene la patente non fosse stata conseguita).

Riferimenti normativi: Legge 19/04/1925 num. 475 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 713 del 2023 Rv. 284455-01

Sez. 3, **Sentenza n. 26775 del 09/06/2026** Ud. (dep. **16/07/2026**) Rv. **290351-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: L. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 12/02/2026

661130 IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - CASI - Sentenza dichiarativa di morte dell'imputato - Ricorso per cassazione proposto dall'erede - Inammissibilità - Ragioni.

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'erede avverso la sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato, stante la previsione dell'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 632 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Conformi: N. 14631 del 1999 Rv. 216322-01, N. 15282 del 2017 Rv. 269695-01, N. 35217 del 2007 Rv. 237407-01, N. 2769 del 2002 Rv. 220662-01

Massime precedenti Vedi: N. 44643 del 2023 Rv. 285291-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 27127 del 09/06/2026** Cc. (dep. 17/07/2026) Rv. **290432-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: PAPPALARDO ANTONIO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TRIESTE, 17/03/2026

652010 AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO - Iscrizione nel registro delle notizie di reato - Richiesta della persona interessata per ragioni di garanzia dei propri diritti - Ammissibilità - Disciplina applicabile.

L'ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato, previsto dall'art. 335-ter cod. proc. pen., può essere disposto dal giudice per le indagini preliminari non soltanto d'ufficio, ma anche su richiesta della persona interessata per ragioni di garanzia dei propri diritti, secondo la disciplina di cui all'art. 335-quater cod. proc. pen., applicabile anche nel caso in cui l'iscrizione non sia stata ancora eseguita. (In motivazione, la Corte ha affermato che sarebbe irragionevole ammettere che la tutela dei diritti di una persona nel processo penale possa essere assicurata d'ufficio, ma non anche d'iniziativa del diretto interessato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 quater

Massime precedenti Vedi: N. 604 del 2025 Rv. 287417-01, N. 36918 del 2024 Rv. 287130-01, N. 11749 del 2026 Rv. 289570-01

Sez. 3, **Sentenza n. 27125 del 22/05/2026** Ud. (dep. 17/07/2026) Rv. **290234-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: GIORGIANNI GIOVANNI. Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI. Imputato: P. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE TORINO, 03/12/2025

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Circostanza attenuante della minore gravità del fatto - Fatti commessi da collaboratore scolastico in danno di alunni - Riconoscimento - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen. può trovare applicazione anche quando il reato sia commesso da un collaboratore scolastico, all'interno di un istituto, in danno di alunni, richiedendo essa una valutazione oggettiva del fatto, con particolare riguardo al grado di compromissione della libertà sessuale della vittima e alle conseguenze prodotte, sicchè la violazione del rapporto di affidamento e il luogo di commissione degli atti non possono, di per sé, assumere automatica valenza ostativa al riconoscimento della diminuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21934 del 2008 Rv. 240052-01, N. 14437 del 2014 Rv. 258700-01, N. 35809 del 2010 Rv. 248619-01, N. 35303 del 2023 Rv. 285209-01, N. 6819 del 2015 Rv. 262525-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 28854 del 22/05/2026** Ud. (dep. 29/07/2026) Rv. 290517-02

Presidente: **ACETO ALDO.** Estensore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** Relatore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** Imputato: **P. P.M. PARASPORO CINZIA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 28/10/2025

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Produzione di materiale pedopornografico - Pornografia c.d. domestica - Configurabilità - Condizioni - Consenso del minore all'atto sessuale - Sufficienza - Esclusione - Consenso libero e attuale alla ripresa audiovisiva - Necessità - Ragioni.

In tema di pornografia minorile, il consenso libero ed attuale del minore, necessario per ricondurre la produzione di materiale pornografico in cui lo stesso è rappresentato alla c.d. pornografia domestica, la quale esclude la configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma 1, n. 1, cod. pen., deve avere ad oggetto non solo il compimento degli atti sessuali, ma anche la realizzazione delle video-riprese di tali atti. (In motivazione, la Corte ha precisato che il consenso all'atto sessuale e quello alla sua ripresa hanno oggetto distinto, potendo il minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale validamente prestare il primo e nondimeno, per la posizione di minorità in cui si trova, essere soggetto ad utilizzazione per la produzione del materiale pornografico, sicché il secondo non può essere desunto dal primo, neppure in caso di riprese fugaci).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter com. 1 lett. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32175 del 2025 Rv. 288613-01, N. 34588 del 2024 Rv. 286901-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4616 del 2022 Rv. 282718-01, N. 51815 del 2018 Rv. 274087-02

Sez. 3, **Sentenza n. 31769 del 22/05/2026** Ud. (dep. 24/08/2026) Rv. 290381-01

Presidente: **ACETO ALDO.** Estensore: **AMOROSO MARIA CRISTINA.** Relatore: **AMOROSO MARIA CRISTINA.** Imputato: **L. P.M. PARASPORO CINZIA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 29/09/2025

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Delitto di violenza sessuale - Aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. - Configurabilità - Condizioni.

In tema di violenza sessuale, l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. è configurabile solo quando la posizione autoritativa o relazionale dell'agente costituisce un elemento ulteriore rispetto alla modalità esecutiva della condotta e contribuisce a rafforzare la coartazione della vittima, ma non anche allorché l'abuso di autorità integra direttamente la condotta tipica del reato, in ragione del divieto di duplicazione sanzionatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 n. 11

Massime precedenti Vedi: N. 13094 del 2020 Rv. 279230-01, N. 14837 del 2010 Rv. 246819-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27326 del 2020 Rv. 279520-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 32393 del 22/05/2026 Ud. (dep. **31/08/2026**) Rv. **290329-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: R. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 06/10/2025

671003 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE - Integrazione istruttoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - Diritto delle parti all'integrazione probatoria - Esclusione - Mera facoltà di sollecitazione del potere officioso del giudice - Sussistenza - Ragioni.

Nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari della mera facoltà di sollecitare l'esercizio del potere di integrazione istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., esercitabile d'ufficio dal giudice nei soli casi di assoluta necessità, non potendo riconoscersi in tale grado un diritto alla prova più ampio di quello consentito nel giudizio abbreviato di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D

Massime precedenti Conformi: N. 5629 del 2022 Rv. 282585-01

Massime precedenti Vedi: N. 4694 del 2018 Rv. 272197-01, N. 37901 del 2019 Rv. 276913-02, N. 56049 del 2017 Rv. 272426-01, N. 33870 del 2017 Rv. 270474-01, N. 12928 del 2019 Rv. 276318-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12602 del 2016 Rv. 266820-01

Sez. 3, Sentenza n. 28854 del 22/05/2026 Ud. (dep. **29/07/2026**) Rv. **290517-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: P. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 28/10/2025

661065 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Assoluzione in appello con la formula "perché il fatto non costituisce reato" per difetto dell'elemento soggettivo - Omessa impugnazione dell'imputato per il conseguimento dell'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" - Ricorso del pubblico ministero al fine di ottenere la condanna dell'imputato - Definitività dell'accertamento del fatto e della sua attribuibilità all'imputato - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, l'imputato assolto in appello con la formula "perché il fatto non costituisce reato", se intende conseguire la più favorevole formula "perché il fatto non sussiste", ha l'onere di presentare ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione a tale specifico fine, poiché, in mancanza, essendo il sindacato di legittimità limitato ai motivi proposti, atteso quanto dispone l'art. 609 cod. proc. pen., la sussistenza del fatto e la sua attribuzione oggettiva al medesimo devono ritenersi definitivamente accertate e non possono essere rimesse in discussione, neppure in via incidentale, nel giudizio di impugnazione promosso dal pubblico ministero al fine di ottenerne la condanna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609

Massime precedenti Vedi: N. 10377 del 2025 Rv. 287708-01, N. 7676 del 2012 Rv. 251970-01, N. 36370 del 2019 Rv. 277168-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216239-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 26079 del 20/05/2026** Ud. (dep. 13/07/2026) Rv. 290538-01

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: P. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 22/01/2026

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Consenso - Requisiti - Attualità e inequivocità - Necessità - Desumibilità da condotta passiva o comportamenti antecedenti - Esclusione.

In tema di violenza sessuale, il consenso dell'avente diritto deve essere attuale, specifico e inequivoco e non può essere desunto dall'assenza di un diniego "energico" o da comportamenti antecedenti al fatto, come il pregresso intrattenimento di comunicazioni a contenuto sessuale con l'imputato, o dalla mancanza di resistenza fisica, essendo sufficiente, per la configurabilità del reato, anche la mera assenza di consenso, ancorché non accompagnata da dissenso esplicito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3158 del 2020 Rv. 278250-01, N. 7873 del 2022 Rv. 282834-01, N. 47582 del 2024 Rv. 287273-01, N. 17676 del 2019 Rv. 275947-01

Sez. 3, **Sentenza n. 26079 del 20/05/2026** Ud. (dep. 13/07/2026) Rv. 290538-05

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: P. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 22/01/2026

661035 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - "Overturning" favorevole - Motivazione - Confronto con i nuclei portanti della decisione di primo grado - Necessità.

In tema di giudizio di appello, la riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna fondata sul medesimo compendio probatorio richiede una motivazione che si confronti effettivamente con gli snodi decisivi della pronuncia di primo grado, pur non essendo richiesta una maggiore persuasività rispetto a quest'ultima.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Massime precedenti Vedi: N. 14194 del 2021 Rv. 281016-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14800 del 2018 Rv. 272430-01

Sez. 3, **Sentenza n. 26080 del 20/05/2026** Ud. (dep. 13/07/2026) Rv. 290195-01

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: M. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 23/10/2025

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Delitto di violenza sessuale per costrizione di cui all'art. 609-bis, comma primo, cod. pen. - Riqualficazione nel delitto di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n. 1, cod. pen. - Violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza - Sussistenza - Ragioni.

SEZIONE TERZA

Viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per il delitto di violenza sessuale per induzione pronunciata a fronte della contestazione del delitto di violenza sessuale mediante costrizione, poiché le condotte previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'art. 609-bis cod. pen. non sono equivalenti o sovrapponibili tra loro, ma configurano modalità distinte di realizzazione del fatto, caratterizzate elementi costitutivi diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 1, Cod. Pen. art. 609 bis com. 2 lett. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3951 del 2022 Rv. 282830-01

Massime precedenti Vedi: N. 40340 del 2022 Rv. 283699-01, N. 13978 del 2008 Rv. 239347-01, N. 24598 del 2020 Rv. 279710-01, N. 23873 del 2009 Rv. 244082-01, N. 40919 del 2010 Rv. 248704-01

Sez. 3, Sentenza n. 26079 del 20/05/2026 Ud. (dep. **13/07/2026**) Rv. **290538 - 06**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: P. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 22/01/2026

661183 IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - Deduzione di vizi sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione della prova - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di impugnazione della parte civile, è ammissibile la deduzione di vizi afferenti alla ricostruzione del fatto e alla valutazione della prova, purché funzionali alla tutela degli interessi civili, non essendo configurabile una distinzione rigida tra motivi "penali" e "civili".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 5 del 1999 Rv. 212575-01

Sez. 3, Sentenza n. 24168 del 19/05/2026 Cc. (dep. **01/07/2026**) Rv. **290259-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: PACCHIONI ALESSANDRO. P.M. CIAMBELLINI MICHELE. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' MANTOVA, 09/02/2026

664123 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Ordinanza emessa dal tribunale del riesame in sede di rinvio - Soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione - Individuazione.

In tema di impugnazioni cautelari reali, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame in sede di rinvio spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano assunto la qualità di parte nel procedimento incidentale definito dal precedente provvedimento rescindente, restando preclusa l'impugnazione a chi sia rimasto estraneo a tale fase per non avere tempestivamente coltivato il gravame avverso il provvedimento genetico, attesa l'esigenza assicurare il rispetto del sistema delle preclusioni. (In motivazione, la Corte ha rilevato che la proposizione di un intervento meramente adesivo alla

SEZIONE TERZA

posizione di uno dei soggetti del procedimento, attuato mediante il deposito di memorie, non determina l'acquisizione della qualità di parte processuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43504 del 2012 Rv. 253557-01, N. 6438 del 2016 Rv. 266222-01

Sez. 3, Sentenza n. 24168 del 19/05/2026 Cc. (dep. 01/07/2026) Rv. 290259-03

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Relatore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Imputato:* **PACCHIONI ALESSANDRO. P.M. CIAMBELLINI MICHELE. (Diff.)**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' MANTOVA, 09/02/2026

664123 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Giudizio di cassazione - Deposito di memoria nell'interesse di un soggetto che non sia parte del procedimento incidentale - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni cautelari reali, nel giudizio di cassazione non è ammissibile il deposito di una memoria nell'interesse di un soggetto che non riveste la qualità di parte del procedimento incidentale, difettando in capo allo stesso, in quanto estraneo alla procedura, il potere di interloquire validamente nel giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43504 del 2012 Rv. 253557-01

Sez. 3, Sentenza n. 28824 del 15/05/2026 Ud. (dep. 29/07/2026) Rv. 290516-01

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **PAZIENZA VITTORIO.** *Relatore:* **PAZIENZA VITTORIO.** *Imputato:* **CIOFFI PIETRO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 09/06/2025

618052 SICUREZZA PUBBLICA - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI - Misure volte a prevenire disordini nelle città e ad assicurare il mantenimento del decoro urbano - Divieto di accesso a determinate aree ex art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, convertito dalla legge n. 48 del 2017 - Violazione - Accertamento da parte del giudice penale della legittimità del provvedimento questorile - Necessità - Condizioni - Pericolo per sicurezza pubblica - Nozione.

In tema di misure volte a prevenire disordini urbani e ad assicurare il mantenimento del decoro cittadino, il giudice penale, chiamato a decidere sulla trasgressione del divieto di accesso a determinate aree previsto dall'art. 10, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è tenuto a verificare la legittimità del provvedimento questorile che lo ha imposto, fornendo adeguata motivazione in ordine ad entrambi i suoi presupposti, costituiti dalla reiterazione di condotte trasgressive e dalla sussistenza del pericolo per la sicurezza pubblica, quest'ultimo da accertarsi, anche alla luce di quanto affermato da Corte cost. n. 47 del 2024, sulla base di elementi indicativi della concreta possibilità di commissione di reati potenzialmente lesivi della garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose, desunta dalle condotte dell'agente valutate dal Questore.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 16, Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legge 20/02/2017 num. 14 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 20/02/2017 num. 14 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 18/04/2017 num. 48 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 11794 del 2026 Rv. 289617-01

Massime precedenti Vedi: N. 28526 del 2024 Rv. 287368-01, N. 41170 del 2021 Rv. 282231-01, N. 23723 del 2025 Rv. 288283-01

Sez. 3, Sentenza n. 28668 del 07/05/2026 Cc. (dep. **29/07/2026**) Rv. **290515-01**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **BATTISTINI MASSIMO.** *Relatore:* **BATTISTINI MASSIMO.** *Imputato:* **RENE INDUSTRIES LIMITED.** *P.M.* **COSTANTINI A. ANTONIO.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' IMPERIA, 24/02/2026

547034 FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - Imbarcazione da diporto "extra-UE" in regime di ammissione temporanea - Mantenimento dell'imbarcazione nel territorio unionale oltre il termine di diciotto mesi - Transito in acque internazionali - Mancanza di effettiva riesportazione fuori dal territorio doganale dell'Unione europea - Configurabilità del reato - Sussistenza.

Integra il reato di contrabbando doganale il mantenimento nel territorio doganale dell'Unione europea di un'imbarcazione da diporto battente bandiera di uno Stato "extra-UE" oltre il termine di diciotto mesi previsto per il regime di ammissione temporanea dall'art. 217, lett. e), Reg. delegato (UE) 2015/2446, anche qualora, entro il predetto termine, l'imbarcazione sia transitata in acque internazionali, ma in assenza di un'effettiva operazione di riesportazione fuori del territorio doganale unionale. (In motivazione, la Corte ha affermato che, diversamente opinando, il regime speciale dell'ammissione temporanea dovrebbe ritenersi cessato e nuovamente attivato anche per effetto della semplice navigazione tra due punti del territorio nazionale che comporti, volontariamente o meno, il transito in acque internazionali).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 83, Decreto Legisl. 26/09/2024 num. 141 art. 88 com. 2, Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2446 art. 1, Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2446 art. 141, Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2446 art. 212, Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2446 art. 215, Regolam. Commissione CEE 28/07/2015 num. 2446 art. 217 lett. E)

Massime precedenti Vedi: N. 33413 del 2015 Rv. 264245-01

Sez. 3, Sentenza n. 28651 del 29/04/2026 Ud. (dep. **29/07/2026**) Rv. **290497-02**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **VERDEROSA PIA.** *Relatore:* **VERDEROSA PIA.** *Imputato:* **VERGANI GIUSEPPE.** *P.M.* **SASSONE GIUSEPPE.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 30/10/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato dal d.lgs. n. 87 del 2024 - Decadenza dal beneficio della rateazione - Soglia di punibilità relativa all'ammontare del debito residuo - Obbligo di allegazione dell'imputato - Sussistenza - Conseguenze.

SEZIONE TERZA

In tema di omesso versamento dell'IVA, il giudice, nel caso in cui l'imputato sia decaduto dal beneficio della rateazione del debito tributario, non è tenuto ad accertare d'ufficio che il debito residuo sia superiore alla soglia di punibilità di settantacinquemila euro, prevista dall'art. 10-ter, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 giugno 2024, n. 87, essendo onere dell'imputato rappresentare il mancato superamento di detta soglia, con conseguente obbligo del giudice di procedere alle necessarie verifiche, dandone atto nella motivazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 1 com. 1 lett. C) CORTE COST., Decreto Legisl. 14/06/2024 num. 87 art. 5, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 3 bis, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 ter CORTE COST., Decreto Legge 30/03/2023 num. 34 art. 23, Legge 26/05/2023 num. 56 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10297 del 2026 Rv. 289584-01, N. 38438 del 2025 Rv. 288867-01, N. 5185 del 2026 Rv. 289812-01

Sez. 3, Sentenza n. 27344 del 14/04/2026 Cc. (dep. 21/07/2026) Rv. 290319-01

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **GENTILI ANDREA.** *Relatore:* **GENTILI ANDREA.** *Imputato:* **SPREAFICO LUIGI - QUALE L.R. DI UNICAR SPA. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' LECCO, 19/01/2026

664137 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE - Persona giuridica - Difensore privo di procura speciale "ad litem"- Inammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza - Rilascio della procura successivo alla proposizione dell'impugnazione - Efficacia sanante - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni di misure cautelari reali, la mancanza della procura speciale "ad litem" in capo al difensore che agisce nell'interesse di un ente dà luogo ad un difetto di rappresentanza che determina l'inammissibilità dell'impugnazione e che non può essere sanato mediante il rilascio dell'atto successivamente alla instaurazione del giudizio, pur se prima dell'adempimento da parte del tribunale degli incombenti previsti dagli artt. 324 e 309, commi 9, 9-bis e 10, cod. proc. pen., anche perché non trova applicazione nel processo penale la disciplina prevista dall'art. 182 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35849 del 2025 Rv. 288815-01, N. 29858 del 2018 Rv. 273505-01, N. 18419 del 2024 Rv. 286321-01, N. 2465 del 2019 Rv. 275257-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47239 del 2014 Rv. 260894-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 30318 del 10/04/2026** Ud. (dep. 10/08/2026) Rv. 290320-01

Presidente: **GENTILI ANDREA**. Estensore: **ZUNICA FABIO**. Relatore: **ZUNICA FABIO**.
Imputato: **TRIOLO CARMELO**. P.M. **MONFERINI GIULIO**. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE DI PACE GRUMELLO DEL MONTE, 17/07/2025

589007 PROFESSIONISTI - FARMACISTI - Esercizio di una farmacia successivamente alla revoca dell'autorizzazione - Contravvenzione di cui all'art. 3, comma 1, legge n. 362 del 1991 - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

Integra la contravvenzione prevista dall'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, la prosecuzione della gestione di una farmacia successivamente alla revoca del provvedimento concessorio, in quanto la disposizione incriminatrice, nel sanzionare l'apertura di una farmacia o l'assunzione del relativo esercizio senza la prescritta concessione, è riferibile non solo alla condotta di chi apra "ex novo" una farmacia senza titolo, ma anche a quella di chi continui a tenerla aperta dopo che il titolo inizialmente rilasciato gli sia stato revocato. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale interpretazione, oltre ad essere compatibile con il tenore letterale della previsione normativa, è coerente con la "ratio" della stessa, volta a vietare l'esercizio "sine titolo" della farmacia).

Riferimenti normativi: Legge 08/11/1991 num. 362 art. 3 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17849 del 2009 Rv. 243763-01

Sez. 3, **Sentenza n. 24164 del 03/04/2026** Cc. (dep. 01/07/2026) Rv. 290188-01

Presidente: **PAZIENZA VITTORIO**. Estensore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA**. Relatore: **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA**. Imputato: **L. P.M. MIRANDA MARIA LUISA**. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' LUCCA, 12/01/2026

673135 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Sequestro probatorio finalizzato al reperimento di conversazioni o comunicazioni tra l'indagato e persone offese - Reati sessuali - Estensione a tutti i supporti informatici nella disponibilità dell'indagato - Legittimità - Sussistenza - Fondamento.

Il sequestro probatorio finalizzato al reperimento di conversazioni o comunicazioni tra l'indagato e le persone offese di reati in materia sessuale, o comunque coinvolte in tali reati, in considerazione della pervasività ed insidiosità dei rapporti oggetto di accertamento, può estendersi a tutti i supporti informatici nella disponibilità dell'indagato e protrarsi per il tempo necessario all'estrpolazione e all'analisi dei dati rilevanti, non essendo possibile individuare preventivamente quelli contenenti le conversazioni o comunicazioni pertinenti all'accertamento, né la durata delle operazioni di raccolta della prova. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la necessità di delimitazione del vincolo sul piano oggettivo e temporale deve essere valutata, alla luce del principio di proporzionalità, in relazione alle esigenze investigative derivanti dalla fattispecie concreta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 ter, Cod. Pen. art. 609 quinquies, Cod. Pen. art. 609 septies, Cod. Pen. art. 609 undecies, Costituzione art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 543 del 2026 Rv. 289205-01, N. 1286 del 2025 Rv. 287421-01, N. 9797 del 2025 Rv. 287778-02, N. 19280 del 2026 Rv. 289953-01, N. 5193 del 2026 Rv. 289486-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36072 del 2018 Rv. 273548-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 24155 del 03/04/2026** Ud. (dep. 01/07/2026) Rv. 290200-01

Presidente: PAZIENZA VITTORIO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: D. P.M. MIRANDA MARIA LUISA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 26/06/2025

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Pornografia minorile - Delitto di produzione di materiale pedopornografico - Registrazione dei minori che si esibiscono in diretta - Assenza di contatto diretto e di interazione con gli stessi - Configurabilità del reato - Sussistenza - Ragioni.

Integra il delitto di cui all'art. 600-ter, primo comma, cod. pen., la registrazione dell'esibizione in diretta di minori, pur in assenza di contatto diretto o di interazione attiva con gli stessi, poiché essa comporta l'utilizzazione dell'immagine del minore e consente la produzione di materiale pedopornografico, trasformando il contenuto effimero trasmesso in "streaming" in un prodotto riproducibile e suscettibile di autonoma circolazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter com. 1 lett. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4616 del 2022 Rv. 282718-04, N. 51815 del 2018 Rv. 274087-02

Sez. 3, **Sentenza n. 24155 del 03/04/2026** Ud. (dep. 01/07/2026) Rv. 290200-03

Presidente: PAZIENZA VITTORIO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: D. P.M. MIRANDA MARIA LUISA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 26/06/2025

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione per delinquere - Comunità virtuale operante tramite piattaforme telematiche - Anonimato e rapporti interpersonali limitati e frammentari - Configurabilità del vincolo associativo - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di associazione per delinquere, la configurabilità del vincolo associativo non è esclusa dal fatto che gli associati operino in contesti caratterizzati da anonimato e da interazioni mediate da piattaforme telematiche, nei quali i rapporti interpersonali risultino limitati e frammentari, essendo sufficiente la consapevole adesione ad una struttura organizzata e la condivisione delle finalità illecite perseguite dal sodalizio. (Fattispecie relativa ad una comunità virtuale stabilmente organizzata per la produzione, la divulgazione e lo scambio di materiale pedopornografico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 ter com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 ter com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 8296 del 2005 Rv. 231243-01

Massime precedenti Vedi: N. 2121 del 2024 Rv. 285843-01, N. 33179 del 2013 Rv. 257216-01, N. 4534 del 2022 Rv. 282504-01, N. 50620 del 2013 Rv. 258385-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 24155 del 03/04/2026** Ud. (dep. **01/07/2026**) Rv. **290200-02**

Presidente: PAZIENZA VITTORIO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: D. P.M. MIRANDA MARIA LUISA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 26/06/2025

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Pornografia minorile - Produzione di materiale pedopornografico - Assenza di contatti diretti con il minore raffigurato - Automatica qualificazione del fatto come di minore gravità - Esclusione.

In tema di pornografia minorile, la produzione di materiale pedopornografico da parte dell'autore che non abbia avuto contatti diretti con il minore raffigurato non rientra, di per sé, nell'ipotesi di minore gravità, potendo tale attività essere realizzata mediante strumenti tecnici che prescindono da tale contatto e risultare comunque caratterizzata da un elevato pericolo di diffusione del materiale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32175 del 2025 Rv. 288613-01, N. 29826 del 2020 Rv. 280100-01, N. 30655 del 2024 Rv. 286750-01, N. 34588 del 2024 Rv. 286901-01

Sez. 3, **Sentenza n. 25821 del 02/04/2026** Ud. (dep. **10/07/2026**) Rv. **290330-03**

Presidente: LIBERATI GIOVANNI. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: C. P.M. COSTANTINI A. ANTONIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 14/07/2025

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Diniego di accesso al percorso di giustizia riparativa - Ricorso per cassazione dell'imputato - Legittimazione della parte civile vittima del reato a partecipare al giudizio di legittimità - Sussistenza - Ragioni.

Quando il ricorso per cassazione è proposto contro il provvedimento di diniego di accesso al programma di giustizia riparativa, la parte civile vittima del reato è legittimata a partecipare al procedimento instaurato dal ricorso dell'imputato, essendo essa titolare del potere di contraddire e di un interesse ad interloquire sull'ammissione dell'imputato al percorso riparativo, in attuazione del principio di compartecipazione al programma dei soggetti coinvolti che governa l'istituto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 47 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 48 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19393 del 2026 Rv. 289959-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 28466 del 02/04/2026** Ud. (dep. **27/07/2026**) Rv. **290539-01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI**. Estensore: **BADAS SILVIA**. Relatore: **BADAS SILVIA**.
Imputato: **TAMANTINI REMO**. P.M. **COSTANTINI A. ANTONIO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 10/11/2025

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Piano di sicurezza e di coordinamento - Cantiere con lavorazioni ferme - Obbligo di verifica e aggiornamento del piano - Sussistenza - Ragioni.

In tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, l'obbligo che grava in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di costante aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, previsto dall'art. 92, comma 1, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non viene meno nel caso in cui le lavorazioni siano, per qualsiasi motivo, sospese, poiché, sebbene esse siano ferme, il cantiere esiste come entità fisica e giuridica, con conseguente necessità di presa in carico e aggiornamento del piano e di verifica dei rischi propri della sospensione quali il degrado delle opere provvisorie, il pericolo di intrusioni di terzi, le conseguenze dell'azione degli agenti atmosferici e la necessità di programmazione delle manutenzioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 89 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 100, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 158

Massime precedenti Vedi: N. 45862 del 2017 Rv. 271026-01, N. 24915 del 2021 Rv. 281489-01, N. 27165 del 2016 Rv. 267735-01

Sez. 3, **Sentenza n. 26228 del 02/04/2026** Cc. (dep. **13/07/2026**) Rv. **290431-01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI**. Estensore: **BADAS SILVIA**. Relatore: **BADAS SILVIA**.
Imputato: **PMT C/ ADDOLORATO GIANLUCA**. P.M. **COSTANTINI A. ANTONIO**. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 31/10/2025

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Distanza temporale tra la commissione dei delitti-fine e il provvedimento coercitivo - Attualità delle esigenze cautelari - Individuazione - Delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Differenza - Elementi fattuali - Necessità - Ragioni.

In tema di misure cautelari disposte per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest'ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale ovvero l'avvenuto scioglimento del gruppo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17110 del 2016 Rv. 267160-01, N. 26570 del 2015 Rv. 263871-01, N. 3096 del 2018 Rv. 272153-01, N. 52404 del 2014 Rv. 261670-01, N. 44129 del 2015 Rv. 265457-01, N. 19751 del 2024 Rv. 286527-01, N. 1406 del 2016 Rv. 265917-01

Massime precedenti Difformi: N. 40672 del 2016 Rv. 267894-01, N. 27439 del 2014 Rv. 259723-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 1122 del 2026 Rv. 289262-01, N. 5054 del 2021 Rv. 280566-01, N. 19341 del 2018 Rv. 273434-01

Sez. 3, Sentenza n. 28459 del 02/04/2026 Ud. (dep. **27/07/2026**) Rv. **290453-01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **BADAS SILVIA.** *Relatore:* **BADAS SILVIA.** *Imputato:* **MELARA MASSIMILIANO. P.M. BALDI FULIO.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 15/10/2025

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Rigetto della richiesta di messa alla prova - Deducibilità in appello - Ammissibilità.

In tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 29622 del 2018 Rv. 273174-01, N. 44888 del 2018 Rv. 274269-01, N. 30774 del 2020 Rv. 279849-01, N. 4259 del 2022 Rv. 282739-01, N. 30983 del 2019 Rv. 276793-01, N. 47109 del 2019 Rv. 277681-01

Massime precedenti Difformi: N. 42469 del 2018 Rv. 273930-01, N. 22545 del 2017 Rv. 269770-01

Massime precedenti Vedi: N. 13747 del 2021 Rv. 280853-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33216 del 2016 Rv. 267237-01

Sez. 3, Sentenza n. 25821 del 02/04/2026 Ud. (dep. **10/07/2026**) Rv. **290330-02**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **C. P.M. COSTANTINI A. ANTONIO.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 14/07/2025

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Parte civile integralmente soddisfatta nei gradi di giudizio di merito - Ricorso per cassazione dell'imputato solo in punto di responsabilità penale - Diritto della parte civile a partecipare al giudizio di legittimità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di giudizio di cassazione, la parte civile che abbia ricevuto l'integrale risarcimento del danno ed il pagamento delle spese processuali liquidate nei precedenti gradi di merito è legittimata a partecipare al processo anche in mancanza di impugnazione dell'imputato sul capo concernente l'azione civile, in ragione del riflesso della decisione dell'impugnazione sul risarcimento del danno. (Fattispecie in cui il ricorso, pur non contestando l'affermazione di responsabilità penale per il reato di violenza sessuale, conteneva censure concernenti il mancato riconoscimento dell'attenuante della minore gravità del fatto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17509 del 2019 Rv. 275595-03

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 22138 del 2017 Rv. 270501-01, N. 11468 del 2004 Rv. 227784-01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40000 del 2025 Rv. 288799-01

Sez. 3, Sentenza n. 27310 del 01/04/2026 Cc. (dep. **20/07/2026**) Rv. **290199-01**

Presidente: **LIBERATI GIOVANNI.** *Estensore:* **BADAS SILVIA.** *Relatore:* **BADAS SILVIA.**
Imputato: **VACCARO PIETRO.** *P.M.* **BALDI FULVIO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE MILANO, 15/12/2025

673135 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Sequestro probatorio - Illegittimità o inefficacia del titolo cautelare - Documenti digitali o cartacei da restituire - Copie - Estrazione e conservazione - Esclusione.

In tema di sequestro probatorio, in mancanza di un valido titolo cautelare, perché inefficace o dichiarato illegittimo, non sono consentite l'estrazione e la conservazione di copia dei documenti, digitali o cartacei, di cui deve essere disposta la restituzione. (Vedi: n. 1143 del 1995, Rv. 201586-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 247, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20103 del 2026 Rv. 290132-01, N. 24617 del 2015 Rv. 264093-01

Sez. 3, Sentenza n. 27332 del 31/03/2026 Ud. (dep. **21/07/2026**) Rv. **290253-01**

Presidente: **GENTILI ANDREA.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.**
Imputato: **S. P.M. TOCCI STEFANO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 10/06/2025

663133 INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - PROVE ASSUNTE - UTILIZZABILITA' NEL DIBATTIMENTO - Dichiarazioni testimoniali aventi ad oggetto reati ulteriori rispetto a quelli per i quali è stato disposto l'incidente probatorio - Inutilizzabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di incidente probatorio, sono utilizzabili le dichiarazioni testimoniali aventi ad oggetto reati diversi da quelli per i quali il giudice ha ammesso la richiesta di assunzione anticipata ai sensi dell'art. 398 cod. proc. pen., non trattandosi di prova assunta in violazione di un divieto di legge. (Fattispecie di incidente probatorio ammesso per reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni della persona offesa riguardanti il reato di tentate lesioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 403 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178

Massime precedenti Vedi: N. 28845 del 2002 Rv. 222744-01, N. 13277 del 2013 Rv. 254840-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 28650 del 24/03/2026** Ud. (dep. **29/07/2026**) Rv. **290377-01**

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: GALLI FABIO. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 10/06/2025

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Occultamento o distruzione di documenti contabili - Impedimento della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari - Carattere assoluto - Necessità - Esclusione.

In tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o "aliunde", mentre deve essere esclusa solo nel caso in cui il risultato economico delle operazioni possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dallo stesso imprenditore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 36624 del 2012 Rv. 253365-01, N. 5791 del 2008 Rv. 238989-01, N. 7051 del 2019 Rv. 275005-01, N. 41683 del 2018 Rv. 274862-02, N. 39711 del 2009 Rv. 244619-01

Sez. 3, **Sentenza n. 25585 del 17/03/2026** Ud. (dep. **08/07/2026**) Rv. **290452-01**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: AMATO ALBERTO EROS. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/04/2025

609070 REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE - Concorso di persone nel reato - Idoneità del tentativo - Criteri di valutazione - Condotta collettiva dei concorrenti - Rilevanza - Differenza con il reato impossibile - Fattispecie.

In tema di delitto tentato, nel caso di concorso di persone nel reato, la verifica dell'idoneità degli atti deve essere riferita all'azione complessiva risultante dal contributo di tutti i concorrenti, e non a quella di ciascuno di essi atomisticamente considerata, e deve essere compiuta non secondo un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che la condotta consegua lo scopo perseguito, configurandosi, invece, un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta ed indipendente da cause estranee ed estrinseche, di modo che l'azione, valutata "ex ante", risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha escluso che le sopravvenute difficoltà logistiche e organizzative che avevano impedito il perfezionamento di una operazione di importazione di stupefacenti integrassero, di per sé, un'ipotesi di inidoneità degli atti ai sensi dell'art. 49 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49 com. 2, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 43067 del 2021 Rv. 282295-01, N. 36311 del 2019 Rv. 277032-02, N. 17988 del 2018 Rv. 272810-01, N. 36726 del 2015 Rv. 264567-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 25585 del 17/03/2026** Ud. (dep. **08/07/2026**) Rv. **290452-02**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: AMATO ALBERTO EROS. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/04/2025

623005 STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - Tentativo di importazione - Concorso di persone nel reato - Contributo rilevante ex art. 110 cod. pen. - Impegno al trasporto della sostanza stupefacente - Assunzione in momento anteriore o successivo alla definizione dell'affare - Rilevanza - Condizioni.

In tema di tentativo di importazione di sostanze stupefacenti, ai fini della configurabilità del contributo concorsuale rilevante ex art. 110 cod. pen., l'assunzione di un concreto impegno ad effettuare il trasporto della droga, se interviene in una fase anteriore alla definizione dell'affare tra venditore e acquirente, costituisce attività che rafforza la volontà di raggiungere l'accordo sulla compravendita della merce e deve perciò essere valutata unitamente alla stipulazione di questo, mentre, se interviene in una fase successiva al perfezionamento della transazione, assume rilevanza solo quando si manifesta nelle forme di una condotta la quale, pur se incompiuta, sia concretamente idonea, in considerazione del suo prevedibile sviluppo, a determinare lo spostamento del narcotico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 40044 del 2022 Rv. 283942-01, N. 9854 del 2024 Rv. 286165-01

Sez. 3, **Sentenza n. 25585 del 17/03/2026** Ud. (dep. **08/07/2026**) Rv. **290452-03**

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: AMATO ALBERTO EROS. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/04/2025

680024 UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - Atti oggetto di c.d. stralcio - Mancata sottoposizione al vaglio del giudice dell'udienza preliminare - Nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione del diritto di difesa - Esclusione - Ragioni.

L'omessa allegazione al fascicolo trasmesso al giudice dell'udienza preliminare di atti oggetto di c.d. stralcio non comporta nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione del diritto di difesa, non essendo tali atti suscettibili di valutazione giurisdizionale, in quanto non facenti parte del procedimento in trattazione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'art. 130, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. attribuisce al pubblico ministero il potere-dovere di formare il fascicolo previsto dall'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., inserendovi solo gli atti che si riferiscono alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 130 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 39756 del 2011 Rv. 251191-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 25350 del 12/03/2026** Cc. (dep. **06/07/2026**) Rv. **290193-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **ZUNICA FABIO.** Relatore: **ZUNICA FABIO.**
Imputato: **RIZZI VALENTINO. P.M. MONFERINI GIULIO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 20/10/2025

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Spettacoli viaggianti - Disciplina di settore - Efficacia derogatoria rispetto alla normativa edilizia e urbanistica - Esclusione - Esenzione dal permesso di costruire - Requisiti - Fattispecie.

In tema di reati edilizi, la disciplina degli spettacoli viaggianti non ha efficacia derogatoria delle ordinarie regole urbanistiche ed edilizie, con la conseguenza che l'esenzione dal permesso di costruire può essere riconosciuta soltanto alle opere che, in concreto, soddisfino i criteri generali dettati dalla normativa edilizia e urbanistica per individuarne il carattere precario, in quanto destinate a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere rimosse al venire meno delle stesse. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il carattere precario di un manufatto in lamiera poggiate su blocchi di cemento e adibito ad accogliere giostrine per bambini all'interno di un parco rientrante in una zona archeologica monumentale).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 337 art. 2, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 68 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38473 del 2019 Rv. 277837-01, N. 36107 del 2016 Rv. 267759-01

Sez. 3, **Sentenza n. 28648 del 15/12/2025** Ud. (dep. **29/07/2026**) Rv. **290353-01**

Presidente: **ACETO ALDO.** Estensore: **GENTILI ANDREA.** Relatore: **GENTILI ANDREA.**
Imputato: **N. P.M. PARASPORO CINZIA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 20/03/2025

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Atti sessuali posti in essere in danno della medesima persona - Apprezzabile intervallo temporale tra gli uni e gli altri - Pluralità di delitti - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di violenza sessuale, il compimento di plurimi atti sessuali in danno della medesima persona, intervallati tra loro da un apprezzabile lasso temporale, non integra un unico delitto, bensì una pluralità di reati, potenzialmente avvinti dal vincolo della continuazione. (Fattispecie relativa a due palpeggiamenti del seno intervenuti a distanza di poche ore l'uno dall'altro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 44424 del 2011 Rv. 251614-01, N. 55481 del 2018 Rv. 274632-01, N. 45970 del 2005 Rv. 232538-01

Massime precedenti Vedi: N. 33630 del 2022 Rv. 283521-01

Sez. 3, **Sentenza n. 31791 del 02/12/2025** Cc. (dep. **24/08/2026**) Rv. **290490-01**

Presidente: **ACETO ALDO.** Estensore: **GENTILI ANDREA.** Relatore: **GENTILI ANDREA.**
Imputato: **NASEF HOSSAM MUTASER IBRAHIM. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE.** (Conf.)

Rigetta, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE TIVOLI, 19/06/2025

SEZIONE TERZA

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Reato procedibile a querela - Mancanza della condizione di procedibilità - Deducibilità con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di patteggiamento, è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. la censura concernente la mancanza della querela quale condizione di procedibilità del reato oggetto dell'accordo, in quanto tale doglianza rientra tra i motivi attinenti alla qualificazione giuridica del fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33392 del 2023 Rv. 285103-01, N. 30867 del 2011 Rv. 250902-01, N. 21947 del 2024 Rv. 286511-01, N. 11251 del 2019 Rv. 276036-01, N. 4120 del 2007 Rv. 236566-01

LUGLIO/AGOSTO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 30045 del 10/07/2026 Ud. (dep. **06/08/2026**) Rv. **290336-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: MARTIGNETTI LORENZO. P.M. CIAMBELLINI MICHELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 06/10/2025

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Macchina conforme ai requisiti CE, ma inadeguata all'attività da svolgere in concreto - Morte del dipendente causata dal suo utilizzo - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Condizioni.

Il datore di lavoro è responsabile del decesso del dipendente, nel caso in cui consenta l'uso di una macchina che, pur astrattamente conforme alla normativa CE in tema di sicurezza, abbia esposto i lavoratori, in ragione del suo utilizzo nella prassi aziendale, a rischi del tipo di quello, in concreto, verificatosi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 70, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 71 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 49670 del 2014 Rv. 261175-01, N. 22819 del 2015 Rv. 263498-01

Massime precedenti Vedi: N. 10123 del 2020 Rv. 278608-01, N. 42623 del 2024 Rv. 287278-01, N. 9983 del 2026 Rv. 289673-01

Sez. 4, Sentenza n. 29481 del 10/07/2026 Ud. (dep. **04/08/2026**) Rv. **290335-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: GRAZIADIO DANILO. P.M. CIAMBELLINI MICHELE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 10/11/2025

623010 STUPEFACENTI - ELENCO DELLE SOSTANZE O PREPARATI AD AZIONE STUPEFACENTE - Importazione ed illecita detenzione di N-etilpentedrone (NEP) e 3-metilmetcatinone (3-MMC) - Condotta commessa antecedentemente all'aggiornamento delle tabelle operato con d.m. 29 dicembre 2020 - Sostanze analoghe per struttura ai derivanti dal 2-amino-1-fenil-propanone - Configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - Ragioni.

Integrano il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, le condotte di importazione e di illecita detenzione dei "catinoni sintetici" denominati N-etilpentedrone (NEP) e 3-metilmetcatinone (3-MMC), anche nel caso in cui siano commesse in epoca anteriore all'aggiornamento delle tabelle operato con d.m. 29 dicembre 2020, trattandosi di sostanze "analoghe per struttura ai derivati del 2-amino-1-fenil-propanone", quest'ultima già inserita nella tabella I, allegata al Testo Unico per effetto del d.m. 11 giugno 2012. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che il d.m. 29 dicembre 2020 ha svolto, in relazione a tale tipologia di stupefacenti, una funzione meramente ricognitiva, operando l'esplicito riferimento al principio attivo già tabellato, presente nella struttura molecolare della nuova denominazione).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 14 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DM min. SAL 11/06/2012 art. 2, DM min. SAL 29/12/2020 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11853 del 2013 Rv. 255026-01, N. 26489 del 2025 Rv. 288497-01, N. 16193 del 2026 Rv. 289939-01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29316 del 2015 Rv. 264263-01, N. 9973 del 1998 Rv. 211073-01

Sez. 4, Sentenza n. 28358 del 08/07/2026 Ud. (dep. **27/07/2026**) Rv. **290413-02**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: VITALE MICHELE. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 27/03/2025

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Richiesta della copia in formato forense, cd. "bit a bit", delle conversazioni intercettate - Mancato rilascio - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - Esclusione - Ragioni.

In tema di intercettazioni, il mancato rilascio di copia in formato forense, cd. "bit a bit" o per immagini, dei file audio delle intercettazioni, che può essere richiesto onde evidenziare manipolazioni o alterazione delle tracce originali, non comporta l'inutilizzabilità dei risultati dell'attività captativa, in assenza di una specifica disposizione di legge che preveda tale sanzione processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 50021 del 2018 Rv. 273988-01

Massime precedenti Vedi: N. 27112 del 2020 Rv. 279654-01, N. 32426 del 2020 Rv. 279779-02

Sez. 4, Sentenza n. 28358 del 08/07/2026 Ud. (dep. **27/07/2026**) Rv. **290413-01**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: VITALE MICHELE. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 27/03/2025

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Attività di captazione - Svolgimento presso gli uffici della Procura della Repubblica - Necessità - Sussistenza - Ascolto delle conversazioni captate in modalità cd. "in remoto" da parte della polizia giudiziaria - Luogo diverso da quello indicato nel decreto - Autorizzazione - Necessità - Esclusione - Utilizzabilità delle captazioni - Sussistenza - Ragioni.

In tema di intercettazioni, è necessario, ai fini della loro utilizzabilità, che l'attività di registrazione avvenga nei locali della Procura della Repubblica, mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto delle conversazioni captate può svolgersi, con modalità cd. "in remoto", presso gli uffici della polizia giudiziaria, anche in un luogo diverso da quello indicato nel decreto del pubblico ministero, senza che, in tal caso, occorra l'autorizzazione di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., non essendo prevista alcuna sanzione di inutilizzabilità ex art. 271, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17879 del 2014 Rv. 260008-01, N. 6846 del 2015 Rv. 263430-01, N. 35643 del 2008 Rv. 240988-01, N. 4111 del 2008 Rv. 238534-01, N. 1781 del 2022 Rv. 282427-01

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36359 del 2008 Rv. 240395-01

Sez. 4, Sentenza n. 26051 del 07/07/2026 Ud. (dep. **10/07/2026**) Rv. **290326-01**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: SHALI WAL JAMIL (CUI: 0429011). P.M. TAMPIERI LUCA. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO TRIESTE, 06/10/2025

673108 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI - Trascrizione e traduzione delle captazioni - Attività compiuta dall'ausiliario in luogo del perito officiato dal giudice - Sussistenza dell'autorizzazione al perito ad avvalersi di un ausiliario per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni - Rilevanza - Esclusione - Nullità a regime intermedio della perizia trascrittiva - Sussistenza - Conseguenze - Inutilizzabilità - Esclusione.

In tema di intercettazioni, l'attività di traduzione e trascrizione delle captazioni svolta dall'ausiliario del perito in luogo dello stesso, anche nel caso in cui quest'ultimo sia autorizzato, ex art. 228, comma 2, cod. proc. pen., a servirsi di un ausiliario per lo svolgimento delle attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni, è affetta da nullità a regime intermedio che dev'essere eccepita, a pena di decadenza, all'udienza fissata per l'esame del perito e per il deposito della trascrizione, non vertendosi in una ipotesi di inutilizzabilità della perizia trascrittiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 com. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6296 del 2016 Rv. 266131-01, N. 26817 del 2016 Rv. 267890-01, N. 37212 del 2014 Rv. 260591-01, N. 26617 del 2013 Rv. 256306-01

Sez. 4, Sentenza n. 25148 del 01/07/2026 Ud. (dep. **03/07/2026**) Rv. **290311-01**

Presidente: CAPPELLO GABRIELLA. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: ALLEGRA SIMONE. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE MONZA, 17/02/2026

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato ex art. 464-septies cod. proc. pen. per esito positivo della messa alla prova - Assimilabilità alla sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere - Sussistenza - Restituzione delle cose oggetto di sequestro preventivo ex art. 323, comma 1, cod. proc. pen. - Necessità - Condizioni.

In tema di cause di estinzione del reato, la sentenza che ne dichiara la sussistenza per l'esito positivo della messa alla prova è assimilabile, quanto agli effetti previsti dall'art. 323 cod. proc. pen., alla sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e impone, pertanto, la restituzione all'avente diritto delle cose oggetto di sequestro preventivo, ove non ricorrano i presupposti per la loro confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo, cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 com. 4, Nuovo Cod.

SEZIONE QUARTA

Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 septies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129

Massime precedenti Vedi: N. 20171 del 2025 Rv. 288024-01, N. 53648 del 2016 Rv. 268635-01, N. 49478 del 2019 Rv. 277519-01, N. 33049 del 2024 Rv. 286688-01, N. 53640 del 2018 Rv. 275183-01

Sez. 4, Sentenza n. 31325 del 26/06/2026 Cc. (dep. 14/08/2026) Rv. 290412-02

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: YEATES SIDNEY EVELYN. P.M. PATSCOT ROBERTO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BERGAMO, 18/03/2026

673132 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME - Sequestro probatorio - Allegazione di un interesse concreto ed attuale alla rimozione del pregiudizio derivante dalla misura - Necessità - Mero interesse all'eliminazione delle cose sequestrate dal compendio probatorio - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni cautelari reali, l'interesse a proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro probatorio non coincide con l'interesse a che le cose sequestrate non entrino a fare parte del compendio probatorio utilizzabile nel procedimento, in quanto postula l'allegazione di un concreto e attuale vantaggio, afferente alla specifica posizione del soggetto impugnante e correlato agli effetti derivanti dalla rimozione del vincolo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A)

Massime precedenti Vedi: N. 9797 del 2025 Rv. 287778-01, N. 22231 del 2017 Rv. 270132-01, N. 34167 del 2019 Rv. 277314-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40963 del 2017 Rv. 270497-01, N. 7983 del 2026 Rv. 289319-01

Sez. 4, Sentenza n. 31325 del 26/06/2026 Cc. (dep. 14/08/2026) Rv. 290412-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: YEATES SIDNEY EVELYN. P.M. PATSCOT ROBERTO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BERGAMO, 18/03/2026

673132 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME - Indagato che sia persona diversa da quella alla quale le cose sono state sequestrate o da quella che avrebbe diritto alla loro restituzione ex art. 257, comma 1, cod. proc. pen. - Legittimazione a impugnare in nome proprio - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni cautelari reali, l'indagato, anche se persona diversa da quella alla quale le cose sono state sequestrate o da colui che avrebbe diritto alla loro restituzione, è legittimato a proporre, in nome proprio, richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio, in forza del disposto degli artt. 61 e 257, comma 1, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A)

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 22848 del 2026 Rv. 290186-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6624 del 2012 Rv. 251693-01, N. 30355 del 2025 Rv. 288300-01, N. 7983 del 2026 Rv. 289319-01

Sez. 4, Sentenza n. 29592 del 25/06/2026 Ud. (dep. **04/08/2026**) Rv. **290402-01**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: S. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 27/05/2025

651045 ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE - Alloglotta condannato in via definitiva - Diritto alla traduzione delle sentenze della Corte di cassazione che determinano l'irrevocabilità della decisione impugnata - Sussistenza - Esclusione - Ragioni - Annullamento parziale con rinvio - Conseguenze.

In tema di traduzione di atti, il diritto sancito dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. non é configurabile, nei confronti dell'alloglotta, in relazione alle sentenze pronunciate dalla Corte di cassazione che, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, determinano l'irrevocabilità della sentenza impugnata, sicché, in caso di annullamento con rinvio limitato a taluni capi o punti della decisione, il menzionato diritto non opera per le parti della pronuncia divenute irrevocabili. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che il diritto alla traduzione é funzionale a garantire, anche ai fini dell'impugnazione, il contributo della difesa personale a quella tecnica, attraverso la conoscenza delle accuse e del percorso decisorio, non riguardando, pertanto, il condannato in via definitiva).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3, Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111 com. 3, Tratt. Internaz. 19/12/1966 art. 14 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64 art. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 25/10/1977 num. 881 art. 1, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 19896 del 2026 Rv. 290053-01, N. 30805 del 2024 Rv. 286870-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10 del 2000 Rv. 216239-01, N. 38306 del 2025 Rv. 288798-01, N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

Sez. 4, Sentenza n. 29592 del 25/06/2026 Ud. (dep. **04/08/2026**) Rv. **290402-02**

Presidente: VIGNALE LUCIA. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: S. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 27/05/2025

577006 PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Rigetto della richiesta - Criteri di valutazione - Indicazione.

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice, avuto riguardo anche alla gravità del reato, può respingere la richiesta, operando, purtuttavia, una valutazione prognostica complessa che tenga conto delle potenzialità di reinserimento correlate a ciascuna pena sostitutiva, funzionale a individuare quella più rispettosa del principio di proporzione e

SEZIONE QUARTA

maggiormente idonea a garantire le finalità rieducative e specialpreventive del trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la mera assenza di resipiscenza o l'esercizio di facoltà processuali collegate al diritto di difesa non possono, comunque, giustificare il diniego della richiesta di sostituzione della pena).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58

Massime precedenti Vedi: N. 34658 del 2021 Rv. 282085-01, N. 4530 del 2026 Rv. 289450-01, N. 1034 del 2026 Rv. 289169-01, N. 15105 del 2026 Rv. 289795-02, N. 36961 del 2025 Rv. 288658-01, N. 34243 del 2025 Rv. 288705-01

Sez. 4, Sentenza n. 28584 del 24/06/2026 Cc. (dep. **28/07/2026**) Rv. **290477-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **VIGNALE LUCIA.** *Relatore:* **VIGNALE LUCIA.** *Imputato:* **PG C/ SAJJAD SYED QUASIM (. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)**

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 06/02/2026

630139 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE - Delitti di cui all'art. 189, comma 6 e 7, cod. strada - Sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Applicazione di ufficio - Ragioni.

In tema di circolazione stradale, il giudice che pronuncia sentenza di patteggiamento relativamente ai delitti di cui agli artt. 189, comma 6 e 189, comma 7, cod. strada è tenuto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che tanto si impone alla stregua dell'espressa previsione dell'applicazione di tale sanzione accessoria in relazione alle sentenze di patteggiamento aventi ad oggetto i reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada, 589-bis e 590-bis cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Cod. Strada art. 187, Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Cod. Strada art. 189 com. 6, Cod. Strada art. 189 com. 7, Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 50060 del 2017 Rv. 271326-01, N. 45687 del 2008 Rv. 241611-01, N. 1880 del 2016 Rv. 265431-01, N. 27931 del 2005 Rv. 232015-01, N. 36868 del 2007 Rv. 237231-01, N. 43997 del 2013 Rv. 257702-01, N. 49461 del 2013 Rv. 257871-01

Sez. 4, Sentenza n. 28583 del 24/06/2026 Cc. (dep. **28/07/2026**) Rv. **290486-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **SERRAO EUGENIA.** *Relatore:* **SERRAO EUGENIA.** *Imputato:* **PG C/ JADID ABDELLATIF (CU. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 09/01/2026

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Sentenza di patteggiamento - Omessa valutazione della pericolosità dell'imputato - Misura di sicurezza obbligatoria dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 - Ricorso del Procuratore generale - Ammissibilità - Ragioni.

In tema di impugnazioni, è ammissibile il ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di prendere in esame la sussistenza della pericolosità sociale dell'imputato, ai fini dell'espulsione dal territorio dello Stato ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre

SEZIONE QUARTA

1990. n. 309, trattandosi di misura di sicurezza obbligatoria, estranea al patto intervenuto tra le parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST., Legge 02/10/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13599 del 2019 Rv. 276255-01, N. 20781 del 2019 Rv. 275530-01

Massime precedenti Difformi: N. 9434 del 2019 Rv. 275679-01, N. 10954 del 2019 Rv. 275840-01 Rv. 275840-01, N. 45559 del 2018 Rv. 273950-01, N. 6136 del 2019 Rv. 275034-01

Massime precedenti Vedi: N. 7641 del 2010 Rv. 246196-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21368 del 2020 Rv. 279348-03

Sez. 4, Sentenza n. 28577 del 23/06/2026 Ud. (dep. **28/07/2026**) Rv. **290529-02**

Presidente: **MONTAGNI ANDREA**. *Estensore:* **ANTEZZA FABIO**. *Relatore:* **ANTEZZA FABIO**. *Imputato:* **BOTTIANI ARMANDO**. P.M. **CIAMBELLINI MICHELE**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 12/11/2025

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Delega ex art. 16 d.lgs. n. 81 del 2008 - Trasferimento di talune funzioni proprie del datore di lavoro nei confronti di soggetto delegato - Conseguenze - Possibilità di delegare l'intera funzione facente capo al datore di lavoro - Esclusione - Fattispecie.

In tema di sicurezza sul lavoro, la delega ex art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, determina il trasferimento di talune funzioni, proprie del datore di lavoro, nei confronti del soggetto delegato che, in quanto investito dei poteri e dei doveri di cui era privo a titolo originario, diviene garante a titolo derivativo, ferma restando la non delegabilità dell'intera funzione datoriale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui era stata esclusa la rilevanza della delega di funzioni intercorsa tra i due amministratori di una società in nome collettivo, affidataria di un appalto, sul rilievo della sussistenza della posizione datoriale, ai fini prevenzionistici, in capo ad entrambi gli amministratori).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4350 del 2016 Rv. 265947-01, N. 25729 del 2025 Rv. 288514-04, N. 40682 del 2024 Rv. 287206-02, N. 8476 del 2023 Rv. 284360-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38343 del 2014 Rv. 261108-01

Sez. 4, Sentenza n. 28577 del 23/06/2026 Ud. (dep. **28/07/2026**) Rv. **290529-06**

Presidente: **MONTAGNI ANDREA**. *Estensore:* **ANTEZZA FABIO**. *Relatore:* **ANTEZZA FABIO**. *Imputato:* **BOTTIANI ARMANDO**. P.M. **CIAMBELLINI MICHELE**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 12/11/2025

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Datore di lavoro dell'impresa affidataria di subappalto - Obblighi - Indicazione - Inosservanza - Conseguenze.

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro dell'impresa affidataria del subappalto è tenuto a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori oggetto del contratto e la congruenza, rispetto al

SEZIONE QUARTA

proprio, del piano operativo di sicurezza dell'impresa esecutrice, sincerandosi, all'esito, dell'osservanza delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento, sicché, in carenza dello stesso, è obbligato ad attivarsi con richiesta al committente di provvedere, potendo rifiutare, in caso di mancata soddisfazione della richiesta, di conferire il subappalto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 91, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 96, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 100

Massime precedenti Conformi: N. 10544 del 2018 Rv. 272240-01

Massime precedenti Vedi: N. 42131 del 2008 Rv. 242184-01

Sez. 4, Sentenza n. 28577 del 23/06/2026 Ud. (dep. 28/07/2026) Rv. 290529-05

Presidente: **MONTAGNI ANDREA**. *Estensore:* **ANTEZZA FABIO**. *Relatore:* **ANTEZZA FABIO**. *Imputato:* **BOTTIANI ARMANDO**. *P.M.* **CIAMBELLINI MICHELE**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 12/11/2025

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Subappalto - Subappaltante - Obblighi di prevenzione in qualità di datore di lavoro - Esclusione - Condizioni - Obblighi di cui agli artt. 96 e 97 d.lgs. n. 81 del 2008 - Sussistenza.

In tema di sicurezza sul lavoro, deve escludersi, in caso di subappalto caratterizzato dall'assenza di ingerenza da parte del subappaltante, la perduranza sul medesimo degli obblighi prevenzionistici del datore di lavoro, in ragione del mancato esercizio di un effettivo potere discrezionale in tale ambito, ferma restando l'operatività della disciplina di cui agli artt. 96, 97 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la sussistenza, in capo al subappaltante, degli obblighi di redazione del piano operativo di sicurezza, di verifica della sicurezza dei lavori affidati e di accertamento della congruenza del piano operativo di sicurezza della subappaltante rispetto all'analogo documento della subappaltatrice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 96, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 97

Massime precedenti Vedi: N. 5907 del 2023 Rv. 284187-01, N. 10544 del 2018 Rv. 272240-01

Sez. 4, Sentenza n. 28577 del 23/06/2026 Ud. (dep. 28/07/2026) Rv. 290529-01

Presidente: **MONTAGNI ANDREA**. *Estensore:* **ANTEZZA FABIO**. *Relatore:* **ANTEZZA FABIO**. *Imputato:* **BOTTIANI ARMANDO**. *P.M.* **CIAMBELLINI MICHELE**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 12/11/2025

663041 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - AVVISO AGLI INTERESSATI - Mancato avviso all'imputato e al difensore - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità.

In tema di indagini preliminari, il mancato avviso all'imputato e al difensore del conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare un consulente tecnico di parte, in sede di effettuazione dell'accertamento tecnico non ripetibile, dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere dedotta non oltre la conclusione del giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46715 del 2012 Rv. 253992-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 28577 del 23/06/2026 Ud. (dep. **28/07/2026**) Rv. **290529-03**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO.
Imputato: BOTTIANI ARMANDO. P.M. CIAMBELLINI MICHELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 12/11/2025

566068 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Predisposizione del piano operativo di sicurezza - Delegabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di sicurezza sul lavoro, l'attività di predisposizione del piano operativo di sicurezza non può costituire oggetto di delega di funzioni, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 16, 17, comma 1, lett. a), 89, comma 1, lett. h) e 96, comma 1, lett. g) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 16, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 89 com. 1 lett. H, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 96 com. 1 lett. G

Massime precedenti Vedi: N. 51455 del 2023 Rv. 285535-01, N. 40682 del 2024 Rv. 287206-01

Sez. 4, Sentenza n. 28577 del 23/06/2026 Ud. (dep. **28/07/2026**) Rv. **290529-04**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO.
Imputato: BOTTIANI ARMANDO. P.M. CIAMBELLINI MICHELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 12/11/2025

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Cantieri temporanei o mobili - Piano operativo di sicurezza - Contenuto - Indicazione - Specificità del singolo cantiere - Rilevanza.

In tema di sicurezza sul lavoro, l'adozione del piano operativo di sicurezza, nel caso di cantiere temporaneo o mobile, non può prescindere dalle specificità del luogo di lavoro, in funzione della gestione del rischio durante le fasi di allestimento e di esecuzione delle lavorazioni, nonché dello smontaggio e della chiusura del cantiere, anche in ragione della possibile presenza, al suo interno, di soggetti diversi dai lavoratori.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 96 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 89 com. 1 lett. H, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 146

Massime precedenti Vedi: N. 10544 del 2018 Rv. 272239-01, N. 44557 del 2022 Rv. 283749-01, N. 24617 del 2025 Rv. 288078-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 28363 del 23/06/2026** Cc. (dep. 27/07/2026) Rv. 290317-01

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: PG C/ BUONAOUI RAMI. P.M. CIAMBELLINI MICHELE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 22/01/2026

664106 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Fuga del richiedente - Intenzione di indurre in errore l'autorità giudiziaria - Necessità - Esclusione - Requisiti ai fini della sua rilevanza quale comportamento ostativo perché gravemente colposo - Indicazione.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la fuga, ove sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare o al suo mantenimento, è suscettibile di integrare una condotta ostativa del diritto all'indennizzo, non solo nel caso in cui sia idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria, ma anche ove sia contraria all'ordinamento e gravemente colposa, poiché avvenuta in violazione di regole, ovvero macroscopicamente negligente o imprudente e tale da creare una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'autorità, ancorché tesa a una diversa finalità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3329 del 2026 Rv. 289266-01, N. 2758 del 2000 Rv. 217429-01, N. 17647 del 2010 Rv. 247332-01

Sez. 4, **Sentenza n. 28578 del 19/06/2026** Ud. (dep. 28/07/2026) Rv. 290475-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: ZHOU MIAOMIAO. P.M. PERELLI SIMONE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 28/10/2025

673026 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE - "Scatola nera" installata su veicolo - Tabulati - Prova documentale acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen. - Sussistenza.

In tema di prove, i tabulati riportanti i dati contenuti nel dispositivo di rilevamento installato a bordo di un automezzo (cd. "scatola nera") costituiscono prove documentali, acquisibili al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., in quanto rappresentativi della registrazione di determinati "fatti" da parte dello strumento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 132 bis, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5415 del 2021 Rv. 280647-01

Massime precedenti Vedi: N. 48178 del 2017 Rv. 271313-01, N. 21027 del 2020 Rv. 279345-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 27997 del 12/06/2026 Cc. (dep. **24/07/2026**) Rv. **290316-01**

Presidente: FERRANTI DONATELLA. Estensore: BELLINI UGO. Relatore: BELLINI UGO.
Imputato: ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A.. P.M. COSTANTINI F. FRANCESCA. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE TARANTO, 12/02/2026

673135 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Sequestro probatorio - Indagini tecniche di particolare complessità - Rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità - Valutazione comparativa degli interessi protetti - Necessità - Parametri - Indicazione - Fattispecie.

In tema di sequestro probatorio, il rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità impone, nel caso in cui sia necessario disporre indagini tecniche di speciale complessità, la valutazione comparativa degli interessi protetti, avuto riguardo alla natura del reato contestato, alle finalità connesse all'evolversi delle investigazioni ed alla tipologia degli accertamenti in corso. (Fattispecie relativa al delitto di incendio colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione reiettiva dell'opposizione avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro di un altoforno, sul rilievo che il vincolo non avesse carattere esplorativo o dilatorio e che non fosse adottabile misura diversa dalla progressiva e parziale restituzione della struttura, solo in esito all'esame da parte dei consulenti tecnici).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359

Massime precedenti Vedi: N. 543 del 2026 Rv. 289205-01, N. 36371 del 2021 Rv. 282369-01, N. 5650 del 2014 Rv. 258278-01, N. 14039 del 2020 Rv. 278994-01, N. 3306 del 2013 Rv. 255077-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5876 del 2004 Rv. 226713-01, N. 36072 del 2018 Rv. 273548-01

Sez. 4, Sentenza n. 28512 del 11/06/2026 Cc. (dep. **28/07/2026**) Rv. **290401-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: LAURO DAVIDE. Relatore: LAURO DAVIDE.
Imputato: RIITANO PAOLO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 20/11/2025

661002 IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Ordinanza del tribunale del riesame - Dispositiva del sequestro preventivo - In accoglimento dell'appello del pubblico ministero - Immediata esecutività - Sussistenza - Ragioni.

In tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutiva l'ordinanza del tribunale del riesame, emessa ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo, posto che la clausola di compatibilità che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. esclude l'operatività del terzo comma della norma, in virtù del quale l'efficacia del provvedimento è differita fino alla sua definitività, riguardando quest'ultima la sola materia della libertà personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23244 del 2022 Rv. 283441-01, N. 41004 del 2010 Rv. 248936-01, N. 22828 del 2024 Rv. 286628-02, N. 24967 del 2015 Rv. 264097-01

Massime precedenti Difformi: N. 25052 del 2020 Rv. 279864-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 25251 del 09/06/2026 Cc. (dep. **06/07/2026**) Rv. **290325-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: ZEKAJA EMANUEL. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE PESARO, 27/01/2026

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Sentenza di patteggiamento - Relativa al delitto di illecita detenzione di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Accordo delle parti riguardante la confisca del denaro sequestrato - Danaro qualificato profitto del reato in motivazione - Inammissibilità del ricorso - Ragioni.

E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento relativa al delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella quale, sull'accordo delle parti, è disposta la confisca del denaro sequestrato, trattandosi di statuizione illegittima, ma non illegale, anche nel caso in cui, omessa nel dispositivo ogni indicazione circa la norma giustificativa dell'ablazione, in motivazione il denaro sia erroneamente qualificato quale profitto del reato, in quanto la confisca, non ammissibile, in riferimento all'indicata fattispecie delittuosa, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., è prevista, tuttavia, dall'art. 85-bis d.P.R. cit., contenente il richiamo all'art. 240-bis cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 85 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 55852 del 2017 Rv. 272204-01, N. 20130 del 2022 Rv. 283248-01, N. 41778 del 2015 Rv. 265247-01, N. 40912 del 2016 Rv. 267900-01, N. 2762 del 2024 Rv. 285899-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 47182 del 2022 Rv. 283818-01, N. 21368 del 2020 Rv. 279348-01, N. 38809 del 2022 Rv. 283689-01, N. 40986 del 2018 Rv. 273934-02

Sez. 4, Sentenza n. 27599 del 05/06/2026 Cc. (dep. **22/07/2026**) Rv. **290314-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: FALLARINO DANIELA. Relatore: FALLARINO DANIELA. Imputato: BARBARO FRANCO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Qualifica appello il ricorso, TRIB. LIBERTA' MILANO, 16/11/2025

654024 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - REGOLE GENERALI E SUPPLETIVE - Delitti associativi - Criterio di determinazione della competenza - Luogo di programmazione, ideazione e direzione dell'associazione - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di delitti associativi, la competenza per territorio si determina avendo riguardo al luogo della programmazione, dell'ideazione e della direzione delle attività criminosi ascrivibili al sodalizio, ovvero della parte principale delle stesse, indipendentemente dal luogo di commissione dei delitti-fine. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva individuato il giudice competente in ragione del luogo di usuale dimora dagli associati, ove erano collocate le basi logistiche e i magazzini dell'organizzazione ed era, inoltre, custodita la cassa comune).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Conformi: N. 41012 del 2018 Rv. 274083-01

Massime precedenti Vedi: N. 38009 del 2019 Rv. 278166-01, N. 45584 del 2022 Rv. 283857-01

Sez. 4, Sentenza n. 31322 del 28/05/2026 Ud. (dep. 14/08/2026) Rv. 290337-01

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: LAURO DAVIDE. Relatore: LAURO DAVIDE. Imputato: D. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 04/07/2025

673041 PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE - Richiesta di esaminare le cose sequestrate ex art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Rigetto - Legittimità - Condizioni.

È legittimo il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 233, comma 1-bis, cod. proc. pen., con cui il giudice o, precedentemente all'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero respingono la richiesta difensiva di autorizzare il proprio consulente tecnico a esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, nel caso in cui la stessa non sia corredata da specifiche argomentazioni a sostegno, ovvero sia generica, immotivata, inutile, tardiva, dilatoria o altrimenti infondata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 com. 1, Legge 07/12/2000 num. 397 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 52872 del 2018 Rv. 275058-03

Massime precedenti Vedi: N. 11585 del 2022 Rv. 283072-01, N. 19361 del 2026 Rv. 290119-01

Sez. 4, Sentenza n. 31322 del 28/05/2026 Ud. (dep. 14/08/2026) Rv. 290337-02

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: LAURO DAVIDE. Relatore: LAURO DAVIDE. Imputato: D. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 04/07/2025

609032 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - ABUSO DI POTERI O VIOLAZIONE DI DOVERI PUBBLICI - Delitti di disastro colposo, di omicidio colposo e di lesioni colpose - Aggravante dell'aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio - Configurabilità - Ragioni.

L'aggravante comune di cui all'art. 61, comma primo, n. 9), cod. pen. è configurabile anche con riguardo ai delitti di disastro colposo, di omicidio colposo e di lesioni colpose, in quanto la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio non è elemento costitutivo degli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 9) CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22614 del 2008 Rv. 239901-01

Massime precedenti Vedi: N. 9102 del 2020 Rv. 278662-01, N. 17386 del 2021 Rv. 281294-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 29109 del 28/05/2026** Cc. (dep. **31/07/2026**) Rv. **290478-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: BELLINI UGO. Relatore: BELLINI UGO. Imputato: VERFAY ERVIS. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 02/03/2026

664107 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO - Pluralità di contestazioni - Unica misura custodiale - Separati giudizi - Decorso del termine ex art. 315, comma 1, cod. proc. pen. - Individuazione - Indicazione.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine per la proposizione della richiesta previsto dall'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. decorre dalla data di irrevocabilità dell'ultima delle sentenze assolutorie pronunciate, nel caso di plurime contestazioni, rispetto alle quali sia stata disposta un'unica misura cautelare custodiale, ma che abbiano formato oggetto di separati giudizi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31319 del 2011 Rv. 251758-01, N. 27212 del 2020 Rv. 279618-01, N. 38597 del 2010 Rv. 248835-01, N. 41714 del 2024 Rv. 287111-01, N. 8300 del 2024 Rv. 285871-01, N. 22627 del 2017 Rv. 270373-01

Sez. 4, **Sentenza n. 29605 del 27/05/2026** Ud. (dep. **05/08/2026**) Rv. **290479-01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: ARENA MARIA TERESA. Relatore: ARENA MARIA TERESA. Imputato: ABALOTTI MARIO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 02/07/2025

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Impresa affidataria di lavori a titolo di "general contractor" - Impiego di imprese subappaltatrici per l'esecuzione dei lavori - Compiti di supervisione e di coordinamento dell'attività delle subappaltatrici - Sussistenza - Conseguenze - Indicazione - Ragioni.

In tema di sicurezza sul lavoro, il "general contractor", impresa appaltatrice di opere per la cui esecuzione si avvale di imprese subappaltatrici, è onerato della supervisione e del coordinamento dell'attività delle imprese coinvolte nella realizzazione dei lavori, sicché risponde dell'infortunio occorso al dipendente dell'impresa subappaltatrice, nel caso in cui abbia omesso di adempiere ai doveri di verifica dell'idoneità tecnico-professionale di quest'ultima e di quelli di informazione, di cooperazione e di coordinamento nella gestione dei profili di rischio, collegati all'organizzazione generale dell'ambiente di lavoro. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che l'autonomia organizzativa del subappaltatore non esclude la concorrente responsabilità dell'impresa affidataria).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 com. 3, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 95, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 96, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 97 com. 1, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 97 com. 3 lett. A), Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 97 com. 3 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 30039 del 2025 Rv. 288311-01, N. 18169 del 2025 Rv. 288004-02, N. 30130 del 2026 Rv. 290345-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 30129 del 21/05/2026** Ud. (dep. **07/08/2026**) Rv. **290344-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI. Imputato: BENECAL MICAELA. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 08/10/2025

671012 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - IN GENERE - Richiesta di giudizio abbreviato condizionato - Rigetto - Contestuale richiesta di giudizio abbreviato cd. "secco", avanzata in via subordinata ex art. 438, comma 5-bis, cod. proc. pen. - Contestazione del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, l'imputato che, a seguito del rigetto della richiesta di definizione con tale rito, condizionata all'espletamento di integrazione probatoria, avanza richiesta di abbreviato cd. "secco", non può contestare la legittimità del provvedimento reiettivo, neanche nel caso in cui quest'ultima risulti effettuata contestualmente e in via subordinata alla prima, ai sensi dell'art. 438, comma 5-bis, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che l'indicata opzione definitoria è assimilata al caso di mancata riproposizione, "in limine litis", della richiesta di accesso al rito subordinata a integrazione probatoria, di cui all'art. 438, comma 6, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 42 CORTE COST., Legge 12/04/2019 num. 33 art. 1 com. 1 lett. B) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3253 del 2019 Rv. 276395-02, N. 8197 del 2026 Rv. 289665-02, N. 26676 del 2025 Rv. 288738-06, N. 13368 del 2020 Rv. 278826-01

Sez. 4, **Sentenza n. 28495 del 21/05/2026** Ud. (dep. **27/07/2026**) Rv. **290474-01**

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: MOSCONI ZEBEDIA. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 30/06/2025

630001 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE - Personale addetto alla scorta di trasporto eccezionale ex artt. 14 e 16-bis d. m. 18 luglio 1997 - Obbligo giuridico di verificare gli orari di attivazione di passaggi a livello, ai fini dell'osservanza dell'art. 147, comma 1, cod. strada - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di circolazione stradale, il personale addetto alla scorta di un trasporto eccezionale ex artt. 14 e 16-bis d. m. 18 luglio 1997, cui è affidata la gestione del rischio connesso all'effettuazione del trasporto nella sua fase dinamica, non è titolare dell'obbligo giuridico di verificare gli orari di attivazione di un passaggio a livello, ai fini dell'osservanza del disposto dell'art. 147, comma 1, cod. strada. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che il disciplinare contenuto nel menzionato d.m. impone agli addetti alla scorta di segnalare situazioni di pericolo, di pilotare il convoglio eccezionale e di regolare il traffico, ma non prevede che, in caso di attraversamento di un passaggio a livello, essi prendano contatto con il personale ferroviario, onde assumere informazioni sul passaggio dei treni e segnalare pericoli connessi a tale transito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 430, Cod. Pen. art. 449 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 com. 2, DM min. ITR 18/07/1997 art. 14, DM min. ITR 18/07/1997 art. 15, DM min. ITR 18/07/1997 art. 16, DM min. ITR 18/07/1997 art. 16 bis

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 6490 del 2021 Rv. 280927-03, N. 25729 del 2025 Rv. 288514-01, N. 5691 del 2016 Rv. 265981-01, N. 35585 del 2017 Rv. 270780-01, N. 7346 del 2015 Rv. 262244-01, N. 27314 del 2017 Rv. 270189-01

Sez. 4, Sentenza n. 30130 del 21/05/2026 Ud. (dep. 07/08/2026) Rv. 290345-01

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **BRANDA FRANCESCO LUIGI.** *Relatore:* **BRANDA FRANCESCO LUIGI.** *Imputato:* **PELUCCHETTI GIANLUIGI. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 17/09/2025

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Subappalto – Doveri di vigilanza del datore di lavoro dell'impresa affidataria dell'appalto - Contenuto.

In tema di sicurezza sul lavoro, il dovere di vigilanza gravante, in caso di subappalto, sul datore di lavoro dell'impresa affidataria non implica un controllo continuo e costante dell'attività dell'impresa esecutrice, ma dev'essere apprezzato, in concreto, avendo riguardo all'organizzazione del cantiere, all'autonomia tecnico-operativa dell'appaltatore, alla riconoscibilità delle situazioni di rischio e alla possibilità, per l'impresa affidataria, di un utile intervento volto a rimuoverle.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 96, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 97 com. 1, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 97 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 5907 del 2023 Rv. 284187-02, N. 10544 del 2018 Rv. 272240-01, N. 16217 del 2026 Rv. 289934-01, N. 12440 del 2020 Rv. 278749-01

Sez. 4, Sentenza n. 25491 del 15/05/2026 Ud. (dep. 07/07/2026) Rv. 290527 - 08

Presidente: **SERRAO EUGENIA.** *Estensore:* **ANTEZZA FABIO.** *Relatore:* **ANTEZZA FABIO.** *Imputato:* **BINELLI MANTELLI LUIGI. P.M. CASELLA GIUSEPPINA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 18/06/2025

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Datori di lavoro, dirigenti e preposti - Esonero da responsabilità per legittimo affidamento circa l'osservanza delle misure di sicurezza di cui all'art. 253, comma 7, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Condizioni - Indicazione.

In tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, l'esonero da responsabilità per legittimo affidamento in ordine all'osservanza delle misure di sicurezza, previsto in favore dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti dall'art. 253, comma 7, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, opera con esclusivo riferimento alla sicurezza dei luoghi e delle attività disciplinati da particolari disposizioni di tutela tecnico-militare evocate dalla norma indicata, e non in termini generali, è limitato, inoltre, alla sicurezza del personale militare, e non di quello civile dell'Amministrazione della difesa, afferisce alle procedure d'azione e alle misure di sicurezza e di protezione, previamente individuate per lo specifico impiego, in relazione a tali luoghi ed alle evidenziate attività e postula, da ultimo, che l'ordine impartito sia certo e adeguato, tale da garantire l'osservanza delle individuate misure di sicurezza e di protezione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 CORTE COST., DPR 15/03/2010 num. 90 art. 253 com. 7

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 25491 del 15/05/2026** Ud. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290527-07**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: BINELLI MANTELLI LUIGI. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 18/06/2025

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Soggetti con funzioni apicali in forza allo Stato maggiore della Marina militare - Obbligo di dare impulso al sistema prevenzionistico - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze - Indicazione.

In tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, i soggetti apicali della Marina militare (nella specie, il Capo di Stato maggiore), in quanto gravati dall'obbligo normativo di dare impulso al sistema prevenzionistico in termini di coordinamento, sono destinatari della normativa primaria e regolamentare disciplinante la materia, impositiva dell'immediata attivazione dei poteri d'impulso, il cui mancato esercizio integra, sul piano della condotta, omissione rilevante nella sfera di governo del rischio lavorativo, potendo l'eventuale complessità dell'azione richiesta incidere, al più, sull'elemento soggettivo della colpa, in termini di esigibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., DPR 15/03/2010 num. 90 art. 252, DPR 15/03/2010 num. 90 art. 253, DPR 15/03/2010 num. 90 art. 254, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 CORTE COST.

Sez. 4, **Sentenza n. 25491 del 15/05/2026** Ud. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290527-03**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: BINELLI MANTELLI LUIGI. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 18/06/2025

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Attività lavorative nell'ambito delle Forze armate - Addestramento militare mediante cd. affiancamento - Sufficienza - Esclusione - Obbligo di formazione e di informazione ex d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Sussistenza - Ragioni.

In tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l'addestramento militare, anche nel caso in cui si svolga mediante cd. affiancamento, non integra l'informazione, la formazione e l'addestramento di cui agli artt. 36 e 37 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto riguarda le esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, caratterizzato da peculiarità organizzative, funzionali alla struttura militare e rispondenti alla nozione di dovere e di pericolo militari, diversamente dagli oneri di cui alle disposizioni indicate, che ineriscono non già al rischio militare, ma a quello lavorativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 36, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 37, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 CORTE COST., DPR 15/03/2010 num. 90

Massime precedenti Vedi: N. 14188 del 2026 Rv. 289846-01, N. 16498 del 2019 Rv. 275560-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 25491 del 15/05/2026** Ud. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290527-05**

Presidente: **SERRAO EUGENIA**. Estensore: **ANTEZZA FABIO**. Relatore: **ANTEZZA FABIO**.
Imputato: **BINELLI MANTELLI LUIGI**. P.M. **CASELLA GIUSEPPINA**. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 18/06/2025

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Garante privo di autonomia decisionale e/o di spesa - Obblighi sollecitatori - Obbligo di attivazione per l'adozione di misure idonee a garantire condizioni di sicurezza equivalenti o, in mancanza, di sospensione dell'attività - Sussistenza.

Grava sul soggetto investito di doveri connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro, che sia privo di autonomia decisionale e/o dei poteri di spesa indispensabili, a fini gestori, per fronteggiare il rischio lavorativo rientrando nella sua sfera di intervento, l'obbligo di sollecitazione, anche in termini di "richiesta di adempimento", nei confronti dell'autorità tenuta a provvedere o, comunque, ad intervenire nell'ambito della struttura procedimentalizzata di gestione del rischio lavorativo afferente alla relativa organizzazione complessa. (In motivazione, la Corte ha anche affermato che sul predetto grava, inoltre, l'obbligo di attivarsi, nei limiti dei poteri, delle attribuzioni, dei mezzi di cui dispone e dei compiti affidatigli, onde adottare misure organizzative e procedurali, anche temporanee, idonee a garantire, per quanto possibile, il conseguimento di condizioni di sicurezza equivalenti, ovvero, in caso di impossibilità, l'obbligo di sospendere l'attività a cui afferisce il rischio lavorativo da gestire).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 3 com. 2, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2 com. 1 lett. B, DPR 05/03/1990 num. 90 art. 246, DPR 05/03/1990 num. 90 art. 254

Massime precedenti Vedi: N. 14550 del 2018 Rv. 272516-01, N. 9463 del 2023 Rv. 284157-01, N. 47794 del 2018 Rv. 274357-01

Sez. 4, **Sentenza n. 25491 del 15/05/2026** Ud. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290527-04**

Presidente: **SERRAO EUGENIA**. Estensore: **ANTEZZA FABIO**. Relatore: **ANTEZZA FABIO**.
Imputato: **BINELLI MANTELLI LUIGI**. P.M. **CASELLA GIUSEPPINA**. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 18/06/2025

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Qualifica di datore di lavoro - Criteri di individuazione - Autonomia decisionale e/o di spesa - Necessità - Esclusione - Poteri di gestione del rischio - Sufficienza.

In tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, la qualifica di datore di lavoro e le correlate responsabilità prescindono, nell'ambito delle Forze armate, dall'autonomia decisionale e di spesa, pur postulando la sussistenza di concreti poteri, anche indiretti, nella gestione del rischio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 64, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 3 com. 2, DPR 15/03/2010 num. 90 art. 246, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2 com. 1 lett. B, Cod. Pen. art. 40 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15486 del 2025 Rv. 287984-01, N. 43829 del 2018 Rv. 274263-01, N. 9167 del 2018 Rv. 273258-01, N. 31478 del 2022 Rv. 283457-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 25491 del 15/05/2026 Ud. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290527-01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: BINELLI MANTELLI LUIGI. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 18/06/2025

566068 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Attività lavorative nell'ambito delle Forze armate - Disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Applicabilità - Limiti - Ragioni.

In tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, trovano applicazione con riguardo alle attività lavorative svolte nell'ambito delle Forze armate, ove non derogate, in ragione dei principi e delle peculiarità istituzionali ed organizzative delle stesse, ovvero di specifiche esigenze connesse al servizio espletato e alla sua funzionalità, dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 CORTE COST., DPR 15/03/2010 num. 90

Massime precedenti Vedi: N. 16620 del 2016 Rv. 266642-01, N. 3198 del 2026 Rv. 289160-01, N. 26247 del 2026 Rv. 290312-01, N. 21528 del 2024 Rv. 286497-01

Sez. 4, Sentenza n. 25491 del 15/05/2026 Ud. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290527-02**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: BINELLI MANTELLI LUIGI. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 18/06/2025

566068 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Attività lavorative nell'ambito delle Forze armate - Circolari - Efficacia derogatoria o attuativa delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, al d.lgs. n. 66 del 2010 e al d.P.R. n. 90 del 2010 - Esclusione - Conseguenze.

In tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, le circolari sono prive di efficacia derogatoria o attuativa, laddove non espressamente previsto dalla normazione primaria e sub-primaria governante la materia disciplinata dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, applicabile nei limiti di compatibilità, nonché dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, sicché non incidono sull'immediata cogenza delle fonti normative, quanto all'individuazione e alla gestione dei rischi lavorativi e dei relativi garanti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 CORTE COST., DPR 15/03/2010 num. 90

Sez. 4, Sentenza n. 25491 del 15/05/2026 Ud. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290527 - 10**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: BINELLI MANTELLI LUIGI. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 18/06/2025

659056 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - QUESTIONI PRELIMINARI - IN GENERE - Richiesta di esclusione della parte civile - Proposizione subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti - Necessità - Conseguenze - Indicazione.

Le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere prospettate, ex art. 491 cod. proc. pen., subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento

SEZIONE QUARTA

della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, sicché se la prima udienza, in esito all'effettuazione del predetto accertamento, si conclude senza che sia stata sollevata la questione, la sua proposizione deve ritenersi preclusa nelle udienze successive, né l'ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata, in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24677 del 2015 Rv. 264113-01, N. 49057 del 2013 Rv. 258129-01, N. 57092 del 2018 Rv. 274450-01

Massime precedenti Vedi: N. 39872 del 2004 Rv. 229748-01, N. 809 del 1999 Rv. 212916-01, N. 17667 del 2011 Rv. 250187-01

Sez. 4, Sentenza n. 25491 del 15/05/2026 Ud. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290527-06**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: BINELLI MANTELLI LUIGI. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Parz. Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 18/06/2025

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Gestione integrata del rischio lavorativo - Obblighi sollecitatori in capo al singolo garante - Sussistenza - Condizioni.

In tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, gravano sul singolo garante, se a tanto tenuto in funzione dell'assolvimento del proprio dovere di garanzia, obblighi sollecitatori nei confronti degli altri co-garanti, nel caso di gestione integrata del rischio lavorativo, determinata dal rispetto della catena dei comandi e dei controlli ovvero dalla procedimentalizzazione della tutela antinfortunistica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., DPR 15/03/2010 num. 90 art. 252, DPR 15/03/2010 num. 90 art. 254

Massime precedenti Vedi: N. 4968 del 2014 Rv. 258617-01, N. 40682 del 2024 Rv. 287206-02

Sez. 4, Sentenza n. 25491 del 15/05/2026 Ud. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290527 - 09**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. Imputato: BINELLI MANTELLI LUIGI. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (Parz. Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 18/06/2025

661130 IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITA' - CASI - Statuizione contenuta nella sentenza di primo grado - Mancata devoluzione con l'atto di appello delle censure ad essa relative - Valutazione della deduzione da parte del giudice di secondo grado - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Sussistenza.

In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità del motivo di ricorso sussiste anche nel caso in cui esso ha ad oggetto una statuizione della sentenza di primo grado non devoluta con l'atto di appello, ma presa comunque in esame e respinta dal giudice di secondo grado. (Conf.: n. 1523 del 10/10/1975, dep. 1976, Rv. 132112-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 7532 del 2026 Rv. 289470-01, N. 26721 del 2023 Rv. 284768-02, N. 1905 del 2026 Rv. 289197-01, N. 35494 del 2021 Rv. 281852-01, N. 34044 del 2020 Rv. 280306-01

Sez. 4, Sentenza n. 26671 del 14/05/2026 Cc. (dep. 15/07/2026) Rv. 290313-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: OGGERO MARIA EUGENIA. Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA. Imputato: PASHJA SHKELQIM. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 05/12/2025

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Attività d'indagine compiuta all'estero da una squadra investigativa comune in conformità alla "lex loci" - Efficacia - Sussistenza - Utilizzabilità ex art. 6, comma 3, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34, attuativo della decisione quadro n. 2002/465/GAI del 13 giugno 2002 - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di cooperazione internazionale, gli atti d'indagine compiuti all'estero da una squadra investigativa comune in conformità alla "lex loci" hanno la medesima efficacia di quelli compiuti secondo le disposizioni del codice di procedura penale e sono pienamente utilizzabili in virtù dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34, attuativo della decisione quadro n. 2002/465/GAI del 13 giugno 2002, applicabile anche ai rapporti con le autorità giudiziarie di Stati non facenti parte dell'Unione europea, con i quali siano stati conclusi accordi internazionali ai sensi dell'art. 729-quinquies, comma 2, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa al delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti a carattere transazionale, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata, evidenziando che difettavano allegazioni a sostegno dell'asserita non conformità alla legge processuale albanese dell'attività captativa effettuata nel territorio di quello Stato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 quinquies com. 2, Cod. Pen. art. 61 bis, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 465, Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 34 art. 6 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 44882 del 2023 Rv. 285386-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23756 del 2024 Rv. 286589-01, N. 23755 del 2024 Rv. 286573-02 Rv. 286573-03 Rv. 286573-04

Sez. 4, Sentenza n. 25808 del 12/05/2026 Ud. (dep. 09/07/2026) Rv. 290400-01

Presidente: BELLINI UGO. Estensore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA. Imputato: PG C/ CAPA LEONARD CUI 06U. P.M. COSTANTINI F. FRANCESCA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 18/09/2025

623009 STUPEFACENTI - DETENZIONE - Tentativo - Configurabilità - Condizioni.

Integra il tentativo di detenzione di sostanze stupefacenti la condotta di chi, successivamente all'arrivo in Italia di una partita di stupefacenti importata dall'estero, predispone, previo accordo con l'importatore, le operazioni di recupero della stessa, occultata all'interno di un container stoccato nell'area portuale, non conseguendone la disponibilità per l'intervento delle forze dell'ordine.

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 54188 del 2016 Rv. 268749-01, N. 20543 del 2010 Rv. 247385-01, N. 6781 del 2014 Rv. 259284-01, N. 26676 del 2025 Rv. 288738-01, N. 7404 del 2015 Rv. 262421-01, N. 32299 del 2001 Rv. 219706-01, N. 3114 del 2014 Rv. 259095-01, N. 20576 del 2005 Rv. 231362-01, N. 38368 del 2023 Rv. 284960-01, N. 21266 del 2025 Rv. 288420-01, N. 40044 del 2022 Rv. 283942-01, N. 47472 del 2008 Rv. 242389-01, N. 22588 del 2005 Rv. 232093-01, N. 9854 del 2024 Rv. 286165-01, N. 14955 del 2019 Rv. 275537-01, N. 44621 del 2005 Rv. 232819-01, N. 29655 del 2018 Rv. 273717-01

Sez. 4, Sentenza n. 30254 del 07/05/2026 Ud. (dep. **10/08/2026**) Rv. **290343-01**

Presidente: **DI SALVO EMANUELE.** *Estensore:* **FALLARINO DANIELA.** *Relatore:* **FALLARINO DANIELA.** *Imputato:* **R. P.M. CUOMO LUIGI.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 27/05/2025

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Preclusione soggettiva - Imputati dei reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. - Applicabilità ai delitti tentati - Esclusione - Ragioni.

In tema di sanzioni sostitutive, il divieto di sostituzione delle pene detentive nei confronti di chi sia imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis ord. pen., sancito dall'art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, opera con riguardo ai soli delitti consumati e non alle corrispondenti fattispecie tentate, atteso il carattere autonomo del tentativo e la natura eccezionale della disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 com. 1 lett. D) CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. G) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14837 del 2026 Rv. 289997-01, N. 15755 del 2014 Rv. 262264-01, N. 19741 del 2024 Rv. 286397-01, N. 1034 del 2026 Rv. 289169-01, N. 36961 del 2025 Rv. 288658-01

Sez. 4, Sentenza n. 28580 del 05/05/2026 Ud. (dep. **28/07/2026**) Rv. **290476-01**

Presidente: **MONTAGNI ANDREA.** *Estensore:* **CIRESE MARINA.** *Relatore:* **CIRESE MARINA.** *Imputato:* **CAPONE CARLOANTONIO.** *P.M. CIAMBELLINI MICHELE.* (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 11/07/2025

609005 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Posizione di garanzia - Fonte - Investitura formale - Necessità - Esclusione - Assunzione della gestione del rischio specifico da cui dipende l'evento dannoso - Condizioni - Fattispecie.

In tema di reati omissivi impropri, la posizione di garanzia può essere generata non solo da una formale investitura, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche del garante, purché il soggetto agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento di consapevole presa in carico del bene protetto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la responsabilità dell'organizzatore di un evento musicale tenutosi all'interno di una discoteca, durante il cui svolgimento, a causa del sovraffollamento conseguente alla vendita di un numero di biglietti non commisurato alla

SEZIONE QUARTA

capienza del locale, si era verificata la morte per asfissia di alcuni spettatori e il ferimento di altri, travolti durante l'esodo massivo verso le uscite, conseguito all'impiego di spray urticante ad opera di terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 61 com. 3, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19558 del 2021 Rv. 281171-01, N. 34975 del 2016 Rv. 267539-01, N. 37224 del 2019 Rv. 277629-01, N. 21869 del 2022 Rv. 283387-01

Massime precedenti Vedi: N. 7949 del 2014 Rv. 259273-01

Sez. 4, Sentenza n. 28580 del 05/05/2026 Ud. (dep. **28/07/2026**) Rv. **290476-03**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: CIRESE MARINA. Relatore: CIRESE MARINA. Imputato: CAPONE CARLOANTONIO. P.M. CIAMBELLINI MICHELE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 11/07/2025

673026 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE - Sentenze definitive del giudice civile o amministrativo - Vincolatività per il giudice penale - Esclusione - Conseguenze.

In tema di prova documentale, le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale che, pertanto, deve valutarle a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della prova del fatto in esse accertato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17855 del 2019 Rv. 275702-01

Massime precedenti Vedi: N. 1628 del 2016 Rv. 266328-01, N. 41796 del 2016 Rv. 268041-01, N. 28529 del 2008 Rv. 240316-01, N. 14042 del 2013 Rv. 254981-01, N. 10210 del 2011 Rv. 249592-01

Sez. 4, Sentenza n. 28580 del 05/05/2026 Ud. (dep. **28/07/2026**) Rv. **290476-02**

Presidente: MONTAGNI ANDREA. Estensore: CIRESE MARINA. Relatore: CIRESE MARINA. Imputato: CAPONE CARLOANTONIO. P.M. CIAMBELLINI MICHELE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 11/07/2025

609080 REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE - Colpa generica - Regola prudenziale - Giudizio di prevedibilità - Valutazione "ex ante" - Necessità - Fattispecie.

In tema di colpa, l'identificazione della regola prudenziale violata e il giudizio di prevedibilità dell'evento debbono essere effettuati con valutazione "ex ante", valevole a consentire l'individuazione della regola astratta, preesistente all'evento, cui l'agente avrebbe dovuto conformarsi per prevenire eventi appartenenti alla classe categoriale di quello in concreto verificatosi. (Fattispecie in cui la situazione di pericolo era conseguita alla condotta dolosa di terzi che, impiegando uno spray urticante all'interno di una discoteca, avevano determinato il movimento della folla, in preda al panico, con la conseguente morte e ferimento di alcuni tra i presenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 35016 del 2024 Rv. 286987-04

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 57361 del 2018 Rv. 274949-01, N. 34375 del 2017 Rv. 270823-01, N. 40050 del 2018 Rv. 273871-01, N. 32899 del 2021 Rv. 281997 - 17

Sez. 4, Sentenza n. 27662 del 09/04/2026 Ud. (dep. **23/07/2026**) Rv. **290315-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **LORENZETTI LUCA.** *Relatore:* **LORENZETTI LUCA.** *Imputato:* **S. P.M. COSTANTINI F. FRANCESCA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 04/11/2025

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sentenza dichiarativa della prescrizione - Rinuncia alla prescrizione formulata con l'atto di impugnazione - Efficacia - Esclusione - Conseguenze.

La prescrizione dichiarata con sentenza non può formare oggetto di rinuncia nel successivo grado di giudizio, sicché la rinuncia formulata con l'atto di impugnazione dev'essere intesa come richiesta di assoluzione nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 2, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 19, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 20, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 299

Massime precedenti Conformi: N. 40499 del 2017 Rv. 271423-01, N. 37583 del 2009 Rv. 244627-01

Massime precedenti Vedi: N. 527 del 2006 Rv. 233145-01, N. 11928 del 2020 Rv. 278983-02, N. 48272 del 2017 Rv. 271292-01, N. 119 del 2011 Rv. 249349-01, N. 32623 del 2009 Rv. 244742-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36208 del 2024 Rv. 286880-01, N. 35490 del 2009 Rv. 244274-01 Rv. 244273-01

Sez. 4, Sentenza n. 25520 del 03/04/2026 Ud. (dep. **08/07/2026**) Rv. **290321-01**

Presidente: **FERRANTI DONATELLA.** *Estensore:* **D'ANDREA ALESSANDRO.** *Relatore:* **D'ANDREA ALESSANDRO.** *Imputato:* **BITTOLO EMANUELE. P.M. PICUTI FABIO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 22/09/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Reati commessi antecedentemente all'introduzione dell'art. 61-bis legge n. 689 del 1981 ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 - Istanza di sostituzione della pena detentiva condizionalmente sospesa con quella pecuniaria - Implicita rinuncia alla sospensione condizionale della pena - Esclusione - Ragioni.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'istanza di sostituzione della pena detentiva condizionalmente sospesa con quella pecuniaria, nel caso di reati commessi antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, introduttivo dell'art. 61-bis della legge 24 novembre 1981, n. 698, non dev'essere presentata personalmente dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale, in quanto, per la compatibilità, "ratione temporis", tra i due istituti, non comporta implicita rinuncia alla sospensione condizionale e non afferisce alla disposizione di diritti personalissimi dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. I CORTE COST.

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Conformi: N. 23346 del 2016 Rv. 266910-01

Massime precedenti Vedi: N. 33149 del 2024 Rv. 286751-01, N. 46157 del 2021 Rv. 282551-01, N. 25152 del 2025 Rv. 288465-01

Sez. 4, Sentenza n. 26247 del 25/03/2026 Ud. (dep. 14/07/2026) Rv. 290312-01

Presidente: **BELLINI UGO.** *Estensore:* **D'ANDREA ALESSANDRO.** *Relatore:* **D'ANDREA ALESSANDRO.** *Imputato:* **MILAN ERNESTO.** *P.M.* **COSTANTINI F. FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 27/01/2025

566068 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - Attività lavorative svolte in aree portuali - Disposizioni contenute nel d.lgs. 27 luglio 1999, n. 272 - Rapporto di specialità rispetto alle norme di cui al d.lgs. n. 81 del 2008 - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, le previsioni di cui al d.lgs. 27 luglio 1999, n. 272, disciplinanti le attività lavorative svolte in aree portuali, che si caratterizzano per peculiarità organizzative e contrattuali, si pongono in rapporto di specialità, ex art. 15 cod. pen., rispetto a quelle, di carattere generale, previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che trattasi di specialità di tipo integrativo e non derogatorio, che impone, al fine di evitare vuoti di tutela, un costante coordinamento tra le due fonti normative).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Decreto Legisl. 27/07/1999 num. 272, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 25 septies

Massime precedenti Conformi: N. 21528 del 2024 Rv. 286497-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20664 del 2017 Rv. 269668-01

LUGLIO/AGOSTO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 31658 del 21/07/2026 Ud. (dep. **20/08/2026**) Rv. **290506-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: MUTTI PIETRO. P.M. BERTOLINI GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 01/10/2025

607001 REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - Amministratore di fatto - Concomitante attività di altri soggetti di diritto - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali, contemporaneamente o anche in tempi successivi, esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2639, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46962 del 2007 Rv. 238893-01, N. 12912 del 2020 Rv. 279040-01

Massime precedenti Vedi: N. 2514 del 2024 Rv. 285881-01, N. 10984 del 2026 Rv. 289697-01, N. 8584 del 2026 Rv. 289527-01

Sez. 5, Sentenza n. 29042 del 02/07/2026 Cc. (dep. **30/07/2026**) Rv. **290451-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: NERUCCI RICCARDO. Relatore: NERUCCI RICCARDO. Imputato: ALLUTO GIUSEPPE. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 14/01/2026

598054 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA - Falsa attribuzione della qualità di persona incaricata dal creditore alla riscossione - Delitto di sostituzione di persona - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di sostituzione di persona, integra la falsa attribuzione di una qualità, cui la legge riconosce effetti giuridici ai sensi dell'art. 494 cod. pen., la condotta di colui che si presenta falsamente al debitore come soggetto incaricato a ricevere il pagamento per conto del creditore, posto che l'art. 1188 cod. civ. attribuisce anche alla persona designata da quest'ultimo il potere di ricevere il pagamento con efficacia liberatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 494, Cod. Civ. art. 1188

Massime precedenti Vedi: N. 16673 del 2016 Rv. 266721-01, N. 41686 del 2010 Rv. 248817-01, N. 35027 del 2016 Rv. 267550-01, N. 29636 del 2020 Rv. 279855-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 28886 del 02/07/2026** Cc. (dep. 29/07/2026) Rv. 290505-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BRUNETTI PIERRI MARIA. Relatore: BRUNETTI PIERRI MARIA. Imputato: PG C/ DIAKITE' LANCINET (C. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 09/02/2026

594108 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7-bis, cod. pen. - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di furto, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7-bis, cod. pen., è necessario che la cosa oggetto di sottrazione sia funzionalmente incorporata nell'infrastruttura gestita da soggetti pubblici o sia strumentale all'erogazione del servizio, sicché tale circostanza non è integrata nel caso di furto commesso su cose collocate solo occasionalmente all'interno della struttura o che abbiano con essa un collegamento meramente contingente. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante nel caso di sottrazione di materiale conferito dagli utenti presso un centro pubblico di raccolta e gestione dei rifiuti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7BIS, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I) CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26447 del 2017 Rv. 270537-01, N. 40027 del 2019 Rv. 277602-01

Massime precedenti Vedi: N. 8002 del 2021 Rv. 280744-01, N. 25165 del 2025 Rv. 288399-01, N. 36063 del 2025 Rv. 288791-01

Sez. 5, **Sentenza n. 30782 del 02/07/2026** Cc. (dep. 11/08/2026) Rv. 290488-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: NERUCCI RICCARDO. Relatore: NERUCCI RICCARDO. Imputato: MADDALUNO SALVATORE. P.M. STURZO GASPARE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 04/03/2026

577032 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto - Rilevanza della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione del reato - Esclusione - Ragioni.

La recidiva contestata in un procedimento concluso con sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto non produce effetti sul calcolo del termine di prescrizione del reato, trattandosi di pronuncia che non contiene la determinazione del trattamento sanzionatorio e la valutazione circa il riconoscimento delle circostanze contestate.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20808 del 2019 Rv. 275319-01, N. 20798 del 2011 Rv. 249664-01, N. 35738 del 2010 Rv. 247839-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Ordinanza n. 25385 del 02/07/2026 Ud. (dep. **06/07/2026**) Rv. **290164-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Imputato: P. P.M. STURZO GASPARE. (Diff.)

Qualifica appello il ricorso, GIP TRIBUNALE COSENZA, 24/02/2026

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio - Art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come novellato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge n. 114 del 2024 - Applicabilità anche alle sentenze rese a seguito di giudizio abbreviato - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la limitazione al potere di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., prevista dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, riguarda le sole sentenze assoggettate alla disciplina generale dei casi di appello e non si estende a quelle pronunciate all'esito di giudizio abbreviato, per le quali continua a trovare applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 443 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, l'art. 443 cod. proc. pen. continua ad operare quale disciplina speciale del sistema delle impugnazioni nel giudizio abbreviato in considerazione del suo tenore letterale e della sua funzione sistematica, come desumibile anche dal "contenuto normativo" della sentenza della Corte cost. n. 320 del 2007).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 2 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. P), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 556 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 20143 del 2025 Rv. 288070-01

Massime precedenti Vedi: N. 17493 del 2025 Rv. 288029-01, N. 35419 del 2025 Rv. 288680-01, N. 6984 del 2025 Rv. 287528-01, N. 14480 del 2026 Rv. 289854-01

Sez. 5, Sentenza n. 31583 del 30/06/2026 Ud. (dep. **19/08/2026**) Rv. **290570-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO. Relatore: GUARDIANO ALFREDO. Imputato: P. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE RAGUSA, 26/01/2026

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. - Mancata comparizione all'udienza del querelante citato come testimone - Remissione tacita della querela ex art. 152, comma terzo, n. 1), cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di delitto di atti persecutori, la mancata comparizione del querelante all'udienza per la quale è stato citato in qualità di testimone non integra l'ipotesi di remissione tacita della querela prevista dall'art. 152, comma terzo, n. 1), cod. pen., poiché detta forma di remissione è incompatibile con il regime speciale previsto dall'art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all'art. 340 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152 com. 3 lett. 1, Cod. Pen. art. 612 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 2 lett. H

Massime precedenti Vedi: N. 2301 del 2015 Rv. 261599-01, N. 18477 del 2016 Rv. 266528-01, N. 33648 del 2023 Rv. 285064-01, N. 16669 del 2016 Rv. 266643-01, N. 3034 del 2021 Rv. 280258-02

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31668 del 2016 Rv. 267239-01

Sez. 5, Sentenza n. 28637 del 26/06/2026 Ud. (dep. **28/07/2026**) Rv. **290450-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA. Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA. Imputato: S. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE VITERBO, 18/12/2025

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Testimone - Omessa citazione ascrivibile a negligenza della parte onerata - Rinvio per la rinnovazione della citazione - Sospensione del termine di prescrizione - Esclusione - Ragioni.

In tema di prescrizione, il rinvio dell'udienza per la rinnovazione della citazione di un teste non comparso, anche se imputabile al comportamento negligente della parte onerata, non determina la sospensione del termine prescrizionale trattandosi di rinvio giustificato da esigenze di natura istruttoria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 com. 1 lett. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 142

Massime precedenti Conformi: N. 37688 del 2020 Rv. 280292-01

Massime precedenti Difformi: N. 293 del 2014 Rv. 257318-01, N. 32084 del 2023 Rv. 285032-03

Massime precedenti Vedi: N. 29264 del 2024 Rv. 286903-01, N. 26185 del 2025 Rv. 288473-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1021 del 2002 Rv. 220509-01

Sez. 5, Sentenza n. 29072 del 25/06/2026 Cc. (dep. **30/07/2026**) Rv. **290384-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA. Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA. Imputato: L'ABBATE VITANTONIO FRANCESCO PIO HERMES C/ L'ABBATE DOMENICO UB. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 18/02/2026

603038 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - Natura istantanea del reato - Protrazione nel tempo degli effetti - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Il delitto di violenza privata ha natura di reato istantaneo e si consuma nel momento in cui la condotta violenta o minacciosa determina la coartazione dell'altrui libertà di autodeterminazione, a nulla rilevando l'eventuale protrazione nel tempo dell'offesa al bene giuridico. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del momento consumativo, rilevante ai fini della prescrizione, nella modifica, ad opera dell'imputato, delle serrature di alcuni immobili compresi in un compendio ereditario e nel rifiuto di consegnare le nuove chiavi agli altri coeredi e non nella successiva consegna delle stesse, avvenuta a distanza di anni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 158 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1174 del 2021 Rv. 280130-01

Massime precedenti Difformi: N. 1787 del 2024 Rv. 285842-01

Massime precedenti Vedi: N. 24299 del 2026 Rv. 290213-01

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11021 del 1998 Rv. 211387-01

Sez. 5, Sentenza n. 30791 del 18/06/2026 Ud. (dep. **11/08/2026**) Rv. **290462-02**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: VALLE PAOLO. P.M. ODELLO LUCIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 06/11/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta impropria da operazioni dolose - Sistematico omesso versamento di imposte e contributi - Accertamento del nesso causale con il dissesto - Necessità - Sussistenza - Fallimento dichiarato su istanza di creditore diverso dall'Erario - Rilevanza - Esclusione.

In tema di reati fallimentari, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose, ove la condotta sia consistita nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, occorre accertare l'incidenza causale della progressiva esposizione debitoria fiscale nella determinazione o nell'aggravamento del dissesto cui abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento, a nulla rilevando che questa sia intervenuta su iniziativa di un creditore diverso dall'Erario.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24692 del 2025 Rv. 288351-01, N. 5159 del 2026 Rv. 289457-01, N. 24752 del 2018 Rv. 273337-01

Sez. 5, Sentenza n. 26847 del 18/06/2026 Cc. (dep. **16/07/2026**) Rv. **290422-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: CICCIO GIOVANNI. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE MONZA, 12/03/2026

657005 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Continuazione tra un reato giudicato con rito ordinario e un reato-satellite oggetto di decreto penale di condanna - Rideterminazione della pena - Indicazioni.

In tema di applicazione della continuazione "in executivis" tra un reato giudicato con rito ordinario e altro reato-satellite oggetto di decreto penale di condanna, il giudice, nel rideterminare la pena unica, deve applicare, con riferimento a quest'ultimo, la riduzione prevista dall'art. 459, comma 2, cod. proc. pen., dandone atto nella motivazione dell'ordinanza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17175 del 2025 Rv. 287893-01, N. 26269 del 2021 Rv. 281617-01, N. 30119 del 2021 Rv. 281679-01, N. 6789 del 2020 Rv. 278741-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35852 del 2018 Rv. 273547-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 30790 del 18/06/2026** Cc. (dep. 11/08/2026) Rv. 290470-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: NICOLAE IRINA LUMINITA. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 13/03/2026

664006 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - Divieto di applicazione di ogni tipo di misura cautelare se risulta che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di estinzione del reato - Condotte riparatorie - Valutazione - Contenuto - Fattispecie.

In tema di misure cautelari personali, la valutazione di operatività del divieto di cui all'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., qualora riferito alla causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, non implica l'accertamento definitivo della sussistenza della causa estintiva, ma richiede una prognosi fondata su elementi concreti e oggettivamente verificabili circa la sua futura ricorrenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione del Giudice della cautela che aveva valutato insufficiente, anche ai fini della riconducibilità dell'offerta ad entrambe le indagate, la produzione della ricevuta di emissione di un vaglia ordinario, a favore della vittima del delitto di furto, corredata dal solo riferimento al numero del procedimento penale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 2, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22081 del 2021 Rv. 281374-01, N. 20210 del 2023 Rv. 284712-01, N. 11957 del 2020 Rv. 278860-01

Sez. 5, **Sentenza n. 30791 del 18/06/2026** Ud. (dep. 11/08/2026) Rv. 290462-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: VALLE PAOLO. P.M. ODELLO LUCIA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 06/11/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Fallimento causato da operazioni dolose - Sistemático omesso versamento di imposte e contributi - Mancato accertamento dei crediti in sede fallimentare - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di reati fallimentari, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose per sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, è irrilevante che i relativi crediti non siano stati accertati in sede fallimentare, atteso che tale accertamento, oltre ad essere eventuale, costituisce un "posterius" rispetto alla consumazione del reato, essendo funzionale esclusivamente alla formazione della massa creditoria nell'ambito della procedura concorsuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che, in assenza dell'accertamento del passivo per mancanza di attivo, avevano desunto la sussistenza del debito dagli estratti di ruolo e dalle cartelle esattoriale non contestate).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 222 com. 2 lett. 2, Legge Falliment. art. 96 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5159 del 2026 Rv. 289457-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 24897 del 17/06/2026** Cc. (dep. **02/07/2026**) Rv. **290525-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: POZZI ADRIANO. P.M. FURNARI FABIOLA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' SANTA MARIA CAPUA VETERE, 01/04/2026

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Dichiarazione di fallimento successiva all'ammissione al concordato preventivo - Decorrenza del termine di prescrizione dalla sentenza dichiarativa di fallimento - Sussistenza - Ragioni.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso in cui all'ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dal decreto di ammissione al concordato preventivo, posto che la differenza di presupposti tra le due procedure non consente di ravvisare l'assorbimento cronologico della seconda nella prima.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 3, Legge Falliment. art. 236 com. 2 lett. 1, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 236 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 15712 del 2014 Rv. 260220-01, N. 39307 del 2007 Rv. 238183-01, N. 31117 del 2011 Rv. 250588-01

Sez. 5, **Sentenza n. 31270 del 16/06/2026** Cc. (dep. **13/08/2026**) Rv. **290471-01**

Presidente: BORRELLI PAOLA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: INTINI VALENTINO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE TARANTO, 06/02/2026

661141 IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - LUOGO - Ordinanza di convalida del fermo - Ricorso per cassazione - Luogo di deposito - Ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento.

In tema di impugnazioni, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida del fermo deve essere depositato presso l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, non trovando applicazione la disciplina derogatoria di cui all'art. 87-bis, comma 6, d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, prevista per il riesame e l'appello cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 14885 del 2026 Rv. 289817-01, N. 37634 del 2023 Rv. 285283-01, N. 13737 del 2019 Rv. 275190-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31312 del 2002 Rv. 222044-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 31270 del 16/06/2026** Cc. (dep. 13/08/2026) Rv. 290471-02

Presidente: BORRELLI PAOLA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: INTINI VALENTINO. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE TARANTO, 06/02/2026

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Convalida del fermo e ordinanza applicativa di misura cautelare - Impugnazione cumulativa proposta al tribunale del riesame - Riqualificazione dell'impugnazione della convalida - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, qualora il ricorso avverso l'ordinanza di convalida del fermo sia proposto dinanzi al Tribunale cumulativamente all'istanza di riesame avverso la contestuale misura cautelare, la successiva riqualificazione dell'impugnazione della convalida in ricorso per cassazione non elide i requisiti di ammissibilità e di tempestività del mezzo effettivamente esperibile. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, originariamente privo dei motivi e solo successivamente articolati con i motivi aggiunti, ma non ritualmente pervenuti, entro il termine di legge previsto per l'impugnazione della convalida, presso l'ufficio competente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 2022 art. 87 bis com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 14885 del 2026 Rv. 289817-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1626 del 2021 Rv. 280167-01, N. 45371 del 2001 Rv. 220221-01

Sez. 5, **Sentenza n. 26398 del 12/06/2026** Cc. (dep. 14/07/2026) Rv. 290371-01

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: BRUNETTI PIERRI MARIA. Relatore: BRUNETTI PIERRI MARIA. Imputato: D. P.M. BERTOLINI GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MILANO, 06/02/2026

664065 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI - Autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa - Indispensabili esigenze di vita - Sufficienza - Esclusione - Compatibilità con le esigenze cautelari - Necessità.

In tema di arresti domiciliari, la valutazione ai fini della concessione del beneficio ex art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., deve essere improntata a criteri di particolare rigore, potendo risultare positiva solo a seguito della doppia verifica relativa, da un lato, alla presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo alle indispensabili esigenze di vita e, dall'altro, alla compatibilità dell'attività lavorativa proposta con le esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30700 del 2013 Rv. 255885-01, N. 27971 del 2020 Rv. 279532-01, N. 53646 del 2016 Rv. 268852-01, N. 24995 del 2018 Rv. 273205-01

Sez. 5, **Sentenza n. 27090 del 11/06/2026** Cc. (dep. 17/07/2026) Rv. 290370-01

SEZIONE QUINTA

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **OSMANOVIC ISMET.** *P.M.* **SENATORE VINCENZO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 09/02/2026

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Conversione del rito abbreviato in patteggiamento - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, non è deducibile con il ricorso per cassazione l'irrituale trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento, atteso che l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen., una volta recepito in sentenza, comporta l'implicita rinuncia a far valere qualsiasi eccezione di natura processuale diversa da quelle tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha sottolineato il carattere speciale di quest'ultima norma rispetto all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 51 CORTE COST.

Massime precedenti Differmi: N. 22822 del 2024 Rv. 286627-01

Massime precedenti Vedi: N. 1445 del 2000 Rv. 216318-01, N. 17384 del 2011 Rv. 250074-01, N. 19679 del 2021 Rv. 281664-01, N. 16832 del 2008 Rv. 239543-01, N. 42260 del 2017 Rv. 270881-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5352 del 2024 Rv. 285851-01

Sez. 5, Sentenza n. 27084 del 11/06/2026 Ud. (dep. **17/07/2026**) Rv. **290526-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Relatore:* **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** *Imputato:* **RIZZUTO BALDASSARE.** *P.M.* **STURZO GASPARE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 03/11/2025

659018 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - Principio di immutabilità del giudice - Applicabilità anche alla fase della discussione - Sussistenza - Limiti.

Il principio di immutabilità del giudice, la cui violazione comporta la nullità assoluta e insanabile della sentenza, si applica anche nel caso in cui l'attività dibattimentale da svolgersi dinanzi al giudice in diversa composizione consista nella sola discussione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, pur essendo irrilevante l'eventuale consenso prestato dalla parte alla mancata rinnovazione della discussione, attesa la natura della nullità, questa non è integrata nell'ipotesi in cui la sequenza procedimentale sia stata ripetuta dal giudice in diversa composizione e la rinnovazione non sia stata richiesta dalla parte legittimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40338 del 2024 Rv. 287240-01, N. 4940 del 2017 Rv. 268988-01, N. 41932 del 2017 Rv. 271075-01, N. 17692 del 2019 Rv. 275172-01, N. 17982 del 2018 Rv. 273005-01 Rv. 273006-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41736 del 2019 Rv. 276754-02

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 27091 del 11/06/2026** Cc. (dep. 17/07/2026) Rv. 290374-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** Relatore: **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** Imputato: **ZAMPETTI MAURIZIO.** P.M. **STURZO GASPARE.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/10/2025

661011 IMPUGNAZIONI - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - TERMINE PER IL GIUDIZIO - Imputato assistito da due difensori - Omesso avviso dell'udienza cartolare ad uno solo di essi - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità - Limiti - Conseguenze.

Nel giudizio di appello, celebrato nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc. pen., l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dal codifensore ritualmente avvisato nel primo e unico atto successivo di partecipazione cartolare, costituito dal deposito delle conclusioni scritte, non potendo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis

Massime precedenti Conformi: N. 12736 del 2026 Rv. 289725-02

Massime precedenti Vedi: N. 46394 del 2021 Rv. 282554-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 39060 del 2009 Rv. 244188-01

Sez. 5, **Sentenza n. 28277 del 08/06/2026** Cc. (dep. 24/07/2026) Rv. 290446-01

Presidente: **MOROSINI ELISABETTA MARIA.** Estensore: **NERUCCI RICCARDO.** Relatore: **NERUCCI RICCARDO.** Imputato: **SCIABBARRASI UMBERTO.** P.M. **SANSONETTI PASQUALE.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 03/11/2025

607001 REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta documentale - Fattispecie a dolo specifico - Amministratore formale - Responsabilità - Sussistenza - Condizioni.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. "specificata", prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2), prima parte, legge fall., la responsabilità dell'amministratore di diritto, che sia mero prestanome della società, non può farsi discendere solo dalla carica ricoperta o dall'elemento materiale del reato, occorrendo altresì la dimostrazione che l'agente abbia avuto la concreta ed effettiva consapevolezza dello scopo, perseguito dall'amministratore di fatto, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2), Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32413 del 2020 Rv. 279831-01, N. 26379 del 2019 Rv. 276650-01, N. 36870 del 2020 Rv. 280133-01, N. 27688 del 2024 Rv. 286640-01, N. 44666 del 2021 Rv. 282280-01, N. 42546 del 2024 Rv. 287175-01, N. 43977 del 2017 Rv. 271754-01

Sez. 5, **Sentenza n. 26413 del 27/05/2026** Cc. (dep. 14/07/2026) Rv. 290393-01

SEZIONE QUINTA

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **OCCHIPINTI ANDREINA.** *Relatore:* **OCCHIPINTI ANDREINA.** *Imputato:* **GHALOUKI ZAKARIA. P.M. LOY MARIA FRANCESCA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE TREVISO, 28/01/2026

678012 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA - Onere di allegazione dell'interessato - Sussistenza - Verifica da parte del giudice della effettiva mancata conoscenza del provvedimento - Obbligo - Persistere di una situazione di obiettiva incertezza - Conseguenze - Obbligo di disporre la restituzione nel termine - Sussistenza.

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza e a disporre la restituzione nel termine anche qualora residui una qualche incertezza in ordine a tale conoscenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 462, Legge 28/04/2014 num. 67 art. 11 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 139 del 2016 Rv. 265678-01, N. 138 del 2016 Rv. 265558-01, N. 20820 del 2017 Rv. 270041-01, N. 6900 del 2021 Rv. 280936-01, N. 26884 del 2016 Rv. 268045-01, N. 35443 del 2016 Rv. 267875-01, N. 33458 del 2018 Rv. 273427-01, N. 3882 del 2018 Rv. 271944-01, N. 51107 del 2016 Rv. 268855-01

Massime precedenti Difformi: N. 4654 del 2016 Rv. 266281-01, N. 17175 del 2015 Rv. 263863-01, N. 43478 del 2014 Rv. 260312-01

Massime precedenti Vedi: N. 12842 del 2025 Rv. 287788-01, N. 13892 del 2026 Rv. 289889-01

Sez. 5, Sentenza n. 26415 del 27/05/2026 Cc. (dep. 14/07/2026) Rv. 290214-01

Presidente: **PISTORELLI LUCA.** *Estensore:* **ROMANO MICHELE.** *Relatore:* **ROMANO MICHELE.** *Imputato:* **P. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE ASTI, 19/02/2026

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta - Ordinanza di restituzione degli atti al pubblico ministero - Contenuto - Esercizio dell'azione penale per reati concorrenti con quello per cui si procede - Atto abnorme - Sussistenza.

È abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta, avendo ravvisato l'esistenza di ulteriori reati concorrenti con quello per il quale è stata esercitata l'azione penale, dichiara la nullità dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che siffatto provvedimento determina un'indebita regressione del procedimento per il reato oggetto della originaria contestazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 bis

Massime precedenti Vedi: N. 3395 del 1999 Rv. 213878-01, N. 24377 del 2014 Rv. 260065-01, N. 17938 del 2018 Rv. 273716-01, N. 5374 del 2018 Rv. 272795-01, N. 21506 del 2021 Rv. 281214-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 27965 del 22/05/2026** Ud. (dep. **23/07/2026**) Rv. **290556-02**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **SCORDAMAGLIA IRENE.** Relatore: **SCORDAMAGLIA IRENE.** Imputato: **J. P.M. CICCARELLI SIMONETTA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 11/12/2025

663047 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI - Condizione di particolare vulnerabilità del dichiarante - Accertamento in concreto - Necessità.

In tema di indagini preliminari, la polizia giudiziaria, nell'assumere sommarie informazioni dalla persona offesa o dalle persone informate dei fatti, anche se si procede per i delitti di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, è tenuta ad accertare concretamente la condizione di particolare vulnerabilità del dichiarante, in funzione della verifica della sussistenza dell'obbligo di documentazione con le modalità di cui all'art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 3, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16851 del 2026 Rv. 289922-01

Massime precedenti Vedi: N. 14172 del 2026 Rv. 289816-01, N. 29821 del 2023 Rv. 284981-02

Sez. 5, **Sentenza n. 29057 del 21/05/2026** Cc. (dep. **30/07/2026**) Rv. **290546-01**

Presidente: **SCORDAMAGLIA IRENE.** Estensore: **CAVALLONE LUCIANO.** Relatore: **CAVALLONE LUCIANO.** Imputato: **MELUZIO ANTONIO. P.M. EPIDENDO TOMASO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 12/01/2026

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Revoca del sequestro o della confisca - Restituzione dei frutti della gestione al titolare del bene dissequestrato - Spese e compensi dell'amministratore - Criteri di imputazione.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, in caso di revoca del sequestro o della confisca, l'imputazione definitiva delle somme prelevate dall'amministratore giudiziario dal conto della gestione deve essere determinata in base alla natura sostanziale delle attività remunerate e non alla mera capienza del conto, sicché restano a carico del compendio amministrato le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni, i costi della gestione ordinaria o della prosecuzione dell'impresa e l'eventuale quota di compenso dell'amministratore specificamente riferibile a tale attività, mentre gravano sullo Stato i compensi correlati all'esercizio del "munus publicum", nonché le spese per i coadiutori dell'ufficio e per il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, previa verifica concreta, analitica e motivata delle singole poste.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 42 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43

Massime precedenti Conformi: N. 1872 del 2026 Rv. 289248-01, N. 874 del 2021 Rv. 280402-01, N. 46043 del 2014 Rv. 260644-01, N. 14528 del 2021 Rv. 281184-01

Sez. 5, **Sentenza n. 24306 del 21/05/2026** Cc. (dep. **01/07/2026**) Rv. **290208-01**

Presidente: **SCORDAMAGLIA IRENE.** Estensore: **RENOLDI CARLO.** Relatore: **RENOLDI CARLO.** Imputato: **SHEHAJ LORENC. P.M. CUOMO LUIGI.** (Conf.)

SEZIONE QUINTA

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA TORINO, 09/07/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Istanza risarcitoria ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. - Richiedente espulso dal territorio nazionale - Interesse alla decisione - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o internati previsti dall'art. 35-ter ord. pen., l'interesse alla decisione dell'istanza non viene meno nel caso in cui il richiedente sia stato espulso dal territorio nazionale, rimanendo fermo, in caso di accoglimento della domanda, il diritto dello stesso a conseguire il risarcimento compensativo di natura patrimoniale.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5515 del 2017 Rv. 269198-01, N. 8777 del 2024 Rv. 285857-01, N. 9661 del 2017 Rv. 270659-01

Sez. 5, Sentenza n. 29057 del 21/05/2026 Cc. (dep. 30/07/2026) Rv. 290546-02

Presidente: **SCORDAMAGLIA IRENE.** *Estensore:* **CAVALLONE LUCIANO.** *Relatore:* **CAVALLONE LUCIANO.** *Imputato:* **MELUZIO ANTONIO. P.M. EPIDENDO TOMASO. (Diff.)**

Annulla con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 12/01/2026

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Revoca del sequestro o della confisca - Approvazione senza opposizione del rendiconto finale - Successiva fase restitutoria - Potere del giudice dell'esecuzione di imputazione delle poste contabilizzate nel rendiconto - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, in caso di revoca del sequestro o della confisca, l'approvazione, in assenza di opposizioni, del rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario rende definitive le relative risultanze contabili e preclude ogni contestazione in ordine alla regolarità, completezza e correttezza delle singole poste, ma non impedisce al giudice della prevenzione, quale giudice dell'esecuzione, di individuare, nella successiva fase restitutoria, il soggetto sul quale debbano definitivamente gravare i costi contabilizzati. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione rilevando che esso risultava erroneamente fondato sul mero rilievo della mancata opposizione al rendiconto finale da parte dei ricorrenti e non aveva tenuto conto, invece, della doglianza secondo cui le somme destinate al pagamento dei compensi degli amministratori giudiziari, in ragione della revoca della confisca, avrebbero dovuto gravare sullo Stato e non sulla parte privata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 42 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 9178 del 2026 Rv. 289546-01, N. 1095 del 2025 Rv. 287418-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 31464 del 19/05/2026** Ud. (dep. 17/08/2026) Rv. 290569-01

Presidente: **BELMONTE MARIA TERESA.** *Estensore:* **MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA.** *Relatore:* **MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA.** *Imputato:* **FRAGALE STEFANO.** *P.M. SASSONE GIUSEPPE.* (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 23/10/2025

594123 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRAVISAMENTO DI PERSONA - Travisamento - Nozione - Fattispecie.

In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del travisamento è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo, anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento del responsabile dell'azione. (Nella fattispecie, è stata ritenuta sussistente l'aggravante in relazione a un furto in abitazione commesso da due persone che, al momento del fatto, avevano coperto parzialmente il volto con il cappuccio della felpa indossata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 5), Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 56937 del 2017 Rv. 271667-01, N. 1712 del 2022 Rv. 282517-01, N. 21890 del 2014 Rv. 259766-01

Sez. 5, **Sentenza n. 27931 del 14/05/2026** Cc. (dep. 23/07/2026) Rv. 290460-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **NERUCCI RICCARDO.** *Relatore:* **NERUCCI RICCARDO.** *Imputato:* **DOMBROVSKI VICTOR.** *P.M. PARASPORO CINZIA.* (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 13/10/2025

618028 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - Confisca di parte del capitale sociale - Legittimazione della società all'impugnazione - Esclusione - Legittimazione dei soci - Sussistenza - Ragioni.

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rappresentante legale di una società di capitali (nella specie, società anonima) non è legittimato a impugnare il provvedimento di confisca di parte del capitale sociale, posto che questo si compone di quote la cui titolarità appartiene ai soci, i quali, pertanto, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto, sono gli unici ad avere facoltà di disporre e di attivarsi per la loro tutela.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 5883 del 2021 Rv. 280792-01, N. 16860 del 2019 Rv. 275934-01, N. 35793 del 2019 Rv. 276939-02

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 31739 del 14/05/2026** Ud. (dep. **21/08/2026**) Rv. **290557-03**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: VILLANI ANGELO. P.M. PARASPORO CINZIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 13/06/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Più fatti di bancarotta - Unificazione dei reati ex art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. - Condizioni - Indicazione.

La cd. continuazione fallimentare, di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., è applicabile qualora più fatti bancarotta, anche relativi alle diverse fattispecie di cui agli artt. 216 e 217 legge fall., siano stati commessi nell'ambito della medesima procedura fallimentare, potendo invece trovare applicazione l'istituto della continuazione in caso di concorso di reati di bancarotta relativi a procedure concorsuali differenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1137 del 2009 Rv. 242547-01, N. 44097 del 2019 Rv. 277407-01, N. 6471 del 2005 Rv. 231401-01, N. 10423 del 2000 Rv. 218384-01

Massime precedenti Vedi: N. 4710 del 2020 Rv. 278156-01, N. 6904 del 2017 Rv. 269107-01, N. 33810 del 2023 Rv. 285107-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21039 del 2011 Rv. 249665-01

Sez. 5, **Sentenza n. 31739 del 14/05/2026** Ud. (dep. **21/08/2026**) Rv. **290557-04**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: VILLANI ANGELO. P.M. PARASPORO CINZIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 13/06/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Concorso dell'"extraneus" - Configurabilità - Requisiti - Indicazione.

In tema di reati fallimentari, è configurabile il concorso di persone nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale dell'"extraneus" che, partecipando all'esecuzione materiale o anche alla sola preparazione dell'illecito, abbia contribuito in modo efficiente agli atti di distrazione o di dissipazione di beni societari, idonei a determinare un pericolo per le ragioni creditorie. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, diversamente, il concorso non ricorre nel caso in cui l'"extraneus", in epoca successiva alla condotta distrattiva e senza preventivo accordo con l'"intraneus", abbia attuato, anche in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, un comportamento autonomo idoneo a rendere irreversibile l'effetto distrattivo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 27367 del 2011 Rv. 250409-01, N. 2501 del 1999 Rv. 212729-01

Massime precedenti Vedi: N. 49499 del 2018 Rv. 274184-01, N. 4710 del 2020 Rv. 278156-02, N. 11184 del 2026 Rv. 289599-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 31739 del 14/05/2026** Ud. (dep. **21/08/2026**) Rv. **290557-02**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: VILLANI ANGELO. P.M. PARASPORO CINZIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 13/06/2025

650022 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - Decesso dell'imputato non rilevato nella sentenza di appello - Ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato deceduto - Inammissibilità - Applicabilità della disposizione di cui all'art. 619 cod. proc. pen. - Esclusione - Rettifica ad opera del giudice di appello ex art. 130, comma 1, cod. proc. pen.

Nel caso di tardiva conoscenza del decesso dell'imputato, intervenuto prima della sentenza di appello, ma rilevato successivamente a questa, il potere di rettifica dell'errore spetta esclusivamente al giudice dell'appello a norma dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen. anche ove sia stato presentato ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la declaratoria di inammissibilità, per carenza di legittimazione e inesistenza della sentenza impugnata, del ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato già deceduto preclude l'applicazione del meccanismo di rettifica previsto dall'art. 619 cod. proc. pen., attivabile solo nel caso in cui il ricorso per cassazione sia ammissibile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Cod. Pen. art. 150 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5851 del 2025 Rv. 287510-01, N. 37770 del 2025 Rv. 288864-01, N. 25995 del 2019 Rv. 276013-01, N. 30042 del 2026 Rv. 290447-01, N. 40112 del 2023 Rv. 285067-01 Rv. 285067-01, N. 30286 del 2022 Rv. 283650-01

Sez. 5, **Sentenza n. 31593 del 13/05/2026** Cc. (dep. **19/08/2026**) Rv. **290481-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: MERIGGI FEDERICO MARIA. Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA. Imputato: MOZZATO VALTER. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 29/09/2025

607006 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI DURANTE LA PROCEDURA FALLIMENTARE - Bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare - Dolo generico - Conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Ai fini della integrazione del dolo generico del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare non è necessaria la prova della consapevolezza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, trattandosi di elemento estraneo all'offesa tipica e, quindi, alla sfera volitiva dell'agente. (In motivazione, la Corte ha precisato che il dolo generico deve essere verificato alla stregua dei criteri posti per il medesimo elemento della bancarotta pre-fallimentare attesa l'equivalenza tra le due forme di bancarotta, sia sul piano dell'oggettività giuridica, sia su quello del trattamento punitivo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 2, Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 44884 del 2007 Rv. 237977-01

Massime precedenti Vedi: N. 26501 del 2021 Rv. 281555-01, N. 35093 del 2014 Rv. 261446-01, N. 21846 del 2014 Rv. 260407-01, N. 12730 del 2024 Rv. 286128-01 Rv. 286128-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 28862 del 12/05/2026** Ud. (dep. 29/07/2026) Rv. 290545-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: MELE SERGIO. P.M. BERTOLINI GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 09/09/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta impropria da operazioni dolose - Assunzione di un'obbligazione solidale sproporzionata rispetto alle capacità finanziarie della società - Configurabilità del reato - Previsione di una garanzia ipotecaria - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di bancarotta impropria da operazioni dolose, l'assunzione di una obbligazione solidale non sostenibile rispetto alle capacità economiche e finanziarie della società, seppur sorretta da garanzia ipotecaria a tutela del credito, non esclude la prevedibilità del dissesto, atteso che l'esistenza della garanzia reale non impedisce ai creditori di agire nei confronti di ciascun debitore solidale per l'intero importo dovuto. (Nella fattispecie, la società, già in evidenti difficoltà economiche e finanziarie, si era accollata, in sede transattiva, in solido con altre società, un debito, garantito da ipoteca, in misura eccedente la propria esposizione originaria, con un termine di adempimento estremamente ravvicinato e la previsione di una clausola penale giornaliera di ingente importo).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 2), Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2808

Massime precedenti Vedi: N. 12945 del 2020 Rv. 279071-01, N. 38728 del 2014 Rv. 262207-01, N. 15134 del 2026 Rv. 289874-01, N. 45672 del 2015 Rv. 265510-01

Sez. 5, **Sentenza n. 28862 del 12/05/2026** Ud. (dep. 29/07/2026) Rv. 290545-03

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: MELE SERGIO. P.M. BERTOLINI GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 09/09/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta Fraudolenta documentale - Società inattiva - Obbligo di tenuta delle scritture contabili - Sussistenza - Ragioni.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'obbligo di tenuta delle scritture contabili permane sino alla formale cancellazione dal registro delle imprese e la relativa inosservanza integra il delitto anche quando l'imprenditore non abbia concretamente svolto attività commerciale, trattandosi di fattispecie di pericolo posta a tutela della corretta ricostruzione della consistenza patrimoniale dell'impresa fallita, a prescindere dalla prova di un concreto pregiudizio in danno dei creditori. (In motivazione, la Corte ha precisato che il dolo della bancarotta fraudolenta documentale non richiede la finalità di arrecare un danno ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza che la tenuta irregolare delle scritture contabili sia idonea a rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. B, Cod. Civ. art. 2214, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33575 del 2022 Rv. 283659-01, N. 3016 del 2025 Rv. 287436-01, N. 20514 del 2019 Rv. 275261-01, N. 11576 del 2026 Rv. 289600-01, N. 15743 del 2023 Rv. 284677-02, N. 20911 del 2011 Rv. 250407-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 24536 del 05/05/2026 Cc. (dep. **02/07/2026**) Rv. **290392-01**

Presidente: GUARDIANO ALFREDO. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: N. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 03/11/2025

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di accesso al programma di giustizia riparativa - Accoglimento - Conseguenze - Indicazione.

L'accoglimento del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di accesso al programma di giustizia riparativa comporta, per i reati procedibili a querela, l'integrale annullamento della sentenza di secondo grado, atteso che l'eventuale buon esito del percorso riparativo può condurre alla remissione della querela, mentre, per i reati procedibili di ufficio, l'annullamento limitatamente al punto relativo al trattamento sanzionatorio, trattandosi dell'unico profilo della "regiudicanda" suscettibile di essere condizionato dall'esito positivo del percorso riparatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. 6, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 152 com. 3 lett. 2, Cod. Pen. art. 163 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5166 del 2026 Rv. 289325-01

Sez. 5, Ordinanza n. 24851 del 29/04/2026 Ud. (dep. **02/07/2026**) Rv. **290376-01**

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA. Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA. Imputato: P. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)

Qualifica appello il ricorso, TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 17/09/2024

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sentenza del tribunale che applica la pena del lavoro di pubblica utilità prevista per i reati di competenza del giudice di pace - Reato divenuto di competenza del giudice di pace a seguito dell'esclusione di una aggravante o della riqualificazione del fatto - Appellabilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di impugnazioni, è appellabile la sentenza del tribunale che applica il lavoro di pubblica utilità quale pena principale per un reato divenuto di competenza del giudice di pace a seguito dell'esclusione di un'aggravante o della riqualificazione del fatto. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., esclude l'appellabilità delle sentenze di condanna che applicano il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva e non quale pena principale prevista per i reati di competenza del giudice di pace).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 30768 del 2023 Rv. 284967-01, N. 17561 del 2024 Rv. 286496-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28908 del 2019 Rv. 275869-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 24846 del 28/04/2026** Cc. (dep. 02/07/2026) Rv. 290403-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **SCORDAMAGLIA IRENE.** Relatore: **SCORDAMAGLIA IRENE.** Imputato: **MATEI MARIANA.** P.M. **PASSAFIUME SABRINA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 06/02/2026

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Estinzione del reato per condotte riparatorie - Esecuzione delle condotte da parte di un terzo - Possibilità - Condizioni - Esecuzione delle condotte da parte del difensore - Limiti.

In tema di cause estintive del reato, le condotte riparatorie possono essere eseguite anche da un terzo, purché se ne verifichi la loro riconducibilità all'imputato. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in assenza di elementi di segno contrario, è senz'altro riconducibile all'imputato l'offerta risarcitoria effettuata dal suo difensore in forza del mandato fiduciario conferitogli).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 ter, Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 48651 del 2022 Rv. 283929-01, N. 2490 del 2021 Rv. 280253-01, N. 12121 del 2023 Rv. 284327-01, N. 20210 del 2023 Rv. 284712-01, N. 30714 del 2021 Rv. 281658-01, N. 10107 del 2020 Rv. 278607-01

Sez. 5, **Sentenza n. 24846 del 28/04/2026** Cc. (dep. 02/07/2026) Rv. 290403-03

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **SCORDAMAGLIA IRENE.** Relatore: **SCORDAMAGLIA IRENE.** Imputato: **MATEI MARIANA.** P.M. **PASSAFIUME SABRINA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 06/02/2026

664057 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen. - Delibazione del giudice dell'impugnazione cautelare - Possibilità - Limiti.

In tema di misure cautelari personali, le condotte riparatorie previste dall'art. 162-ter cod. pen. possono essere valutate dal giudice dell'impugnazione al solo fine di verificare se esse siano tali da denotare un'effettiva resipiscenza dell'indagato e, quindi, consentire una prognosi favorevole quanto al ridimensionamento del pericolo di reiterazione del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7022 del 2024 Rv. 286084-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 300 del 2000 Rv. 217245-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 24844 del 28/04/2026** Cc. (dep. **02/07/2026**) Rv. **290523-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: RHIMI TAREK (CUI 038ZYLIV). P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 26/09/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Richiesta - Valutazione del giudice - Precedenti penali dell'imputato - Rilevanza "ex se" a fini ostativi - Esclusione - Ragioni.

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, i precedenti penali dell'imputato, ancorché gravi e numerosi, non sono di per sé ostativi al riconoscimento della richiesta di sostituzione, dovendo il giudizio prognostico sull'idoneità della misura fondarsi sulla valutazione della personalità del richiedente nel suo divenire e sulle condizioni di vita esistenti al momento della formulazione della richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24093 del 2025 Rv. 288210-01, N. 4530 del 2026 Rv. 289450-01, N. 45859 del 2024 Rv. 287348-01, N. 36961 del 2025 Rv. 288658-01

Sez. 5, **Sentenza n. 26668 del 28/04/2026** Ud. (dep. **15/07/2026**) Rv. **290518-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA. Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA. Imputato: K. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APP.SEZ.MINORENNI REGGIO CALABRIA, 11/09/2025

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Omessa o tardiva decisione sull'istanza - Conseguenze - Richiesta di copia degli atti - Lesione del diritto difesa - Insussistenza - Condizioni.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'omessa o tardiva decisione sull'istanza di ammissione, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 96, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non determina la nullità degli atti successivi e della sentenza ove non si traduca in una lesione effettiva e concreta del diritto di difesa, che non è configurabile nel caso in cui l'interessato, deducendo di non aver potuto ottenere copia degli atti per l'incapacità economica dell'imputato, non allegghi di averne effettivamente richiesto il rilascio e che la richiesta sia stata respinta per il mancato pagamento dei relativi diritti, nonostante la pendenza della domanda di ammissione.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 12 ter CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Vedi: N. 18462 del 2017 Rv. 269746-01, N. 19080 del 2010 Rv. 247362-01, N. 1235 del 2021 Rv. 280218-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 30042 del 24/04/2026 Cc. (dep. **06/08/2026**) Rv. **290447-01**

Presidente: ROMANO MICHELE. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: PG C/ AZZARO SALVATORE. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 07/11/2025

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Pronuncia di legittimità nei confronti di soggetto già deceduto - Sopravvenuta scoperta del decesso - Revoca della decisione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità.

La tardiva conoscenza da parte della Corte di cassazione della morte dell'imputato, verificatasi prima della pronuncia di legittimità, integra un errore materiale o di fatto, emendabile con il procedimento di cui all'art. 625-bis, cod. proc. pen., incombendo sulla Corte il potere-dovere di revocare, anche d'ufficio, la propria decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5837 del 2024 Rv. 285789-01, N. 12841 del 2012 Rv. 252562-01 Rv. 252562-01

Massime precedenti Vedi: N. 7632 del 2018 Rv. 272372-01, N. 25995 del 2019 Rv. 276013-01, N. 29494 del 2018 Rv. 273330-01

Sez. 5, Sentenza n. 30396 del 23/04/2026 Ud. (dep. **10/08/2026**) Rv. **290449-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: MERIGGI FEDERICO MARIA. Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA. Imputato: NATOLI ANTONIO SALVATORE. P.M. CIAMBELLINI MICHELE. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 15/10/2025

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Aggravante di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. - Contestazione - Requisiti - Riferimento normativo - Sufficienza.

In tema di delitto di minaccia, la fattispecie aggravata di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. è correttamente contestata attraverso l'indicazione della relativa norma, pur se manchi la compiuta indicazione degli elementi costitutivi della circostanza aggravante.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25222 del 2020 Rv. 279596-03, N. 34412 del 2023 Rv. 284992-01, N. 13799 del 2020 Rv. 279158-02

Sez. 5, Sentenza n. 27934 del 22/04/2026 Ud. (dep. **23/07/2026**) Rv. **290544-03**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: MALASPINA GIUSEPPE. P.M. SANSONETTI PASQUALE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 05/06/2025

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - "Overturning" sfavorevole - Rinnovazione dell'esame dell'imputato e del coimputato in appello - Necessità - Condizioni.

In caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria, l'obbligo di rinnovazione istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., si estende alle dichiarazioni rese dall'imputato o dal coimputato in dibattimento, qualora le stesse siano state

SEZIONE QUINTA

valorizzate come prova decisiva e siano oggetto di una diversa valutazione ai fini della riforma dell'esito assolutorio di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16131 del 2023 Rv. 284493-02, N. 27163 del 2022 Rv. 283631-01, N. 47794 del 2022 Rv. 283981-01, N. 40347 del 2024 Rv. 287400-01, N. 16190 del 2026 Rv. 289968-01, N. 37338 del 2025 Rv. 288892-01

Sez. 5, Sentenza n. 27934 del 22/04/2026 Ud. (dep. **23/07/2026**) Rv. **290544-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: MALASPINA GIUSEPPE. P.M. SANSONETTI PASQUALE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 05/06/2025

654020 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE - Eccezione di incompetenza per connessione tempestivamente proposta - Riproposizione con i motivi di impugnazione - Introduzione di una diversa ragione di connessione - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

L'eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente proposta e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione negli stessi termini originariamente devoluti, sicché, in sede di legittimità, non è consentito proporre l'eccezione di incompetenza basata su un'ipotesi di connessione diversa e non ricompresa in quella originariamente dedotta, anche se collegata a sopravvenienze istruttorie o a valutazioni incidentalmente svolte dal giudice dell'udienza preliminare. (Nella fattispecie, la difesa, dopo aver dedotto l'incompetenza per connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett.b), cod. proc.pen., ha invocato, successivamente, anche la connessione teleologica ai sensi della lett. c) del predetto articolo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 29625 del 2024 Rv. 286873-01, N. 4876 del 2017 Rv. 269212-01, N. 1415 del 2014 Rv. 258149-01

Massime precedenti Vedi: N. 10126 del 2016 Rv. 266232-01, N. 11054 del 2017 Rv. 269174-01

Sez. 5, Sentenza n. 27934 del 22/04/2026 Ud. (dep. **23/07/2026**) Rv. **290544-04**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: MALASPINA GIUSEPPE. P.M. SANSONETTI PASQUALE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 05/06/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Amministratore di società di capitali - Prelievo di somme dalle casse sociali per compensi a lui spettanti - Misura dei compensi non deliberata dall'assemblea dei soci ovvero non determinata nel "quantum" - Bancarotta fraudolenta per distrazione - Configurabilità - Bancarotta preferenziale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di società unipersonale.

In tema di reati fallimentari, integra il reato di bancarotta per distrazione, e non di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali delle somme, ritenendole a lui spettanti a titolo di compenso, qualora il credito vantato non trovi fondamento

SEZIONE QUINTA

in una legittima delibera assembleare ovvero non sia stato determinato il "quantum", atteso che difettano, in tali ipotesi, i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito necessari per configurare un pagamento preferenziale. (Fattispecie relativa a danaro prelevato a titolo di compenso dall'amministratore unico e socio unico della fallita, in presenza di una grave situazione di crisi e in assenza di oggettiva dimostrazione della sussistenza dei predetti requisiti del credito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2389

Massime precedenti Conformi: N. 30105 del 2018 Rv. 273767-01

Massime precedenti Vedi: N. 19402 del 2025 Rv. 288132-01, N. 25183 del 2025 Rv. 288204-01, N. 32378 del 2018 Rv. 273576-01, N. 3191 del 2021 Rv. 280415-01, N. 36416 del 2023 Rv. 285115-01, N. 38328 del 2023 Rv. 285303-01

Sez. 5, Sentenza n. 27934 del 22/04/2026 Ud. (dep. 23/07/2026) Rv. 290544-05

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: MALASPINA GIUSEPPE. P.M. SANSONETTI PASQUALE. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 05/06/2025

607025 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE - Liquidatore di fatto - Gruppo di società collegate - Detenzione di partecipazioni sociali - Insufficienza - Effettivo esercizio di poteri gestori - Necessità - Fattispecie.

In tema di reati fallimentari, la qualifica di liquidatore di fatto di una società, al pari di quella di amministratore di fatto, non può essere desunta dalla mera detenzione di partecipazioni societarie, ma postula la sussistenza di indici fattuali dell'esercizio effettivo di poteri gestori e direttivi che non sia episodico o occasionale. (Fattispecie in cui è stata ritenuta in capo al ricorrente, titolare di partecipazioni societarie in diverse società collegate, la posizione apicale di direzione e coordinamento del gruppo, in considerazione del ruolo storicamente svolto dallo stesso nella gestione e liquidazione delle società interessate, dal suo diretto coinvolgimento nelle operazioni distrattive infragruppo, e dal ruolo meramente formale del liquidatore di diritto delle società).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2639

Massime precedenti Vedi: N. 2514 del 2024 Rv. 285881-01, N. 8568 del 2025 Rv. 287738-01, N. 10984 del 2026 Rv. 289697-01, N. 8584 del 2026 Rv. 289527-01

Sez. 5, Sentenza n. 26599 del 21/04/2026 Cc. (dep. 15/07/2026) Rv. 290373-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA. Imputato: D. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CAGLIARI, 11/12/2025

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Sequestro probatorio - Verifica della astratta configurabilità del reato - Associazione sovversiva - Condotta di diffusione e condivisione di contenuti sovversivi - Sufficienza - Ragioni.

In tema di sequestro probatorio, ove questo sia strumentale all'accertamento del delitto di associazione sovversiva di cui all'art. 270, cod. pen., è sufficiente, ai fini della verifica della astratta configurabilità del reato, l'individuazione degli elementi sintomatici della diffusione e

SEZIONE QUINTA

condivisione, sui canali "social" dell'indagato, di contenuti di natura suprematista e sovversiva, non essendo necessaria l'individuazione della struttura associativa e degli altri soggetti aderenti al sodalizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che il delitto, attesa la sua natura di reato di pericolo presunto "iuris et de iure", si realizza per il semplice fatto della formazione dell'accordo finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento giuridico dello Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 38910 del 2025 Rv. 289016-01, N. 3465 del 2020 Rv. 278542-01, N. 20868 del 2025 Rv. 288234-01, N. 39810 del 2019 Rv. 277063-01, N. 7063 del 2026 Rv. 289456-01, N. 5995 del 2026 Rv. 289814-01, N. 40348 del 2018 Rv. 274217-02

Sez. 5, Sentenza n. 26597 del 21/04/2026 Ud. (dep. **15/07/2026**) Rv. **290372-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MELE MARIA ELENA. Relatore: MELE MARIA ELENA. Imputato: MARCONI GABRIELE. P.M. CICCARELLI SIMONETTA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 09/10/2025

608004 REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - ABBANDONO DI POSTO E VIOLAZIONE DI CONSEGNA - Valenza generale della consegna - Sussistenza - Vincolo anche per il soggetto che ha disposto la consegna e ne sia destinatario - Sussistenza - Limiti - Modifica o revoca dell'ordine - Condizioni.

In tema di reato di violata consegna, l'ordine di servizio assume valenza generale e vincolante per tutti i soggetti coinvolti, compreso colui che ha disposto la consegna ove ne sia anche il destinatario, e ciò fino a quando l'ordine non venga modificato o revocato, in qualsiasi forma, anche orale, purché manifestata in maniera inequivocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23316 del 2015 Rv. 263820-01, N. 24919 del 2025 Rv. 288443-01, N. 458 del 2021 Rv. 280212-01, N. 1761 del 2026 Rv. 289236-01, N. 11494 del 2023 Rv. 284245-01, N. 360 del 2023 Rv. 283865-01

Sez. 5, Sentenza n. 27527 del 21/04/2026 Cc. (dep. **22/07/2026**) Rv. **290519-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: TUDINO ALESSANDRINA. Relatore: TUDINO ALESSANDRINA. Imputato: PMT C/ IGNOTI. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE CALTANISSETTA, 19/12/2025

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Richiesta di archiviazione per reato commesso da ignoti - Restituzione degli atti al pubblico ministero per lo svolgimento di indagini suppletive - Temi di indagine riferiti ad altro procedimento iscritto per il medesimo fatto - Abnormalità - Esclusione - Ragioni.

Non è abnorme, in quanto espressione del potere di controllo sulla legalità dell'esercizio dell'azione penale, il provvedimento con cui il giudice delle indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione nel procedimento a carico di ignoti, restituisca gli atti al pubblico ministero per lo svolgimento di indagini suppletive, a nulla rilevando che i temi di indagine indicati nel provvedimento siano relativi ad altro procedimento iscritto successivamente per lo stesso fatto. (In motivazione, la Corte ha precisato che la scelta di frazionare il procedimento in

SEZIONE QUINTA

più filoni investigativi, pur rientrando nelle prerogative del pubblico ministero, non limita il potere di controllo del giudice sull'integralità dell'indagine).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31612 del 2020 Rv. 279719-01, N. 26875 del 2017 Rv. 270349-01, N. 30915 del 2020 Rv. 279749-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4319 del 2014 Rv. 257786-01, N. 10728 del 2022 Rv. 282807-01

Sez. 5, Sentenza n. 24299 del 17/04/2026 Ud. (dep. **01/07/2026**) Rv. **290213-01**

Presidente: **BORRELLI PAOLA.** *Estensore:* **RENOLDI CARLO.** *Relatore:* **RENOLDI CARLO.** *Imputato:* **M. P.M. PARASPORO CINZIA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 25/11/2025

603028 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - Trattenimento della vittima contro la sua volontà all'interno di un'autovettura - Durata del tempo di privazione della libertà personale - Irrilevanza - Necessità di un impedimento fisico assoluto - Esclusione - Coazione psichica - Sufficienza - Condizioni.

Integra il delitto di sequestro di persona, e non quello di violenza privata, la condotta di colui che trattenga la vittima all'interno di un'autovettura contro la sua volontà, indipendentemente dalla durata della costrizione, non essendo necessaria, ai fini della configurabilità del reato, una privazione della libertà personale protratta per un lungo periodo. (In motivazione, la Corte ha precisato che la restrizione della libertà personale non richiede un impedimento fisico assoluto, potendo derivare da una situazione di coazione psichica idonea ad inibire la possibilità di allontanamento della vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610

Massime precedenti Conformi: N. 43713 del 2002 Rv. 223503-01, N. 28509 del 2010 Rv. 247884-01, N. 6488 del 2005 Rv. 231422-01, N. 29755 del 2010 Rv. 248260-01, N. 19548 del 2013 Rv. 256746-01

Massime precedenti Vedi: N. 26875 del 2024 Rv. 286576-01, N. 4837 del 2024 Rv. 286264-01, N. 46566 del 2017 Rv. 271229-01

Sez. 5, Sentenza n. 24300 del 17/04/2026 Cc. (dep. **01/07/2026**) Rv. **290207-01**

Presidente: **BORRELLI PAOLA.** *Estensore:* **RENOLDI CARLO.** *Relatore:* **RENOLDI CARLO.** *Imputato:* **IIVARONE ALESSANDRO.** P.M. **PARASPORO CINZIA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 11/11/2025

594106 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Furto di materiale all'interno di un istituto scolastico - Legittimazione a proporre querela del collaboratore scolastico - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati contro il patrimonio, il collaboratore scolastico, anche in difetto di delega da parte del dirigente, è legittimato a presentare querela per il furto di beni presenti all'interno dell'istituto scolastico, in quanto soggetto titolare di una relazione qualificata con la "res" furtiva in virtù delle mansioni di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici affidategli dalla contrattazione collettiva.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3736 del 2019 Rv. 275342-01, N. 7193 del 2024 Rv. 285824-01, N. 1037 del 2013 Rv. 253888-01, N. 11108 del 2014 Rv. 259298-01

Sez. 5, Sentenza n. 30391 del 16/04/2026 Ud. (dep. **10/08/2026**) Rv. **290448-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **BELMONTE MARIA TERESA.** *Relatore:* **BELMONTE MARIA TERESA.** *Imputato:* **PARRELLA ANGELINA.** *P.M.* **BIRRITTERI LUIGI.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 15/05/2025

673003 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA - Rinuncia alla prova testimoniale - Opposizione della parte non rinunciante - Valutazione del giudice - Revoca - Ordinanza motivata - Necessità - Ragioni.

In tema di diritto alla prova, ove alla rinuncia di un testimone segua l'opposizione della parte non rinunciante, il giudice è tenuto a valutare la perdurante necessità della audizione del teste già ammesso, tenuto conto dell'efficacia dimostrativa delle prove già assunte, sicché l'eventuale revoca deve essere disposta con ordinanza motivata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4

Massime precedenti Conformi: N. 28915 del 2020 Rv. 279674-01

Massime precedenti Vedi: N. 13338 del 2015 Rv. 263095-01, N. 1956 del 2024 Rv. 285666-01, N. 39764 del 2017 Rv. 271848-01

Sez. 5, Sentenza n. 27626 del 13/04/2026 Ud. (dep. **22/07/2026**) Rv. **290399-02**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **M. P.M. STURZO GASPARE.** (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO PALERMO, 12/06/2025

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Rinnovazione dell'istruttoria in appello nel caso di "overturning" sfavorevole - Condizioni - Diversa interpretazione delle prove dichiarative - Obbligo di rinnovazione - Sussistenza - Ragioni.

Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devono intendersi non solo quelli concernenti la verifica di attendibilità dei dichiaranti, ma anche quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il fatto raccontato, non presentando sempre una consistenza oggettiva, astratta e asettica", può essere mediato dall'interpretazione offerta dal dichiarante, la quale, in tal modo, risulta influenzare la valutazione della prova effettuata dal giudice, anch'essa mediata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 34 com. 1 lett. I

SEZIONE QUINTA

Massime precedenti Conformi: N. 27751 del 2019 Rv. 276987-01, N. 13953 del 2020 Rv. 279146-01, N. 24306 del 2017 Rv. 270630-01, N. 16444 del 2020 Rv. 279425-01 Rv. 279425-02

Massime precedenti Vedi: N. 5231 del 2019 Rv. 276050-01, N. 42746 del 2017 Rv. 271012-01, N. 53415 del 2018 Rv. 274593-01, N. 47833 del 2017 Rv. 273553-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27620 del 2016 Rv. 267491-01, N. 14800 del 2018 Rv. 272430-01

Sez. 5, Sentenza n. 24814 del 13/04/2026 Cc. (dep. **02/07/2026**) Rv. **290391-01**

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: S. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 02/01/2026

664064 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE - Divieto di avvicinamento alla persona offesa - Art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen. come modificato dell'art. 3, comma 1, lett. i), legge n. 181 del 2025 - Previsione di una distanza non inferiore a mille metri - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen., come modificato dell'art. 3, comma 1, lett. i), legge 2 dicembre 2025, n. 181, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 16 Cost., nella parte in cui prevede la distanza minima di mille metri prevista per il divieto di avvicinamento, trattandosi di scelta discrezionale del legislatore non irragionevole, considerata la necessità di garantire, a fronte di un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato, un più tempestivo intervento delle forze dell'ordine nel caso di violazione del provvedimento cautelare, in modo da prevenire il pericolo di evoluzione di condotte persecutorie in più gravi delitti lesivi della incolumità della persona offesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter CORTE COST., Legge 02/12/2025 num. 181 art. 3 com. 1 lett. I), Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 40881 del 2025 Rv. 289073-01, N. 42892 del 2024 Rv. 287207-01, N. 8379 del 2025 Rv. 287573-01, N. 22386 del 2025 Rv. 288199-01

Sez. 5, Sentenza n. 27951 del 09/04/2026 Cc. (dep. **23/07/2026**) Rv. **290404-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MERIGGI FEDERICO MARIA. Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA. Imputato: PMT C/ DI BENEDETTO SANTO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 01/01/2026

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Associazione di tipo mafioso - Mafie "storiche" - Esigenze cautelari - Presunzione di sussistenza - Superamento - Tempo decorso dalla condotta di partecipazione (cd. tempo silente) - Apprezzabilità - Indici rivelatori - Valenza.

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose, ai fini del superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cd. "tempo silente", ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati, assume rilevanza quale manifestazione indiretta di cessazione del collegamento associativo, con valenza capace di superare la descritta

SEZIONE QUINTA

presunzione, laddove abbia una estensione cronologica particolarmente significativa e, al contempo, ricorrano alcuni indici dimostrativi della cessazione del citato collegamento, quali, esemplificatamente, la connotazione "storica" del sodalizio, il ruolo tipologico e, soprattutto, in concreto assunto dall'indagato, la storia personale di quest'ultimo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'assenza di iscrizioni pregiudizievoli nel periodo di interesse, che costituisce una delle possibili componenti dimostrative del periodo silente, ha una valenza ridotta in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen, posto che la pubblicità delle connesse informazioni è condizionata dalla operatività dell'art. 335, comma 3, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1709 del 2026 Rv. 289277-01, N. 29237 del 2025 Rv. 288309-01, N. 37345 del 2025 Rv. 288803-01, N. 16434 del 2024 Rv. 286267-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 111 del 2018 Rv. 271512-01 Rv. 271512-01

Sez. 5, Sentenza n. 26309 del 02/04/2026 Ud. (dep. 14/07/2026) Rv. 290210-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO. Relatore: GUARDIANO ALFREDO. Imputato: ABOULKHAIR YOUSSEF. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 18/12/2025

663024 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA - Comparazione tra impronte digitali prelevate e impronte già in possesso della polizia giudiziaria - Natura - Mero accertamento - Conseguenze.

La comparazione delle impronte prelevate con quelle già in possesso della polizia giudiziaria non richiede il rispetto delle formalità previste dall'art. 360 cod. proc. pen. non necessitando di particolari cognizioni tecnico-scientifiche e risolvendosi in un mero accertamento di dati obiettivi, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., con la conseguenza che, ove colui che abbia svolto attività di comparazione sia sentito in dibattimento e riferisca in ordine alla medesima, il giudice non è tenuto a disporre perizia, potendosi attenere alle emergenze esposte dal dichiarante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6412 del 2019 Rv. 275196-01, N. 28848 del 2009 Rv. 244295-01, N. 16959 del 2010 Rv. 246872-01, N. 23319 del 2004 Rv. 228864-01

Massime precedenti Vedi: N. 54493 del 2018 Rv. 274167-01, N. 1059 del 2025 Rv. 287484-02, N. 15623 del 2021 Rv. 280907-01

Sez. 5, Sentenza n. 26293 del 26/03/2026 Ud. (dep. 14/07/2026) Rv. 290480-04

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: VENEZIANI GUIDO. P.M. ODELLO LUCIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 30/04/2025

607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta impropria da reato societario - Falso in bilancio - Modifica dei criteri di valutazione dei beni - Omessa indicazione di "casi eccezionali" - Sussistenza del reato.

SEZIONE QUINTA

Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio la condotta dell'amministratore che, in violazione dei criteri normativamente fissati o di quelli tecnici generalmente accettati, proceda, in deroga all'art. 2423-bis, comma 1, n. 6), cod. civ., alla modifica dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro, senza dare conto, con apposita nota integrativa, ai sensi del comma secondo della citata norma, dell'esistenza di "casi eccezionali", in tal modo evitando che si manifesti la necessità di ricapitalizzare o di porre in liquidazione la società e, di conseguenza, determinando l'ulteriore aggravamento del dissesto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2423 bis com. 1 lett. 6, Cod. Civ. art. 2423 bis com. 2, Legge Falliment. art. 223 com. 1 lett. 1, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2426, Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10160 del 2024 Rv. 286119-01, N. 1754 del 2022 Rv. 282537-01, N. 47900 del 2023 Rv. 285558-03, N. 46689 del 2016 Rv. 268672-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22474 del 2016 Rv. 266803-01

Sez. 5, Sentenza n. 26293 del 26/03/2026 Ud. (dep. 14/07/2026) Rv. 290480-05

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **VENEZIANI GUIDO.** *P.M. ODELLO LUCIA.* (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 30/04/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Compensazione del credito - Assenza dei presupposti di legge - Bancarotta patrimoniale per distrazione - Configurabilità - Esperibilità di azioni di recupero - Rilevanza - Esclusione.

In tema di reati fallimentari, integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore, poi fallito, realizzato attraverso la compensazione di crediti in difetto dei presupposti stabiliti dalla legge, a nulla rilevando la possibilità, per gli organi concorsuali, di esperire azioni di recupero del credito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il delitto si perfeziona con la messa in pericolo della garanzia per i creditori e, pertanto, l'eventuale recupero del credito rappresenta un "posterius" rispetto alla consumazione del reato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243 com. 1, Cod. Civ. art. 2740, Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 40093 del 2025 Rv. 289127-02, N. 11928 del 2020 Rv. 278983-01, N. 48872 del 2022 Rv. 283893-01

Sez. 5, Sentenza n. 26293 del 26/03/2026 Ud. (dep. 14/07/2026) Rv. 290480-01

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Relatore:* **CANANZI FRANCESCO.** *Imputato:* **VENEZIANI GUIDO.** *P.M. ODELLO LUCIA.* (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 30/04/2025

559075 IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - ATTI E NEGOZI PRIVATI O PUBBLICI - Contratti - Accertamento della volontà dei contraenti - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Condizioni.

L'accertamento, da parte del giudice di merito, della volontà delle parti contraenti emergente da una clausola contrattuale, non può essere soggetto al sindacato della Corte di cassazione se l'indagine è stata condotta senza violazione delle norme stabilite dalla legge per l'interpretazione dei contratti ed è sorretta da congrua e logica motivazione.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Conformi: N. 4754 del 2021 Rv. 280483-01

Sez. 5, Sentenza n. 25395 del 26/03/2026 Ud. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290385-02**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **DE ANGELIS MICHELE.** *P.M.* **ODELLO LUCIA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 03/10/2025

609112 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - Prognosi di futura astensione dalla commissione di ulteriori reati - Precedenti condanne per reati depenalizzati - Rilevanza - Possibilità - Sussistenza.

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudizio prognostico di ulteriore recidiva può fondarsi anche sulle condanne riportate dall'imputato per reati successivamente depenalizzati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 38854 del 2001 Rv. 220116-01, N. 17660 del 2004 Rv. 229115-01, N. 34682 del 2005 Rv. 232312-01

Massime precedenti Vedi: N. 41291 del 2019 Rv. 277355-01, N. 24128 del 2021 Rv. 281590-01, N. 4188 del 2023 Rv. 284092-01

Sez. 5, Sentenza n. 25395 del 26/03/2026 Ud. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290385-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Relatore:* **BRANCACCIO MATILDE.** *Imputato:* **DE ANGELIS MICHELE.** *P.M.* **ODELLO LUCIA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 03/10/2025

607001 REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - Bancarotta semplice - Intempestiva richiesta di fallimento - Oggetto - Aggravamento del dissesto per ritardo nella richiesta - Fattispecie.

Nel delitto di bancarotta semplice per intempestiva richiesta di fallimento, oggetto di punizione è l'aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale che aveva individuato, quali indici rivelatori del comportamento imprudente dell'amministratore, tutti riferibili all'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, il valore di produzione inferiore ai costi, l'aumento delle perdite, il mancato acquisto di macchinari per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, nonostante la presenza di numerosi dipendenti, nonché l'aumento del debito tributario).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 com. 1 lett. 4, Legge Falliment. art. 224 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28609 del 2017 Rv. 270874-01, N. 13318 del 2013 Rv. 254986-01

Massime precedenti Vedi: N. 18108 del 2018 Rv. 272823-01, N. 19104 del 2026 Rv. 290095-01, N. 57757 del 2017 Rv. 271861-01, N. 27634 del 2019 Rv. 276920-01, N. 38077 del 2015 Rv. 264743-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 27942 del 19/03/2026** Ud. (dep. **23/07/2026**) Rv. **290528-03**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO. Relatore: GUARDIANO ALFREDO. Imputato: MAZZIOTTI DI CELSO MANFREDI. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 03/07/2025

662009 IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI - Dichiarazioni autoaccusatorie rese dal fallito al curatore fallimentare - Utilizzabilità - Ragioni.

Sono utilizzabili le dichiarazioni autoaccusatorie rese dal fallito al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questo trasfuse nella propria relazione, posto che ad esse non si applica la disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., in quanto il curatore non appartiene alle categorie ivi indicate e la sua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi dell'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 33, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 2, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 46422 del 2013 Rv. 257584-01, N. 12338 del 2018 Rv. 272664-01

Massime precedenti Vedi: N. 38431 del 2019 Rv. 277342-01, N. 17828 del 2023 Rv. 284589-02 Rv. 284589-02

Sez. 5, **Sentenza n. 28373 del 19/03/2026** Ud. (dep. **27/07/2026**) Rv. **290472-02**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: SAVAIA ANDREA. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 26/03/2025

602018 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI - Devastazione - Elemento oggettivo - Nozione - Fattispecie.

Integra il delitto di devastazione la condotta distruttiva indiscriminata che, pur se diretta verso un unico obiettivo, si proietta, nella percezione della collettività, oltre la sfera del soggetto direttamente danneggiato, determinando, al contempo, la temporanea perdita di controllo di uno spazio pubblico da parte delle forze dell'ordine, così da risultare idonea a compromettere l'ordine pubblico e il senso di sicurezza della collettività. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione di ravvisare il reato nella condotta di alcuni manifestanti che, dopo aver forzato lo sbarramento predisposto dalle forze dell'ordine, facevano irruzione nella sede di un sindacato di rilevanza nazionale, danneggiando gli arredi, gli infissi, le suppellettili e gli strumenti informatici ivi presenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 419

Massime precedenti Vedi: N. 11912 del 2019 Rv. 275322-03, N. 3759 del 2014 Rv. 258600-01, N. 20313 del 2010 Rv. 247451-01, N. 37367 del 2014 Rv. 261932-01, N. 17494 del 2023 Rv. 284476-01, N. 6961 del 2023 Rv. 284143-02

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 28373 del 19/03/2026** Ud. (dep. 27/07/2026) Rv. 290472-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: SAVAIA ANDREA. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 26/03/2025

602018 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI -
Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost.
- Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419 cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., non essendo la disposizione normativa indeterminata o irragionevole, atteso che le condotte sanzionabili sono soltanto quelle concretamente idonee a compromettere l'ordine pubblico, la cui offesa opera da criterio selettivo della tipicità del fatto e giustifica il trattamento sanzionatorio previsto dalla norma.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 419, Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 11912 del 2019 Rv. 275322-03, N. 37367 del 2014 Rv. 261932-01, N. 42130 del 2012 Rv. 253801-01, N. 6961 del 2023 Rv. 284143-02

Sez. 5, **Sentenza n. 27942 del 19/03/2026** Ud. (dep. 23/07/2026) Rv. 290528-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO. Relatore: GUARDIANO ALFREDO. Imputato: MAZZIOTTI DI CELSO MANFREDI. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TRIESTE, 03/07/2025

659064 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE
- Decreto che dispone il giudizio - Incompletezza nell'indicazione dell'imputazione - Rinnovazione della notifica del decreto - Possibilità - Fattispecie.

È legittimo il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, in assenza di eccezioni difensive, dispone la rinnovazione della notifica del decreto che dispone il giudizio, notificato in precedenza in modo incompleto. (Fattispecie in cui il decreto originariamente notificato era privo della contestazione di un capo di imputazione formalizzata all'udienza preliminare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 1 lett. C, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7400 del 2014 Rv. 258940-01

Massime precedenti Vedi: N. 35547 del 2003 Rv. 226884-01

Sez. 5, **Sentenza n. 26275 del 19/03/2026** Ud. (dep. 14/07/2026) Rv. 290209-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MERIGGI FEDERICO MARIA. Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA. Imputato: SCALCO EVARISTO. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO MILANO, 08/10/2025

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Norma da applicare sulla base del principio di diritto espresso in sede di rinvio - Questione di legittimità costituzionale - Deducibilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio di rinvio è inammissibile la proposizione dell'eccezione di legittimità costituzionale della norma che il giudice è tenuto ad applicare sulla base del principio di diritto già enunciato

SEZIONE QUINTA

dalla Corte di cassazione, in quanto l'eventuale annullamento della stessa non potrebbe produrre effetti nel giudizio "a quo", non potendosi più porre in discussione un punto della sentenza su cui si è formato il giudicato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 19915 del 2014 Rv. 260687-01, N. 26649 del 2004 Rv. 230050-01

Massime precedenti Vedi: N. 31455 del 2013 Rv. 256304-01

Sez. 5, Sentenza n. 25393 del 11/03/2026 Ud. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290567-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **TUDINO ALESSANDRINA.**
Relatore: **TUDINO ALESSANDRINA.** *Imputato:* **GHIRARDI TOMMASO. P.M. FURNARI FABIOLA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 31/01/2025

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - Bancarotta impropria da falso in bilancio - Falso valutativo - Oggetto della prova - Fattispecie.

In tema di bancarotta impropria da falso in bilancio, la prova del falso valutativo non può essere desunta solo dall'anomala sequenza delle operazioni societarie, dalla mancanza di ricavi significativi o dalla prassi gestionale spregiudicata poiché tali dati hanno un mero valore indiziario e non l'idoneità a sostituire una verifica tecnica riferita a ciascuna operazione e volta ad accertare se il valore iscritto in bilancio sia attendibile secondo parametri economicamente riconoscibili o sia frutto di un'attribuzione artificiosa. (Fattispecie concernente operazioni di calciomercato consistite in compravendite incrociate di calciatori, senza conguaglio o con conguaglio minimo, idonee a produrre l'immediata iscrizione di plusvalenza, nonché l'ammortizzazione del costo del diritto acquisito negli esercizi successivi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 1, Legge 27/05/2015 num. 69 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21865 del 2025 Rv. 288271-01

Sez. 5, Sentenza n. 25393 del 11/03/2026 Ud. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290567-02**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **TUDINO ALESSANDRINA.**
Relatore: **TUDINO ALESSANDRINA.** *Imputato:* **GHIRARDI TOMMASO. P.M. FURNARI FABIOLA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 31/01/2025

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta impropria da falso in bilancio - Bancarotta fraudolenta documentale - Concorso materiale di reati - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati fallimentari, è configurabile il concorso materiale tra il delitto di bancarotta impropria da falso in bilancio e quello di bancarotta fraudolenta documentale anche ove entrambi abbiano riguardo al medesimo dato gestionale poiché siffatti reati presidiano interessi non coincidenti e presentano un diverso oggetto materiale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la bancarotta impropria per false comunicazioni sociali ha ad oggetto la condotta di

SEZIONE QUINTA

esposizione nel bilancio o nelle altre comunicazioni sociali previste dall'art. 2621 cod. civ. di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero l'omissione di fatti materiali rilevanti ed è causalmente efficiente alla produzione o all'aggravamento del dissesto, mentre la bancarotta documentale concerne la manipolazione dei libri e delle scritture contabili, tra cui non rientra il bilancio, idonea a compromettere la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 2, Legge Falliment. art. 223 com. 2 lett. 1, Cod. Pen. art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 42568 del 2018 Rv. 273925-03, N. 37077 del 2022 Rv. 283797-01

Sez. 5, Sentenza n. 27885 del 04/12/2025 Ud. (dep. **23/07/2026**) Rv. **290532-02**

Presidente: **PEZZULLO ROSA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO - TUDINO ALESSANDRA .. Relatore: GUARDIANO ALFREDO - TUDINO ALESSANDRA .. Imputato: ARMELI GIUSEPPE. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 05/09/2024

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Attribuzione al fatto contestato di una diversa qualificazione giuridica - Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea - Esclusione - Condizioni.

Non viola l'art. 521 cod. proc. pen., interpretato anche alla luce dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 9 novembre 2023, C-175/22, B.K., la riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice in sentenza senza preventivamente informare l'imputato, qualora essa sia prevedibile, essendo rimasto immutato il fatto nella sua dimensione storica, e non sia stata preclusa all'imputato la possibilità di esercitare le sue prerogative difensive in relazione alla diversa definizione giuridica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 42635 del 2024 Rv. 287235-01, N. 49175 del 2019 Rv. 277948-01, N. 27905 del 2021 Rv. 281817-03, N. 41534 del 2024 Rv. 287231-01, N. 3358 del 2026 Rv. 289258-01, N. 11670 del 2025 Rv. 287796-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264438-01, N. 36551 del 2010 Rv. 248051-01

Sez. 5, Sentenza n. 27885 del 04/12/2025 Ud. (dep. **23/07/2026**) Rv. **290532-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO - TUDINO ALESSANDRA .. Relatore: GUARDIANO ALFREDO - TUDINO ALESSANDRA .. Imputato: ARMELI GIUSEPPE. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 05/09/2024

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Messaggi "whatsapp" - Acquisizione di "screenshots" forniti dal coimputato non conversante - Sequestro del pubblico ministero - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di mezzi di prova, l'acquisizione degli "screenshots" di messaggi "whatsapp", forniti agli inquirenti da un coimputato, estraneo alla conversazione, che li abbia ricevuti da uno dei conversanti, non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, trattandosi di

SEZIONE QUINTA

corrispondenza non più "in itinere", ma ormai pervenuta sul dispositivo del destinatario, il quale ne ha liberamente condiviso il contenuto con terzi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254

Massime precedenti Difformi: N. 19992 del 2026 Rv. 290120-01

Massime precedenti Vedi: N. 16459 del 2026 Rv. 289965-01, N. 2658 del 2022 Rv. 282771-01, N. 25549 del 2024 Rv. 286467-01, N. 39548 del 2024 Rv. 287039-01, N. 11743 del 2025 Rv. 287746-01

Sez. 5, Sentenza n. 27885 del 04/12/2025 Ud. (dep. 23/07/2026) Rv. 290532-03

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **GUARDIANO ALFREDO - TUDINO ALESSANDRA ..** *Relatore:* **GUARDIANO ALFREDO - TUDINO ALESSANDRA ..** *Imputato:* **ARMELI GIUSEPPE. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 05/09/2024

602015 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - CAPI E PROMOTORI - Associazione di tipo mafioso - Qualità di promotore - Nozione.

In tema di associazione di tipo mafioso, riveste il ruolo di promotore non solo colui che ha dato inizio all'associazione, ma anche colui che contribuisce al rafforzamento criminale del gruppo già costituito attraverso l'adesione di terzi al sodalizio ed ai suoi scopi, pur senza esercitare attività di gestione dell'associazione o funzioni decisionali, che connotano rispettivamente le diverse figure dell'organizzatore e del capo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 52316 del 2016 Rv. 268962-01

Massime precedenti Vedi: N. 2268 del 2026 Rv. 289232-01, N. 4822 del 2023 Rv. 284389-04, N. 7839 del 2021 Rv. 280890-01

LUGLIO/AGOSTO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 28006 del 23/07/2026** Cc. (dep. **24/07/2026**) Rv. **290420-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: GORADZE MINDIA HURAMOVYCH. P.M. COSTANTINI A. ANTONIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 30/04/2026

675006 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Custodia cautelare presofferta in attesa della consegna - Durata corrispondente alla pena da scontare - Motivo ostativo alla consegna - Sussistenza - Ragioni.

In tema di estradizione per l'estero, costituisce motivo ostativo alla consegna per finalità esecutiva l'avvenuta integrale esecuzione in Italia della pena, in forma di custodia cautelare sofferta nell'ambito della relativa procedura estradizionale, atteso che lo scomputo del presofferito dalla pena da spiare, ex artt. 137 e 138 cod. pen., costituisce principio fondamentale dell'ordinamento giuridico e diritto fondamentale della persona.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. B), Cod. Pen. art. 137 CORTE COST., Cod. Pen. art. 138 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957

Massime precedenti Conformi: N. 1279 del 2014 Rv. 257749-01, N. 46451 del 2004 Rv. 233519-01, N. 22257 del 2020 Rv. 279562-01, N. 18266 del 2004 Rv. 229307-01, N. 24666 del 2006 Rv. 234737-01

Sez. 6, **Sentenza n. 28783 del 23/07/2026** Cc. (dep. **29/07/2026**) Rv. **290552-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: F. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 02/04/2026

658012 GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI - Incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. - Segnalazione da parte del giudice - Conseguente attivazione del meccanismo di sostituzione tabellare automatica - Ricusazione - Inammissibilità - Formale dichiarazione di astensione - Necessità - Esclusione.

È inammissibile la dichiarazione di ricusazione del giudice, nel caso in cui quest'ultimo ha rappresentato la propria situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. e le tabelle dell'ufficio giudiziario di appartenenza prevedono meccanismi di sostituzione automatica, già concretamente attivati, idonei a impedirne la partecipazione al giudizio, senza necessità di una formale dichiarazione di astensione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46475 del 2017 Rv. 271171-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 28271 del 23/07/2026** Cc. (dep. 24/07/2026) Rv. 290189-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: G. P.M. COSTANTINI A. ANTONIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 06/07/2026

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Ricorso per cassazione ex art. 22 legge n. 69 del 2005 - Applicabilità dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. - Sussistenza - Limiti del sindacato di legittimità - Indicazione - Fattispecie.

In tema di mandato di arresto europeo, il disposto dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. trova applicazione anche con riguardo al giudizio di cassazione introdotto con ricorso ex art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, restando, tuttavia, precluso al giudice di legittimità l'accertamento di fatti rilevanti ai fini della verifica di "errores in procedendo", comportanti nullità assolute, anche insanabili e rilevabili di ufficio, nel caso in cui gli stessi, non segnalati e provati nel precedente grado di giudizio, non emergano dal mero esame degli atti processuali e richiedano, pertanto, approfondite indagini, di competenza esclusiva del giudice del merito. (Fattispecie in cui la Corte ha respinto il ricorso di un cittadino comunitario, destinatario di mandato di arresto europeo, che aveva dedotto, per la prima volta nel giudizio di legittimità, la nullità del processo celebrato all'estero "in absentia", senza aver prospettato la circostanza nel giudizio di appello e senza avere specificamente indicato e allegato, in quella sede, gli elementi dai quali desumerla).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 ter CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Decisione Consiglio CEE 13/06/2022 num. 584 art. 4 bis

Massime precedenti Vedi: N. 47071 del 2009 Rv. 245456-01, N. 49882 del 2019 Rv. 277414-01, N. 24244 del 2020 Rv. 279543-01, N. 24540 del 2015 Rv. 264171-01, N. 32059 del 2025 Rv. 288626-01

Sez. 6, **Sentenza n. 31577 del 17/07/2026** Ud. (dep. 19/08/2026) Rv. 290553-01

Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: LA ROSA ANTONIO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 01/04/2026

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti - Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto - Esclusione della sua applicabilità in base alla sola valutazione della "ratio" della norma incriminatrice e delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza penitenziaria - Legittimità - Esclusione - Valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, è illegittima la denegata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto basata esclusivamente sulla "ratio" della norma incriminatrice e sulle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza penitenziaria, in quanto, in assenza di preclusioni oggettive all'applicazione dell'esimente con riguardo a tale delitto, è necessaria, a tal fine, una valutazione complessiva delle circostanze del caso concreto, che abbia ad oggetto anche le modalità della condotta e l'intensità del dolo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva negato l'applicazione della causa di non punibilità senza valutare l'incidenza della spontanea consegna del telefono cellulare e delle ragioni addotte dal detenuto per giustificarne il possesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 391 ter com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18891 del 2022 Rv. 283064-01

Sez. 6, **Sentenza n. 29393 del 15/07/2026** Cc. (dep. **03/08/2026**) Rv. **290361-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: COSTANZO ANGELO. Relatore: COSTANZO ANGELO. Imputato: NDERJAKU HASAN (CUI 030V6EQ). P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 14/05/2026

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Reato commesso in parte in Italia - Difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria dello Stato richiedente - Esclusione - Conseguenze - Individuazione.

In tema di estradizione per l'estero, la commissione in Italia di parte del reato non esclude la concorrente giurisdizione straniera, né impedisce l'estradizione fondata sulla Convenzione europea del 1957, in forza della quale in tale eventualità può farsi luogo solo al rifiuto facoltativo di estradizione, che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della giustizia, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 58 del 1997.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 7

Massime precedenti Conformi: N. 53176 del 2018 Rv. 274582-01, N. 9119 del 2012 Rv. 252040-01, N. 24474 del 2009 Rv. 244359-01, N. 8674 del 2006 Rv. 233688-01

Massime precedenti Vedi: N. 9273 del 2001 Rv. 218430-01, N. 48097 del 2018 Rv. 274203-01

Sez. 6, **Sentenza n. 31240 del 15/07/2026** Ud. (dep. **13/08/2026**) Rv. **290467-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: P. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 21/01/2026

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Delitto di truffa aggravata ex art. 61, comma primo, n. 9), cod. pen. - Delitto di peculato - Elemento distintivo - Artifici e raggiri - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa, aggravato dall'abuso di poteri o dalla violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, non può essere individuato nell'esistenza di artifici e raggiri che abbiano indotto la vittima a trasferire il possesso del bene al soggetto agente, configurandosi il delitto contro il patrimonio nel solo caso in cui essi hanno costituito la causa esclusiva dell'acquisizione del possesso e quello contro la pubblica amministrazione nel caso in cui abbiano concorso all'acquisizione di esso, innestandosi sulla concreta spendita della funzione e dei poteri autoritativi del pubblico agente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto la configurabilità del delitto di truffa aggravata a fronte della condotta di un ufficiale giudiziario che, nel corso di procedure di pignoramento, aveva ottenuto dagli esecutati somme di denaro, prospettando falsamente piani di rientro concordati con i creditori e facendo leva sulla qualifica rivestita e sull'ordine di pagamento contenuto negli atti notificati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 9, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34036 del 2025 Rv. 288731-03

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 32113 del 15/07/2026 Cc. (dep. 27/08/2026) Rv. 290469-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: BIONDI GIUSEPPE. Relatore: BIONDI GIUSEPPE. Imputato: PALLINI VINCENZO. P.M. MONFERINI GIULIO. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE ROMA, 08/04/2026

671052 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - Richiesta di abbreviato non condizionato - Provvedimento di inammissibilità o di rigetto - Abnormità - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio immediato, non è abnorme il provvedimento con cui è dichiarata inammissibile o è rigettata, pur se illegittimamente o ingiustificatamente, la richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, in quanto la previsione dell'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., richiamata dall'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., consentendo, «in ogni altro caso» di inammissibilità o rigetto, la riproposizione della richiesta prima dell'apertura del dibattimento, si applica a entrambe le modalità del rito, condizionato e non.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29332 del 2024 Rv. 286638-01

Sez. 6, Sentenza n. 31862 del 15/07/2026 Ud. (dep. 25/08/2026) Rv. 290362-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: BIONDI GIUSEPPE. Relatore: BIONDI GIUSEPPE. Imputato: G. P.M. MONFERINI GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 12/11/2025

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Richiesta di giudizio abbreviato condizionato - Accoglimento parziale dell'integrazione probatoria - Nullità generale - Deducibilità in appello - Sussistenza - Abnormità - Esclusione.

In tema di giudizio abbreviato, è affetta da nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile in grado di appello a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., e non da abnormità, immediatamente ricorribile per cassazione, l'ordinanza con cui il giudice accoglie solo in parte la richiesta di integrazione probatoria, posta quale condizione dell'istanza di definizione con il rito alternativo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 11605 del 2018 Rv. 272607-01, N. 28895 del 2009 Rv. 244869-01, N. 39170 del 2021 Rv. 282193-01, N. 38184 del 2003 Rv. 226755-01, N. 20676 del 2016 Rv. 267320-01

Massime precedenti Difformi: N. 42696 del 2008 Rv. 241627-01, N. 15091 del 2003 Rv. 224378-01, N. 17661 del 2015 Rv. 263252-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 27105 del 14/07/2026** Cc. (dep. 17/07/2026) Rv. 290496-01

Presidente: **APRILE ERCOLE.** Estensore: **APRILE ERCOLE.** Relatore: **APRILE ERCOLE.**
Imputato: **RIZZI ALEX. P.M. SCIARRETTA LUCA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, GIP TRIBUNALE COMO, 04/05/2026

664009 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE
- Misura coercitiva disposta dal giudice privo della competenza funzionale per la convalida del fermo, ma territorialmente competente in relazione al luogo di commissione del reato - Legittimità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, è legittima l'ordinanza coercitiva emessa dal giudice per le indagini preliminari privo della competenza funzionale in relazione alla convalida del fermo di indiziato di delitto, per essere stata la misura precautelare eseguita al di fuori del suo circondario, ma territorialmente competente in relazione al luogo di commissione del reato, non essendo la competenza surrogatoria del giudice della convalida di cui all'art. 391, comma 5, cod. proc. pen. idonea a paralizzare l'operatività delle ordinarie regole sulla competenza ad adottare le misure cautelari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7482 del 2006 Rv. 233827-01, N. 45176 del 2019 Rv. 277642-01

Sez. 6, **Sentenza n. 28004 del 10/07/2026** Ud. (dep. 24/07/2026) Rv. 290435-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.**
Relatore: **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.** Imputato: **BRUNO DOMENICO. P.M. VANORIO FABRIZIO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 11/03/2026

506007 ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - Detenzione - Nozione - Requisiti - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, non è sufficiente la mera conoscenza della sua presenza, né la disponibilità non esclusiva del luogo in cui essa è rinvenuta, in quanto il concetto di detenzione implica, per sua natura, l'esistenza di un rapporto di fatto con la "res", caratterizzato da una minima perduranza e un'apprezzabile, autonoma disponibilità della stessa, valevole a consentire l'esercizio di poteri di custodia, di controllo o di utilizzo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna basata sull'accertato possesso, anche da parte dell'imputato, delle chiavi di un garage al cui interno l'arma era stata rinvenuta e sulla presenza, nel locale, di beni riferibili al predetto, sul rilievo che tali elementi, in assenza di dati ulteriori, fossero inidonei a dimostrare l'esistenza di un effettivo rapporto di fatto con la pistola).

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20935 del 2008 Rv. 240287-01, N. 33609 del 2012 Rv. 253425-01, N. 42886 del 2018 Rv. 274380-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 29138 del 10/07/2026** Cc. (dep. 31/07/2026) Rv. 290483-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: MANCUSO MICHELE. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 05/05/2026

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Sospensione dalla carica pubblica elettiva ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 235 del 2012 - Incidenza sul pericolo di reiterazione del reato e sulla permanenza della misura cautelare - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, la sospensione di diritto dalla carica pubblica elettiva dell'indagato attinto da una misura detentiva o da quella del divieto di dimora nel comune ove si svolge il mandato elettorale, prevista dall'art. 8, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, a tutela dell'onorabilità e del prestigio dell'istituzione rappresentativa, non incide sulla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, né giustifica la revoca o l'affievolimento della misura, atteso che, ai sensi del quinto comma della citata disposizione, il venir meno dell'efficacia della misura coercitiva comporta l'automatica cessazione della sospensione, con conseguente ripristino del mandato elettivo e reviviscenza del pericolo che, con l'applicazione della misura, si era inteso scongiurare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/2012 num. 235 art. 8 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13

Sez. 6, **Sentenza n. 31846 del 09/07/2026** Ud. (dep. 24/08/2026) Rv. 290530-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: COSTANZO ANGELO. Relatore: COSTANZO ANGELO. Imputato: C. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 11/12/2025

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Abitualità della condotta - Convivenza di breve durata - Condotte continuative o ravvicinate - Necessità - Fattispecie.

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la prova dell'abitudine sussiste a fronte dell'esistenza di un regime vessatorio lesivo della personalità della vittima e non di episodi isolati, sicché, in caso di convivenza di breve durata, è necessario che le condotte risultino continuative o ravvicinate, non essendo sufficiente il richiamo a episodi genericamente descritti, senza adeguata precisazione del contesto in cui si collocano e della loro reiterazione. (Fattispecie relativa a convivenza protrattasi per circa quattro mesi, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna che aveva desunto la sussistenza dell'abitudine da condotte non compiutamente delineate nel loro reiterarsi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13013 del 2020 Rv. 279326-01, N. 25183 del 2012 Rv. 253042-01, N. 21087 del 2022 Rv. 283271-01, N. 15146 del 2014 Rv. 259677-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 28598 del 09/07/2026** Ud. (dep. **28/07/2026**) Rv. **290358-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: BENEDETTI MARIA GRAZIA. Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA. Imputato: BOULALEB MUSTAPHA (CUI 0433UGS). P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 11/03/2026

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Decisioni in camera di consiglio ex art. 598-bis cod. proc. pen. - Richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

In tema di giudizio cartolare di appello, è ammissibile, ai sensi dell'art. 598-bis cod. proc. pen., la richiesta di partecipazione all'udienza formulata dall'imputato personalmente, in quanto conforme al tenore letterale della disposizione citata e al diritto fondamentale di partecipare al proprio processo, sicché la celebrazione dell'udienza in forma cartolare, anziché partecipata, nonostante la tempestiva proposizione di detta richiesta, determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 94 com. 2, Decreto Legge 30/12/2023 num. 215 art. 11 com. 7, Legge 23/02/2024 num. 18 art. 1, Tratt. Internaz. 16/12/1966 art. 14 com. 3, Legge 25/10/1977 num. 881 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 30606 del 2025 Rv. 288617-01

Massime precedenti Difformi: N. 2315 del 2026 Rv. 289241-01

Massime precedenti Vedi: N. 15139 del 2022 Rv. 283143-01, N. 41144 del 2025 Rv. 289008-01, N. 3958 del 2022 Rv. 282888-01, N. 7340 del 2024 Rv. 285932-01, N. 49654 del 2023 Rv. 285489-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35399 del 2010 Rv. 247836-01

Sez. 6, **Sentenza n. 29752 del 08/07/2026** Ud. (dep. **05/08/2026**) Rv. **290464-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: AMATO ALBERTO. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 11/12/2025

595103 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - EVASIONE - IN GENERE - Allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari - Preventiva comunicazione alla polizia giudiziaria - Offensività della condotta - Sussistenza - Condizioni.

In tema di evasione dagli arresti domiciliari, l'offensività della condotta non è esclusa, ai sensi dell'art. 49, comma secondo, cod. pen., dalla preventiva comunicazione alla polizia giudiziaria dell'intenzione di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura e del percorso che s'intende seguire, nel caso in cui l'allontanamento determini, per durata o estensione spaziale, una concreta sottrazione al controllo immediato dell'autorità, non potendo questa fare affidamento sull'effettivo rispetto del percorso comunicatole.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 385 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8614 del 2016 Rv. 266508-01, N. 52496 del 2018 Rv. 274295-01, N. 43791 del 2013 Rv. 257487-01, N. 22109 del 2014 Rv. 262537-01, N. 36518 del 2020 Rv. 280118-01, N. 32668 del 2010 Rv. 247997-01, N. 44595 del 2015 Rv. 265451-01, N. 16460 del 2026 Rv. 289966-01

Sez. 6, Sentenza n. 29554 del 08/07/2026 Ud. (dep. **04/08/2026**) Rv. **290493-02**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: CALBO LETTERIO. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 10/01/2025

598016 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Medico specializzando - Qualifica di pubblico ufficiale - Sussistenza - Ragioni - Foglio di obiettività - Natura di atto pubblico - Sussistenza - Ragioni.

Riveste la qualifica di pubblico ufficiale il medico specializzando, in ragione della natura del contratto di formazione medica specialistica stipulato, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, con l'università, in cui è istituita la scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte della rete formativa, nonché delle mansioni assunte, implicanti la partecipazione guidata alle attività mediche e la graduale assunzione di compiti assistenziali, sia pure con autonomia vincolata alle direttive del tutore. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che ha natura di atto pubblico il foglio di obiettività, facente parte della cartella clinica, compilato dal medico specializzando, posto che l'atto medico da lui compiuto e il documento che lo attesta costituiscono il portato della partecipazione congiunta del medico in formazione e del tutore).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 16 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 06/10/1997 num. 50 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 08/04/1998 num. 21, Direttive Commissione CEE 03/09/1998 num. 63 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 21/05/1999 num. 46, Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Pen. art. 479, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 37, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 38 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 16857 del 2011 Rv. 250160-01

Massime precedenti Vedi: N. 3336 del 2023 Rv. 284063-01, N. 2399 del 2025 Rv. 287697-01

Sez. 6, Sentenza n. 27238 del 08/07/2026 Ud. (dep. **20/07/2026**) Rv. **290356-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: ALCANO MASSIMO. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 29/01/2026

661033 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - Termine di cinque giorni di cui all'art. 598-bis cod. proc. pen. - Natura - Indicazione - Ragioni.

In tema di giudizio cartolare di appello, il termine di cinque giorni, previsto dall'art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie di replica, è libero, ai sensi dell'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., posto che la disposizione stabilisce soltanto il momento finale del termine.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis

Massime precedenti Vedi: N. 16356 del 2015 Rv. 263322-01, N. 30333 del 2021 Rv. 281726-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 29559 del 08/07/2026** Ud. (dep. 04/08/2026) Rv. 290564-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: MUCO SOKOL ALIAS ARTUR. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 29/01/2026

678017 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE - Imputato restituito nel termine per appellare la sentenza contumaciale - Facoltà di chiedere il giudizio abbreviato - Sussistenza - Applicazione automatica della riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. - Esclusione - Richiesta rituale di accesso al rito - Necessità - Ragioni.

La restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente antecedentemente all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso ex art. 15-bis legge cit., consente all'imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento di chiedere al giudice di appello la definizione del giudizio con rito abbreviato, ma, in caso di condanna, non comporta, in via automatica, la riduzione sanzionatoria prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., che è subordinata alla presentazione di una richiesta di accesso al rito nelle forme previste dall'art. 438 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 118 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8737 del 2020 Rv. 278517-01, N. 17570 del 2017 Rv. 269874-01, N. 20346 del 2025 Rv. 288216-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 52274 del 2016 Rv. 268107-01

Sez. 6, **Sentenza n. 29554 del 08/07/2026** Ud. (dep. 04/08/2026) Rv. 290493-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: CALBO LETTERIO. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 10/01/2025

659136 GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE - Contestazione di un'aggravante - Omessa notifica del verbale di udienza all'imputato non presente in aula - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Nullità assoluta - Esclusione - Ragioni.

In tema di nuove contestazioni, l'omessa notifica all'imputato non presente in aula del verbale di udienza contenente la contestazione di un'aggravante, ai sensi dell'art. 520 cod. proc. pen., determina una nullità a regime intermedio, ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, non incidendo sulla "vocatio in iudicium", ma comportando, comunque, una lesione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 519 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 520 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10106 del 2026 Rv. 289648-02

Massime precedenti Difformi: N. 30187 del 2025 Rv. 288629-01

Massime precedenti Vedi: N. 2395 del 2026 Rv. 289285-01, N. 10196 del 2013 Rv. 254658-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 29757 del 08/07/2026 Cc. (dep. 05/08/2026) Rv. 290484-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: GRECO ANTONIO. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' LECCE, 27/03/2026

661139 IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - IN GENERE - Ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen. - Deposito esclusivamente con modalità telematiche - Necessità - Decorrenza - Conseguenze - Limiti - Indicazione.

In tema di impugnazioni cautelari personali, il ricorso per cassazione ex art. 311 cod. proc. pen., a decorrere dal 1° aprile 2026, dev'essere proposto, a pena di inammissibilità, esclusivamente con modalità telematiche, salvo che il ricorrente documenti la sussistenza di un malfunzionamento dei sistemi telematici, certificato o accertato nelle forme previste dall'art. 175-bis, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen., che legittima il deposito con modalità non telematiche, anche a mezzo posta elettronica certificata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 11 com. 1 lett. C, DM Grazia e Giustizia 29/12/2023 art. 3 com. 3, DM Grazia e Giustizia 27/12/2024 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/12/2025 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9827 del 2026 Rv. 289611-01, N. 20461 del 2026 Rv. 290155-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6565 del 2026 Rv. 289326-01

Sez. 6, Sentenza n. 30841 del 01/07/2026 Ud. (dep. 12/08/2026) Rv. 290465-01

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: LICCI ROBERTA. Relatore: LICCI ROBERTA. Imputato: H. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CAGLIARI, 16/12/2025

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Giudizio di appello non soggetto alla disciplina transitoria prevista dalla cd. "riforma Cartabia" - Richiesta formulata per la prima volta in appello - Ammissibilità - Condizioni - Consenso dell'imputato - Manifestazione personale o a mezzo di procuratore speciale - Necessità - Difensore privo di procura speciale e imputato assente in udienza - Obbligo del giudice di pronunciarsi - Esclusione.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione, nelle impugnazioni non soggette alla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, può essere formulata per la prima volta in appello, con l'atto di gravame o con motivi nuovi, anche dal difensore privo di procura speciale, fermo restando che il consenso dell'imputato deve essere manifestato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, sicché, in mancanza di tale consenso e in assenza dell'imputato all'udienza in cui il difensore reitera la richiesta, il giudice di appello non è tenuto a pronunciarsi sulla sostituzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 4, Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. F CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9154 del 2025 Rv. 287702-01, N. 300 del 2025 Rv. 287415-01, N. 5985 del 2026 Rv. 289419-01, N. 40228 del 2025 Rv. 289020-01, N. 20135 del 2026 Rv. 290100-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12872 del 2017 Rv. 269125-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 27516 del 01/07/2026 Ud. (dep. **22/07/2026**) Rv. **290562-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA.

Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: C. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 27/11/2025

597047 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - Obblighi economici degli ascendenti - Responsabilità penale per l'inadempimento - Condizioni - Individuazione - Ragioni.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la penale responsabilità degli ascendenti per omessa somministrazione ai nipoti minori dei mezzi di sussistenza non consegue, in via automatica, all'inadempimento dell'obbligo contributivo imposto dal giudice civile, ma postula, per la sua natura sussidiaria, l'accertamento dell'effettiva incapacità di entrambi i genitori di provvedere al sostentamento dei figli e della concreta incidenza sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza dell'omissione degli ascendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2)

Sez. 6, Sentenza n. 26235 del 30/06/2026 Cc. (dep. **13/07/2026**) Rv. **290533-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: DI FABIO PATRICIA. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 18/03/2021

661149 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SENTENZA CHE DISPONE MISURE DI SICUREZZA - Riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti di confisca nell'ambito dell'Unione europea - Disciplina previgente al d.lgs. n. 203 del 2023 - Terzo rimasto estraneo al procedimento, anche per omessa citazione - Ricorso per cassazione - Legittimazione - Esclusione - Strumenti di tutela - Indicazione.

In tema di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di confisca nell'ambito dell'Unione europea, il terzo titolare di diritti reali sul bene confiscato, rimasto estraneo al procedimento anche per omessa citazione, ai sensi del d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso la decisione di riconoscimento, potendo, invece, far valere i propri diritti, una volta intervenuta l'irrevocabilità della confisca, con incidente di esecuzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/08/2015 num. 137 art. 5, Decreto Legisl. 07/08/2015 num. 137 art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22899 del 2018 Rv. 273137-01, N. 53384 del 2018 Rv. 274242-01

Sez. 6, Sentenza n. 26038 del 30/06/2026 Cc. (dep. **10/07/2026**) Rv. **290342-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: PANARELLO FRANCESCO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

SEZIONE SESTA

Annulla con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 26/03/2026

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Messa alla prova - Modifica del programma di trattamento da parte del giudice - Mancato consenso dell'imputato - Conseguenze - Indicazione - Fattispecie.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'ordinanza con cui il giudice, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., integra o modifica il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna dev'essere adottata previo consenso, anche tacito, dell'imputato, determinandosi, in mancanza, una nullità di ordine generale a regime intermedio per violazione di diritto di difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova con cui il giudice, senza previa interlocuzione con l'imputato, aveva disposto l'aumento dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Conformi: N. 5784 del 2018 Rv. 272006-01, N. 15159 del 2025 Rv. 287863-01, N. 27249 del 2020 Rv. 279554-01, N. 4761 del 2020 Rv. 278306-01

Sez. 6, Sentenza n. 26039 del 30/06/2026 Cc. (dep. **10/07/2026**) Rv. **290347-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: SECCI GIOVANNI. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 19/03/2026

658009 GIUDICE - INCOMPATIBILITA' - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO - Funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella medesima fase procedimentale - Ricusazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

È inammissibile la richiesta di ricusazione, proposta a norma dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a funzioni legittimamente esercitate dal giudice nella medesima fase procedimentale, derivandone, altrimenti, la frammentazione del procedimento e la possibilità per le parti di determinare, mediante la reiterazione di istanze incidentali, la rimozione del giudice già investito del processo. (In applicazione del principio, la Corte ha valutato corretta la ritenuta non ricusabilità del giudice per le indagini preliminari che, chiamato a provvedere sull'applicazione di una misura cautelare personale, aveva già motivato sui gravi indizi di reato nel decreto autorizzativo delle intercettazioni, ex art. 267 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16453 del 2015 Rv. 263576-01, N. 42975 del 2003 Rv. 227619-01, N. 4776 del 2021 Rv. 280692-01

Massime precedenti Vedi: N. 15849 del 2017 Rv. 269870-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41263 del 2005 Rv. 232067-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 29509 del 30/06/2026** Ud. (dep. **04/08/2026**) Rv. **290397-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: FORNELLI GIUSEPPE. P.M. SCIARRETTA LUCA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 26/11/2025

661154 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE - Nuove prove dichiarative - Verifiche demandate al giudice - Individuazione - Ragioni.

In tema di revisione, il giudice, nel valutare nuove prove dichiarative speculari e contrarie a quelle già acquisite e poste a fondamento della condanna irrevocabile, deve, anzitutto, accertarne la sicura ed effettiva affidabilità e, quindi, verificare, mediante valutazione comparativa, la tenuta del compendio probatorio originario, non potendo le nuove prove, per il solo fatto di essere di segno contrario, determinarne l'automatico azzeramento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Conformi: N. 14591 del 2007 Rv. 236153-01, N. 6337 del 1997 Rv. 208943-01, N. 35399 del 2019 Rv. 277072-01, N. 24291 del 2005 Rv. 231734-01

Massime precedenti Vedi: N. 32769 del 2024 Rv. 286869-01

Sez. 6, **Sentenza n. 29508 del 30/06/2026** Ud. (dep. **04/08/2026**) Rv. **290396-01**

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: C. P.M. SCIARRETTA LUCA. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 27/11/2025

597047 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - Violazione degli obblighi ex art. 570-bis cod. pen. - Efficacia del provvedimento del giudice civile al momento dell'inadempimento - Necessità - Successiva declaratoria di nullità del titolo per vizio processuale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini dell'integrazione del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, di cui all'art. 570-bis cod. pen., deve aversi riguardo all'efficacia del provvedimento del giudice civile nel momento in cui si è verificato l'inadempimento, sicché la successiva declaratoria di nullità del titolo, per un vizio esclusivamente processuale, non incide sulla configurabilità del reato già perfezionato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento in favore di un figlio minore, disposto con provvedimento successivamente dichiarato nullo per omessa notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma confermato all'esito della sua riassunzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 43900 del 2016 Rv. 268292-01, N. 26184 del 2025 Rv. 288178-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23866 del 2013 Rv. 255270-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 28761 del 26/06/2026** Ud. (dep. 29/07/2026) Rv. 290395-01

Presidente: **RICCIARELLI MASSIMO.** Estensore: **NATALE ANDREA.** Relatore: **NATALE ANDREA.** Imputato: **CASTALDO TOMMASO (CUI 0524TXK).** P.M. **PATARNELLO MARCO.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 21/10/2025

609056 REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI - Concorso di aggravanti ad effetto speciale - Circostanza più grave - Individuazione - Criteri - Altra aggravante con limite minimo più elevato - Conseguenze.

L'individuazione della circostanza più grave, nel caso di concorso di aggravanti ad effetto speciale, avviene avuto riguardo al massimo della pena astrattamente prevista per effetto del riconoscimento di ciascuna di esse, fermo restando che la misura dell'incremento sanzionatorio da effettuarsi in concreto non può essere inferiore all'aumento minimo normativamente previsto per l'aggravante concorrente, se, con riguardo a questa, è stabilito un incremento di pena più elevato nel minimo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 64 com. 4, Cod. Pen. art. 99 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22066 del 2021 Rv. 281449-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25939 del 2013 Rv. 255348-01

Sez. 6, **Sentenza n. 26267 del 25/06/2026** Cc. (dep. 14/07/2026) Rv. 290561-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **IANNICIELLO MARIELLA.** Relatore: **IANNICIELLO MARIELLA.** Imputato: **K.** P.M. **SALVADORI SILVIA.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BARI, 16/04/2026

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Procedura attiva di estensione della consegna in favore dell'autorità giudiziaria italiana - Rispetto del contraddittorio - Necessità - Mancata fissazione dell'udienza camerale - Conseguenze - Indicazione.

In tema di mandato di arresto europeo, anche nella procedura attiva di estensione della consegna in favore dell'autorità giudiziaria italiana procedente deve essere garantito il contraddittorio attraverso la fissazione di un'udienza camerale secondo il modello procedimentale di cui all'art. 710, comma 1, cod. proc. pen., a pena di nullità del provvedimento adottato, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 27, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 39, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 710 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 19471 del 2023 Rv. 284706-01

Sez. 6, **Sentenza n. 26266 del 25/06/2026** Cc. (dep. 14/07/2026) Rv. 290537-01

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **GIORDANO EMILIA ANNA.** Relatore: **GIORDANO EMILIA ANNA.** Imputato: **CIPOLLINI CLAUDIO.** P.M. **PICCIRILLO RAFFAELE.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 10/02/2026

SEZIONE SESTA

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Presupposti - Mancata conoscenza del processo - Rinuncia al mandato del difensore di fiducia - Decisività - Esclusione - Fattispecie.

In tema di rescissione del giudicato, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia dell'imputato non è dimostrativa della mancata conoscenza del processo, occorrendo l'allegazione di specifiche circostanze vevoli a dimostrare la perdita di effettività del rapporto difensivo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo, rilevando che il primo difensore non aveva rappresentato la perdita di contatti con l'assistito e che quest'ultimo, successivamente, aveva nominato un nuovo difensore di fiducia per la proposizione dell'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 bis, Cod. Pen. art. 420 bis

Massime precedenti Vedi: N. 40489 del 2025 Rv. 289114-01, N. 24729 del 2024 Rv. 286712-01

Sez. 6, **Sentenza n. 29005 del 25/06/2026** Ud. (dep. **30/07/2026**) Rv. **290360-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **TRIPICCIÓN DEBORA.** Relatore: **TRIPICCIÓN DEBORA.** Imputato: **L. P.M. SALVADORI SILVIA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 02/12/2025

597023 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - Relazione di amicizia fra soggetti coabitanti - Configurabilità del reato - Condizioni.

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, il rapporto di amicizia tra soggetti coabitanti, pur in assenza di una relazione sentimentale, integra la condizione della convivenza nel caso in cui risulti connotata da stabilità, da relazioni intense e quotidiane e da una comunanza materiale e spirituale di vita, implicante reciproche aspettative di solidarietà e di assistenza, tali da conferirle natura parafamiliare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 10621 del 2024 Rv. 286293-01, N. 17857 del 2025 Rv. 288057-01, N. 19926 del 2026 Rv. 290043-01, N. 14754 del 2018 Rv. 272804-01, N. 29928 del 2025 Rv. 288417-01

Sez. 6, **Sentenza n. 28005 del 25/06/2026** Cc. (dep. **24/07/2026**) Rv. **290436-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **NATALE ANDREA.** Relatore: **NATALE ANDREA.** Imputato: **ROSA MIRKO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 14/04/2026

675005 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITA' - Mancato allontanamento dal territorio dello Stato - Deroga al principio di specialità, ex art. 721, comma 5, lett. c), cod. proc. pen. - Libera scelta dell'estradata - Necessità - Fattispecie.

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniera, la deroga al principio di specialità, prevista dall'art. 721, comma 5, lett. c), cod. proc. pen. per il caso in cui l'estradata non lasci il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni dalla sua liberazione definitiva, opera a condizione che il mancato allontanamento sia espressione di una libera scelta dell'interessato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il tribunale aveva revocato l'ordinanza di sospensione del processo per un reato estraneo al titolo

SEZIONE SESTA

estradizionale, limitandosi a rilevare che l'estradata non si era allontanato dall'Italia nel termine previsto, senza valutare le allegazioni difensive concernenti la mancanza di un documento valido per l'espatrio, la sottoposizione a misure coercitive per fatti successivi all'estradizione e la pendenza di un procedimento di prevenzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721 com. 5 lett. C), Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 21344 del 2005 Rv. 231802-01, N. 4711 del 1999 Rv. 214098-01, N. 16432 del 2008 Rv. 239522-01, N. 17823 del 2022 Rv. 283103-01, N. 14164 del 2020 Rv. 279121-01, N. 17159 del 2022 Rv. 283056-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 80 del 2001 Rv. 218767-01

Sez. 6, Sentenza n. 25416 del 25/06/2026 Cc. (dep. 07/07/2026) Rv. 290302-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA. Imputato: DI GIOVACCHINO ALESSANDRO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 30/03/2026

661168 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' - RICORSO PER CASSAZIONE - Annullamento con rinvio - Individuazione del giudice di rinvio - Criteri - Ragioni.

In tema di revisione, il giudice di rinvio, in caso di annullamento della sentenza che ha dichiarato inammissibile o ha rigettato la richiesta, dev'essere individuato, ex art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in altra sezione della medesima Corte di appello che ha pronunciato il provvedimento annullato, posto che la disposizione speciale di cui all'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., che rinvia ai criteri previsti dall'art. 11 cod. proc. pen., trova applicazione nel solo caso di annullamento dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10167 del 2010 Rv. 246884-01, N. 47624 del 2014 Rv. 261686-01

Massime precedenti Vedi: N. 11040 del 2003 Rv. 227199-01, N. 43121 del 2019 Rv. 277176-02

Sez. 6, Sentenza n. 25766 del 25/06/2026 Cc. (dep. 09/07/2026) Rv. 290492-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: BIONDI GIUSEPPE. Relatore: BIONDI GIUSEPPE. Imputato: DE GIORGI CLAUDIO. P.M. PICUTI FABIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 29/01/2026

675062 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - Procedimento di riconoscimento di sentenza penale straniera ex art. 730 cod. proc. pen. - Sollecitazione dell'interessato - Diniego del Procuratore Generale - Sindacabilità - Sussistenza - Modalità - Incidente di esecuzione - Ragioni.

In tema di riconoscimento di sentenza penale straniera, il diniego del Procuratore generale presso la Corte di appello di dare corso, ex art. 730 cod. proc. pen., al relativo procedimento, sollecitato dall'interessato mediante istanza motivata, è sindacabile mediante incidente di

SEZIONE SESTA

esecuzione dinanzi alla competente Corte di appello, non potendo tale determinazione restare sottratta al controllo giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 730, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 734 com. 1, Cod. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23287 del 2001 Rv. 219492-01, N. 37496 del 2022 Rv. 283934-01, N. 46923 del 2022 Rv. 283783-01, N. 31515 del 2004 Rv. 229158-01, N. 598 del 1997 Rv. 207912-01, N. 7067 del 2010 Rv. 246073-01

Sez. 6, Sentenza n. 28595 del 24/06/2026 Ud. (dep. 28/07/2026) Rv. 290357-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: SANFILIPPO LORETTA MARIA. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 19/05/2025

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Società "in house" - Dipendente con funzioni amministrative o contabili di rilievo meramente interno - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Esclusione - Fattispecie.

Non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente di una società "in house" che svolge funzioni amministrative o contabili di rilievo meramente interno, non direttamente correlate all'espletamento del servizio pubblico affidato all'ente, né ad esso ausiliarie o strumentali, ma inerenti alla sua gestione privatistica ed ai rapporti con il personale dipendente. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato in termini di appropriazione indebita la condotta appropriativa del soggetto agente, avente ad oggetto somme dell'ente destinate al pagamento dei dipendenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4520 del 2025 Rv. 287453-01, N. 16794 del 2021 Rv. 281090-01, N. 37705 del 2022 Rv. 283937-01, N. 18966 del 2025 Rv. 288082-01, N. 24598 del 2023 Rv. 284914-01, N. 18837 del 2023 Rv. 284620-01, N. 23910 del 2023 Rv. 284759-01, N. 19484 del 2018 Rv. 273781-01, N. 18508 del 2026 Rv. 290084-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6087 del 2021 Rv. 280573-01, N. 10086 del 1998 Rv. 211190-01, N. 34036 del 2025 Rv. 288731-02

Sez. 6, Sentenza n. 29347 del 24/06/2026 Cc. (dep. 03/08/2026) Rv. 290536-01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: LICCI ROBERTA. Relatore: LICCI ROBERTA. Imputato: C. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 26/03/2026

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Dichiarazione di assenza - Presupposti - Mera negligenza informativa dell'imputato - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di rescissione del giudicato, la dichiarazione di assenza postula l'effettiva conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo che non può automaticamente desumersi dalla mera negligenza informativa, né dalla sola nomina di un difensore di fiducia. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza con cui era stata ritenuta

SEZIONE SESTA

legittimamente effettuata la declaratoria di assenza, pur se il decreto di citazione risultava notificato alla madre dell'imputato presso il domicilio eletto anni prima, dal quale quest'ultimo si era successivamente allontanato, e il difensore di fiducia, nominato nel corso delle indagini, era stato sostituito da un difensore d'ufficio con cui l'imputato non si era in alcun modo rapportato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40489 del 2025 Rv. 289114-01, N. 44089 del 2024 Rv. 287298-01, N. 23670 del 2025 Rv. 288209-01, N. 36553 del 2025 Rv. 288900-01, N. 33417 del 2025 Rv. 288660-01, N. 22610 del 2026 Rv. 290180-01

Massime precedenti Difformi: N. 15124 del 2024 Rv. 286146-01

Massime precedenti Vedi: N. 809 del 2024 Rv. 285780-01, N. 24729 del 2024 Rv. 286712-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01

Sez. 6, Sentenza n. 25764 del 23/06/2026 Ud. (dep. 09/07/2026) Rv. **290346-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **DI GIOVINE OMBRETTA.** *Relatore:* **DI GIOVINE OMBRETTA.** *Imputato:* **GASPARRO FRANCESCO. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 08/01/2026

606023 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO - Presenza di più persone - Prova della mancata percezione delle offese - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.

In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la prova della presenza di più persone è sufficiente a far ritenere integrato il delitto, a condizione che non risulti esclusa la possibilità di percezione dell'offesa da parte dei presenti. (Fattispecie in cui era stato accertato che i detenuti presenti non avevano udito l'espressione offensiva usata dal soggetto agente, perché intenti alle proprie attività o comunque lontani dal luogo della conversazione intercorsa tra l'imputato e il pubblico ufficiale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29406 del 2018 Rv. 273466-01, N. 26028 del 2018 Rv. 273417-01, N. 38772 del 2024 Rv. 287038-01, N. 3079 del 2025 Rv. 287506-01, N. 19010 del 2017 Rv. 269828-01

Sez. 6, Sentenza n. 31844 del 23/06/2026 Cc. (dep. 24/08/2026) Rv. **290468-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **RICCIO STEFANIA.** *Relatore:* **RICCIO STEFANIA.** *Imputato:* **P. P.M. LETTIERI NICOLA.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE CALTAGIRONE, 13/03/2026

663134 INDAGINI PRELIMINARI - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA - IN GENERE - Obbligo del giudice di disporre l'incidente probatorio - Art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Prospettazione di un fatto determinato riconducibile a una fattispecie incriminatrice - Necessità - Sussistenza - Mera iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato - Sufficienza - Esclusione.

SEZIONE SESTA

In tema di incidente probatorio, l'obbligo del giudice per le indagini preliminari di procedere all'assunzione della testimonianza della persona offesa di uno dei reati indicati dall'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., postula che la richiesta del pubblico ministero contenga la concreta prospettazione di un fatto determinato, riconducibile, in ipotesi, a una fattispecie incriminatrice, non essendo sufficiente il mero dato dell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato con l'indicazione della norma violata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 15 com. 1 lett. A 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 393 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10869 del 2025 Rv. 287607-01

Sez. 6, Sentenza n. 25555 del 23/06/2026 Cc. (dep. **08/07/2026**) Rv. **290324-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: PG C/ HADDAR ANIS. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BOLOGNA, 14/01/2026

671033 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE - Richiesta del pubblico ministero - Poteri del giudice per le indagini preliminari - Indicazione - Sentenza di proscioglimento - Nullità - Ragioni.

In tema di giudizio immediato, il giudice per le indagini preliminari investito della relativa richiesta può accoglierla, emettendo decreto con cui è disposta la prosecuzione del giudizio con tale rito o rigettarla, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, ai sensi dell'art. 455, comma 1, cod. proc. pen., sicché la sentenza di proscioglimento dallo stesso emessa a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. è affetta da nullità assoluta per incompetenza funzionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 453 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 455 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16229 del 2026 Rv. 290076-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4419 del 2005 Rv. 229981-01

Sez. 6, Sentenza n. 27223 del 18/06/2026 Ud. (dep. **20/07/2026**) Rv. **290535-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: P. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 12/09/2025

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Delitto previsto dall'art. 387-bis cod. pen. - Violazione della misura cautelare di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen. - Configurabilità - Consenso, perdono o remissione della querela da parte della persona offesa - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il perdono, il consenso o la remissione della querela da parte di quest'ultima non escludono la configurabilità del delitto, neppure sotto il profilo del dolo, non avendo la persona offesa la disponibilità della misura disposta ai sensi

SEZIONE SESTA

dell'art. 282-ter cod. proc. pen., il cui rispetto grava esclusivamente sul destinatario e la cui consapevole violazione integra il reato di mera condotta di cui all'art. 387-bis cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione assolutoria per mancanza di dolo, basata sull'intervenuta remissione di querela e sul consenso della persona offesa al rientro nella casa coniugale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 387 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16665 del 2026 Rv. 289944-01, N. 4936 del 2025 Rv. 287608-01, N. 12442 del 2025 Rv. 287963-01

Sez. 6, Sentenza n. 26234 del 17/06/2026 Ud. (dep. **13/07/2026**) Rv. **290531-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **AMOROSO RICCARDO.** *Relatore:* **AMOROSO RICCARDO.** *Imputato:* **POLONE LUIGI.** *P.M.* **CERONI FRANCESCA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 13/11/2025

594053 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Nozione di cosa esposta alla pubblica fede - Vetrina esterna di un esercizio commerciale - Configurabilità dell'aggravante - Condizioni.

In tema di danneggiamento, rientra nella nozione di cosa esposta alla pubblica fede la vetrina esterna di un esercizio commerciale, nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze concrete, non sia possibile esercitare su di essa una vigilanza diretta e continua, senza che rilevino la presenza del titolare all'interno dei locali o l'abbassamento della saracinesca inidonea a proteggere la vetrata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 com. 2 lett. 1), Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7)

Massime precedenti Vedi: N. 27050 del 2023 Rv. 284769-01, N. 42023 del 2019 Rv. 277046-01, N. 50655 del 2023 Rv. 285688-01

Sez. 6, Sentenza n. 31018 del 16/06/2026 Ud. (dep. **12/08/2026**) Rv. **290485-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **IANNICIELLO MARIELLA.** *Relatore:* **IANNICIELLO MARIELLA.** *Imputato:* **B. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 23/09/2025

659018 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE - Mutamento del giudice nel corso del dibattimento - Art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen. - Diritto della parte interessata alla rinnovazione dell'esame - Natura - Diritto potestativo - Conseguenze - Limiti.

La parte che ha interesse alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento del giudice ha il diritto potestativo, esercitabile a domanda, di ottenere, ex art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'esame di chi ha già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento, nel contraddittorio con il soggetto nei cui confronti esse saranno utilizzate, senza che il giudice possa negarne l'esercizio sulla base di una diversa valutazione circa la rilevanza o la non manifesta superfluità della rinnovazione, salvo che il precedente esame sia stato integralmente documentato mediante mezzi di riproduzione audiovisiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 510 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 30, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 93 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST.

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 41183 del 2025 Rv. 288998-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41736 del 2019 Rv. 276754-02

Sez. 6, Sentenza n. 27102 del 16/06/2026 Cc. (dep. 17/07/2026) Rv. 290495-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: GIORGI MARIA SILVIA. Relatore: GIORGI MARIA SILVIA. Imputato: A. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE PALERMO, 12/03/2026

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Assunzione della testimonianza di minorenni indagate in un procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. a), o per un reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. - Incompatibilità a testimoniare - Rigetto della richiesta di incidente probatorio - Abnormità - Esclusione - Ragioni.

Non è affetta da abnormità l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di incidente probatorio funzionale all'assunzione della testimonianza di minorenni ai sensi dell'art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., sul rilievo della loro incompatibilità a testimoniare, in quanto indagati in procedimento connesso ex art. 12, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. o per reato collegato ex art. 371, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale provvedimento, anche se viziato da errore di fatto o di diritto, rientra nell'ambito dei poteri di controllo del giudice sulla legalità della procedura e non pregiudica il successivo sviluppo del processo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 com. 2 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10869 del 2025 Rv. 287607-01, N. 20569 del 2018 Rv. 272715-01, N. 42603 del 2023 Rv. 285213-02, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01

Sez. 6, Sentenza n. 31020 del 16/06/2026 Cc. (dep. 12/08/2026) Rv. 290466-01

Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA. Imputato: BRUNO GIANLUCA. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 08/04/2026

664006 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITA' - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - Regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" - Applicabilità nella fase cautelare - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, non trova applicazione, con riguardo alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., la regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", propria del giudizio di merito e radicata nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, essendo sufficiente, per converso, che gli elementi acquisiti siano tali, per consistenza, da fondare una qualificata probabilità di colpevolezza, suscettibile di trovare conferma attraverso ulteriori acquisizioni probatorie. (Conforme Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002-01).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7035 del 2013 Rv. 254025-01, N. 20371 del 2006 Rv. 234111-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 27097 del 16/06/2026** Ud. (dep. 17/07/2026) Rv. 290339-01

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **GIORGI MARIA SILVIA**. Relatore: **GIORGI MARIA SILVIA**. Imputato: **O. P.M. SENATORE VINCENZO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 11/11/2025

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Delitto di intralcio alla giustizia - Condotta realizzata per interposta persona - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie.

Integra il delitto di intralcio alla giustizia anche la condotta violenta o minacciosa, ovvero consistita nell'offerta o nella promessa di denaro o di altra utilità, posta in essere, non direttamente nei confronti del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni, ma all'indirizzo di un terzo a questi legato da rapporti di parentela, affinità o conoscenza, a condizione che sia idonea e diretta in modo non equivoco ad influire sulla libertà di autodeterminazione della fonte dichiarativa. (Fattispecie in cui le minacce, rivolte alla sorella del testimone, avevano indotto quest'ultimo a rendere false dichiarazioni in sede di incidente probatorio e nel corso del successivo dibattimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 371 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 371 ter, Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Pen. art. 373, Cod. Pen. art. 377

Massime precedenti Vedi: N. 10129 del 2015 Rv. 262906-01, N. 44464 del 2010 Rv. 248981-01, N. 51265 del 2017 Rv. 271594-01

Sez. 6, **Sentenza n. 26692 del 11/06/2026** Ud. (dep. 16/07/2026) Rv. 290419-01

Presidente: **RICCIARELLI MASSIMO**. Estensore: **DI GERONIMO PAOLO**. Relatore: **DI GERONIMO PAOLO**. Imputato: **DI STEFANO SALVATORE**. P.M. **DE MASELLIS MARIELLA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 17/11/2025

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Declaratoria di inammissibilità del gravame da parte della Corte di appello - Nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello - Deducibilità con il ricorso per cassazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, non è deducibile, con ricorso per cassazione, l'invalidità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, nel caso in cui la Corte di appello abbia correttamente dichiarato l'inammissibilità del gravame, atteso che tale decreto postula la proposizione di un'impugnazione ammissibile, sicché, ove il rapporto processuale di secondo grado non si è correttamente instaurato, i vizi della citazione sono irrilevanti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Vedi: N. 956 del 2015 Rv. 261628-01, N. 27135 del 2018 Rv. 273231-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 24694 del 11/06/2026** Cc. (dep. **02/07/2026**) Rv. **290299-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: DI GIOVINE OMBRETTA. Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA. Imputato: G. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 03/11/2025

661143 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - Disposto dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Imputato da considerare presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, il disposto dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione della sentenza da parte del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione nel caso in cui l'imputato, rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per avanzare richiesta di definizione con un rito alternativo, dev'essere considerato presente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., sempreché risulti l'effettiva conoscenza della "vocatio in iudicium" al momento del conferimento della procura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente tale conoscenza, essendo stata la procura speciale rilasciata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, in una fase ormai processuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25981 del 2025 Rv. 288449-01, N. 20976 del 2025 Rv. 288269-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 698 del 2020 Rv. 277470-01, N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01

Sez. 6, **Sentenza n. 26693 del 11/06/2026** Ud. (dep. **16/07/2026**) Rv. **290348-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: POSTORIVO VINCENZO. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANZARO, 18/11/2025

606083 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - Delitto di rifiuto di atti d'ufficio ex art. 328, comma primo, cod. pen. - Mancato ausilio all'esecuzione dell'arresto da parte di un agente di polizia giudiziaria - Configurabilità del reato - Privazione della libertà personale dell'arrestato - Rilevanza - Fattispecie.

Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio, di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., la condotta dell'agente di polizia che omette di prestare ausilio ad un collega impegnato nell'esecuzione di un arresto obbligatorio in flagranza, potendo ritenersi eseguito l'arresto solo nel momento in cui il soggetto fermato è effettivamente privato della libertà personale e sottoposto al pieno e sicuro controllo delle Forze dell'ordine. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna di un agente che si era allontanato senza coadiuvare un collega che, quantunque armato, non aveva ancora acquisito il pieno controllo di due individui colti nell'atto di compiere una rapina).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21044 del 2016 Rv. 266801-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 25583 del 10/06/2026** Cc. (dep. **08/07/2026**) Rv. **290418-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: BIONDI GIUSEPPE. Relatore: BIONDI GIUSEPPE. Imputato: SANDU MARIAN. P.M. ALEMI FLAVIA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 08/04/2026

675028 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI - Trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente - Causa ostativa alla consegna - Condizioni - Riserve sulla severità o rigidità del sistema punitivo - Competenza - Individuazione - Fattispecie.

In tema di estradizione per l'estero, il trattamento sanzionatorio previsto dallo Stato richiedente può costituire causa ostativa alla consegna nel solo caso in cui, complessivamente considerato, risulta del tutto irragionevole e manifestamente contrario al principio di proporzionalità della pena o ai principi fondamentali di cui agli artt. 3 CEDU e 27, comma terzo, Cost., spettando al Ministro della giustizia le valutazioni politico-discrezionali inerenti a eventuali riserve sulla severità o rigidità del sistema punitivo straniero. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione a richiesta di estradizione proveniente dagli Stati Uniti d'America, ha ritenuto non ostativa alla consegna la previsione, per il reato di furto di identità aggravato, della c.d. "mandatory sentence", ossia della pena detentiva fissa di due anni da eseguirsi consecutivamente alle altre pene detentive).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 4263 del 2009 Rv. 242146-01, N. 25413 del 2007 Rv. 236848-01, N. 38137 del 2008 Rv. 241263-01, N. 16507 del 2018 Rv. 272911-01, N. 7183 del 2011 Rv. 249225-01

Massime precedenti Vedi: N. 33881 del 2019 Rv. 278677-02

Sez. 6, **Sentenza n. 27520 del 09/06/2026** Cc. (dep. **22/07/2026**) Rv. **290563-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: PMT C/ ABATE LOREDANA. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE CATANZARO, 22/01/2026

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Ordine europeo di indagine emesso dal giudice dell'udienza preliminare ex art. 32 direttiva 2014/41/UE - Abnormità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non è affetto da abnormità l'ordine europeo di indagine emesso dal giudice dell'udienza preliminare, ex art. 32 direttiva 2014/41/UE, per garantire agli imputati l'esercizio "differito" del diritto di difesa, mercè l'attivazione dei rimedi impugnatori previsti nello Stato di esecuzione in relazione a prove già acquisite con un precedente ordine europeo di indagine, trattandosi di provvedimento proporzionato agli scopi perseguiti e non implicante un'indebita stasi processuale, posto l'ordinamento nazionale consente approfondimenti istruttori sia nell'udienza preliminare, sia nel giudizio abbreviato. (Fattispecie relativa ad un'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare si era riservato di emettere un ordine europeo di indagine per impedire provvisoriamente la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l'alienazione di elementi di prova utili per valutare l'utilizzabilità di intercettazioni acquisite nell'ambito di un procedimento penale francese).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 14, Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 41 art. 32

Sez. 6, **Sentenza n. 28758 del 04/06/2026** Ud. (dep. 29/07/2026) Rv. 290394-01

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: SAIDI MOULDI. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 21/10/2025

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale pandemica - Decorso del termine per la richiesta di discussione orale - Consolidamento della trattazione in forma scritta - Sussistenza - Rinvio d'ufficio dell'udienza - Riapertura del termine - Esclusione - Limiti.

Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, di cui all'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il decorso del termine perentorio di quindici giorni liberi dall'udienza per la formulazione della richiesta di discussione orale consolida la trattazione in forma scritta, sicché, nel caso in cui l'udienza sia successivamente rinviata d'ufficio per ragioni diverse dalla nullità degli atti introduttivi del giudizio, non si determina la riapertura del termine, né è restituita alla parte la facoltà di chiedere la trattazione orale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 4 CORTE COST., Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 3 del 2024 Rv. 285696-01

Massime precedenti Difformi: N. 10459 del 2025 Rv. 287574-01

Sez. 6, **Sentenza n. 28775 del 04/06/2026** Cc. (dep. 29/07/2026) Rv. 290551-01

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: S. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 17/03/2026

675006 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Cause ostative ex art. 705, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. - Ragioni di salute - Verifica dell'adeguatezza dell'assistenza sanitaria nello Stato richiedente - Sufficienza - Esclusione - Verifica dei rischi connessi al trasporto dell'estraddando - Necessità - Sussistenza.

In tema di estradizione per l'estero, l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto, per accertare la sussistenza della causa ostativa di cui all'art. 705, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., non può limitarsi a verificare l'adeguatezza dell'assistenza sanitaria disponibile nello Stato richiedente, ma è tenuta a valutare anche i rischi per la salute dell'estraddando connessi alla procedura di consegna e, in particolare, al trasporto, appurando se possano derivarne conseguenze di eccezionale gravità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. CBIS

Massime precedenti Conformi: N. 33781 del 2021 Rv. 281934-01

Massime precedenti Vedi: N. 1354 del 2019 Rv. 274837-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 24686 del 04/06/2026** Ud. (dep. **02/07/2026**) Rv. **290298-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA. Imputato: N. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 17/02/2026

673015 PROVE - INUTILIZZABILITA' - Elemento di giudizio favorevole alla difesa - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La sanzione dell'inutilizzabilità, prevista dall'art. 191 cod. proc. pen., non può essere applicata per escludere un elemento di giudizio favorevole alla difesa, essendo posta a garanzia della stessa e destinata a colpire le prove illegittimamente acquisite in danno dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabili, in favore dell'imputato, intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un diverso procedimento penale a carico della parte civile e valorizzate per corroborare il giudizio di inattendibilità dei testimoni d'accusa). (Conf.: n. 11027 del 1996, Rv. 207332-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19496 del 2016 Rv. 266792-01, N. 32465 del 2001 Rv. 219705-01 Rv. 219705-01, N. 17694 del 2018 Rv. 272894-01

Sez. 6, **Sentenza n. 28593 del 03/06/2026** Ud. (dep. **28/07/2026**) Rv. **290550-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA. Imputato: VENTRESINO GIUSEPPE. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/10/2025

606063 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Proporzionalità tra le prestazioni del privato e del pubblico agente - Rilevanza ai fini dell'integrazione del delitto - Esclusione - Ragioni - Rilevanza sul piano probatorio - Sussistenza - Condizioni.

Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione, non rileva la proporzionalità tra la prestazione del privato e quella del pubblico agente, posto che l'offesa al bene giuridico tutelato dipende non dall'entità del compenso corrisposto per la vendita della funzione, ma dall'esistenza dell'accordo illecito, ferma restando la possibile rilevanza, sul piano probatorio, della manifesta sproporzione fra le prestazioni o dell'irrisorietà della dazione per la dimostrazione del rapporto sinallagmatico, ove manchino la prova diretta dell'accordo o altri elementi sintomatici della sua esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319

Massime precedenti Conformi: N. 7007 del 2021 Rv. 281158-02

Massime precedenti Vedi: N. 48205 del 2012 Rv. 254121-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 25334 del 03/06/2026** Ud. (dep. **06/07/2026**) Rv. **290340-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: BENEDETTI MARIA GRAZIA. Relatore: BENEDETTI MARIA GRAZIA. Imputato: O. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 03/12/2025

662005 IMPUTATO - CAPACITA' - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE - Vizio totale di mente al momento del fatto - Obbligo di immediato proscioglimento - Sussistenza - Sospensione del procedimento ex art. 71 cod. proc. pen. - Esclusione - Improcedibilità ex art. 72-bis cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

Deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. ove risulti già accertata la totale incapacità di intendere o di volere dell'imputato al momento del fatto, sicché, in tal caso, non va dato corso agli accertamenti e alla sospensione del procedimento previsti dagli artt. 70, 71 e 72 cod. proc. pen., né può essere dichiarata l'improcedibilità ai sensi dell'art. 72-bis cod. proc. pen., comunque esclusa quando ricorrono i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 72 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 55743 del 2018 Rv. 274714-01

Massime precedenti Vedi: N. 10516 del 2020 Rv. 278505-01

Sez. 6, **Sentenza n. 28593 del 03/06/2026** Ud. (dep. **28/07/2026**) Rv. **290550-03**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: IANNICIELLO MARIELLA. Relatore: IANNICIELLO MARIELLA. Imputato: VENTRESINO GIUSEPPE. P.M. FIORE PAOLO ANDREA MARIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/10/2025

606001 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - Traffico di influenze illecite - Art. 346-bis cod. pen. come modificato dalla legge n. 114 del 2024 - Mediazione illecita diretta a compiere atti integranti reato - Valutazione al momento della consumazione del delitto - Necessità - Successiva abrogazione del reato al cui compimento la mediazione era finalizzata - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di traffico di influenze illecite, l'"atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato", di cui alla mediazione illecita prevista dall'art. 346-bis cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, integra un elemento di fatto, da valutarsi con riferimento alla legge vigente al momento della consumazione del delitto, sicché la successiva abrogazione del reato al cui compimento la mediazione illecita era finalizzata non elide la rilevanza penale della condotta. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che l'abrogazione del delitto di abuso di ufficio non incide sulla punibilità della pregressa mediazione illecita finalizzata al compimento di condotte ad esso riconducibili).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 1 com. 1 lett. E) CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 1 com. 1 lett. B) CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 17475 del 2025 Rv. 288028-01

Massime precedenti Vedi: N. 18710 del 2017 Rv. 270220-01, N. 5041 del 2025 Rv. 287431-01, N. 10079 del 2026 Rv. 289900-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 28593 del 03/06/2026** Ud. (dep. 28/07/2026) Rv. 290550-02

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** Estensore: **IANNICIELLO MARIELLA.** Relatore: **IANNICIELLO MARIELLA.** Imputato: **VENTRESINO GIUSEPPE.** P.M. **IORE PAOLO ANDREA MARIA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 28/10/2025

606063 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione propria - Rapporto di specialità fra fattispecie - Sussistenza - Ragioni.

In tema di corruzione, sussiste rapporto di specialità fra le fattispecie previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen., in quanto, pur se entrambe fondate sull'accordo sinallagmatico tra la dazione o la promessa di utilità e l'esercizio della funzione pubblica, la prima sanziona il pubblico agente che pone la funzione o i poteri al servizio dell'interesse privato, in assenza di prova che l'accordo abbia avuto ad oggetto atti contrari ai doveri d'ufficio, mentre la seconda postula che l'accordo abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio, tale intendendosi non solo l'atto illecito o illegittimo, ma anche quello formalmente regolare, laddove compiuto in violazione di norme, di istruzioni di servizio o di doveri istituzionali di imparzialità, di trasparenza e di esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319

Massime precedenti Vedi: N. 4486 del 2019 Rv. 274984-01, N. 49226 del 2014 Rv. 261354-01, N. 18125 del 2020 Rv. 279555-04 Rv. 279555-05, N. 15641 del 2024 Rv. 286376 - 07

Sez. 6, **Sentenza n. 29131 del 28/05/2026** Ud. (dep. 31/07/2026) Rv. 290482-03

Presidente: **DE AMICIS GAETANO.** Estensore: **NATALE ANDREA.** Relatore: **NATALE ANDREA.** Imputato: **BOLDONI ALESSANDRO.** P.M. **VANORIO FABRIZIO.** (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 09/06/2025

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Art. 267 cod. proc. pen. - Mancata previsione di un termine per l'inizio delle operazioni di intercettazione - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 15 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 267 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 15 Cost., nella parte in cui non prevede che il termine di durata delle intercettazioni decorre dalla data di emissione del relativo decreto autorizzativo, in quanto la mancata previsione di un termine per l'inizio delle operazioni costituisce una scelta non irragionevole del legislatore, che non vulnera le garanzie costituzionali della libertà e della segretezza delle comunicazioni, restando le intercettazioni, benché iniziate a distanza di tempo, pur sempre autorizzate dal giudice nei casi previsti dalla legge, eseguite sotto il controllo dell'autorità giudiziaria e soggette a una durata legalmente predeterminata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Costituzione art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 35679 del 2023 Rv. 285243-02, N. 21047 del 2011 Rv. 250416-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 60 del 2000 Rv. 215842-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 29002 del 28/05/2026** Ud. (dep. 30/07/2026) Rv. 290437-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: DI SENNA MATTIA. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 13/01/2026

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Liquidazione del compenso in favore del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato - Richiesta successiva alla scadenza del termine di cui all'art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. per il deposito delle memorie di replica - Decadenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore dell'imputato ammesso al beneficio che, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, presenta l'istanza di liquidazione del compenso dopo lo spirare del termine di cinque giorni liberi, previsto dall'art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. per il deposito delle memorie di replica, non incorre in decadenza, in quanto tale termine attiene esclusivamente al contraddittorio sulla regiudicanda e non il distinto subprocedimento di liquidazione del compenso spettante al difensore, la cui disciplina, dettata dagli artt. 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non prevede alcun termine perentorio per la presentazione della richiesta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 71 CORTE COST.

Sez. 6, **Sentenza n. 29131 del 28/05/2026** Ud. (dep. 31/07/2026) Rv. 290482-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: BOLDONI ALESSANDRO. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 09/06/2025

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Intercettazioni eseguite tramite captatore informatico - Esecuzione con modalità discontinua - Inutilizzabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di intercettazioni eseguite mediante captatore informatico, l'esecuzione delle operazioni con modalità discontinua non determina l'inutilizzabilità dei relativi risultati. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina derogatoria prevista dall'art. 267, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per quelli di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., esonera il decreto autorizzativo dall'indicazione preventiva dei luoghi e dei tempi della captazione, ma non implica che il captatore informatico debba rimanere costantemente attivo per l'intera durata dell'autorizzazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 1 CORTE COST.

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 29131 del 28/05/2026** Ud. (dep. 31/07/2026) Rv. 290482-02

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: BOLDONI ALESSANDRO. P.M. VANORIO FABRIZIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 09/06/2025

673101 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Sospensione dell'attività di intercettazione per esigenze investigative - Successiva riattivazione - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Condizioni - Fattispecie.

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è legittima la temporanea sospensione delle operazioni per apprezzabili ragioni investigative, in quanto il limite legale di durata delle intercettazioni non impone che le stesse si svolgano in giorni consecutivi, sempre che la sospensione sia disposta dal pubblico ministero e, al pari della successiva riattivazione, risulti dal verbale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'inutilizzabilità delle captazioni eseguite dopo la riattivazione, sul rilievo che la sospensione era stata disposta dal pubblico ministero con decreto comunicato al giudice per le indagini preliminari e che la durata delle operazioni concretamente svolte non aveva superato quella per cui erano state autorizzate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89

Massime precedenti Vedi: N. 31828 del 2019 Rv. 276719-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 60 del 2000 Rv. 215842-01

Sez. 6, **Sentenza n. 29019 del 28/05/2026** Cc. (dep. 30/07/2026) Rv. 290438-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: RICCIO STEFANIA. Relatore: RICCIO STEFANIA. Imputato: CHERESHNEV MAKSIM (CUI 07FYYDT). P.M. VANORIO FABRIZIO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 31/03/2026

675014 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE - Estradando alloglotto che non comprende la lingua italiana - Rigetto della richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere - Omessa traduzione - Nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di estradizione per l'estero, il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, emesso nei confronti dell'estradando alloglotto che non conosce la lingua italiana, deve essere tradotto, a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in lingua nota al predetto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di rigetto non tradotta nella lingua conosciuta dall'estradando, il quale era stato posto in condizioni di comprendere, con l'assistenza dell'interprete presente in udienza, il solo dispositivo e non anche la motivazione del provvedimento impugnato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40153 del 2024 Rv. 287043-01, N. 45293 del 2023 Rv. 285390-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38306 del 2025 Rv. 288798-01, N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 26702 del 27/05/2026** Cc. (dep. **16/07/2026**) Rv. **290338-01**

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: TRIPICCIÓN DEBORA. Relatore: TRIPICCIÓN DEBORA. Imputato: G. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 05/02/2026

664015 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - PROCEDIMENTO - Imputato già interrogato a seguito dell'applicazione di misura custodiale - Nuovo interrogatorio - Necessità - Esclusione.

In tema di misure di sicurezza, l'omesso interrogatorio nel termine di cinque giorni dall'applicazione provvisoria non determina la perdita di efficacia della misura, nel caso in cui l'imputato è già stato interrogato in sede di applicazione della misura cautelare custodiale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 206 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 313 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 31309 del 2002 Rv. 222303-01, N. 3076 del 2004 Rv. 227766-01, N. 7426 del 2014 Rv. 258938-01, N. 15503 del 2008 Rv. 239317-01, N. 555 del 2017 Rv. 268594-01, N. 30573 del 2011 Rv. 250573-01

Sez. 6, **Sentenza n. 26701 del 27/05/2026** Cc. (dep. **16/07/2026**) Rv. **290421-01**

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: TRIPICCIÓN DEBORA. Relatore: TRIPICCIÓN DEBORA. Imputato: CAMERA MARIA GABRIELLA. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 10/02/2026

606058 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - Abuso costringitivo - Realizzabilità con minaccia implicita - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di concussione, l'abuso costringitivo del pubblico agente non deve concretizzarsi necessariamente nell'uso di espressioni esplicite, potendo realizzarsi anche con una minaccia implicita o con una condotta allusiva, ovvero attuarsi in forma esortativa o di metafora, purché idonea, avuto riguardo alla personalità dell'agente e alle circostanze del caso concreto, a incutere nella parte lesa il timore di un danno ingiusto e a coartarne la volontà. (Fattispecie relativa a vicenda cautelare, in cui la Corte ha ritenuto sussistenti i gravi indizi del delitto di tentata di concussione a fronte della condotta di un dirigente comunale che, mediante reiterate comunicazioni dal tenore aggressivo ed intimidatorio, pur se astrattamente riconducibili all'esercizio delle proprie funzioni, aveva prospettato ai funzionari subordinati conseguenze disciplinari, penali ed economiche onde orientarne l'attività in favore di un terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 33653 del 2020 Rv. 279924-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12228 del 2014 Rv. 258470-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 26061 del 26/05/2026** Ud. (dep. **10/07/2026**) Rv. **290303-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: PECORARO DAVIDE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Corregge errore materiale, CORTE APPELLO GENOVA, 20/01/2026

661134 IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - Recidiva - Giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti - Interesse dell'imputato a impugnare - Sussistenza - Ragioni.

Sussiste l'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza che ha riconosciuto la recidiva anche nel caso in cui, all'esito del giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti, non è conseguito alcun aumento di pena, atteso che tale aggravante esplica comunque i suoi effetti sia con riguardo alla concessione dei benefici penitenziari, sia in relazione alle condizioni per la riabilitazione, sia rispetto all'estinzione della pena per decorso del tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 14653 del 2024 Rv. 286209-01, N. 27826 del 2013 Rv. 255991-01, N. 2109 del 2025 Rv. 287671-01, N. 29284 del 2024 Rv. 286644-01, N. 3174 del 2012 Rv. 251575-01, N. 30706 del 2024 Rv. 287116-01, N. 24622 del 2022 Rv. 283259-01

Massime precedenti Difformi: N. 3880 del 2023 Rv. 284309-01, N. 19901 del 2019 Rv. 275962-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20808 del 2019 Rv. 275319-01

Sez. 6, **Sentenza n. 25355 del 26/05/2026** Cc. (dep. **06/07/2026**) Rv. **290341-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: TONDIN FEDERICA. Relatore: TONDIN FEDERICA. Imputato: CANDREVA MICHELE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 07/10/2025

655012 COSA GIUDICATA - IRREVOCABILITA' DELLE SENTENZE E DEI DECRETI PENALI - ESECUTIVITA' - Statuizioni autonome non annullate nel giudizio rescindente - Giudicato parziale - Sussistenza - Confisca revocata in grado appello - Statuizione non formante oggetto di ricorso per cassazione - Sua definitività ed eseguibilità - Sussistenza - Conseguenze - Differenze con la preclusione processuale - Indicazione.

Nel giudizio di rinvio, sussiste giudicato parziale rispetto alle statuizioni autonome, che non hanno formato oggetto di annullamento nel giudizio rescindente e non sono in rapporto di connessione essenziale con quelle ancora "sub iudice", sicché la revoca della confisca disposta in grado di appello, che non sia stata attinta con il ricorso per cassazione e che non rientri nel perimetro del giudizio di rinvio, ha carattere di definitività ed è suscettibile di esecuzione, risultando, pertanto, doverosa la restituzione dei beni sequestrati con finalità ablatoria. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che deve essere tenuta distinta dal giudicato parziale la preclusione processuale che, essendo correlata all'effetto devolutivo dei mezzi di impugnazione e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, risulta funzionale a rendere incontrovertibile la risoluzione di una questione e ad impedirne la riproposizione, laddove non dedotta con il mezzo di gravame stabilito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30805 del 2024 Rv. 286870-03, N. 253 del 2020 Rv. 278263-01, N. 11141 del 2023 Rv. 284468-01, N. 40783 del 2018 Rv. 274421-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3423 del 2021 Rv. 280261-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 28756 del 22/05/2026** Ud. (dep. **29/07/2026**) Rv. **290359-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: PMT C/ IUSO PASQUALE. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 27/10/2025

606009 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - Ottico optometrista - Prestazioni diagnostiche o terapeutiche relative a patologie oculari - Configurabilità del reato - Prestazioni non integranti la fattispecie - Indicazione - Fattispecie.

Integra il delitto di esercizio abusivo della professione di medico oculista la condotta dell'ottico optometrista sostanziantesi nell'effettuazione di valutazioni di natura diagnostica o nell'elaborazione di indicazioni di carattere terapeutico, finalizzate a fronteggiare patologie oculari, ma non quelle che si risolvono nella misurazione della refrazione o nella valutazione di funzioni visive non cliniche, ovvero nell'applicazione e nella fornitura di lenti e ausili ottici o nell'attività di educazione visiva non terapeutica. (In applicazione del principio, la Corte ha demandato al giudice del rinvio l'accertamento dell'eventuale funzione diagnostica della misurazione della pressione intraoculare mediante tonometro a soffio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35101 del 2003 Rv. 226598-01, N. 26609 del 2009 Rv. 244467-01, N. 40745 del 2016 Rv. 267959-01

Sez. 6, **Ordinanza n. 25018 del 22/05/2026** Cc. (dep. **03/07/2026**) Rv. **290507-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: POP IOAN DINU.

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 13/03/2026

661030 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI - Concordato in appello - Estensione implicita dell'accordo ai punti strettamente correlati - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di concordato in appello, l'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena si estende, in via implicita, ai punti della sentenza impugnata ad esso strettamente correlati, sicché, nel caso in cui, per effetto dell'accordo, la pena è complessivamente inferiore a cinque anni di reclusione, il giudice è tenuto a sostituire l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea, anche se la sostituzione non sia stata prevista nell'accordo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 29 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis

Massime precedenti Conformi: N. 11940 del 2020 Rv. 278806-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 24229 del 21/05/2026 Ud. (dep. **01/07/2026**) Rv. **290097-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: P. P.M. SCJARRETTA LUCA. (Parz. Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 31/03/2025

677008 SENTENZA - CONDANNA - DANNI - PROVVISORIO - Crediti già muniti di titolo esecutivo civile - Provvisorio - Legittimità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Il giudice non può disporre la condanna al pagamento della provvisorio in relazione a crediti già muniti di titolo esecutivo civile, difettando, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse della parte civile ad agire per la medesima pretesa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva disposto una provvisorio per i crediti vantati da un coniuge in ragione degli assegni di mantenimento non corrisposti, già muniti di titolo esecutivo emesso nel giudizio di separazione, sul rilievo che dovesse verificarsi se la provvisorio poteva essere riconosciuta per danni non patrimoniali ovvero per crediti maturati successivamente al titolo esecutivo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18988 del 2012 Rv. 252866-01

Massime precedenti Difformi: N. 3357 del 2018 Rv. 272124-01

Sez. 6, Sentenza n. 24230 del 21/05/2026 Ud. (dep. **01/07/2026**) Rv. **290327-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: P. P.M. SCJARRETTA LUCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE VERCELLI, 20/10/2025

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Applicabilità - Condizioni.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, è applicabile la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia carattere di occasionalità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5774 del 2020 Rv. 278213-01

Sez. 6, Sentenza n. 24677 del 20/05/2026 Ud. (dep. **02/07/2026**) Rv. **290355-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: ZAVAGLIA FRANCESCA. Relatore: ZAVAGLIA FRANCESCA. Imputato: RAGNI NICOLA. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 06/10/2025

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Delitti rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 322-ter cod. pen., commessi prima dell'introduzione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. - Confisca del denaro in misura corrispondente al loro profitto - Sentenza Massini delle Sezioni Unite - Sopravvenuta estinzione del delitto - Conferma della confisca - Possibilità - Ragioni.

SEZIONE SESTA

La confisca del denaro in misura corrispondente al profitto di delitti rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 322-ter cod. pen., anche se commessi prima dell'introduzione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., diversamente da quella relativa ad altri beni, può essere confermata nel caso di sopravvenuta estinzione del delitto, pur essendo qualificabile come confisca per equivalente, alla luce dell'indirizzo interpretativo affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite Massini, atteso che, per un verso, la stessa non si pone in contrasto con il legittimo affidamento del soggetto agente rispetto al quadro giuridico e interpretativo stabilizzato al momento della commissione del fatto, in quanto la confisca del danaro, prima della menzionata pronuncia, era intesa come diretta e che, per altro verso, la sua natura di misura di sicurezza rende improprio il riferimento all'art. 7 CEDU, posto a presidio del principio di legalità nella materia penale in senso convenzionale, la cui applicabilità postula che la misura abbia carattere punitivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9762 del 2026 Rv. 289627-02, N. 25200 del 2025 Rv. 288488-01, N. 30516 del 2025 Rv. 288598-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13783 del 2025 Rv. 287756-03

Sez. 6, Sentenza n. 25411 del 14/05/2026 Cc. (dep. 07/07/2026) Rv. 290494-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: P. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annula senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE MILANO, 11/02/2026

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Giudice dell'udienza preliminare - Restituzione degli atti al pubblico ministero ex art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Valutazione della configurabilità del reato all'esito dell'effettuazione di integrazioni istruttorie - Abnormità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

È affetta da abnormità strutturale l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare, all'esito di effettuate integrazioni istruttorie, restituisce gli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen., affinché valuti la sussistenza del reato contestato, posto che tale valutazione compete al giudice ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad integrazioni istruttorie ritenute incidenti sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti e sulla configurabilità di un'aggravante del delitto di lesioni).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 112, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Conformi: N. 22864 del 2026 Rv. 290153-01

Massime precedenti Vedi: N. 3375 del 2000 Rv. 216422-01, N. 33679 del 2025 Rv. 288715-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5307 del 2008 Rv. 238240-01, N. 42603 del 2023 Rv. 285213-02, N. 10728 del 2022 Rv. 282807-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 26578 del 14/05/2026** Ud. (dep. **15/07/2026**) Rv. **290463-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: COSTANTINO GIUSEPPE. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 15/09/2025

676001 RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE - Reato commesso da un carabiniere - Legittimazione passiva del responsabile civile - Individuazione - Parametro di riferimento - Attività nel cui esercizio è stato commesso il reato - Fattispecie.

La legittimazione passiva del responsabile civile, nel caso di reato commesso da un appartenente all'Arma dei Carabinieri, deve essere individuata avendo riguardo al Ministero al cui ambito strutturale appartengono le funzioni e i poteri che hanno fornito l'occasione necessaria per il compimento della condotta illecita, e non a quello nel quale è organicamente inquadrato il corpo da cui il militare dipende. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la legittimazione passiva del Ministero della giustizia, ed escluso quella del Ministero della difesa, sul rilievo che i delitti di induzione indebita e di corruzione erano stati commessi dal reo in qualità ufficiale di polizia giudiziaria e, dunque, nell'ambito di attività svolte in rapporto di diretta ed esclusiva dipendenza con l'autorità inquirente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185 com. 2, Legge del 1988 num. 117 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8551 del 2026 Rv. 289684-01

Sez. 6, **Sentenza n. 24227 del 14/05/2026** Ud. (dep. **01/07/2026**) Rv. **290558-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: RINALDI ANTONIO. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 01/12/2025

595016 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - Esercizio del diritto di difesa - Configurabilità della scriminante - Condizioni - Fattispecie.

In tema di calunnia, è scriminata dal legittimo esercizio del diritto di difesa, ex art. 51 cod. pen., la condotta del soggetto agente che, indipendentemente dal grado di specificità delle false accuse mosse, si limiti, mentendo, a contestare la veridicità di quelle rivolte al suo indirizzo, a condizione che non siano travalicati i limiti dell'utilità, dell'essenzialità e della continenza e sempre che non sussistano alternative ragionevoli per un'efficace confutazione dei fatti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna emessa in grado di appello, sul rilievo che il soggetto agente avesse altresì rafforzato le proprie false accuse con dichiarazioni relative agli asseriti moventi del proprio delatore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 40886 del 2018 Rv. 274147-01, N. 33754 del 2022 Rv. 283882-01, N. 14042 del 2015 Rv. 262972-01, N. 15928 del 2013 Rv. 254733-01, N. 17883 del 2021 Rv. 281091-01

Massime precedenti Difformi: N. 18755 del 2015 Rv. 263550-01, N. 14761 del 2018 Rv. 272755-01 Rv. 272754-01, N. 48749 del 2023 Rv. 285637-01, N. 38729 del 2023 Rv. 285447-02, N. 26455 del 2013 Rv. 255678-01, N. 17705 del 2022 Rv. 283336-02

Massime precedenti Vedi: N. 1767 del 2013 Rv. 254041-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 27096 del 14/05/2026** Ud. (dep. **17/07/2026**) Rv. **290534-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: COSTANZO ANGELO. Relatore: COSTANZO ANGELO. Imputato: SILENTI FERDINANDO. P.M. PICUTI FABIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 28/10/2025

661156 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI - Condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Assoluzione di coimputati - Mancanza del numero minimo di partecipanti all'associazione - Revisione - Possibilità - Sussistenza - Formula assolutoria - Rilevanza - Esclusione.

È suscettibile di revisione la sentenza irrevocabile di condanna del partecipe ad un'associazione di tipo mafioso, nel caso in cui, a seguito dell'assoluzione irrevocabile di altri imputati del medesimo reato, sia venuto meno il numero minimo di partecipanti alla consorteria previsto dalla legge. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che il principio trova applicazione anche nel caso in cui le assoluzioni siano state pronunciate con la formula "per non aver commesso il fatto", anziché "perché il fatto non sussiste").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 31263 del 2014 Rv. 260238-01, N. 24324 del 2022 Rv. 283536-01 Rv. 283536-01, N. 695 del 2014 Rv. 257849-01

Sez. 6, **Sentenza n. 24278 del 13/05/2026** Ud. (dep. **01/07/2026**) Rv. **290491-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: NATALE ANDREA. Relatore: NATALE ANDREA. Imputato: FEDELE GAETANO. P.M. GAMBERINI MARIA ELENA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 09/01/2026

663071 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE - Omessa notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta a giudizio - Natura - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Conseguenze - Sanatoria - Condizioni.

La nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta a giudizio derivante dalla mancata notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, incidendo sull'assistenza dell'imputato, è di ordine generale a regime intermedio, rilevabile d'ufficio o deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. ed è sanata, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nel caso in cui l'imputato, omettendo di dedurla, accetta gli effetti dell'atto di "vocatio in iudicium", mediante la formulazione di richieste istruttorie e la partecipazione attiva al processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42481 del 2024 Rv. 287211-01, N. 34515 del 2014 Rv. 264272-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 25014 del 22/04/2026** Ud. (dep. **03/07/2026**) Rv. **290300-01**

Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: A. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/04/2025

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Disciplina transitoria contenuta all'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicabilità in grado di appello - Condizioni.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la pendenza del giudizio in primo grado o in grado di appello alla data del 30 dicembre 2022, funzionale dell'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dev'essere stabilita avuto riguardo alla data di emissione della sentenza di primo grado, sicché, se questa è antecedente alla data indicata, la richiesta può essere formulata in grado di appello entro il termine previsto per il deposito delle conclusioni scritte ovvero, in caso di trattazione orale, sino all'udienza di discussione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41313 del 2023 Rv. 285708-01, N. 30313 del 2025 Rv. 288585-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236537-01

Sez. 6, **Sentenza n. 25401 del 15/04/2026** Ud. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290560-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: LICCI ROBERTA. Relatore: LICCI ROBERTA. Imputato: TIDDIA GIACOMO. P.M. PATARNELLO MARCO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 01/10/2024

612008 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - Reati commessi in occasione di manifestazioni collettive - Prova della partecipazione del singolo - Presupposti - Presenza nel medesimo contesto spazio-temporale - Necessità - Contributo individuale al fatto collettivo unitario e consapevolezza di concorrere all'altrui condotta - Necessità - Fattispecie.

In tema di concorso di persone nel reato, la prova della partecipazione del singolo a episodi criminosi perpetrati in occasione di manifestazioni collettive postula l'accertamento della sua presenza nel contesto spazio-temporale in cui i reati sono stati commessi, nonché del contributo prestato, anche a titolo di concorso morale, mercè il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, alla realizzazione del fatto collettivo unitario, con la consapevolezza di concorrere alla condotta altrui, senza che sia necessario un previo accordo o la reciproca consapevolezza del concorso, potendo l'adesione all'azione comune manifestarsi anche mediante un'intesa istantanea od una semplice adesione unilaterale all'opera di altri. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui era stata affermata la responsabilità concorsuale di soggetti che avevano partecipato attivamente a un corteo di tifosi armati, offrendo protezione e supporto agli autori materiali delle aggressioni e dei danneggiamenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 635 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 54424 del 2018 Rv. 274680-04

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 310 del 2000 Rv. 218525-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 25397 del 01/04/2026** Ud. (dep. **07/07/2026**) Rv. **290301-01**

Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: BALZANO MATTIA. P.M. DE MASELLIS MARIELLA. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 04/11/2025

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Richiesta di trattazione orale ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. - Termine perentorio di quindici giorni - Applicazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Sussistenza - Fondamento.

In tema di giudizio di appello, la disciplina generale della sospensione dei termini processuali in periodo feriale, in quanto non espressamente derogata, si applica al termine perentorio di quindici giorni, previsto dall'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., per la presentazione della richiesta di trattazione orale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1105 del 2026 Rv. 289096-01, N. 39559 del 2024 Rv. 287118-01, N. 19439 del 2026 Rv. 290031-01, N. 51191 del 2023 Rv. 285597-01, N. 35803 del 2025 Rv. 288681-01

Sez. 6, **Sentenza n. 25287 del 04/03/2026** Ud. (dep. **06/07/2026**) Rv. **290559-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: N. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 07/02/2025

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti di cui all'art. 391-ter, comma 3, cod. pen. - Condotta consistita nell'occultamento, da parte di soggetto non ancora detenuto, di un telefono cellulare all'interno del proprio corpo e nella successiva introduzione dello stesso nell'istituto penitenziario - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

Non integra il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui all'art. 391-ter, comma 3, cod. pen., la condotta di chi, prima di assumere la qualità di detenuto, occulta un apparecchio telefonico all'interno del proprio corpo e successivamente lo introduce nell'istituto penitenziario, non essendo la stessa inquadrabile né nella nozione di ricezione, né in quella di utilizzazione del dispositivo, alternativamente previste dalla norma incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che l'inquadramento della condotta di introduzione nella nozione di ricezione del dispositivo comporterebbe una non consentita interpretazione analogica "in malam partem").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 391 ter com. 3, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 1, Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 9 com. 1, Legge 18/12/2020 num. 173 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25194 del 2025 Rv. 288468-01, N. 16580 del 2026 Rv. 289921-01, N. 42941 del 2024 Rv. 287262-01

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



Sez. 7, Ordinanza n. 32234 del 14/07/2026 Cc. (dep. **28/08/2026**) Rv. **290255-01**

Presidente: BELLINI UGO. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: BOTTERO ROBERTO PIER CARLO.

Dichiara inammissibile, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE IVREA, 03/02/2026

630139 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE - Reato di cui all'art. 589-bis cod. pen. - Assenza di circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Obbligo di motivazione - Contenuto.

In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Strada art. 218 com. 2, Cod. Strada art. 222 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11479 del 2021 Rv. 280832-01

Massime precedenti Vedi: N. 13882 del 2020 Rv. 279139-01, N. 48556 del 2023 Rv. 285426-01

Sez. 7, Sentenza n. 28727 del 26/06/2026 Cc. (dep. **29/07/2026**) Rv. **290254-01**

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: E.

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 13/11/2025

603098 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - IN GENERE - Violenza sessuale di gruppo - Mancata applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto - Applicabilità sopravvenuta dell'attenuante in esito a Corte cost. n. 202 del 2025 - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di violenza sessuale di gruppo, è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca la mancata applicazione dell'attenuante della minore gravità del fatto, resa applicabile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2025 successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, purché dalle sentenze di merito non siano immediatamente rilevabili elementi ostativi alla configurabilità della diminuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. I

Massime precedenti Vedi: N. 47610 del 2024 Rv. 287350-02, N. 34588 del 2024 Rv. 286901-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3464 del 2018 Rv. 271831-01

SEZIONE SETTIMA

Sez. 7, **Ordinanza n. 30235 del 25/06/2026** Cc. (dep. **07/08/2026**) Rv. **290548-01**

Presidente: **DI GIURO GAETANO.** *Estensore:* **TOSCANI EVA.** *Relatore:* **TOSCANI EVA.**
Imputato: **PIANESE NICOLA RAFFAELE.**

Dichiara inammissibile, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 05/03/2026

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Scambio di generi alimentari tra i detenuti - Regolamentazione da parte dell'amministrazione penitenziaria - Onere di presentare domanda con un giorno di anticipo salvo richieste eccezionali - Legittimità - Ragioni.

In tema di regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provvedimento con il quale l'amministrazione penitenziaria stabilisce l'obbligo di presentare, con un giorno di anticipo, la domanda di scambio di generi alimentari tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità e subordina l'autorizzazione immediata allo scambio alla ricorrenza del requisito dell'eccezionalità, poiché tali prescrizioni non negano il diritto, che viene comunque assicurato, ma costituiscono una mera regolamentazione delle sue modalità di esercizio, consentendo al contempo all'amministrazione di esercitare il necessario controllo sugli scambi.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 23/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 15 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 23373 del 2025 Rv. 288149-01

Massime precedenti Vedi: N. 35485 del 2024 Rv. 286985-01, N. 23533 del 2020 Rv. 279456-01, N. 34458 del 2024 Rv. 286947-01, N. 767 del 2014 Rv. 258398-01, N. 373 del 2015 Rv. 261549-01, N. 23731 del 2024 Rv. 286672-01, N. 35601 del 2021 Rv. 281899-01, N. 4030 del 2021 Rv. 280532-01

LUGLIO/AGOSTO 2026

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione feriale



Sez. F, **Sentenza n. 31289 del 13/08/2026** Cc. (dep. **14/08/2026**) Rv. **290568-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: FRED RACHEL (CUI 02S6ZPV). P.M. PATSCOT ROBERTO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 27/07/2026

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo processuale - Rifiuto della consegna per radicamento territoriale - Possibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005 - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, per contrasto con gli artt. 3, 13, 24, 27, comma secondo, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui attribuisce rilievo al radicamento stabile nel territorio nazionale, quale motivo di rifiuto della consegna, soltanto nell'ipotesi di mandato di arresto europeo esecutivo e non anche in quella di mandato processuale, in considerazione della diversa funzione assolta dai due istituti, essendo il primo volto a favorire il reinserimento sociale del condannato mediante l'espiazione della pena nello Stato in cui egli ha stabilmente concentrato i propri interessi familiari, sociali e lavorativi, mentre il secondo è diretto ad assicurare la presenza della persona ricercata nel procedimento penale instaurato dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente, ferma restando l'integrale fruizione di tutte le garanzie difensive e processuali riconosciute dall'ordinamento unionale e nazionale.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 art. 28, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Costituzione art. 27 com. 2, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28236 del 2010 Rv. 247830-01, N. 25574 del 2022 Rv. 283326-01, N. 620 del 2020 Rv. 278120-01, N. 18798 del 2026 Rv. 290065-01, N. 41 del 2024 Rv. 285601-01, N. 9000 del 2026 Rv. 289649-01, N. 43252 del 2023 Rv. 285297-01

Sez. F, **Sentenza n. 31016 del 06/08/2026** Ud. (dep. **12/08/2026**) Rv. **290349-01**

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: LETTIERI LAURA. P.M. FURNARI FABIOLA. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 11/02/2026

671003 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE - Rinnovazione istruttoria in appello - Condizioni - Indicazione - Diversa qualificazione del fatto effettuata nella sentenza di primo grado, senza previa sollecitazione al contraddittorio delle parti - Giudizio di necessità della prova da acquisire - Obbligo di assicurare il diritto di difesa - Sussistenza.

Nel giudizio di appello avverso sentenza resa con rito abbreviato, la rinnovazione istruttoria è ammessa nel solo caso in cui il giudice ritiene l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea a incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti, dovendo, tuttavia, il giudizio di necessità, ove attivato dalle istanze istruttorie delle parti, tener conto anche dell'obbligo di assicurare il diritto di difesa in relazione alla diversa qualificazione del fatto, nell'eventualità in cui questa sia stata effettuata, nella pronuncia di primo grado, senza la previa sollecitazione al contraddittorio delle parti.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 47 com. 2, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 48 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5,

SEZIONE FERIALE

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 22/05/2012 num. 13 art. 6 com. 3, Direttive del Consiglio CEE 22/05/2012 num. 13 art. 6 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 17607 del 2016 Rv. 266623-01, N. 18793 del 2019 Rv. 275762-01, N. 7068 del 2026 Rv. 289386-01, N. 5629 del 2022 Rv. 282585-01, N. 3358 del 2026 Rv. 289258-01